

S. Ignazio di Loyola

Costituzioni della Compagnia di Gesù

AVVERTENZA CIRCA LE NOTE APPOSTE ALLE COSTITUZIONI

1. Al testo delle Costituzioni vengono apposti due tipi di note: alcune approvate dalla Congregazione Generale, altre aggiunte dai curatori di questa edizione. Le prime si distinguono molto chiaramente, essendo stampate in carattere grassetto; le altre sono in carattere normale. § chiaro, quindi, che solo le prime godono dell'autorità della Congregazione Generale e interessano il testo delle Costituzioni nel modo che è proprio a tale autorità. Le seconde, invece, sono state aggiunte soltanto per chiarezza e utilità.

2. Nelle note che godono dell'autorità della Congregazione Generale vengono usati rispettivamente i seguenti termini:

- **Dichiarato:** significa che quel passo o punto delle Costituzioni è stato in seguito spiegato dalle Congregazioni Generali in un determinato modo e secondo questo modo deve essere applicato.

- **Modificato:** significa che quel passo o punto delle Costituzioni è stato modificato, in conseguenza di qualche disposizione sia del diritto comune della Chiesa sia di qualche Congregazione Generale.

- **Abrogato:** significa che un certo passo o punto delle Costituzioni ha perso valore vincolante a causa di qualche disposizione contraria o abrogante del diritto comune della Chiesa o di qualche Congregazione Generale.

3. Il testo delle Costituzioni viene conservato **immutato**; soltanto, si scrivono in carattere grassetto i passi a cui si riferiscono le note e tra parentesi quadre ciò che si dichiara **abrogato**.

Primo e Generale Esame*
da proporre a quanti chiedono (A)
di essere ammessi alla Compagnia di Gesù

** L'Esame è un documento di indole soprattutto informativa, nel quale vengono offerte informazioni sulla Compagnia a quanti sono ad essa candidati; vi sono pertanto contenute molte indicazioni, che nelle Costituzioni vengono poi proposte come norme, ma che qui vengono riportate solo come informazioni. Nondimeno vi si trovano alcuni passaggi di indole senz'altro normativa, che non si ritroveranno poi nelle Costituzioni.*

Pertanto, per decisione della Congregazione Generale 34^a, le note apposte all'esame rinviano per lo più semplicemente al corrispondente luogo delle Costituzioni o delle "Norme Complementari", e solo come note redazionali non approvate dalla Congregazione Generale. Altre note, invece, in numero molto inferiore, apposte a punti di indole normativa che in seguito non si ripetono nelle Costituzioni, sono state espressamente approvate dalla Congregazione Generale 34^a e, in quanto tali, vengono qui riportate. Queste si distinguono, come altrove, dal carattere grassetto. Ciò che poi nelle Costituzioni è presentato come abrogato, qui nell'Esame è incluso nel testo stesso tra parentesi quadre []. Nota dei curatori.

*

CAPITOLO I
Istituto della Compagnia di Gesù
e varietà delle persone che in essa si trovano

[1] 1. Questa minima congregazione, che fin dalla sua prima istituzione fu dalla Sede Apostolica chiamata la Compagnia di Gesù, ebbe per la prima volta l'approvazione del papa Paolo III, di felice memoria, l'anno 1540; fu confermata dallo stesso Papa il 1543 e poi dal suo successore, Giulio III, il 1550. Ma se ne tratta ancora altre volte in vari Brevi e lettere apostoliche, che le accordano diversi favori e ne suppongono ampia approvazione e conferma.

[2] A. *Questo esame, di solito, è **proposto a tutti**¹ dopo il loro ingresso nella casa della prima probazione. Tuttavia, se la discrezione esigesse che all'uno o all'altro fosse proposto un altro esame più sommario, o che gli si desse a leggere questo, senza domandargli alcuna risposta in merito al suo contenuto, o se fosse sufficiente la conoscenza che si ha dell'individuo, non sarebbe necessario servirsi di questo scritto per esaminarlo. Peraltro, l'esaminatore deve trattarne col superiore e seguirne il giudizio. Prima del loro ingresso in casa, normalmente bisognerà esaminarli su certi punti sostanziali, soprattutto su quelli che comportano l'esclusione.*

[3] 2. Il fine della Compagnia è non solo di attendere, con la grazia di Dio, alla salvezza e perfezione delle anime proprie, ma, con questa stessa grazia, di procurare con tutte le forze d'aiutare alla salvezza e perfezione delle anime del prossimo.

[4] 3. Per conseguire meglio questo fine, vi si fanno i tre voti di obbedienza, di povertà e di castità. La povertà dev'essere intesa nel senso che non si vuole **né si può avere alcuna rendita per il proprio mantenimento², né ad altro titolo³**. Ciò **vale** non soltanto individualmente, ma anche **per le chiese o case della Compagnia professa⁴**. E **neppure è lecito** § anche se ad altri lo sarebbe §, **accettare** per le messe, la predicazione, le lezioni sacre, l'amministrazione dei sacramenti, né per alcun'altra pia attività, **nessuna retribuzione od elemosina⁵**, di quelle solite a darsi in ricompensa di questi ministeri, da altri se non da Dio nostro Signore, a servizio del quale devono fare disinteressatamente tutte le cose.

[5] 4. E benché si abbiano collegi o case di probazione (*B*), provviste di rendite per il mantenimento degli scolastici prima della loro entrata nella Compagnia professa o nelle sue case, tuttavia tali rendite, conforme alla Bolla, com'è spiegato nelle Costituzioni, non possono

¹ (Cfr. NC 26, 31).

² (Cfr. nota 10 a [555]).

³ (Cfr. NC 199, per gli istituti apostolici; 204, per la Compagnia; 205, per le Province e le Regioni).

⁴ (Cfr. nota 9 a [555]).

⁵ (Cfr. nota 17 a [565]).

servire ad altro uso, **né possono giovarsene le case professe, o i singoli professi, oppure i loro coadiutori**⁶.

[6] B. *Queste case di probazione sono, in certo modo, parti dei collegi. In esse, infatti, si accettano e vengono provati, per qualche tempo, quelli che in seguito saranno messi nei collegi.*

[7] 5. Parimenti, oltre i tre voti sopra detti, la Compagnia professa fa all'attuale o futuro Sommo Pontefice, come al Vicario di Cristo nostro Signore, il voto esplicito di andare ovunque le verrà comandato da Sua Santità, tra i fedeli o gl'infedeli, per ciò che si riferisce al culto divino e al bene della religione cristiana, senza addurre scuse e senza chieder nulla per le spese di viaggio.

[8] 6. Per il resto, il modo di vivere esteriormente è comune, per giusti motivi, mirando sempre al maggior servizio di Dio. Né ha penitenze ordinarie od austerità da praticare per obbligo. Ma ciascuno è libero di scegliere, con l'approvazione del superiore (C), quelle che gli parranno doverlo maggiormente aiutare nello spirito, e quelle che, allo stesso fine, i superiori potranno imporgli.

[9] C. *Il giudizio, al riguardo, spetterà al superiore. Questi potrà delegare in sua vece il confessore o altra persona, quando ciò gli parrà conveniente.*

[10] 7. **I soggetti che sono accolti nella Compagnia, considerata nel suo insieme, sono di quattro categorie (D)**⁷, in vista del fine che si persegue, anche se, per parte loro, quelli che entrano debbano tutti appartenere alla quarta categoria, indicata più sotto.

[11] D. *Oltre queste quattro categorie di soggetti, vi sono alcuni ammessi alla professione solenne di tre voti*⁸, conforme alla Bolla di Giulio III.

[12] 8. Anzitutto, alcuni vengono accolti in Compagnia **per farvi la professione** di quattro voti solenni (come s'è già detto), **dopo gli esperimenti e le prove richieste**⁹. Essi devono avere una sufficiente formazione nelle lettere (come si dichiara più avanti nelle Costituzioni), e devono essere stati provati a lungo nella vita e nel comportamento, conforme a quanto esige questa vocazione. Tutti, poi, devono essere sacerdoti prima della professione.

[13] 9. La seconda categoria è composta di quelli che **sono accolti come coadiutori**¹⁰ per servire Dio e aiutare la Compagnia nelle sue attività spirituali e temporali. Questi, dopo i loro esperimenti e prove, faranno i tre voti semplici di obbedienza, di povertà e di castità, senza il quarto voto di obbedienza al Papa e senza alcun altro voto solenne. E dovranno esser

⁶ (Cfr. NC 197, 205, 1°).

⁷ (Cfr. NC 6).

⁸ (Cfr. nota 17 a [520]; NC 6 § 1, 3°).

⁹ (Attualmente nessuno viene ammesso per fare la professione subito dopo il noviziato: cfr. NC 6 § 2, 119).

¹⁰ (Attualmente nessuno viene ammesso per emettere i voti dei Coadiutori formati subito dopo il noviziato: cfr. NC 6 § 2, 119).

contenti del loro grado, ben sapendo che, davanti al nostro Creatore e Signore, meritano di più quelli che con più grande carità si consacrano all'aiuto e al servizio di tutti, per amore della sua divina Maestà, sia nelle occupazioni di maggiore importanza, sia nelle altre che sono più umili e basse.

[14] 10. La terza categoria è composta di quelli che **sono accolti come scolastici**¹¹, se risulta che ne sono capaci e che sono forniti delle altre doti convenienti agli studi, in maniera che, una volta terminata la formazione nelle lettere, possano entrare in Compagnia come professi o coadiutori, come si giudicherà opportuno. Questi, poi, per divenire scolastici approvati della Compagnia, dovranno essi pure, dopo gli esperimenti e le prove, fare gli stessi tre voti semplici di povertà, castità e obbedienza, **con la promessa d'entrare nella Compagnia**¹² (come si vedrà in seguito nelle Costituzioni), secondo una delle due forme dichiarate più sopra, a maggior gloria di Dio.

[15] 11. La quarta categoria è composta di quelli che **vengono ammessi indeterminatamente per il grado, per il quale col tempo si dimostreranno capaci**¹³. Nel frattempo, la Compagnia si astiene dal decidere il grado, tra quelli sopra indicati, per il quale li rende più adatti il loro talento. Questi, nell'entrare, dovranno essere indifferenti a qualsiasi dei gradi anzidetti, lasciandone la decisione al superiore. E, per parte loro, tutti devono entrare con questa disposizione, come già si è detto.

[16] 12. Inoltre, avanti d'essere ammesso alla professione, o prima d'essere obbligato a fare, secondo il nostro Istituto, i voti semplici dei coadiutori o degli scolastici, indicati più sopra, ognuno dovrà fare **due anni interi di probazione (E)**¹⁴. E per essere ammesso in uno dei due primi gradi, cioè dei professi o dei coadiutori formati, **gli scolastici ne faranno un altro ancora, al termine dei loro studi**¹⁵. Questo tempo potrà essere prolungato, quando così parrà al superiore.

[17] E. *Anche se si assegna un termine di due anni, non si toglie né la libertà né la devozione, né si nega il profitto o il merito che vi è nel legarsi a Cristo nostro Signore per coloro che volessero fare i loro voti prima di questo termine. Ma è bene che non si faccia senza il permesso del superiore. Tuttavia, per il solo fatto di averli emessi non verranno accettati, prima della data stabilita, come professi, né come coadiutori formati, o come scolastici approvati.*

[18] 13. Durante questo periodo di due anni, non si prende nessun abito proprio della Compagnia, prima del momento in cui devono legarsi ad essa con i voti (F). Nel frattempo, ciascuno deve vedere e considerare varie volte le Bolle dell'Istituto della Compagnia, le Costituzioni (G), e le regole che dovrà osservarvi. La prima volta, **nei giorni trascorsi nella**

¹¹ (Gli Scolastici approvati sono equiparati ai Fratelli approvati: cfr. NC 6 § 1, 2°).

¹² (Cfr nota 28 a [541]; NC 131 § 2).

¹³ (Cfr. NC 6 § 1, 1°).

¹⁴ (Si richiede inoltre che chi emetterà gli ultimi voti abbia trascorso almeno dieci anni completi in Compagnia).

¹⁵ (Cfr. nota 8 a [514]).

casa di prima probazione¹⁶, dove sono ricevuti, di solito, come ospiti per dodici o quindici giorni, quanti vogliono entrare in Compagnia, perché possano riflettere meglio sulle proprie disposizioni, prima d'entrare nella casa o collegio della Compagnia a convivere con gli altri e a dividerne la vita (*H*). La seconda volta, al termine di sei mesi d'esperienze e di prove. La terza, al termine di altri sei mesi, [**e così di seguito, fino alla professione, chi, una volta finiti gli studi, dev'essere professo; fino ai suoi tre voti semplici, chi dev'essere coadiutore**]¹⁷; fino ai suoi voti e alla promessa, chi dev'essere scolastico approvato. E questo perché, da una parte e dall'altra, si proceda con maggior chiarezza e conoscenza nel Signore nostro, e perché, quanto più sarà stata provata la loro costanza, tanto più saranno stabili e fermi nel servizio di Dio e nella primitiva vocazione, per la gloria e l'onore di sua divina Maestà.

[19] F. *Benché non vi sia un abito proprio, spetterà alla discrezione di chi è responsabile della casa decidere se debba lasciar stare coloro con gli abiti portati dal secolo, o se debba farglieli cambiare. Oppure, quando saranno logori ne darà loro altri più adatti al bisogno che essi hanno d'essere aiutati e al bisogno che la casa ha di essere aiutata da loro.*

[20] G. *Non è necessario che i novizi vedano tutte le Costituzioni. Basta un estratto, che mostri ciò che dovranno osservare; a meno che, per motivi particolari, non sembri al superiore che a qualcuno debbano esser fatte conoscere per intero.*

[21] H. *Si dice: a condividere la vita degli altri e a convivere con essi, perché, alla loro entrata, stanno appartati per dodici, quindici, e fino a venti giorni nella casa di prima probazione, come si vedrà nella prima parte delle Costituzioni.*

¹⁶ (Cfr. NC 31).

¹⁷ Abrogato dalla CG 34, circa la lettura delle Bolle; (tale obbligo vige attualmente soltanto durante il noviziato e la terza probazione)

*

CAPITOLO II

Alcuni casi, sui quali si devono interrogare quelli che chiedono d'entrare in Compagnia per sapere se sono capitati loro (A)

[22] 1. Tra i casi sui quali, per giusti motivi, devono esser tutti interrogati **il primo è se uno s'è separato dal seno della Santa Chiesa, rinnegando la fede, cadendo in tali errori contro di essa da subire una condanna per qualche proposizione eretica o da esser dichiarato persona sospetta circa la fede con pubblica sentenza (B); o divenendo infame per qualche scomunica in quanto scismatico, per aver disprezzato l'autorità e la provvidenza della nostra Santa Madre Chiesa**¹⁸.

[23] A. *Benché i punti seguenti siano impedimenti che escludono dalla Compagnia*¹⁹, *non è bene proporli come tali prima d'aver fatto luce sulla verità. Perché chi avesse desiderato d'entrare potrebbe nascondere la verità, venendo a sapere che sono impedimenti, ecc. Tuttavia, è bene avvisare il confessore perché, se uno non avesse detto la verità, risvegli la sua coscienza su quel punto.*

[24] B. *Se di qualcuno si sospetta che ha opinioni erronee su qualche punto toccante la fede cattolica, è chiaro che non gli si deve concedere l'ammissione finché perduri il sospetto.*

[25] 2. Il secondo caso si ha quand'uno **si è macchiato a suo tempo d'un omicidio**²⁰ o **è stato considerato pubblicamente infame per peccati gravissimi (C)**²¹.

[26] C. *Quest'infamia è motivo d'esclusione nel luogo dove la si è contratta. Ma se i fatti sono avvenuti in luoghi remotissimi e in seguito il colpevole è tornato interamente a Dio, essa non l'escluderà dalla Compagnia, la quale, peraltro, dovrà essere più circospetta nel provare un individuo di tal genere.*

[27] 3. Il terzo caso riguarda **chi ha già l'abito in un Ordine religioso** di frati o di chierici e vi ha trascorso qualche tempo in obbedienza, abbia o no fatta la professione; **o chi è stato eremita**²², indossando l'abito monacale.

[28] 4. [Il quarto caso si ha **quand'uno è legato dal vincolo d'un matrimonio consumato**²³ o **d'una legittima servitù**²⁴].

¹⁸ (Cfr. nota 8 a [165]; NC 27, 28, 1°).

¹⁹ (Cfr. nota 7 a [164]; NC 27, 28).

²⁰ (Cfr. nota 9 a [168]; NC 28, 2°).

²¹ (Cfr. nota 10 a [168]; NC 28, 3°).

²² (Cfr. nota 11 a [171]; NC 28, 4°).

²³ (Cfr. nota 12 a [173]).

[29] 5. Il quinto si ha **quand'uno soffre di un'infermità che oscura e non lascia sano il giudizio, e quando si ha una notevole predisposizione per tale infermità**²⁵.

[30] 6. Ognuno dei casi ora indicati costituisce impedimento che **non consente l'accettazione di qualsiasi persona in Compagnia**²⁶. Infatti, siamo del parere nel Signor nostro, a parte altre ragioni, che quanti sperano d'entrarvi, per essere buoni e fedeli seminatori nel campo del Signore ed evangelizzatori della divina parola, saranno strumenti tanto più adatti allo scopo quanto meno saranno macchiati dei due primi difetti, tenuto conto della abituale e comune debolezza di molti.

Anche il terzo non consente l'accettazione di nessuno. Infatti, siamo del parere nel Signor nostro che ogni buon cristiano deve restar fermo nella sua prima vocazione, soprattutto quando è così santa: in essa, infatti, l'individuo, una volta abbandonato del tutto il mondo, si consacra interamente al maggior servizio e gloria del suo Creatore e Signore. Per ultimo, siamo persuasi nella sua divina Maestà (senza contare la maggiore edificazione del nostro prossimo) che più tutti i professi, i coadiutori e gli scolastici saranno immuni da questi impedimenti, e più saranno tutti per così dire dello stesso colore e somiglianza, meglio potranno conservarsi nel Signore, con l'aiuto della sua divina grazia.

E neppure si deve accettare chiunque abbia i due ultimi impedimenti. Infatti, il quarto sarebbe di pregiudizio al prossimo, se mancasse il consenso della moglie o del padrone, pur essendo rispettate le altre condizioni che devono esserlo di diritto. E il quinto arrecherebbe anch'esso grave pregiudizio alla stessa Compagnia.

[31] 7. Se si scopre uno di questi impedimenti in un soggetto, non gli si facciano ulteriori domande, ma si procuri di lasciarlo, per quanto è possibile, consolato nel Signore (*D*). In caso contrario, si proseguirà l'esame nella maniera che segue (*E*).

[32] *D. Tuttavia, se si scorgessero in lui doti eminenti, l'esaminatore lo segnalerà al superiore prima di congedarlo.*

[33] *E. L'ordine dell'esame è questo: 1. Si trattano le domande solite farsi a tutti; 2. Le domande destinate specialmente alle persone istruite nelle lettere; 3. Le domande riservate particolarmente a quelli che si prendono come coadiutori; 4. Le domande adatte a quelli che vengono accettati come scolastici; 5. Le domande solite a farsi agli indifferenti. Si faranno prima le domande che riguardano le persone, e poi quelle sui punti che dette persone dovranno osservare.*

²⁴ (Cfr. nota 13 a [173]).

²⁵ (Cfr. nota 14 a [175]; NC 30).

²⁶ (Cfr. note 19 a [23] e 7 a [164]; NC 27, 28).

*

CAPITOLO III
Alcune domande per conoscere meglio la persona
che vuol entrare in Compagnia

[34] 1. Per conoscere meglio le persone, si dovranno rivolgere loro alcune domande alle quali saranno tenuti a rispondere dicendo sinceramente tutta la verità (A). E se alcune di esse richiedessero il segreto, lo si custodirà come ragion vuole e nei limiti posti dall'interrogato. Pertanto, cominciando dal nome, gli si domanderà come si chiama; che età può avere; qual è il luogo dove è nato.

[35] A. L'obbligo di dire la verità nel corso dell'esame dev'essere sotto pena di peccato, [e questo dev'essere riservato alla persona stessa, alla quale bisognava palesare ciò che si è nascosto, o a chi ne tiene il luogo]²⁷. Si eviterà così l'inganno²⁸ possibile a verificarsi di non aprirsi sinceramente con il proprio superiore: dal che possono derivare inconvenienti e danni notevoli per tutto l'Ordine.

[36] 2. Se è nato da un matrimonio legittimo o no; e se no, perché. Se discende da cristiani di vecchia o di recente data. Se qualcuno dei suoi antenati ha avuto una nota di biasimo o è stato censurato per qualche errore contro la nostra religione cristiana e perché. Se ha ancora il padre e la madre e come si chiamano; di che condizione sono; e qual è la loro professione o il genere di vita. Se versano in strettezze economiche (B) o se sono benestanti, e fino a che punto.

[37] B. *§ chiaro che, se avessero attualmente estremo bisogno del loro aiuto, non si dovrebbero ammettere tali individui. Ma simili necessità capitano raramente.*

[38] 3. Nell'ipotesi che un giorno si trovi in difficoltà o in dubbio **circa qualche debito**²⁹, o che sia tenuto a venire incontro, con visite o in altro modo, ai suoi genitori o parenti per qualche bisogno spirituale o corporale o per qualche altro d'ordine temporale, se accetta, deponendo il proprio modo di sentire e di giudicare, di rimettersi alla coscienza e al giudizio della Compagnia o del suo superiore, perché questi decida ciò che sente esser giusto, e se è disposto a conformarvisi.

[39] 4. Quanti fratelli e sorelle ha, e se sono sposati o da sposare; qual è la loro professione o il genere di vita.

[40] 5. Se ha mai fatto una promessa di matrimonio, e in che modo (C). Se ha avuto od ha qualche figlio.

²⁷ Abrogato. (Circa la riserva di peccato: nel diritto vigente, sia comune sia proprio della Compagnia, non vi sono peccati riservati di loro natura).

²⁸ (Cfr. nota 8 a [212]).

²⁹ (Cfr. nota 17 a [185]).

[41] C. *[Se fosse stato un vero consenso matrimoniale, dato con parole³⁰ o in modo equivalente, costui dovrebbe considerarsi incorso nel quarto impedimento, che vieta d'accettare in Compagnia chi ne è vincolato], a meno che vi siano le condizioni richieste perché un uomo sposato possa farsi religioso.*

[42] 6. Se ha **debiti**³¹ od obblighi civili; e, se ne ha, quanti e di che natura sono.

[43] 7. Se ha imparato qualche mestiere meccanico. Se **sa leggere e scrivere; e, in caso affermativo, lo si esamini come scrive e legge, a meno che la cosa sia già risaputa**³².

[44] 8. Se ha avuto od ha malattie occulte o palesi, e quali. Gli si domandi, in particolare, se soffre di stomaco o di testa, oppure di qualche altro impedimento naturale o difetto in qualche parte del corpo. E non bisogna limitarsi ad interrogarlo a tal proposito, ma lo si deve controllare, per quanto è possibile.

[45] 9. Se **gli è stato conferito qualche ordine**³³. Se è obbligato per voto a un pellegrinaggio o ad altro.

[46] 10. Come s'è comportato o quali inclinazioni ha avute in tenera età e in seguito, fino al presente, circa tutto ciò ch'era salutare alla sua coscienza. Anzitutto, circa la preghiera: quante volte aveva l'abitudine di farla, di giorno e di notte; a che ora; qual era il suo atteggiamento; quali preghiere faceva, e con quale devozione o sentimento spirituale. Come si comportava circa l'assistenza alla messa, agli altri uffici divini e alle prediche. Circa le buone letture e le buone conversazioni. Circa la meditazione o la considerazione su argomenti spirituali.

[47] 11. Gli si deve domandare se ha avuto od ha opinioni o idee differenti da quelle sostenute comunemente nella Chiesa e tra i dottori da essa approvati; e, semmai le avesse, se è disposto a rimettersi a ciò che verrà deciso doversi sentire nella Compagnia al riguardo.

[48] 12. Gli si deve domandare se per qualsiasi scrupolo o difficoltà di carattere spirituale o di ogni altro genere ch'egli possa provare o che potrebbe provare col tempo, si rimetterà al giudizio e seguirà il parere degli altri della Compagnia, provvisti di lettere e di virtù (D).

[49] D. *La scelta delle persone, alle quali chi ha simili difficoltà deve rimettere il proprio giudizio, spetterà al superiore, d'accordo col suddito, oppure al suddito con l'approvazione del superiore. Questi, poi, se in certi casi o per qualche giusto motivo ritiene che Dio nostro Signore sarebbe servito e il soggetto che ha le difficoltà più aiutato se una o più delle persone incaricate di giudicare fossero estranee alla Compagnia, lo potrà*

³⁰ (Cfr. note 23 a [28] e 12 a [173]).

³¹ (Cfr. note 29 a [38] e 17 a [185]).

³² (Di fatto attualmente è richiesto un grado di istruzione molto più elevato, anche per i Fratelli; quanto agli Scolastici cfr. NC 86).

³³ (Cfr. CIC 644: "I Superiori non ammettano al noviziato chierici secolari senza consultare il loro Ordinario..."; CCEO 452 § 1).

permettere. La scelta, o per lo meno l'approvazione, di queste persone, spetterà, come s'è detto, al superiore. Se le difficoltà riguardassero la persona stessa del superiore, la scelta o l'approvazione anzidetta spetterà ai consultori. Ma nessuno, che sia inferiore al Generale o al provinciale, può senza il loro permesso, anche se è rettore d'un collegio o superiore d'una casa, sottoporre o permettere di sottoporre simili difficoltà concernenti la propria persona all'arbitrato di gente estranea alla Compagnia.

[50] 13. Se è deciso ad abbandonare il mondo e a seguire i consigli di Cristo nostro Signore.

Da quanto tempo, più o meno, ha deciso in genere di abbandonare il mondo. E, una volta presa tale decisione, se e fino a che punto s'è in essa intiepidito. Da quanto tempo gli è sorto in cuore il desiderio di abbandonare il mondo e di seguire i consigli di Cristo nostro Signore; e quali furono i segni o i motivi che l'hanno accompagnato.

[51] 14. Se è fermamente deciso a vivere e a morire, nel Signore, con questa e in questa Compagnia di Gesù nostro Creatore e Signore; a partire da quando, dove e da chi vi fu spinto la prima volta.

Se dichiara che non v'è stato spinto da nessuno della Compagnia, si passi avanti. Se risponde affermativamente (giacché la cosa può farsi lecitamente e meritoriamente), sembra che riuscirà di suo maggior profitto spirituale, se gli si assegnerà un po' di tempo per pensarvi su e per raccomandarsi interamente al suo Creatore e Signore, come se nessuno della Compagnia ve l'avesse spinto. In tal modo, potrà procedere con più grande energia spirituale nel maggior servizio e gloria di sua divina Maestà.

[52] 15. Se dopo avervi riflettuto, sente e giudica che, per maggior lode e gloria di Dio nostro Signore e per ottener meglio la salvezza e la perfezione della sua anima aiutando quelle del prossimo, è bene per lui entrare nella Compagnia, e chiede di esservi ammesso con noi nel Signor nostro, si può passare avanti nell'esame.

*

CAPITOLO IV

Alcuni punti che conviene maggiormente far sapere a quelli che entrano intorno a ciò che debbono osservare in Compagnia

[53] 1. Si esponga loro che l'intenzione dei primi che si riunirono in questa Compagnia, fu di accogliervi persone già staccate dal mondo e decise a servire Dio in tutto e per tutto in questo o in quell'Ordine religioso. Di conseguenza, tutti quelli che chiedono d'entrare in Compagnia, **prima di cominciare a vivere sotto l'obbedienza in una sua casa o collegio, devono distribuire tutti i beni materiali che posseggono, e rinunciare**³⁴ e disporre di quelli che aspettano. Ciò faranno anzitutto liberandosi dei loro debiti e obblighi, se ne hanno, prendendo in tal caso, il più presto possibile, i provvedimenti necessari. Se non ne hanno, li destineranno ad opere sante e pie, secondo il detto: "Ha elargito e donato ai poveri"; e secondo le parole di Cristo: "Se vuoi esser perfetto, va', vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e seguimi". E devono fare questa distribuzione attenendosi alla loro devozione personale, bandendo da sé ogni speranza di poter mai più possedere tali beni.

[54] 2. Nel caso che, per motivi plausibili, non se ne disfaccia subito, **prometterà di disfarsene interamente e sollecitamente (come s'è detto) un anno dopo l'ingresso, appena gli verrà ordinato dal superiore durante il residuo del tempo di probazione**³⁵. Finito questo, i professi prima della professione, e i coadiutori prima dei loro tre voti pubblici, devono disfarsene effettivamente e distribuirli (come s'è detto) ai poveri per osservare più perfettamente il consiglio evangelico, il quale non dice: "Da' ai parenti", ma "Da' ai poveri"; per dare un esempio migliore a tutti, spogliandosi dell'amore disordinato verso i parenti; per evitare l'inconveniente d'una distribuzione disordinata, derivante da questo amore; e infine perché chiudendo la porta ad ogni ricorso a genitori e parenti, e all'inutile ricordo di essi, perseverino tanto più fermamente e stabilmente nella loro vocazione.

[55] 3. Tuttavia, in caso di dubbio se è più perfetto dar questi beni o rinunciarvi in favore dei parenti piuttosto che di altri, dato il loro uguale o maggiore bisogno o per altri motivi plausibili; in considerazione del pericolo esistente che la carne e il sangue li facciano sbagliare in questa decisione, devono accettar di buon animo di lasciare questa faccenda nelle mani d'una, due o tre persone (A) esime per la loro vita e dottrina e designate da ciascuno con l'approvazione dei superiori, pronti a stare a ciò che esse giudicheranno più perfetto e di maggior gloria di Cristo nostro Signore.

Pertanto, si deve domandare ad ognuno se è contento, come s'è detto, di disporre subito dei suoi beni; o se è pronto a farlo quando gli verrà ordinato dal superiore, trascorso che sia il primo anno.

[56] A. *Deve trattarsi di persone della Compagnia, salvo il caso che, per qualche motivo plausibile, non sembri al superiore che alcune di esse debbano essere estranee alla Compagnia.*

³⁴ (Cfr. nota 5 a [254]; NC 32).

³⁵ (Cfr. nota precedente).

[57] 4. Devono essere avvisati che dopo il loro ingresso in casa nessuno potrà tenere presso di sé né in mano di qualche amico del posto, fuori di casa, somme di denaro. Ma devono distribuire tutto in opere pie, o darlo a custodire a chi è responsabile della casa. Questi annoterà tutto ciò che ciascuno porta con sé, per il caso che fosse necessario saperlo (B).

Pertanto, si domanderà a tutti se hanno qualche somma di denaro, e se saranno contenti di disporne nella maniera indicata.

[58] B. *Se accadesse che uno fosse dimesso dopo aver donato qualcosa alla Compagnia, gli si deve restituire, conforme a quanto è dichiarato nel capitolo terzo della parte seconda.*

[59] 5. Devono essere anche avvisati, se sono ecclesiastici, che appena ricevuti nel corpo della Compagnia, come professi o come coadiutori, **non potranno conservare alcun beneficio**³⁶. Durante la probazione, al termine del primo anno (come s'è detto sopra), in qualsiasi momento parrà al superiore, devono disporre dei loro benefici secondo la propria devozione, o rassegnandoli a chi li ha loro conferiti, o devolvendoli in opere pie, o dandoli a persone degne, che se ne servano come armi per il servizio di Dio. E se credessero di doverli dare ai propri parenti, non lo faranno (come s'è detto sopra), senza che una, due o tre persone giudichino che così è più conveniente e di maggior servizio di Dio nostro Signore.

[60] 6. Dato che le relazioni orali o scritte con amici o con parenti secondo la carne, di solito, turbano piuttosto che aiutare quelli si danno alla vita dello spirito, specialmente agli inizi, si dovrà domandare loro se saranno contenti di **non aver relazione**³⁷ con costoro, **[e di non ricevere né scrivere lettere, a meno che in qualche caso il superiore giudichi diversamente; e se saranno contenti, durante tutto il tempo del loro soggiorno in casa, che sia vista tutta la loro corrispondenza]**³⁸ in arrivo o in partenza, lasciando alla persona incaricata la cura di consegnarla loro o no, come giudicherà più opportuno in nostro Signore.

[61] 7. Ciascuno di quelli che entrano nella Compagnia, seguendo il consiglio di Cristo nostro Signore: "Chi lascerà il padre, ecc.", deve far conto di lasciare il padre, la madre, i fratelli, le sorelle, e tutto ciò che possedeva nel mondo. E anzi deve ritenere detta a sé la sentenza: "Chi non mi preferisce al padre, alla madre, e perfino alla propria vita, non può essere mio discepolo".

Perciò, deve procurare di perdere tutto l'affetto secondo la carne, verso i propri parenti e di convertirlo in affetto spirituale, amandoli soltanto con l'amore richiesto dalla carità ordinata, come un uomo che è morto al mondo e all'amor proprio e che vive unicamente per Cristo nostro Signore, ch'egli deve tenere in luogo dei genitori, dei fratelli, e di ogni altra cosa (C).

[62] C. *Perché il modo d'esprimersi aiuti il modo di sentire, è santamente consigliato l'uso di [dire non già che hanno genitori o fratelli, bensì che li avevano]³⁹, ecc., mostrando*

³⁶ (Cfr. NC 32 § 4. Con difficoltà ci saranno nella Chiesa benefici propriamente detti, stante il canone 1272 del vigente CIC).

³⁷ (Cfr. nota 1 a [244]).

³⁸ (Cfr. nota 3 a [246]).

³⁹ Abrogato dalla CG 34. (L'abrogazione concerne la forma letterale di questa espressione, del tutto obsoleta; il significato spirituale ad essa soggiacente è invece di grande rilievo).

che non hanno più ciò che hanno lasciato per avere Cristo al posto di ogni cosa. Questo, però, dev'essere osservato maggiormente da quelli che corrono più pericolo di disordine a causa del loro amore naturale, come avviene, di regola, ai novizi.

[63] 8. Per maggior profitto nello spirito, e soprattutto per maggior abbassamento ed umiltà propria, si domanderà a ciascuno se è contento che ogni errore e difetto e tutto ciò che sarà notato o riscontrato sul suo conto, sia fatto presente ai suoi superiori da chiunque lo sa fuori di confessione.

Gli si domanderà pure se accetta anche lui, come tutti gli altri, di **aiutare alla propria ed all'altrui correzione, aprendosi gli uni agli altri con il debito amore e carità, per aiutarsi meglio nello spirito, soprattutto quando ne verranno richiesti dal superiore che ha cura di loro, a maggior gloria di Dio**⁴⁰.

[64] 9. Inoltre, prima o dopo l'ingresso in una casa o collegio, sono richiesti **soprattutto sei esperimenti**⁴¹, oltre i molti altri di cui si parlerà in parte più avanti. Tali esperimenti potranno essere anticipati, ritardati o limitati, e in qualche caso sostituiti con altri, conforme al volere del superiore, tenuto conto delle persone, dei tempi e dei luoghi, e delle altre circostanze.

[65] 10. Il primo esperimento consiste nel fare **gli Esercizi spirituali per la durata d'un mese**⁴² circa, cioè nell'esaminare la propria coscienza, passare in rassegna tutta la vita trascorsa, fare una confessione generale, riflettere sui propri peccati, contemplare le scene e i misteri della vita, morte, resurrezione ed ascensione di Cristo nostro Signore, e nell'esercitarsi nella preghiera vocale e mentale, secondo la capacità di ciascuno, come gli verrà insegnato nel Signor nostro, ecc.

[66] 11. Il secondo consiste nel servire per un altro mese in uno o più ospedali, consumandovi i pasti e dormendovi, o aiutando e servendo tutti, infermi e sani, per una o più ore al giorno, secondo i tempi, i luoghi e le persone, e conforme agli ordini ricevuti. In tal modo, otterranno di abbassarsi e di umiliarsi di più, dando chiaramente a vedere, per parte loro, d'essere interamente distaccati dal mondo, dal suo fasto e dalle sue vanità, per servire in ogni cosa il loro Creatore e Signore crocifisso per essi.

[67] 12. Il terzo consiste nel fare un pellegrinaggio d'un altro mese, non solo sprovvisti di denaro, ma anzi, quando occorrerà, chiedendo l'elemosina di porta in porta per amore di Dio nostro Signore, al fine di assuefarsi a mangiare e a dormire male. E lo si farà anche per disfarsi di ogni fiducia che si potrebbe riporre nel denaro e nelle altre cose create, per riporla interamente, con vera fede e con amore intenso, nel proprio Creatore e Signore. Oppure, i due mesi si potranno passare in uno o più ospedali od anche in pellegrinaggio, secondo che parrà meglio al superiore.

[68] 13. Il quarto consiste nell'esercitarsi con ogni diligenza e cura, dopo l'ingresso in casa, nei vari uffici umili e bassi, dando in tutti buon esempio di sé.

⁴⁰ Dichiarato con interpretazione autentica in NC 235.

⁴¹ Dichiarato in NC 46.

⁴² (Cfr. NC 46 § 2).

[69] 14. Il quinto consiste nello spiegare pubblicamente tutta o parte della dottrina cristiana ai fanciulli o ad altre persone incolte, o nell'insegnarla in privato, secondo le occasioni che si offriranno e secondo che parrà più comodo e più adatto alle persone nel Signor nostro.

[70] 15. Il sesto consiste, una volta che si sono subite le prove e si è data edificazione, nel passare avanti a predicare, a confessare, o ad esercitarsi in ambedue le cose, secondo i tempi, i luoghi e la capacità di ciascuno.

[71] 16. Prima d'iniziare il secondo anno di probazione, **che si fa nelle case o collegi**⁴³, tutti devono trascorrere sei mesi in questi sei esperimenti, e altri sei mesi in esperimenti diversi dai precedenti, con possibilità di farli in tutto o in parte nel corso dell'intero periodo della probazione, cominciando ora dagli uni, ora dagli altri, come parrà opportuno nel Signor nostro. **Gli scolastici li faranno durante o dopo i loro studi**⁴⁴, secondo le persone, i luoghi e i tempi. E si baderà con ogni diligenza che i professi prima della loro professione, e i coadiutori formati prima dei tre voti pubblici, anche se non solenni, trascorrano due anni interi negli esperimenti e nelle prove. **Gli scolastici**, poi, una volta terminati gli studi, oltre il tempo della probazione per divenire scolastici approvati, **faranno ancora un altro anno**⁴⁵ prima di fare la professione o d'essere ammessi come coadiutori formati, passando per le diverse prove, specialmente per quelle ora enumerate, se non le hanno ancora fatte, e anche se le hanno fatte, almeno per alcune di esse, a maggior gloria di Dio.

[72] 17. **Nel corso di questi esperimenti e prove, nessuno deve dire d'essere della Compagnia**⁴⁶. Ma chi è stato esaminato da parte della Compagnia per divenire professore (anche se, per parte sua, è entrato come indifferente), deve dire, quando si offre l'occasione, che va facendo i suoi esperimenti, spinto dal desiderio d'essere ammesso in Compagnia, qualunque sarà la maniera in cui ci si vorrà servire di lui a gloria di Dio. Se è stato esaminato per divenire coadiutore, deve dire che sta facendo gli esperimenti, spinto dal desiderio d'esser ricevuto in Compagnia come coadiutore. Altrettanto deve intendersi degli scolastici e di quelli che sono stati esaminati come indifferenti, ognuno secondo l'esame che gli è stato fatto.

[73] 18. A proposito di questi esperimenti, si deve osservare diligentemente quanto segue: dopo che uno ha fatto il primo esperimento degli Esercizi, chi glieli ha dati deve riferire al superiore ciò che sente dell'esercitante, in vista del fine che si persegue nella Compagnia.

[74] 19. Dopo che avrà fatto il secondo, riguardante il servizio negli ospedali, deve farsi rilasciare dai dirigenti o dal responsabile di quelli che servono in detto ospedale un attestato dell'impressione positiva che vi ha lasciato.

⁴³ Modificato da CIC 647-648 e CCEO 456 § 1. (Concerne la casa in cui deve essere compiuto il noviziato canonico e la durata della permanenza in essa per la validità canonica del medesimo; cfr. anche NC 42).

⁴⁴ (Cfr. NC 46 § 1).

⁴⁵ (Cfr. nota 15 a [16]).

⁴⁶ (Cfr. tuttavia Es. Gen. c. 1 n. 7 [10], P. V c. 1 A [511] e NC 6).

[75] 20. Dopo il terzo, riguardante il pellegrinaggio, deve farsi rilasciare dal luogo più lontano del suo viaggio, o da uno ad esso vicino, un attestato d'una o più persone degne di fede, dichiarante che vi è giunto spintovi dalla sua devozione e che nessuno ha avuto a lamentarsi di lui.

[76] 21. Dopo il quarto, riguardante gli uffici umili in casa, farà fede di lui l'edificazione che avrà data a tutti di quella stessa casa.

[77] 22. Dopo il quinto, riguardante la spiegazione della dottrina cristiana, e dopo il sesto della predicazione, delle confessioni, o di tutt'e due, farà fede di lui chi vive in casa, se vi ha dimorato dentro, e l'edificazione ricevuta dalla gente dove la casa si trova. Se ha predicato e confessato altrove, fuori del paese e della casa, deve farsi rilasciare un attestato dai luoghi dove ha trascorso un tempo notevole o dalle personalità ufficiali (dando la preferenza a tutti gli Ordinari), che garantiscono pienamente che ha seminato la parola di Dio e che ha compiuto l'ufficio di confessore con sana dottrina e buona condotta, senza offendere nessuno.

[78] 23. Oltre questi attestati, la Compagnia potrà anche, quando le parrà conveniente, assumere altre informazioni per sua maggiore soddisfazione, a gloria di Dio nostro Signore.

[79] 24. Nel caso che questi attestati circa gli esperimenti manchino, se ne deve ricercare con ogni diligenza la causa e procurare di sapere la verità su tutto, al fine di poter prendere meglio tutte le misure opportune per servir meglio la divina Bontà, col favore della sua grazia divina.

[80] 25. Inoltre, dopo che sarà entrato in casa, non deve uscirne senza permesso. E chi è laico **deve confessarsi e ricevere la Santissima Eucaristia ogni otto giorni**, se al confessore non sembri che vi sia qualche impedimento per la comunione. Chi è sacerdote **deve confessarsi almeno ogni settimana, e celebrare la messa anche più spesso**⁴⁷, osservando quegli altri regolamenti o statuti che saranno loro indicati tra le regole della casa. Tutti quelli che dimorano nella casa **si eserciteranno nell'apprendere la dottrina cristiana**⁴⁸; e quelli che il superiore giudicherà che debbano farlo, si eserciteranno nella predicazione. Tra questi però non dev'esserci nessuno di coloro che sono stati ammessi come coadiutori temporali.

[81] 26. Il loro trattamento quanto al mangiare, al bere, al vestirsi, al calzare, e al dormire sarà quale s'addice a poveri, se si desidera seguire la Compagnia. E devono persuadersi che le cose peggiori che vi saranno in casa saranno somministrate loro per maggiore abnegazione e profitto spirituale e per giungere a una certa uguaglianza e misura tra tutti. Quelli che sono stati i primi della Compagnia sono passati per queste strettezze e per una maggiore penuria di cose necessarie al corpo; perciò, quelli che vi verranno dopo, dovranno cercare, per quanto sarà loro possibile, di spingersi fin dove giunsero i primi e anche più avanti nel Signore nostro.

[82] 27. Così pure, oltre i pellegrinaggi e le prove enumerate precedentemente, i professi prima della loro professione, i coadiutori prima dei loro voti, e, se così parrà al

⁴⁷ (Cfr. note 6 a [261], 7 a [342], 9 a [343], 22 a [584]).

⁴⁸ (Cfr. NC 48 § 1).

superiore, gli scolastici prima d'essere approvati e di fare i voti e la promessa di cui s'è parlato sopra, per lo spazio di tre giorni e ai tempi per loro stabiliti, sull'esempio dei primi compagni, **devono chiedere l'elemosina di porta in porta per amore di Dio nostro Signore**⁴⁹. In tal modo, contrariamente all'ordinario sentimento degli uomini, potranno maggiormente umiliarsi nel suo divino servizio e lode, e maggiormente progredire nello spirito, e daranno gloria a sua divina Maestà. Inoltre, si troveranno disposti a fare altrettanto, quando verrà loro così ordinato o quando ciò sarà per essi utile o necessario, nell'andare di qua e di là per il mondo, secondo gli ordini o le disposizioni del Sommo Vicario di Cristo nostro Signore o, in sua vece, di chi sarà in quel momento Superiore della Compagnia. Infatti, la nostra professione esige che siamo pronti e ben disposti a far quanto ci sarà ordinato e quando ci sarà ordinato nel Signore nostro, senza chiedere né attendere nessuna ricompensa in questa vita presente e passeggera, ma aspettando sempre la vita, che è eterna sotto ogni riguardo, dalla somma misericordia divina.

[83] 28. Per di più, volendo entrare nei particolari, nelle prove d'umiltà e d'abnegazione di sé, quando si fanno gli uffici umili e bassi, quali la cucina, le pulizie di casa, e tutti gli altri servizi, si richiede che si prendano più prontamente quelli, per i quali si prova maggior ripugnanza, se si riceve l'ordine di farli.

[84] 29. Quando uno va a far da cucina o ad aiutare chi la fa, deve obbedire al cuoco con grande umiltà in tutto ciò che riguarda il suo ufficio, osservando sempre, nei suoi confronti, una perfetta obbedienza. Infatti, se non si comportasse così, è probabile che non l'osserverebbe neppure nei riguardi di nessun altro superiore. Giacché la vera obbedienza non guarda a chi si fa, ma per chi si fa; e se si fa soltanto per il nostro Creatore e Signore, è proprio a lui, Signore di tutti, che si obbedisce. Pertanto, non si deve badare affatto se si tratta d'un cuoco o d'un superiore di casa, né se è questo o quello a dare un ordine, perché, a ben comprendere, non è ad essi né per essi che si obbedisce, ma unicamente a Dio e unicamente per Iddio nostro Creatore e Signore.

[85] 30. Di conseguenza, è meglio che il cuoco non preghi chi l'aiuta perché faccia questo o quello, ma, sia pure con modestia, gli ordini e gli dica: "Fa' questo o quello" (*D*). Poiché se lo prega darà piuttosto l'impressione di parlare da uomo a uomo. Ora, che un cuoco laico preghi un sacerdote di pulire le pentole o di fare qualcosa di simile, non pare né decoroso né giusto. Ma se gli comanda e gli dice di far questo o quello, farà vedere di parlare piuttosto da Cristo ad uomo, perché è proprio in nome di lui che gli comanda. E così la persona che obbedisce deve considerare e ritenere che le parole che provengono dal cuoco, o da altri che sia a lui superiore, sono come se provenissero da Cristo nostro Signore, se vuol riuscire pienamente gradito alla sua divina Maestà.

[86] *D.* *Tutt'e due le cose sono buone: sia il pregare che il comandare. Tuttavia, agli inizi, giova di più alla persona ricevere ordini che essere pregato.*

[87] 31. L'uguale deve intendersi degli altri uffici umili, quando uno deve aiutare in essi; e lo stesso deve valere verso i capi degli uffici subalterni (*E*), che governano la casa in forza dei poteri avuti dal superiore.

[88] *E.* *Questi sono, di solito, il ministro, il sottoministro, o quelli che nei collegi hanno compiti equivalenti.*

⁴⁹ Modificato da NC 128, 5°. (Si eserciteranno per un certo tempo in ministeri con poveri ed emarginati)

[89] 32. Nel tempo dell'infermità, non solo si deve osservare una purissima obbedienza verso i superiori spirituali, perché governino l'anima, ma anche, con altrettanta umiltà, verso i medici del corpo e gl'infermieri, perché governino il corpo. Infatti, i primi s'adoperano per la salute perfetta dello spirito, e i secondi per la completa salute del corpo. Così pure, l'infermo deve mostrare la sua grande umiltà e pazienza, e procurare di edificare nel tempo dell'infermità quelli che lo visitano e conversano e s'intrattengono con lui, non meno di quando era perfettamente sano, a maggior gloria di Dio.

[90] 33. Per maggior garanzia di quanto si è fin qui detto, e per maggior profitto spirituale della persona, gli si chiederà se vuol obbedire interamente a tutto ciò che qui si è detto e dichiarato, facendo ed accettando tutte le penitenze che gli saranno imposte per i suoi falli e le sue negligenze, o per questo o quel motivo.

[91] 34. Dopo matura riflessione nel Signor nostro, ci è parso della più grande importanza, davanti alla sua divina Maestà, che i superiori conoscano a fondo i sudditi, per poterli così dirigere e governare meglio, e, prendendosi cura di essi, indirizzarli più vantaggiosamente nella via del Signore.

[92] 35. Parimente, quanto più saranno informati della loro situazione interiore ed esteriore, tanto più saranno in grado, con maggior diligenza, amore e sollecitudine, d'esser loro d'aiuto e di preservare le loro anime dai vari mali e pericoli che in seguito potrebbero capitare. Di più, come dobbiamo essere sempre pronti, conforme alla nostra professione e al nostro genere di vita, ad andare per le varie parti del mondo tutte le volte che ci è comandato dal Sommo Pontefice o dal nostro superiore immediato; così, perché queste missioni siano rettamente avviate, inviandovi gli uni e non gli altri, o destinando questi per un ufficio e quelli per uffici diversi, non solo è molto importante, ma importantissimo che il superiore conosca a fondo le inclinazioni e i movimenti dell'animo, come pure i difetti e i peccati verso i quali sono stati o sono più portati o inclinati quelli che sono sotto la loro responsabilità. In tal modo, potrà indirizzarli meglio con cognizione di causa, senza esporli al di là delle loro forze a pericoli o fatiche maggiori di quelle che potrebbero soavemente sopportare nel Signor nostro. E per ultimo, pur osservando il segreto su quello che ascolta, il superiore potrà ordinare meglio e disporre nella maniera più adatta ciò che conviene al corpo universale della Compagnia.

[93] 36. Pertanto, chiunque vorrà seguire la Compagnia nel Signor nostro, e vivere in essa per la sua maggior gloria, antecedentemente alla sua entrata in prima probazione, o dopo il suo ingresso, prima di subire l'Esame generale o dopo alcuni mesi, se al superiore parrà doverlo differire, sotto sigillo **[di confessione]**⁵⁰ o di segreto, o nel modo che preferirà e che sarà di maggior consolazione per la sua anima, **sarà tenuto ad aprire tutta la sua coscienza con grande umiltà, purità e carità**⁵¹, senza celare nulla di ciò che abbia recato offesa al Signore di tutti. E sarà tenuto a render conto di tutta la sua vita passata, o almeno dei fatti più importanti, al Superiore della Compagnia allora in carica o a chi egli ordinerà dei superiori e dei sudditi, come gli parrà opportuno. In tal modo, sarà possibile regolare meglio ogni cosa

⁵⁰ (Circa l'apertura di coscienza in confessione, cfr. nota 4 a [551]).

⁵¹ (Cfr. NC 155).

nel Signor nostro, e ricavare maggiore giovamento nello spirito con una grazia più abbondante da parte di Lui, a maggior gloria della sua divina Bontà.

[94] 37. E così, procedendo costoro con aumento di grazia e di spirito, animati da un forte desiderio d'entrare e di perseverare per tutta la vita nella Compagnia, ripeteranno questi atti ancora varie volte: quelli che devono esser professi, prima della loro professione; e quelli che sperano di essere coadiutori formati, prima dei loro voti, nella maniera seguente.

[95] 38. Dopo avere, una prima volta, reso intero conto della propria vita al superiore della casa, a partire da questa data, senza ripetere quello fatto già precedentemente a lui, si dovrà di nuovo, più o meno a distanza di sei mesi, fargli un altro rendiconto, e se non a lui ad altra persona da lui designata. In seguito, a partire da questo secondo rendiconto, si procederà alla stessa maniera, tornando a farlo di sei mesi in sei mesi. L'ultimo lo si farà circa trenta giorni prima della professione, per quelli che devono essere professi, e prima dei loro voti, da parte di quelli che devono essere coadiutori.

[96] 39. Gli scolastici si regoleranno allo stesso modo, salvo che nel primo rendiconto che faranno dopo la fine degli studi cominceranno dall'ultimo che fecero nella casa di dove furono inviati agli studi. Ma se per qualche motivo non l'hanno mai fatto, ricapitoleranno tutta la loro vita.

[97] 40. Parimente, si è del parere che i coadiutori formati e i professi, quando si trovano in un luogo sotto l'obbedienza d'un superiore della Compagnia, dovranno fare il rendiconto della loro coscienza nel modo indicato, ogni anno o più spesso, se così parrà al superiore, a partire dall'ultimo che hanno fatto, ecc.

[98] 41. Chi sentirà che Dio nostro Signore gli dà animo e forze per tutto quel che s'è detto, e giudicherà che l'entrare a far parte del corpo della Compagnia è di maggior gloria di Dio e più salutare alla sua coscienza, oltre a vedere le Bolle, le Costituzioni, e quant'altro riguarda il suo Istituto, sarà conveniente che agli inizi, e poi ogni sei mesi, come s'è detto sopra, **faccia**⁵² una confessione generale di tutta la vita passata a un sacerdote **[assegnatogli dal superiore]**, per i grandi vantaggi che il farlo comporta.

Ma se già altra volta avesse fatta questa confessione generale con qualcuno della Compagnia, per esempio: facendo gli Esercizi o anche indipendentemente da essi, basterà cominciare la confessione generale a partire dall'ultima pur essa generale fino al momento attuale. Quindi, riceverà il santissimo Corpo di Cristo nostro Signore. E così, di sei mesi in sei mesi, seguirà a fare la confessione generale nel modo predetto, a partire dall'ultima, e procurerà di crescere incessantemente nella purezza, nelle virtù e negli intensi desideri, nel Signor nostro, di servire assai in questa Compagnia la sua divina Maestà. Al termine dei due anni di probazione, se si sarà mostrato sempre obbediente ed edificante nel tratto con gli altri e nei vari esperimenti; se avrà fatto con grande umiltà le penitenze impostegli per i falli, le negligenze e i difetti suoi; e se tanto lui quanto la Compagnia o il superiore della casa saranno contenti, potrà entrare a far parte del corpo della Compagnia. Ma dovrà anzitutto, come s'è detto sopra, considerare le Bolle e le Costituzioni, fare la confessione generale, e raccogliersi per lo spazio di una settimana per farla meglio e per confermarsi nella sua prima decisione, dedicando tal tempo ad alcuni Esercizi o come quelli già fatti o d'altro genere. Quindi, **farà** la

⁵² Abrogato da CIC 630 § 1. ("I Superiori riconoscono ai religiosi la dovuta libertà per quanto riguarda il sacramento della penitenza..."; e CCEO 473 § 2, 3° e 474 § 2).

sua offerta e i suoi voti, **che saranno solenni per i professi e semplici per i coadiutori e per gli scolastici**⁵³, nella forma che si dichiarerà appresso nelle Costituzioni, a maggior gloria di Dio e per un frutto maggiore dell'anima sua.

[99] 42. Dovranno essere avvisati che, una volta fatti questi voti, **a norma delle Bolle non possono più passare ad altri Ordini religiosi senza il permesso del Superiore della Compagnia**⁵⁴.

[100] 43. Invece, se uno, al termine del periodo di probazione, è contento e desidera di **essere ammesso come professo o come coadiutore**⁵⁵ o scolastico, ma da parte della Compagnia si dubita delle sue capacità e dei suoi costumi, sarà più sicuro farlo attendere ancora un anno, o più a lungo se così sembrerà, fino a tanto che le due parti saranno pienamente contente e soddisfatte nel Signor nostro.

[101] 44. Parimente, bisogna far ben notare a quelli che sono esaminati, dandovi molto peso e importanza davanti al nostro Creatore e Signore, in che misura giova ed è di profitto nella vita spirituale l'abborrire del tutto e non soltanto parzialmente quanto il mondo ama ed abbraccia, ed accettare e desiderare con tutte le forze tutto ciò che Cristo nostro Signore ha amato e abbracciato. A quel modo che gli uomini mondani, che seguono il mondo, amano e cercano con ogni diligenza gli onori, la fama e la stima d'un gran nome sulla terra, come il mondo insegna loro; così quelli che camminano nello spirito e seguono veramente Cristo nostro Signore, amano e desiderano intensamente tutto l'opposto, e cioè di rivestirsi della stessa veste e divisa del loro Signore, per l'amore e la riverenza che gli sono dovuti. Talmente che, quando non è di offesa alla sua divina Maestà e non è imputato a peccato del prossimo, bramano sopportare ingiurie, false testimonianze, affronti, ed essere ritenuti e stimati pazzi (senza però darne nessuna occasione), spinti dal desiderio di rassomigliare e d'imitare in qualche modo il nostro Creatore e Signore Cristo Gesù, rivestendosi della sua veste e divisa, dato che Lui stesso se n'è rivestito per nostro maggior profitto spirituale, dandoci l'esempio affinché in tutte le cose a noi possibili cerchiamo d'imitarlo e di seguirlo, con l'aiuto della sua grazia, perché egli è la via che conduce gli uomini alla vita. Pertanto, si dovrà domandare a ciascuno se prova simili desideri, tanto salutari e fecondi per la perfezione della sua anima.

[102] 45. Se a causa della nostra debolezza umana e della propria miseria egli non provasse tali desideri così accesi nel Signor nostro, gli si deve domandare se desidera in qualche modo di provarli. Se rispondesse di sì, che cioè desidera di provare simili e così santi desideri, gli si deve domandare, affinché se ne raggiunga meglio l'effetto, se è deciso e pronto ad accettare e a sopportare pazientemente, con l'aiuto della grazia di Dio, tutte le ingiurie, gli insulti, e gli obbrobri connessi con la divisa di Cristo nostro Signore, e tutti gli altri affronti di qualsiasi genere che riceverà tanto da parte di chicchessia in casa o in Compagnia (dov'egli vuole obbedire, umiliarsi e guadagnare la vita eterna), quanto, fuori di essa, da parte di qualsivoglia persona di questo mondo, non rendendo a nessuno male per male, ma bene per male.

⁵³ Modificato da NC 6 § 2, 119. (Compiuto il biennio di noviziato, tutti emettono voti semplici. Per gli ultimi voti sono richiesti almeno dieci anni interi trascorsi in Compagnia).

⁵⁴ (Cfr. CIC 684; CCEO 487-488).

⁵⁵ (Cfr. nota 53 a [98]).

[103] 46. Per raggiungere meglio questo grado di perfezione, tanto prezioso nella vita spirituale, il più grande e il più grave dovere di ciascuno dev'essere di cercare nel Signor nostro la maggiore abnegazione e la continua mortificazione di se stessi, per quanto è possibile, in ogni circostanza. Sarà poi nostro dovere aiutarvelo, nella misura della grazia che il Signor nostro ci darà, per la sua maggior lode e gloria.

*

CAPITOLO V

Altro esame alquanto più particolare adatto alle persone di lettere, ai coadiutori spirituali e agli scolastici

[104] 1. Perché sia possibile comprendere e conoscere meglio questo genere di persone, a ciascuno devono farsi le seguenti interrogazioni: dove ha studiato e in che facoltà, quali autori e dottrina, per quanto tempo, quale profitto gli pare d'aver ricavato, e specialmente che pratica ha della lingua latina.

[105] 2. Se ha conseguito il grado nelle arti liberali, in teologia, in diritto canonico o in altra facoltà.

[106] 3. Se gli pare d'aver memoria per apprendere e ritenere ciò che studia.

Se gli pare d'esser fornito d'intelligenza per approfondire presto e bene la materia di studio.

Se sente in sé un'inclinazione naturale o frutto di volontà per gli studi.

[107] 4. Se gli pare che gli studi gli abbiano nociuto alla salute del corpo.

Se gli pare di sentire in sé forze spirituali e fisiche per sopportare gli sforzi richiesti in Compagnia sia per gli studi, durante il periodo ad essi dedicato, sia nella vigna del Signore, quando giungerà il tempo di lavorarvi.

[108] 5. A chi è sacerdote, se si è esercitato nell'udire le confessioni e nel predicare, o in altri ministeri in aiuto del prossimo.

[109] 6. Dato che per questo ufficio di seminare e d'amministrare la parola di Dio, e di attendere all'aiuto spirituale del prossimo, conviene avere un corredo sufficiente d'una buona formazione intellettuale, conviene anche che si esiga dagli scolastici un qualche saggio del loro profitto in ciò che hanno studiato. Perciò **tutti saranno esaminati in modo che ciascuno tenga una lezione di ogni facoltà in cui ha studiato**,⁵⁶ e faccia poi un'esortazione avanti di lasciare la prima probazione. E in seguito, all'inizio della seconda, ne farà un'altra se così viene ordinato, come poi si vedrà.

[110] 7. Parimente, chi è sacerdote o chi lo diventerà, dev'essere avvertito che per tutta la durata della probazione **non può confessare né in casa né fuori**⁵⁷, e neppure amministrare alcun sacramento senza una prova speciale, e senza aver data edificazione e aver ricevuto il permesso dal superiore. E neanche deve celebrare in pubblico, prima d'averlo fatto privatamente alla presenza di uno o più di casa; e **[lo si avvisi di conformarsi nel dir la messa all'uso di quelli della Compagnia tra i quali vive]**⁵⁸, e all'edificazione di quanti devono ascoltarla.

⁵⁶ (Cfr. nota 22 a [198]).

⁵⁷ (Cfr. NC 90).

⁵⁸ Abrogato dalla CG 34. (Il modo di celebrare la messa nella Compagnia non è diverso da quello degli altri sacerdoti; cfr. nota 23 a [401]).

[111] 8. Per maggiore umiltà e perfezione degli uomini di lettere, dei coadiutori spirituali e degli scolastici, se si dubita che chi chiede d'entrare in Compagnia ha quanto basta per esservi professore, coadiutore spirituale o scolastico, gli si domanderanno chiarimenti. Peraltro, si tenga presente che è molto meglio e più perfetto lasciarsi guidare e governare dalla Compagnia, la quale saprà non meno di lui ciò che si richiede per viverci dentro. Ciò gli sarà imputato a maggiore umiltà e perfezione, e gli servirà per dimostrare maggiore amore e fiducia in quelli che dovranno governarlo. Gli si domanderà, dunque, se lascerà il proprio parere e giudizio alla Compagnia o al suo Superiore per fare ciò che questi gli dirà: cioè, **d'essere della Compagnia professa**, tanto legata al Vicario di Cristo nostro Signore, **oppure suo coadiutore, o scolastico con l'obbligo di andare avanti ancora negli studi**⁵⁹. Gli si domanderà ulteriormente se, qualora il superiore lo volesse sempre e soltanto per coadiutore in mansioni temporali o esterne della Compagnia, e occupato così nella salvezza della sua anima, sarà pronto a passare tutto il tempo della sua vita nell'esercizio dei lavori umili e bassi in utilità ed aiuto della Compagnia, persuaso che, servendo questa, serve il suo Creatore e Signore, facendo ogni cosa per l'amore e la riverenza che a Lui sono dovuti.

⁵⁹ (Cfr. nota 53 a [98]).

*

CAPITOLO VI

Altro esame riservato ai coadiutori

[112] 1. Per una più ampia informazione di ciascuno di questi coadiutori, si deve spiegare più in particolare quel che si è accennato in principio: cioè, che in Compagnia si ricevono coadiutori spirituali e temporali. **I coadiutori spirituali sono sacerdoti**⁶⁰ che hanno, nelle lettere, la formazione sufficiente per aiutare nei ministeri spirituali; **i coadiutori temporali non hanno gli Ordini sacri**⁶¹ e, **siano o no eruditi nelle lettere**⁶², **possono aiutare nelle esigenze esteriori**⁶³.

[113] 2. Dei primi è più proprio aiutare la Compagnia nelle confessioni, nelle esortazioni, e nell'insegnamento della dottrina cristiana o d'altre materie nel campo dell'istruzione, con facoltà di comunicar loro, in aiuto delle anime, gli stessi privilegi dei professori.

[114] 3. Dei secondi, anche se possono essere impiegati in attività più importanti, secondo i talenti concessi loro da Dio nostro Signore, è più proprio esercitarsi in tutti i servizi umili e bassi che sono loro comandati. E si persuaderanno che, aiutando la Compagnia a dedicarsi maggiormente alla salute delle anime, servono il Signore di tutti, perché lo fanno per suo divino amore e riverenza. Pertanto, devono esser pronti a fare compiutamente, con tutta l'umiltà e la carità che potranno, gli uffici che saranno loro affidati. In tal modo, guadagneranno per intero la loro mercede e saranno partecipi di tutte le buone opere, che Dio nostro Signore si degnerà di operare mediante tutta la Compagnia, per il suo maggior servizio e lode, e delle indulgenze e favori accordati ai professori per il bene della loro anima dalla Sede Apostolica.

[115] 4. E tuttavia, devono sforzarsi, nei colloqui spirituali, di contribuire in qualche modo al maggior profitto interiore del loro prossimo, di comunicare agli altri ciò che sanno, e di spingere a ben fare tutti quelli che potranno, perché ad ognuno il Signore nostro ha affidato la cura del suo prossimo.

[116] 5. Se qualcuno sarà stato informato ed esaminato per essere coadiutore spirituale, deve dedicarsi ai ministeri spirituali convenienti e adatti alla sua prima vocazione. Perciò, **non deve cercare**, in seguito, né direttamente né indirettamente, né di persona né per mezzo d'altri, alcun **cambiamento** o prova di cambiamento della propria vocazione in un'altra: cioè,

⁶⁰ (Gli Scolastici ordinati diaconi permanenti possono essere ammessi, come eccezione, anche al grado di Coadiutori spirituali; cfr. NC 124).

⁶¹ (I Fratelli gesuiti possono essere ammessi all'ordine sacro del diaconato permanente; cfr. NC 124).

⁶² (Cfr. NC 81 § 3, 83 § 3, 98, 243 § 2).

⁶³ (Cfr. NC 6).

da coadiutore spirituale divenire professo, o **scolastico**⁶⁴, o coadiutore temporale. Ma con ogni umiltà e con ogni obbedienza deve camminare e progredire in quella via, che gli è stata indicata da Colui che non conosce mutamento e nel Quale non v'è mutamento.

[117] 6. Allo stesso modo, se qualcuno è stato esaminato e informato per essere coadiutore temporale, deve darsi interamente alle attività convenienti e adatte alla sua prima vocazione, e non cercare per una via o per l'altra d'esser promosso da coadiutore temporale a spirituale, a scolastico o a professo. E, se resta nel suo stesso grado, **[neppure deve cercare d'avere nelle lettere una formazione superiore a quella che aveva al momento del suo ingresso]**⁶⁵. Ma con grande umiltà deve perseverare nel servire in tutto il suo Creatore e Signore nella sua prima vocazione; e deve procurare di crescere nell'abnegazione di se stesso e nell'amore alle vere virtù.

[118] 7. A questi coadiutori si deve domandare, come punto proprio della loro vocazione, se saranno contenti e quieti di servire il loro Creatore e Signore negli uffici e nell'incarichi umili e bassi, quali che siano, in aiuto della casa e della Compagnia, pronti a passarvi tutto il tempo della vita, e persuasi di servire e di lodare così il loro Creatore e Signore, purché facciano ogni cosa per suo divino amore e riverenza.

[119] 8. Tutti i coadiutori, sia spirituali che temporali, **trascorsi i due anni** di esperimenti e di prove, più un altro anno ancora, **se sono stati scolastici**⁶⁶ (come s'è dichiarato precedentemente), nel caso che vogliano restare in Compagnia, e se questa o il suo Superiore sono soddisfatti, **devono fare la loro offerta dei tre voti**⁶⁷ di obbedienza, di povertà e di castità, come s'è detto al principio. Conforme alla Bolla di Giulio III, i loro voti sono pubblici, anche se non solenni. E da quel momento diventano coadiutori formati, spirituali o temporali, di maniera che, per parte loro (A), restano legati definitivamente per vivere e morire nel Signore nostro in questa Compagnia, a maggior merito e stabilità. Tuttavia, la Compagnia o il suo Superiore, che deve mirare al bene comune, qualora vedesse che costoro non sono più d'aiuto alla Compagnia per il maggior servizio divino, ma anzi l'opposto, **può dimetterli e allontanarli dall'Ordine**⁶⁸. Da quel momento, essi restano completamente liberi e senza il vincolo d'alcun voto.

[120] A. *Da parte loro, è bene che si leghino, perché si cerca la loro stabilità. E tuttavia non è ingiusto, come appare dalla Bolla apostolica, che la Compagnia goda della libertà di dimetterli, quando non è opportuno che vi restino; giacché, in tal caso, essi rimangono liberi. Ed è più facile che un individuo manchi al suo dovere che non la Compagnia o il suo Generale, che sono i soli a poter dimettere, e che non dovranno farlo se non per motivi ampiamente sufficienti, come si vedrà nella seconda parte delle Costituzioni.*

⁶⁴ (Cfr. NC 6 § 2: attualmente nessuno, che prima non sia stato Scolastico approvato, viene ammesso come Coadiutore spirituale).

⁶⁵ Abrogato da NC 81 § 3, 83 § 3, 98, 243 § 2.

⁶⁶ (Cfr. nota 8 a [514]).

⁶⁷ (Cfr. nota 53 a [98]).

⁶⁸ (Cfr. nota 6 a [208]).

*

CAPITOLO VII

Altro esame per gli scolastici, da fare per la prima volta antecedentemente alla loro ammissione agli studi (A)

[121] 1. Dopo che gli scolastici saranno passati per gli esperimenti e le prove già enumerate, se accettano di studiare nei collegi o case della Compagnia, che penseranno al loro sostentamento nel Signore di tutti, e se la Compagnia o il suo Superiore saranno ugualmente soddisfatti, prima di partire per gli studi, o nel corso degli stessi, devono fare, per loro maggior merito e stabilità, i voti semplici di povertà, di castità e d'obbedienza, e la promessa a Dio nostro Signore d'entrare in Compagnia al termine dei loro studi, intendendo con ciò d'entrarvi per divenire professi o coadiutori formati, se la Compagnia vorrà ammetterli. Da quel momento, saranno considerati scolastici approvati della Compagnia, pur restando essa libera e non impegnandosi ad ammetterli né come professi né come coadiutori formati, se la prova degli studi fosse negativa e se il Superiore giudicasse che la loro ammissione in Compagnia non sarebbe di servizio di Dio nostro Signore. In tal caso, essi restano liberi dai loro voti.

[122] A. ***Questo e il precedente esame vengono proposti non solo a quelli che sono inviati a dare inizio agli studi, ma anche a quelli che li proseguono, e che vengono alla casa per essere inviati in seguito altrove***⁶⁹.

[123] 2. Se a un dato momento, nel corso degli studi, coloro che hanno dimostrato più inclinazione a questi che ad altri ministeri della Compagnia, dessero indizi o segni evidenti sul proprio conto, dai quali la Compagnia o il suo Superiore giudicassero, nel Signore, che non sono adatti per riuscire nelle lettere o **per mancanza di capacità, o per le infermità che sentono, o per altre lacune che hanno**⁷⁰, dovranno essere interrogati se accetteranno con pazienza le dimissioni o l'allontanamento che fossero loro comunicati, restando così liberi da ogni precedente promessa.

[124] 3. Chi si trovasse sufficientemente adatto per le lettere, sarà interrogato se accetta di lasciarsi guidare circa le materie da studiare, il metodo, e la durata degli studi, secondo che parrà alla Compagnia o al suo Superiore, oppure al superiore del collegio, in cui deve studiare.

[125] 4. Se si contenterà di stare alle stesse condizioni degli altri, senza cercare privilegi o vantaggi maggiori di quelli goduti dall'ultimo che vive in collegio, e lasciando interamente a chi sarà suo superiore la cura del proprio trattamento.

[126] 5. Se è deciso, al termine degli studi e dopo superate le prove riservategli, ad entrare in Compagnia per vivervi e morire a maggior gloria di Dio.

⁶⁹ Modificato da NC 26,31. (Attualmente l'esame viene proposto prima dell'entrata e durante la prima probazione).

⁷⁰ (Cfr. note a [212] e 10 a [216]).

[127] 6. Esaminato e informato così, può cominciare a tenersi pronto per intraprendere o proseguire gli studi, disponendosi nello stesso tempo a passare, durante il loro corso, per altre prove di vario genere. **[Ma se, per qualche legittima causa e in vista di qualche buon fine, non le avesse subite prima d'andare agli studi, una volta terminati questi, dovrà subire tutti gli esperimenti e le prove, che si sono enunciate più sopra]**⁷¹.

Per gli scolastici che hanno terminato i loro studi

[128] 7. Gli scolastici, che avranno già terminato i loro studi, prima d'entrare nella Compagnia o nelle sue case per esservi ammessi pienamente all'obbedienza e alla vita comune nel Signor nostro, devono essere interrogati in generale se persistono fermamente nella loro decisione, e nei voti e nella promessa che fecero a Dio nostro Signore prima di dare inizio agli studi o nel corso di essi, se fossero già stati accolti nei collegi.

[129] 8. **Così pure, devono essere interrogati ed esaminati** più in particolare **con le stesse domande e lo stesso esame, che subirono inizialmente prima di cominciare gli studi**⁷². In tal modo, i superiori terranno più fresca la memoria e la conoscenza sul loro conto; e meglio e più a fondo ne apparirà la fermezza e costanza, o il cambiamento che s'è potuto verificare dal tempo delle prime interrogazioni e risposte.

⁷¹ Abrogato da NC 46. (Cfr. nota 44 a [71]; attualmente le prove e gli esperimenti vengono compiuti durante il noviziato).

⁷² (Cfr. NC 26, 31; attualmente l'esame si fa prima dell'entrata e durante la prima probazione).

*

CAPITOLO VIII

Altro esame per gli indifferenti

[130] 1. Per conoscere meglio chi dev'essere esaminato come indifferente, e perché da ambedue le parti si proceda con maggior conoscenza e chiarezza nel Signor nostro, ciascuno dev'essere informato e avvertito che in nessun momento e con nessun mezzo può né deve cercare o tentare, direttamente o indirettamente, d'avere in Compagnia un grado piuttosto che un altro: quello di professore o di coadiutore spirituale piuttosto che quello di coadiutore temporale o di scolastico (A). Ma facendo posto alla più completa umiltà e alla più completa obbedienza, deve lasciare tutta la cura di se stesso, circa l'ufficio o la destinazione che sarà scelta per lui, al suo Creatore e Signore e, in suo nome e per suo divino amore e riverenza, alla Compagnia o al suo Superiore in quel tempo.

[131] A. *Tuttavia, quando apparirà loro senza incertezze che una cosa è di maggior gloria di Dio nostro Signore, dopo avervi pregato sopra, potranno farla presente con semplicità al superiore, rimettendola interamente al suo giudizio, senza pretendere in seguito niente di più.*

[132] 2. Dopo averlo ammonito così, lo si interrogherà se si sente del tutto indifferente, tranquillo e pronto a servire il suo Creatore e Signore in qualsiasi ufficio o ministero, che la Compagnia o il suo Superiore gli comanderanno. Così pure, gli si domanderà se è pronto, qualora la Compagnia o il suo Superiore volessero che si applicasse alla salvezza della sua anima per sempre in uffici soltanto umili e bassi, a trascorrere tutti i giorni della sua vita in tali uffici umili e bassi, in aiuto e in servizio della Compagnia, convinto di servire così e di glorificare il suo Creatore e Signore, facendo ogni cosa per suo divino amore e riverenza.

[133] 3. Se è pienamente soddisfatto, nel Signor nostro, di tutto ciò che s'è detto, lo si potrà informare ed esaminare sul resto, mediante alcuni o tutti gli esami riportati sopra, secondo che parrà più opportuno. In tal modo, ambedue le parti saranno contente e soddisfatte, e procederanno in tutto con maggiore chiarezza, giacché tutte le cose saranno condotte e ordinate per il maggior servizio e lode di Dio nostro Signore.

Costituzioni e dichiarazioni

Proemio delle Costituzioni

[134] 1. Benché debba essere la somma Sapienza e Bontà di Dio, nostro Creatore e Signore, a conservare, guidare, e condurre innanzi nel suo santo servizio questa minima Compagnia di Gesù, come si è degnata di darle inizio, e da parte nostra debba giovare a ciò più di ogni altra Costituzione esterna l'intima legge della carità e dell'amore, che lo Spirito Santo scrive ed imprime nei cuori; tuttavia, perché l'amabile disposizione della divina Provvidenza sollecita la cooperazione delle sue creature, e perché tale è l'ordine del Vicario di Cristo, e gli esempi dei santi e la stessa ragione così c'insegnano nel Signore nostro, stimiamo necessario scrivere Costituzioni, che aiutino ad avanzare meglio, conforme al nostro Istituto, nella via intrapresa del servizio di Dio.

[135] 2. E benché ciò che nel nostro disegno occupa il primo posto e ha maggior peso sia quel che riguarda il corpo intero della Compagnia, di cui si cerca sopra tutto l'unione, il buon governo e il mantenimento in buono stato, a maggior gloria di Dio; tuttavia, poiché questo corpo è formato di membri, e nell'esecuzione viene anzitutto quel che spetta agli individui, sia quanto all'ammetterli, come quanto a farli progredire e ripartirli nella vigna di Cristo nostro Signore, di qui si comincerà con l'aiuto che la Luce eterna si degnerà comunicarci per suo onore e lode (A).

Proemio delle Dichiarazioni e Osservazioni circa le Costituzioni

[136] *Le Costituzioni intendono contribuire alla conservazione ed all'accrescimento di tutto il corpo della Compagnia e dei suoi membri, a gloria di Dio e per il bene della Chiesa universale. E oltre all'essere nell'insieme e ciascuna presa da sé adatte a tal fine, devono anche soddisfare a tre condizioni:*

- 1. Che siano complete: così che, per quanto è possibile, si provveda a tutti i casi.*
- 2. Che siano chiare, perché diano minor adito a scrupoli.*
- 3. Che siano brevi: quanto completezza e chiarezza permettono, perché possano ritenersi a memoria.*

Perché queste tre condizioni siano meglio rispettate, oltre le Costituzioni più generali e sommarie, che saranno più maneggevoli per osservarle in casa e per mostrarle fuori, quando è opportuno, ci è sembrato bene nel Signor nostro stendere Dichiarazioni e Osservazioni, le quali avendo la stessa forza delle altre Costituzioni, possano chiarire più minutamente a quelli che sono incaricati degli altri, alcuni aspetti che la brevità e l'universalità delle Costituzioni rendevano meno chiari. Ma oltre le une e le altre, che vertono su punti immutabili e che devono osservarsi da tutti, si richiedono anche altre ordinanze che possano adattarsi ai tempi, ai luoghi e alle persone nelle diverse case, collegi e uffici della Compagnia, pur conservando, per quanto è possibile, l'uniformità tra tutti. Qui non si tratterà di tali ordinanze o regole; basterà avvertire che ciascuno è tenuto ad osservarle, quando viene a trovarsi dove sono in vigore, secondo la volontà di chi sarà suo superiore.

Per riprendere l'argomento in questione, l'ordine di queste Dichiarazioni seguirà puntualmente quello delle Costituzioni, parte per parte e capitolo per capitolo, qualora vi fosse qualcosa da spiegare: il che sarà indicato nelle Costituzioni da una lettera marginale, che rimanderà ad un'altra uguale nelle Dichiarazioni. Si procederà così con ordine, con l'aiuto di Colui che è principio di ogni ordine, essendo perfettissima e infinita Sapienza.

Dichiarazioni circa il proemio delle Costituzioni

[137] A. *In generale, specialmente quando si tratta di cose pratiche, conviene che si proceda dal meno al più perfetto, perché ciò che viene per ultimo nell'ordine della considerazione, la quale dal fine discende ai mezzi, viene in primo luogo nell'ordine dell'esecuzione. Pertanto, la serie ordinata delle dieci parti, in cui sono condensate tutte le Costituzioni, è questa:*

- 1. Ammissione alla probazione di quelli che desiderano seguire il nostro Istituto.*
- 2. Dimissione di quelli che non paiono adatti per esso.*
- 3. Conservazione e profitto nello spirito e nelle virtù di quelli che restano.*
- 4. Istruzione nelle lettere e negli altri mezzi in aiuto del prossimo di coloro che abbiano saputo far profitto nello spirito e nella virtù.*
- 5. Incorporazione nella Compagnia dopo tali studi.*
- 6. Norme da osservare, per quanto è in loro, da parte dei già incorporati.*
- 7. Norme da osservare con il prossimo, quando gli operai vengono ripartiti e impiegati nella vigna di Cristo nostro Signore.*
- 8. Norme riguardanti l'unione scambievole e col loro capo di quelli che si trovano ripartiti qua e là.*

9. Norme riguardanti il capo e il governo che da lui discende al corpo.

10. Quel che riguarda, in campo universale, la conservazione e lo sviluppo di tutto il corpo della Compagnia nel suo buon stato.

Questo è l'ordine che verrà seguito nelle Costituzioni e Dichiarazioni, tenendo presente il fine, cui tutti aspiriamo, della gloria e lode di Dio, nostro Creatore e Signore.

Parte Prima
Ammissione alla probazione

*

CAPITOLO I
Chi è autorizzato ad ammettere

[138] 1. Le persone che **potranno ammettere alla probazione**¹ e i limiti dei loro poteri dipenderanno dal Superiore Generale, il quale li comunicherà nella misura che gli sembrerà conveniente, mirando al maggior servizio di Dio nostro Signore.

[139] 2. Caso mai qualcuno che sembri fatto per il nostro Istituto si presentasse a chi non ha tali poteri per ammettere, può essere indirizzato alla persona che ne è provvista (A). Questo lo si può fare anche per iscritto, informando il destinatario sulle doti riscontrate in chi desidera essere ammesso ed eseguendo gli ordini che verranno dati nel Signor nostro, se egli ha la facoltà di decidere da lontano (B).

[140] A. *Qualora non fosse facile inviare un tale buon soggetto da chi detiene i poteri, si potrà, se lo si ritenga necessario o molto conveniente, ospitarlo nel frattempo presso di sé, in attesa che giunga la risposta alle informazioni inviate. Allora ci si regolerà secondo gli ordini comunicati.*

[141] B. *In via ordinaria, i superiori provinciali avranno la facoltà d'ammettere, pur stando lontani; in via eccezionale, qualunque delegato del Generale o del provinciale. Invece, i rettori dei collegi e i superiori locali **potranno essere autorizzati ad ammettere di persona, nella loro casa o collegio**², quelli che ad essi sembrassero idonei.*

[142] 3. § d'importanza capitale per il servizio di Dio che si faccia una scelta oculata dei soggetti che si ammettono, e che si sia attenti per conoscerne a fondo le doti e la vocazione. Pertanto, se colui che è provvisto di tali poteri non li esercita di persona, abbia, tra quelli che più stabilmente risiedono con lui in casa, qualcuno che lo aiuti a conoscere e a esaminare quelli che entrano, e a trattare con essi. E sia, costui, uomo discreto ed abile nel modo di fare con persone così diverse per comportamento e condizione, perché si proceda da entrambe le parti con più chiarezza e soddisfazione, a gloria di Dio.

[143] 4. Tanto chi ha il potere di ammettere come chi lo coadiuva devono conoscere tutto ciò che riguarda la Compagnia ed avere zelo per la sua prosperità, senza che alcun riguardo sia sufficiente a farli recedere da quanto stimino nel Signor nostro essere più opportuno per il servizio di Dio nella Compagnia. A tal fine, deve moderare assai il desiderio di accettare (C). E per essere più immune da ogni passione, là dove potrebbe presentarsene l'occasione (per esempio, trattandosi di parenti o amici), non deve compiere l'ufficio di esaminatore chi facesse temere, in una maniera o nell'altra, un pericolo di tal genere.

¹ Dichiarato in NC 24. (La norma qui citata dice chi può ammettere).

² Modificato da NC 40. (L'ammissione avviene nella medesima casa di noviziato).

[144] C. *Come si deve aver premura di cooperare con l'ispirazione e con la vocazione divina, e perciò sforzarsi che gli operai della vigna santa di Cristo nostro Signore si moltiplichino nella Compagnia; così si deve vigilare molto attentamente per non ammettere se non quelli che hanno le doti richieste per questo Istituto, a gloria di Dio.*

[145] 5. Chiunque esercita tale incarico deve avere per iscritto ciò che al medesimo appartiene (D), al fine d'essere in grado d'adempire meglio e con maggior sicurezza quel che in ciò si desidera per il servizio di Dio.

[146] D. *Dovunque esiste la potestà di ammettere, deve esservi un testo completo dell'Esame nelle lingue che sogliono comunemente occorrere: cioè, quella in vigore nel luogo dove si risiede e la latina. Detto Esame lo si propone a chi chiede l'ammissione prima che entri in casa per convivere con gli altri.*

Gli impedimenti poi che costringono a non ammettere, si proponano avanti ancora che uno entri in prima probazione.

Del pari, si terrà per iscritto un altro esame contenente ciò che si deve proporre di sei mesi in sei mesi, durante il biennio di probazione, e un terzo, brevissimo, del quale potranno servirsi quanti conversano con quelli che chiedono d'entrare, perché gli uni e gli altri sappiano ciò che è bene sapere avanti d'essere accolti in prima probazione. Così pure, deve aversi per iscritto qual è il compito dell'esaminatore e procurare che ciò che vi si contiene venga eseguito.

*

CAPITOLO II Quali soggetti accettare

[147] 1. Per parlare in generale di quelli che dovrebbero essere accettati, quanto maggiori doni, naturali ed infusi, avranno ricevuto da Dio nostro Signore per essere d'aiuto in ciò che la Compagnia si studia di conseguire per il servizio di Dio, tanto saranno più adatti per esservi ricevuti.

[148] 2. Per parlare in particolare di quelli che si accettano come coadiutori **per mansioni di carattere temporale o esteriore**³, si premette che non devono essere più del necessario per aiutare la Compagnia in ciò, in cui gli altri non potrebbero occuparsi senza venir meno al maggior servizio di Dio (A). D'animo, dovrebbero essere di buona indole, sereni, socievoli, amanti della virtù e della perfezione, inclini alla devozione, edificanti con le persone di casa e di fuori, contenti della sorte di Marta in Compagnia, affezionati al suo Istituto e desiderosi di esserle d'aiuto a gloria di Dio nostro Signore (B).

[149] A. *Tali sono, d'ordinario, nelle grandi case, gli uffici di cuoco, dispensiere, spenditore, portinaio, infermiere, guardarobiere, ortolano, e di cercatore là dove si vive d'elemosina. E di tali uffici potrebbero esservene altri ancora. Ma poiché, secondo il maggiore o minor numero di persone presenti nelle case o collegi, e secondo che tali incombenze siano più o meno distrattive, potrebbe essere o no necessario impegnarvi interamente, il deciderlo lo si lascia alla discrezione di chi ha l'incarico degli altri. Solamente, in questo incarico si tenga presente che il fine che spinge ad ammettere soggetti simili in Compagnia è il bisogno di dar sollievo, perché si consacrino ad attività di maggior servizio di Dio nostro Signore, a quelli che faticano nella sua vigna o che attendono agli studi per poi faticare in essa.*

[150] B. *Se si scorgesse un individuo disposto così che apparisse non doversi, alla lunga, contentare di servire in lavori esteriori, ma **risultasse che è inclinato agli studi o al sacerdozio, non sarebbe buona cosa accoglierlo come coadiutore temporale***⁴, se non desse affidamento d'aver la capacità per proseguire quanto è necessario.

[151] 3. Quanto a ciò che appare esternamente, dovrebbero avere presenza decorosa, salute, età e forze adatte alle fatiche materiali, che occorrono in Compagnia. Ed abbiano, o sia lecito sperare che avranno, buona capacità per esserle d'aiuto.

[152] 4. Per lo scopo, cui tende il nostro Istituto e il nostro genere di vita, siamo persuasi nel Signor nostro che non conviene per il suo maggior servizio e lode che vi si ammettano persone d'indole molto difficile o inutili all'Ordine, anche se per esse non riuscirebbe inutile l'esservi ammesse.

³ Cfr. NC 6.

⁴ Dichiarato in NC 81 § 3, 83 § 3, 98, 243 § 2. (A proposito degli studi dei Fratelli).

[153] 5. I candidati ammessi per servire nell'attività spirituale, dovrebbero avere le qualità seguenti, in vista dei requisiti per tale funzione, perché le anime ne traggano giovamento.

[154] 6. Quanto all'intelletto: sana dottrina, o attitudine ad acquisirla, criterio nell'agire o segni evidenti di buon giudizio, con cui acquistarlo.

[155] 7. Quanto alla memoria: capacità d'apprendere e fedeltà nel ritenere ciò che si è appreso.

[156] 8. Quanto alla volontà: abbiano il desiderio d'ogni virtù e perfezione spirituale; siano sereni, costanti e coraggiosi nelle iniziative in servizio di Dio, zelanti della salvezza delle anime, e perciò affezionati al nostro Istituto, che è direttamente ordinato ad aiutarle e disporle a conseguire il loro ultimo fine dalla mano di Dio nostro Creatore e Signore.

[157] 9. Quanto a ciò che appare esternamente, è da desiderare la grazia del parlare, tanto necessaria per i contatti col prossimo.

[158] 10. La presenza decorosa, che contribuisce maggiormente, di solito, all'edificazione di quelli con i quali si hanno rapporti.

[159] 11. La salute e le forze, che permettono di sopportare le fatiche del nostro Istituto.

[160] 12. **L'età** conveniente a quanto si è detto. **Questa dev'essere superiore ai quattordici anni per essere ammessi alla probazione⁵, e ai venticinque per la professione⁶.**

[161] 13. I doni esterni di nobiltà, ricchezza, notorietà e simili, come non bastano se gli altri difettano, così non sono necessari quando si hanno gli altri. Tuttavia, per quel che giovano all'edificazione, rendono più idonei ad esser ricevuti quelli che, privi di essi, lo sarebbero ugualmente per le altre qualità citate sopra. E quanto più chi desidera l'ammissione si distinguerà in esse tanto più sarà adatto per la Compagnia a gloria di Dio nostro Signore; quanto meno vi si distinguerà, tanto meno lo sarà (C). Peraltro, la misura da usarsi in ogni caso l'insegnerà l'unzione santa della Sapienza divina a coloro che hanno tale incarico per il suo maggior servizio e per la sua più grande lode.

[162] C. *Una persona adatta sotto ogni riguardo per la Compagnia dovrebbe possedere tutte queste doti. Ma può avvenire che gliene manchi qualcuna, come le forze fisiche o l'età per la professione o altro del genere. Se si stimasse nel Signore che tale mancanza è compensata dalle rimanenti qualità, e che tutto sommato l'ammetterlo sarebbe di servizio di Dio nostro Signore e conveniente al fine della Compagnia, gli si potrà accordare una dispensa dal Superiore Generale o da altri, nei limiti dell'autorità che questi avrà loro comunicata.*

⁵ Dichiarato in NC 24 § 3. (Il diritto comune richiede che chi entra in noviziato abbia compiuto il diciassettesimo § CIC 643, 1°; CCEO 450, 4° § o diciottesimo § CCEO 450, 1° § anno di età; per privilegio la Compagnia può ammettere prima di questa età, ma tale facoltà è riservata al P. Generale).

⁶ Modificato da NC 119. (Per l'emissione degli ultimi voti si richiede non già una certa determinata età ma dieci anni trascorsi in Compagnia dall'ingresso in noviziato).

*

CAPITOLO III Ciò che impedisce l'ammissione in Compagnia

[163] 1. La carità e lo zelo delle anime, in cui la Compagnia si esercita secondo il fine del suo Istituto, abbraccia ogni specie di persone per servirle ed aiutarle, nel Signore di tutti, a conseguire la beatitudine. Tuttavia, quando si tratta di accoglierle nel corpo di questa stessa Compagnia, non si devono prendere, come s'è detto, se non quelli che si stimino utili per il fine che si persegue.

[164] 2. Degli impedimenti all'ammissione, alcuni sono **assolutamente esclusori**⁷ per validi motivi che ci determinano nel Signor nostro. Essi sono i seguenti:

[165] 3. **Il fatto di essersi separato per qualche tempo dal grembo della Santa Chiesa, rinnegando la fede in mezzo agli infedeli, o cadendo in errori contro di essa tanto da essere condannato con pubblica sentenza (A); oppure l'essersi separato dalla sua unità come scismatico (B)**⁸.

[166] A. *Anche se la condanna non si è avuta con pubblica sentenza, qualora il suo errore sia stato pubblico e si abbiano forti sospetti sull'individuo, e si tema ch'egli possa venir chiamato in giudizio, non deve essere ammesso. Tuttavia, la decisione spetterà al Superiore Generale.*

[167] B. *Quanto allo scisma, chi nasce in terra scismatica, così da essere lo scisma piuttosto un peccato esteso a tutti che soltanto personale di un individuo, non perciò dovrebbe essere escluso dalla Compagnia (e lo stesso valga per chi fosse nato in terra di eretici). S'intende, piuttosto, chi fosse infame, colpito da scomunica, e avesse disprezzato l'autorità e la solerte premura della nostra Santa Madre Chiesa, per cui il peccato d'eresia o di scisma sia suo personale e non esteso a tutta la nazione o patria.*

[168] 4. **Il fatto d'aver commesso un omicidio**⁹ (C) o **l'essere infame per gravissimi peccati (D)**¹⁰.

[169] C. *Quanto all'omicidio, e così anche per gli altri reati, non v'è bisogno di dichiarazione alcuna. Peraltro, nel dubbio che vi sia stato o no effettivamente, il giudicarlo spetterà al Generale, che non si mostrerà facile in dubbi del genere. Il mandante che di proposito avrà spinto ad uccidere, se il delitto sarà stato compiuto, anch'egli sarà ritenuto omicida benché non l'abbia fatto di proprio pugno.*

⁷ Modificato da NC 27, 28. (Gli impedimenti che nelle Costituzioni sono considerati invalidanti, attualmente sono causa di divieto di ammissione senza il permesso del Generale).

⁸ Modificato da NC 27, 28, 1°. (Quanto alla natura dell'impedimento e al suo tenore).

⁹ Modificato da NC 27, 28, 2°. (Quanto alla natura dell'impedimento e al suo tenore).

¹⁰ Modificato da NC 27, 28, 3°. (Quanto alla natura dell'impedimento e al suo tenore).

[170] D. *L'infamia per gravissimi peccati s'intende costituire impedimento nel luogo dove chi ha peccato in tal modo l'abbia effettivamente contratta. Tuttavia, se si fosse distanti da quel luogo e la persona apparisse così seriamente ravveduta da esser sicuri sul suo conto, la si potrebbe ammettere nel Signor nostro. Spetterà al giudizio del Superiore Generale decidere se le colpe in questione siano o no gravissime.*

[171] 5. **Il fatto d'aver preso l'abito d'un istituto religioso (E), o d'essere stato eremita, indossando vesti monacali¹¹.**

[172] E. *Per i motivi, cui si accenna nell'Esame, non può ottenere l'ammissione non solo se ha fatta la professione, ma anche se ha indossato l'abito sia pure un giorno solo. Tuttavia, è chiaro che deve averlo preso per divenire religioso, e non per qualche altro motivo occasionale.*

[173] 6. **[Il fatto d'esser legato da vincolo di matrimonio¹² o di legittima servitù¹³ (F).**

[174] F. *Ma una volta sciolto tale vincolo con il consenso del padrone o della moglie, purché si osservino le altre formalità consuete, secondo la sana dottrina e le consuetudini di Santa Chiesa, l'impedimento cesserebbe.*

[175] 7. **Il fatto d'avere una infermità mentale, per cui il giudizio ne risulti oscurato e non resti sano, o l'avervi una notevole predisposizione¹⁴, com'è spiegato più diffusamente nell'Esame (G).**

[176] G. *Circa tutti gli impedimenti elencati, è bene che né il Superiore Generale e neppure l'intera Compagnia abbiano i poteri di dispensare, perché l'interesse collettivo esige che non si dispensi in cose simili. Però, quando si nota qualche impedimento del genere in un individuo fornito tuttavia di tali altre doti, per cui la Compagnia potrebbe con certezza ricavarne molto di buono per il servizio di Dio nostro Signore, **egli** può inoltrare una supplica **al Sommo Pontefice o al suo Nunzio o al Penitenziere maggiore¹⁵** perché gli si conceda di poter essere ammesso in Compagnia, se il Superiore Generale non vi si oppone. E questi potrà dare il suo consenso, a patto che non si apra la porta a troppa gente né ad individui sprovvisti di quelle doti non comuni, di cui s'è parlato.*

[177] 8. Vi sono altri impedimenti, i quali, benché presi singolarmente non escludano dalla Compagnia (H), rendono meno idoneo chi desidera farne parte. E il difetto potrebbe

¹¹ Modificato da NC 27, 28, 4°. (Quanto alla natura dell'impedimento). Specificato in NC 28, 4°. (Quanto al suo tenore).

¹² Abrogato. (In quanto stabilito come impedimento dal diritto proprio della Compagnia; per il diritto comune infatti § CIC 643, § 1, 2°; CCEO 450, 6° § è ammesso invalidamente al noviziato chi è sposato, durante il matrimonio).

¹³ Abrogato. (La legittima servitù, sancita cioè da legge positiva, non esiste più).

¹⁴ Modificato da NC 30. (Come impedimento in senso stretto; resta un "impedimento" che rende il candidato alla Compagnia inadatto o meno adatto, similmente a P.I. c. 3 n. 8, H [177-178] e 16 [185]).

¹⁵ Modificato da NC 28. (In caso di divieti all'ammissione si richiede la licenza del Generale).

essere tanto rilevante che accettare qualcuno con tal macchia non sarebbe un servizio reso a Dio.

[178] H. *Ogni impedimento di questa seconda categoria potrebbe bastare da solo a precludere l'ammissione. Ma può darsi che altre ottime qualità compensino l'uno o l'altro di tali difetti sì da sembrare nel Signore nostro doversi tollerare. Il deciderlo spetterà alla discrezione di chi ha il potere d'ammettere; come anche il dispensare in simili casi, salvo il parere del superiore, che dovrà essere informato delle difficoltà insorgenti, e del quale si dovranno seguire le direttive.*

[179] 9. Tali impedimenti sono del tipo seguente. Quanto all'animo, passioni che appaiono indomabili, o abitudini di peccato, di cui non si spera una più che soddisfacente emendazione.

[180] 10. Un'intenzione priva della rettitudine richiesta per entrare in religione, anzi frammischiata con fini umani.

[181] 11. Un'incostanza o accentuata incertezza d'animo, per cui si presuma che chi desidera di entrare varrebbe a poco.

[182] 12. Una pietà indiscreta, che rende alcuni vittime di illusioni e di errori gravi.

[183] 13. Una mancanza d'istruzione o di capacità intellettuale o di memoria per apprenderla, o di comunicativa per impartirla, in persone che appaiono intenzionate o desiderose di salir di grado rispetto ai coadiutori temporali.

[184] 14. Una mancanza di giudizio o una grave ostinazione nel proprio parere, il che crea situazioni incresciose in ogni congregazione.

[185] 15. Quanto a ciò che appare esternamente, un difetto fisico, qualche malattia e debolezza o alcune spiccate deformità (I).

Età molto tenera o **molto avanzata**¹⁶ (K).

Debiti¹⁷ od obblighi civili (L).

[186] I. *Occorre avvertire che non sono per la Compagnia individui con deformità o difetti notevoli, quali, ad esempio, la gobba o altre anomalie deformanti sia naturali che accidentali, causate da ferite e cose simili. Tutto ciò, infatti, è incompatibile col sacerdozio*¹⁸ *e non giova all'edificazione del prossimo, con il quale bisogna avere contatti, conforme al nostro Istituto. Tranne il caso, come s'è detto sopra, di virtù eccezionale e di doni di Dio, con i quali si pensi che tali menomazioni fisiche accresceranno più che diminuire l'edificazione.*

¹⁶ Modificato da NC 28, 6°. (Un'età superiore ai cinquant'anni è causa di illiceità nell'ammettere).

¹⁷ (Si faccia attenzione a CIC 644: "I Superiori non ammettano al noviziato [...] persone gravate di debiti e incapaci di estinguerli"; e a quanto prescritto da CCEO 452).

¹⁸ (L'irregolarità dovuta a difetti di coloro che non possono compiere convenientemente il ministero dell'altare a causa di deformità fisica § cfr. CIC del 1917: 984, 2° § non esiste più § CIC 1041).

[187] K. *Quanto all'età, inferiore ai quattordici anni per accettare in probazione, e ai venticinque per la professione¹⁹, se per motivi particolari si stimasse utile al fine del maggior servizio di Dio, cui si aspira, di anticipare tale data in favore di certi soggetti, il Superiore Generale potrà, dopo matura considerazione, accordare la dispensa. In caso d'età troppo avanzata, sarà lui stesso a ravvisare se sia opportuno per il bene universale passar sopra o no a questo inconveniente.*

[188] L. *Circa i debiti, si badi bene che non ne derivi occasione di scandalo o di turbamento; e ciò vale ancor più per gli obblighi civili protetti dal diritto, per non parlare del riguardo dovuto all'edificazione.*

[189] 16. Quanto più uno è soggetto a tutti questi difetti, tanto meno è adatto per servire nella Compagnia Dio nostro Signore in aiuto delle anime. E chi deve accettare guardi che per la carità verso di un singolo non pregiudichi quella dovuta a tutti, che è sempre da preferirsi come più importante per la gloria e l'onore di Cristo nostro Signore.

¹⁹ Modificato da NC 119. (Cfr. nota 6 a [160]).

*

CAPITOLO IV

Comportamento da seguire con quelli che si ammettono

[190] 1. Perché la sua divina e somma Maestà si serva di questa minima Compagnia importa molto, ne siamo persuasi nel Signor nostro, che le persone che vi si accettano non solo siano provate a lungo, prima d'esserle incorporate, ma siano anche profondamente conosciute avanti d'essere ammesse alla probazione, che si trascorre in comune partecipazione di vita con gli altri che sono in casa. § bene, pertanto, che vi sia una foresteria, presso la nostra abitazione comune (A), ove come ospiti siano alloggiati, per dodici o anche venti e più giorni, quanti vengono ammessi, come al superiore parrà meglio nel Signore. Durante tale periodo, **costoro siano maggiormente informati su quanto riguarda la Compagnia, e la Compagnia acquisti maggior conoscenza di essi nel Signor nostro**²⁰.

[191] A. *Quando non è possibile avere una casa di probazione distinta e vicina alla nostra, occorre fare in modo che nella nostra stessa abitazione venga destinata una parte a tale scopo. Così, quelli che vi sono accolti avranno minor occasione di contatti con altri che non siano quelli designati dal superiore.*

[192] 2. In questa casa, detta di prima probazione, è consentito ammettere più alla svelta quelli che lo desiderano, se si scorge chiaramente che sono adatti a servire Dio nostro Signore in questa Compagnia. Al contrario, se fosse evidente che non lo sono, potranno esser dimessi senz'altro, aiutandoli con consigli e come meglio la carità suggerirà a servire altrove Dio nostro Signore.

[193] 3. Può darsi che alla Compagnia le cose non siano chiare quanto è necessario, dopo che un individuo avrà manifestato il suo desiderio e sarà stato interrogato, con riguardo, sugli impedimenti della prima serie; e dopo che gli sarà stata proposta la sostanza del nostro Istituto, gli esperimenti che si fanno e le difficoltà che in esso s'incontrano. In tal caso, anche se la persona manifesta la volontà decisa d'entrare in Compagnia per vivervi e morire (senza di che normalmente nessuno dovrebbe ottenere l'ammissione in prima probazione) (B), si differirà per alcun tempo la risposta e la decisione definitiva (C). Intanto il caso potrà esser meglio considerato e raccomandato a Dio nostro Signore, e potranno svolgersi le opportune ricerche per conoscere l'individuo (D) e metterne anche alla prova la costanza. Circa poi la durata di questo rinvio e di queste ricerche, essa dovrà lasciarsi alla discreta riflessione di chi ha il potere d'ammettere, il quale in ogni caso dovrà aver di mira il maggior servizio di Dio.

[194] B. *Se per giusti motivi fosse ammesso in casa qualcuno non del tutto deciso a servire Dio nostro Signore in Compagnia, lo si terrà come ospite, e non per farvi la prima o seconda probazione. Peraltro, se così fosse, chi governa la casa non lo deve concedere facilmente per più di tre giorni, né senza il permesso del Superiore Generale o almeno del provinciale. E dove si trovano novizi, tale permesso sarà dato più difficilmente che dove non ve ne sono.*

²⁰ Dichiarato in NC 31. (Circa il modo di fare la prima probazione).

[195] C. *D'ordinario, si deve tener fermo sul rinviare di qualche tempo la risposta e la decisione definitiva e sul fare ricerche per conoscer meglio l'individuo. Tuttavia, in casi speciali (per esempio, se si rilevano doti non comuni e v'è pericolo che soggetti di tal genere si orientino altrove o restino molto turbati per il differimento), si potrebbe essere più sbrigativi nelle dovute ricerche e accoglierli nella casa di prima probazione, o inviarli, appena esaminati, in altra residenza della Compagnia.*

[196] D. *Circa le ricerche da farsi per conoscere chi desidera entrare, ci si servirà del compendio dell'Esame, dal quale vengono a sapersi gli impedimenti della prima e seconda serie, toccati nel capitolo terzo, quali sono la mancanza di salute, la minorazione fisica, gli obblighi civili o i debiti.*

Gioverà pure che, oltre l'esaminatore, anche altri designati in aggiunta dal superiore abbiano contatti o conversino con l'individuo. Si può anche, una volta appreso il suo nome e quello dei suoi conoscenti, assumere informazioni sul suo conto fuori di casa, se non v'è alcuno sul posto che lo conosca sufficientemente.

*Si può inoltre, per alcun tempo, **fargli frequentare la confessione nella nostra chiesa**²¹, prima ch'egli entri in casa. E qualora il dubbio perduri, il fargli fare gli Esercizi spirituali sarà di non poca utilità per avere di lui la chiarezza necessaria a gloria di Dio nostro Signore.*

[197] 4. Quando si sarà deciso in nostro Signore che è bene ammettere un soggetto alla probazione, egli potrà venirvi, vestito dei suoi abiti soliti o come gli farà più devozione, salvo diverso avviso del superiore. E si sistemerà in qualità di ospite nella casa di probazione o nella foresteria. L'indomani poi gli si spiegherà come debba comportarsi. In particolare, gli si raccomanderà, a meno che il superiore per cose urgenti non disponesse altrimenti, che abbia contatti sia a voce che per iscritto unicamente con quelli che saranno stati designati dal superiore, e con nessun altro né di casa né di fuori. Così, più liberamente gli sarà dato di considerare tra sé e sé e con Dio nostro Signore la propria vocazione e l'intenzione di servire, in Compagnia, la sua divina e somma Maestà.

[198] 5. Trascorsi due o tre giorni dall'ingresso nella casa di probazione, lo si comincerà ad esaminare più minutamente, come s'è detto nelle norme dell'esaminatore, e gli si lascerà una copia scritta dell'Esame, perché lo consideri da solo con maggior attenzione. Quindi, scorrerà le Bolle e le Costituzioni e regole da osservarsi in Compagnia e nella casa dove sta per entrare (E). **Quelli poi che avranno compiuto gli studi, faranno una lezione sulla materia delle singole facoltà da essi frequentate, davanti alle persone che il superiore stabilirà, perché ci si renda conto delle loro capacità in ciò che riguarda la dottrina e il modo di proporla**²².

[199] E. *A quanti non comprendessero il latino, basterà spiegare la sostanza delle Bolle, e così pure delle Costituzioni e regole. Di queste, è inteso che si dovranno mostrare quelle che ciascuno è tenuto a osservare. Se ne potrà tenere un compendio, che insieme all'Esame si possa lasciare a disposizione di ciascuno per considerarlo meglio da solo, con comodo.*

²¹ (Si badi, per analogia, a CIC 630 § 1: "I Superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per quanto riguarda il sacramento della penitenza"; cfr. anche CCEO 473 § 2, 2°; 474 § 2).

²² Modificato da NC 26 § 2, 91. (Quanto qui richiesto si effettua oggi con modalità differenti).

[200] 6. Similmente, durante tale periodo della prima probazione, costoro manifesteranno la propria coscienza al superiore o ad un altro designato da lui, a meno che, con il consenso del medesimo superiore, ciò venga differito ad altro tempo. Faranno anche una confessione generale, se ancora non l'avessero fatta, **[al confessore che sarà loro assegnato]**²³. Finalmente, dopo aver annotato e sottoscritto di proprio pugno (*F*), nel libro a ciò destinato, l'elenco delle cose portate con sé e l'impegno di osservare tutto ciò che è stato loro esposto, si riconcilieranno e riceveranno la Santa Comunione; ed entreranno nella casa, in cui abita e vive la comunità, per trascorrervi la seconda e più lunga probazione.

[201] *F. Se non sanno scrivere, un altro scriverà in loro presenza e a nome loro.*

[202] 7. Quanto si è detto di quelli che entrano per la prima volta, s'osserverà anche, in gran parte, con quelli che provengono dagli studi o da altre residenze della Compagnia, e **[che non vi sono stati ricevuti né per professi né per coadiutori formati]**²⁴, né sono stati esaminati diligentemente altrove (*G*). Infatti, quanto maggiore è la chiarezza con cui si agisce, tanto più ciascuno rimane costante nella sua vocazione. E la Compagnia può anche meglio discernere se convenga che quel tale resti in essa per la maggior gloria e lode di Dio nostro Signore.

[203] *G. A parte il differimento dell'ammissione alla prima probazione (differimento che non è consentito per coloro che sono già stati in altre residenze della Compagnia), quasi tutto il resto si applica anche verso costoro. Peraltro, più si conoscono quelli che vengono ammessi alla prima probazione e più si è sicuri di loro, meno sono necessarie le ricerche solite a farsi per raggiungere tale conoscenza e sicurezza.*

²³ Abrogato da CIC 630 § 1; CCEO 473 § 2, 2°; 474 § 2.

²⁴ Abrogato. (Questa norma non ha applicazione, poiché tutti gli Scolastici emettono voti pubblici al termine del noviziato, prima di essere inviati agli studi: cfr. NC 6 § 1, 2°).

Parte Seconda
Dimissione di quelli che, ammessi,
non danno buona prova di sé

*

CAPITOLO I
Chi può essere dimesso e da chi

[204] 1. Per il fine che la Compagnia si prefigge di servire Dio nostro Signore, aiutando le anime che sono sue, conviene che si custodiscano e si moltiplichino gli operai utili e adatti a promuovere questa istituzione. Conviene anche che si dimettano quelli che non riuscirebbero tali e che, con l'andar del tempo, mostrerebbero non esser questa la loro vocazione o non giovare al bene comune che rimangano in Compagnia. Peraltro, se non si deve esser facili nell'ammettere, lo si dovrà esser meno ancora nel dimettere; e procedere, invece, con grande attenzione e ponderazione nel Signor nostro. E i motivi devono essere tanto più gravi, quanto più strettamente uno è legato al corpo della Compagnia. Tuttavia, per molto che lo fosse, in certi casi chiunque potrà e dovrà esserne allontanato (A), come si vedrà nel capitolo seguente.

[205] A. *Sebbene tutti possano essere dimessi, com'è detto nelle Costituzioni, per alcuni la difficoltà sarà minore che per altri. Quelli che vengono ammessi nella casa di prima probazione più agevolmente degli altri potrebbero esser dimessi se, avanti d'essere accolti in comunità, mostrassero in quei giorni di non esser fatti per la Compagnia.*

Al secondo posto, vengono quelli che si trovano in seconda probazione nelle case o collegi, senza ancora esser legati da alcun voto, se l'esperienza insegna che la loro permanenza in Compagnia non si risolve in maggior servizio di Dio.

[Al terzo posto, vi sono quelli che si sono spontaneamente legati a Dio con i voti, ma non sono ancora stati ammessi come scolastici approvati o come coadiutori formati nella Compagnia, finito il tempo che loro si lascia per la probazione]¹.

Al quarto, gli scolastici approvati², ma con maggiore riflessione e per motivi più seri.

Al quinto, e qui la difficoltà sarà ancor più grande, vengono i coadiutori formati, sia spirituali che temporali, qualora, dopo aver pronunciato i loro voti pubblici, anche se non solenni, si stimasse necessario dimetterli.

In certi casi, anche i professi di qualunque grado e dignità nella Compagnia potrebbero esser dimessi, se si giudicasse che il ritenerli non si risolverebbe se non in detrimento della Compagnia e del servizio di Dio.

Inoltre, quanto più la Compagnia fosse in debito con qualcuno per le benemerienze acquisite verso di essa, e quanto maggiori fossero i doni, di cui è ornato, per aiutarla nel servizio di Dio nostro Signore, tanto più grande dovrà essere la difficoltà per dimetterlo. E

¹ Abrogato da NC 6 § 1,2°. (Questo terzo caso ora non sussiste; infatti, compiuto il biennio di probazione, tutti emettono voti pubblici - e così vengono ammessi come Scolastici o Coadiutori approvati - oppure, se non sono idonei alla Compagnia, vengono dimessi).

² (Lo stesso vale per i Fratelli approvati; cfr. NC 6 § 1,2°).

invece, se la Compagnia dovesse di meno a qualcuno, e costui non è adatto per esserle di giovamento nel servizio di Dio, con tanta maggior facilità potrà dimetterlo.

[206] 2. La facoltà per dimettere l'avrà soprattutto l'intera Compagnia, nel periodo in cui è riunita in congregazione generale. Le stesse facoltà le avrà anche il Superiore Generale in tutti i casi, nei quali non è personalmente interessato. **Gli altri nella Compagnia parteciperanno di tali poteri soltanto nella misura che a ciascuno sarà comunicata dal capo**³. Tuttavia, è bene che i superiori provinciali ne partecipino largamente (B) e, nella debita proporzione, i superiori locali o rettori (C), a cui sembri doverla comunicare. Infatti, tanto più si conserverà la subordinazione della santa obbedienza in tutto il corpo della Compagnia, quanto più gli inferiori comprenderanno di dipendere dai loro immediati superiori, e che per essi è assai utile e necessario esser loro soggetti per Cristo nostro Signore.

[207] B. *[Sebbene il Superiore Generale conceda poteri amplissimi ai superiori particolari nella lettera patente che ad essi invia, perché i sudditi portino loro molto maggior rispetto e siano più umili e sottomessi nei loro riguardi, tuttavia egli potrà, con istruzioni riservate, limitare tali poteri e ridurli, come gli parrà opportuno]*⁴.

[208] C. *Avrà i poteri di dimettere quelli che si trovano in prima e in seconda probazione, ma non hanno ancora emesso i voti, chiunque sia colui che li avrà di ammetterli. Si eccettua il caso di circostanze particolari (come sarebbe, se a inviarli alla casa o collegio, dove si trovano, fossero stati il Superiore Generale o provinciale; o se ci fossero stati indirizzati da persone di riguardo; o se meritassero attenzioni particolari per essere stati molto benemeriti della Compagnia). Infatti, in questi e simili casi, non dovrebbe essere un superiore qualsiasi a dimettere una tale persona, salvo che per motivi urgenti e gravi, che escludono il dubbio sulla effettiva volontà dei superiori.*

*Quelli che si trovano nelle case o collegi, dopo essersi legati con i voti, e gli scolastici*⁵ *approvati, trascorsi che siano i due anni di probazione, non dovrà essere il superiore locale a dimetterli, se occorresse farlo, senza informare il provinciale. Questi, poi, secondo la facoltà concessagli dal Generale, potrà disporre o no le dimissioni, senza informare il Generale.*

I coadiutori formati, sia spirituali che temporali, non devono essere dimessi senza che il Generale lo sappia e vi consenta⁶. *Solo in alcuni luoghi troppo remoti (quali le Indie), tale facoltà dovrebbe esser delegata al Provinciale o, in via eccezionale, e per motivi importanti, a qualcuno di cui il Generale si fida come di se stesso.*

Quanto ai professi, ancor meno si deve comunicare tale potestà ai superiori subalterni⁷ *senza che il Generale ne sia informato e il caso sia diligentemente soppesato. E così appaia esser doveroso, per il servizio di Dio e il bene comune della Compagnia, che il tale sia dimesso, per essere egli, per esempio, contumace o incorreggibile, e così via.*

³ Dichiarato in NC 33.

⁴ Abrogato. (Questo modo di fare, se mai fu talvolta in uso, già da tempo è caduto in disuso e non si accorda con la mentalità odierna).

⁵ (Lo stesso vale per i Fratelli approvati; cfr. NC 6 § 1,2°).

⁶ Dichiarato in NC 35.

⁷ Modificato da NC 33 § 3, 35 § 2: cfr. CIC 695-702; CCEO 500-503. (Solo il Generale può dimettere i Professi, con la conferma della Santa Sede, secondo le norme del diritto universale).

*.

CAPITOLO II Cause per dimettere

[209] 1. Le cause sufficienti per dimettere devono essere soppesate davanti a Dio nostro Signore dalla discreta carità del superiore, che è munito dei necessari poteri. Tuttavia, parlando in genere, tali cause sembrano riducibili a quattro capi.

[210] 2. Primo. Se si capisse nel Signor nostro esser contrario al suo onore e gloria la permanenza di qualcuno in Compagnia, perché ritenuto incorreggibile in certe passioni e vizi, che offendono la sua divina Maestà. Questi dovrebbero tanto meno tollerarsi, quanto più fossero gravi e imputabili, anche se, per non esser palesi, non fossero di scandalo agli altri (A).

[211] A. *Fino a che punto siano da tollerare certi difetti, di quelli che si dicono esser contro l'onore di Dio, e quelli che sono contro il bene della Compagnia, conviene lasciarlo allo zelo discreto di coloro alla cui cura ciò è affidato. Dipende, infatti, da troppe circostanze particolari di persone, di luoghi e di tempi. Ma quanto maggiore difficoltà e incertezza troveranno, tanto più raccomanderanno l'affare a Dio nostro Signore, e tanto più ne tratteranno con altri capaci di aiutarli in ciò a intendere la volontà di Dio.*

[212] 3. Secondo. Se si capisse nel medesimo Signor nostro che la permanenza di qualcuno è di danno al bene della Compagnia, che, essendo universale, dev'esser preferito a quello del singolo da chiunque cerca sinceramente di servire Dio. Ciò avverrebbe se, nel corso della probazione, **venissero in luce impedimenti o mancanze di rilievo, taciuti durante il precedente esame**⁸ (B); o se, alla prova dei fatti uno dimostrasse di dover riuscire quanto mai inutile, e piuttosto d'impaccio che d'aiuto alla Compagnia, **a motivo della sua notevole inettitudine ai diversi uffici**⁹ (C). E molto più, se si stimasse dover esser di danno con il cattivo esempio della sua vita, specialmente se si palesasse inquieto o di scandalo in parole o in opere (D). Tollerarlo, infatti, non sarebbe carità, ma l'opposto, in chi ha l'obbligo di conservare la Compagnia affidatagli nella sua tranquillità e buono stato.

[213] B. *Può darsi che chi entra dichiara fin dagli inizi una malattia o la predisposizione ad essa, e che egli venga accettato per provare la sua salute. Se si nota che non guarisce e non sembra che potrà sopportare, in seguito, le fatiche della Compagnia, lo si potrà congedare, aiutandolo, una volta uscito, come esige la vera carità.*

Se invece è entrato senza condizioni e informando sulla sua cattiva salute, ma con la speranza che farà di più di quanto risulti dall'esperienza presente, sebbene si possa ugualmente rinviarlo, vista la mancanza di salute necessaria al nostro Istituto, pure dovrà usarsi al riguardo maggiore circospezione. E molto maggiore se ne dovrà usare verso di lui

⁸ (Quanto ad impedimenti eventualmente scoperti, cfr. CIC 643 e CCEO 450. Quanto ad impedimenti e divieti per l'ammissione - NC 28 - e altri difetti effettivamente taciuti, bisogna verificare che non vi sia stato inganno nell'ammissione, dal quale derivi un possibile motivo di invalidazione della medesima: cfr. CIC 643 § 1,4° e CCEO 450, 5°).

⁹ Dichiarato in NC 34. (Quanto alle dimissioni per grave difetto o attitudini).

se, entrato sano, si è ammalato servendo la Compagnia. In tal caso, se egli stesso non è d'accordo, non sarebbe giusto, per questo solo motivo, mandarlo via di Compagnia.

Se uno, entrando, avesse celato una malattia, scoperta che sia è evidente che lo si potrebbe dimettere con più libertà e giustizia. Ma se lo si debba o no fare effettivamente, in vista di altri doni importanti per il servizio di Dio, che si scorgessero in lui, ciò sarà lasciato alla discrezione del superiore. Lo stesso vale se viene in luce che durante l'esame non ha detta la verità su qualche altro punto. Ma se avesse nascosto uno dei cinque impedimenti, non v'è motivo che resti in Compagnia, secondo ciò ch'è stato detto nella prima parte.

[214] C. *Se non portasse con sé gli attestati circa gli esperimenti che si fanno in casa e fuori, e non fossero sufficienti i rimedi che la carità induce a mettere in opera prima di dimettere, è preferibile congedare piuttosto che ammettere nel corpo della Compagnia soggetti che evidentemente non sono fatti per il suo Istituto.*

[215] D. *§ di scandalo agli altri, s'intende, chi con l'esempio dà loro occasione di peccato, specialmente se con parole insinuanti li induce al male, in particolare alla incostanza nella vocazione o alla discordia, oppure chi trama qualcosa contro i superiori o contro il bene comune della Compagnia. In tali casi, non v'è motivo di trattenere in Compagnia chi se ne rende colpevole.*

A volte, non tanto per la natura o la gravità del peccato, quanto per riparare lo scandalo dato agli altri, può esser necessario dimettere qualcuno: se costui per il resto è un buon soggetto, la prudenza suggerirà se sia opportuno permettergli d'andare in altra parte molto distante dalla Compagnia, senza uscirne.

[216] 4. Terzo. Se si capisse che si risolve contro il bene insieme e della Compagnia e dell'individuo. Ciò potrebbe verificarsi quanto al corpo, se nel corso della probazione **si scorgessero in qualcuno tali malattie e debolezza da apparire impossibile per lui, nel Signor nostro, il sopportare le fatiche proprie del nostro genere di vita, in servizio di Dio nostro Signore**¹⁰. E quanto all'anima, se chi è stato accettato in probazione non è capace di sottomettersi a vivere nell'obbedienza e di adattarsi al genere di vita della Compagnia, perché non può o non vuole piegare il suo giudizio, o per altri impedimenti derivanti dalla sua natura o contratti con l'abitudine.

[217] 5. Quarto. Se si capisse che si risolve contro il bene degli altri, fuori della Compagnia. Per esempio, se si scoprisse l'esistenza del **vincolo matrimoniale**¹¹ o d'una **[legittima servitù]**¹², o di **debiti**¹³ notevoli; e che **ha celato**, a tal riguardo, **la verità**¹⁴ durante l'esame.

Per qualsiasi di queste quattro cause, sembra che Dio nostro Signore sarà servito meglio se costui verrà decorosamente congedato, piuttosto che comportarsi con carità sconsiderata, trattenendo un individuo soggetto a cose tali.

¹⁰ Dichiarato in NC 34. (Quanto alle dimissioni per difetto di buona salute per l'esercizio dei nostri ministeri).

¹¹ (In caso di matrimonio l'ammissione è stata invalidata: CIC 643 § 1,2°).

¹² Abrogato. (Cfr. nota 13 a [173]).

¹³ (Cfr. nota 17 a [185]).

¹⁴ (Forse l'ammissione poté essere invalida a causa d'inganno: cfr. CIC 643 § 1,4° e CCEO 450, 5°).

*

CAPITOLO III Maniera di dimettere

[218] 1. Con quelli che devono essere dimessi, occorre adottare la forma più adatta per dare soddisfazione davanti a Dio nostro Signore tanto a chi dimette quanto a chi è dimesso, e alle altre persone di casa e di fuori (A). Per soddisfazione di chi dimette, in considerazione delle cause addotte sopra, si osservino tre cose.

[219] A. *Le Costituzioni, si badi, parlano del modo di dimettere che avviene manifestamente e per motivi manifesti. Ma, a parte questo, alcuni **potrebbero esser dimessi di nascosto**¹⁵, se occulti ne fossero i motivi (i quali possono esser molti e, alcuni, immuni da peccato), e se si temesse che, nascondendoli, ne derivasse turbamento negli altri. In tal caso, è preferibile mandarli fuori di casa con una scusa o l'altra: per esempio, per fare qualche esperimento, piuttosto che rendere di pubblico dominio la loro dimissione.*

Per dimettere costoro in tal modo, basterà che il superiore, munito di poteri a tal fine, dopo essersi raccomandato a Dio nostro Signore e aver udito il parere di una o più persone (se giudica nel Signore di doverne conferire con esse), prenda una decisione e la metta in esecuzione.

Occorre anche notare che quanto vien detto sul modo di dimettere, si applica sopra tutto a quelli che stanno trascorrendo il periodo delle prove. Meno applicabile è a quelli che fanno parte del corpo della Compagnia, quali gli scolastici approvati e i coadiutori formati. Molto meno poi ai professi, circa i quali la carità e il discernimento dello Spirito Santo suggeriranno il modo da tenere nel dimmetterli, se Dio nostro Signore permettesse che fosse necessario il farlo.

[220] 2. Anzitutto, preghi e faccia pregare in casa per questa intenzione (anche se non se ne conosca l'oggetto), perché Dio nostro Signore indichi la sua santissima volontà al riguardo.

[221] 3. Quindi, ne tratti con uno o più di casa, che gli sembrino più adatti al caso, e ne ascolti il parere.

[222] 4. Infine, si spogli di ogni inclinazione; si prefigga la maggior gloria di Dio e il bene comune e, per quanto è possibile, quello del singolo; soppesi le ragioni per l'una e per l'altra parte, e decida se dimettere o no.

[223] 5. Per la soddisfazione di chi è dimesso, si dovranno osservare tre altre circostanze. Anzitutto, quanto alle apparenze esteriori, che lasci la casa, per quanto è possibile, senza vergogna e senza discredito, e portando via con sé tutta la sua roba (B).

[224] B. *Per quello che gli appartiene, non v'è difficoltà a decidere che lo porti via. Ma per quello che avrà speso o dato alla Compagnia, o nell'ipotesi che la sua permanenza in una casa o collegio non fosse stata che una simulazione, sarà lasciato alla discrezione di chi*

¹⁵ (La dimissione è per sé un fatto pubblico almeno di diritto; tuttavia nel modo di procedere ad essa, si può usare una certa discrezione).

*dimette, tenendo presente ciò che richiede l'equità e l'edificazione, decidere se gli si debba o no dare anche più di quello che si trova del suo e, se sì, quanto*¹⁶.

[225] 6. Quindi, rispetto allo stato d'animo, si cerchi di congedarlo, per quanto si può, in spirito di amicizia e di affetto verso la casa, e il più consolato possibile nel Signor nostro.

[226] 7. Infine, quanto alla sistemazione personale, si cerchi d'indirizzarlo ad abbracciare un altro buon modo di servire Dio in religione o fuori, come parrà più conforme alla volontà di Dio. E lo si aiuti con consigli, con preghiere, e con quello che meglio parrà, in spirito di carità.

[227] 8. Perché gli altri di casa e fuori siano soddisfatti, si dovranno anche osservare tre cose. Primo: che si faccia di tutto perché nessuno resti spiritualmente turbato per quella dimissione. Perciò, si dia a quelli, cui è necessario darla, una spiegazione soddisfacente (C), accennando il meno possibile ai difetti che, anche se esistono in chi è dimesso, non sono però pubblici.

[228] C. *Sarà più o meno opportuno dare o no le ragioni di una dimissione, in comune o a ciascuno in particolare, dipendentemente dal fatto che la persona che si dimette sia stata più o meno stimata e amata in casa e fuori.*

[229] 9. Secondo: che per quanto è possibile non restino disgustati o con un cattivo concetto di lui. Ma piuttosto lo compatiscano e lo amino in Cristo, e lo raccomandino nelle loro preghiere a sua divina Maestà, perché si degni di guidarlo e di usargli misericordia.

[230] 10. Terzo: che ci si sforzi perché tale esempio giovi a quanti in casa non si comportano con tutta l'edificazione conveniente, così da temere la stessa sorte, se rifiutano di trarne giovamento. E così pure, gli esterni che verranno a saperlo, siano edificati del fatto che non si tollera in casa quanto non deve tollerarsi, per la maggior gloria di Dio nostro Signore.

¹⁶ Dichiarato in NC 36.

*

CAPITOLO IV
Atteggiamento della Compagnia verso chi si ritira
spontaneamente o da essa viene dimesso

[231] 1. Siamo del parere, nel Signor nostro, che quelli che sono dimessi o escono da un luogo, non devono essere accolti in un altro **senza che siano avvisati e abbiano dato il loro consenso chi li ha dimessi o il superiore del luogo di dove sono usciti, oppure il Superiore Generale o chi ne fa le veci**¹⁷. Infatti, la mancanza di cognizione sullo stato delle cose potrebbe causare sbagli a danno del servizio di Dio nostro Signore (A).

[232] A. *Si afferma, in linea di massima, che non si deve accettare in altra casa chi se n'è andato di propria iniziativa od è stato dimesso, senza avvisare e richiedere il parere del superiore della casa o collegio in cui stava. Peraltro, si lascerà alla discrezione di chi è responsabile della casa, dove costui si reca, il considerare se accettarlo o no provvisoriamente, finché non giunge la risposta del superiore, i cui ordini è tenuto a seguire.*

[233] 2. § chiaro che, cessando d'esserne membri, cessano anche i favori, che erano loro accordati in quanto soggetti della Compagnia.

[234] 3. **Si dichiarì a quanti vengono dimessi che restano sciolti dai voti semplici, fatti eventualmente secondo la formula in uso nella Compagnia e riportata nella parte quinta. Si dichiarì anche che non hanno bisogno di dispensa per esserne sciolti**¹⁸.

[235] 4. Verso quelli che se ne vanno senza permesso, se già prima si ritenevano poco adatti per la Compagnia, non sarà necessaria alcuna diligenza per ricondurveli. Ci si limiterà ad indirizzarli ad altro Istituto, ove possano servire Dio nostro Signore, sciogliendoli dai voti, perché restino senza scrupoli.

[236] 5. Se i soggetti fossero tali da apparire essere di servizio di Dio nostro Signore che non siano abbandonati così, specialmente se si vedesse che sono usciti in seguito a qualche forte tentazione, o perché ingannati da altri, si potrà usar diligenza per ricondurli, **[e servirsi delle facoltà, che la Sede Apostolica concede al riguardo, nella misura che al superiore parrà nel Signore]**¹⁹ (B). E quando alcuno di costoro tornerà ricondottovi, sarà lasciato alla discrezione di chi è responsabile il considerare se e quanta penitenza debba fare, o se è preferibile procedere soltanto con spirito di benignità (C), guardando al bene di chi è stato ricondotto e all'edificazione di quelli di casa.

¹⁷ Dichiarato in NC 38.

¹⁸ (Cfr. CIC 701 e CCEO 502, secondo cui "con la legittima dimissione cessano, per il fatto stesso, i voti e insieme gli obblighi derivanti dalla professione").

¹⁹ Abrogato. (I privilegi di cui si tratta, essendo mutato il diritto universale, non possono essere più applicati, perché non esistono più le figure delittive a cui quelli si riferiscono; se tuttavia alcuni si assentano illecitamente dalla casa religiosa con l'intento di sottrarsi alla potestà dei superiori, li si solleciti e li si aiuti a perseverare nella propria vocazione: cfr. CIC 665 § 2).

[237] B. *Se coloro che escono di Compagnia, benché stimati idonei per essa, entrano in un altro Ordine e ne prendono l'abito, non sembra doversi contendere e darsi da fare per ricondurli alla Compagnia*²⁰. Prima della vestizione religiosa si potrà usare quella diligenza che l'ordinata e discreta carità suggerirà per ricondurli dove si stimi nel Signor nostro che debbano servirlo.

[238] C. *Quanto alla penitenza di quelli che tornano spontaneamente e vengono accolti, o di quelli che tornano ricondottivi, essa mira all'edificazione degli altri e al profitto di chi ritorna. Dalle circostanze delle persone, di tempo e di luogo si giudicherà se la si debba fare o no e, in caso affermativo, quanta debba essere. Cose tutte che occorre affidare alla discrezione del superiore della casa o collegio, dove uno rientra..*

[239] 6. Può accadere che uno torni spontaneamente alla casa o collegio, di dove s'è allontanato senza permesso. In tal caso, se per il resto lo si stima atto a servire colà a Dio nostro Signore, si veda se è animato da vera volontà di perseverare e di sottoporsi a qualsiasi riparazione e prova (D). In caso contrario, sarebbe segno che non torna veramente pentito e non merita di essere accettato.

[240] D. *Quando si dubita della costanza di quelli che tornano spontaneamente, si possono collocare in un ospedale o sottoporre ad altri esperimenti, per ivi servire alcun tempo i poveri di Cristo per suo amore, e dimostrare la loro costanza e fermezza. E ciò sarà una parziale penitenza per la passata leggerezza.*

[241] 7. Se uno, dimesso, tornasse alla medesima casa, di dove è stato con ragione mandato via, pronto ad ogni riparazione; ma perdurassero i motivi, per i quali è stato dimesso, è evidente che non dev'essere riammesso. Se non perdurassero, e chi lo ha dimesso stimasse dover riuscire in servizio di Dio nostro Signore che egli sia riaccolto in quella o in altra casa, ne informi il Superiore Generale o provinciale, dei quali seguirà gli ordini che gli saranno impartiti.

[242] 8. Tanto se chi ritorna è andato via spontaneamente, quanto se è stato dimesso, deve, se riammesso, subire un nuovo esame e fare, rientrando, la sua confessione generale a partire dall'ultima che ha fatta. E sottoporsi alle altre prove ed esperimenti, che al superiore parranno opportuni, mirando sempre all'edificazione di tutti e di ciascuno, a gloria di Dio nostro Signore.

²⁰ (Nel diritto vigente ciò può riferirsi solo a coloro che non hanno ancora emesso i voti dopo il biennio di noviziato, giacché secondo CIC 643 § 11,3 ° "è ammesso invalidamente al noviziato chi è attualmente legato con un vincolo sacro a qualche istituto di vita consacrata"; cfr. anche CCEO 450, 7°).

Parte Terza
Conservazione e profitto
di quelli che si trovano in probazione

*

CAPITOLO I
Conservazione in ciò che riguarda l'anima
e il progresso nelle virtù

[243] 1. Nell'ammettere coloro che Dio nostro Signore chiama al nostro Istituto, avendoli forniti dei talenti corrispondenti, e nel dimettere quelli che, essendone privi, dimostrano di non essere stati chiamati dalla sua divina Sapienza, si richiedono le considerazioni già fatte. Così pure, è necessario usare la debita avvertenza e prendere i provvedimenti opportuni per conservare nella loro vocazione quelli che si ritengono e si provano nelle case o collegi, e per farli progredire, perché avanzino in spirito e virtù nella via del servizio di Dio di tal maniera da non perder di vista la salute e le forze fisiche, necessarie a lavorare nella vigna del Signore. Pertanto, anzitutto si tratterà di ciò che riguarda l'anima, e quindi di ciò che riguarda il corpo.

[244] 2. Quanto all'anima, è molto importante tener lontani quelli che stanno in probazione da ogni imperfezione e da tutto ciò che può impedire il loro maggior profitto spirituale. A tal fine, è molto utile che abbandonino ogni contatto orale ed epistolare con le persone, che possono intiepidirli nei loro propositi (A), e, camminando nella via dello Spirito, **si trattengano unicamente con persone e su argomenti, che li aiutino in ciò che, entrando in Compagnia, desideravano fare in servizio di Dio nostro Signore¹(B).**

[245] A. *Se uno è molestato e turbato in un luogo da persone che non procedono nella stessa via dello spirito, veda il superiore se sia bene mandarlo in un altro, dove gli sia possibile applicarsi meglio al servizio di Dio. In tal caso, occorre informare sul suo conto quegli che sarà suo superiore nella misura sufficiente ad aiutar meglio lui e gli altri affidati alle sue cure.*

[246] B. *Se talvolta si vede l'opportunità di permettere ad uno di parlare con i parenti ed amici che aveva nel secolo, ciò deve avvenire alla presenza di qualcuno designato dal superiore e per breve tempo; a meno che, per motivi speciali, non ordinasse altrimenti chi ha la responsabilità principale². [Parimente, se uno di casa scrive a un indirizzo qualsiasi o a qualche persona, ciò avvenga col permesso e mostrando lo scritto a chi il superiore ha ordinato. E se viene scritto a lui, le lettere vadano ugualmente anzitutto a chi il superiore avrà indicato. Questi le vedrà e le consegnerà o no a chi sono indirizzate, come gli parrà opportuno per il suo maggior bene, a gloria di Dio]³.*

¹ Dichiarato in NC 53. (Circa le sane relazioni con altri).

² Dichiarato in NC 53 (Circa le sane relazioni con costoro).

³ Abrogato da CG 34.

[247] 3. Per lo stesso motivo non devono uscire di casa se non nei tempi e con le persone che al superiore parrà opportuno (C). In casa poi non devono parlare tra di loro per propria scelta, ma con quelli che il superiore indicherà, perché dall'esempio e dalla conversazione spirituale degli uni siano edificati ed aiutati gli altri nel Signor nostro, e non il contrario (D).

[248] C. *Il superiore pondererà se sia il caso di mandare da soli alcuni, dei quali è sicuro. E così pure, se debba darsi o no ad alcuni il permesso generale, senza che siano tenuti a chiederlo tutte le volte che escono.*

[249] D. *Non è bene, generalmente, che i novizi conversino tra loro. Devono invece osservare il silenzio, salvo i casi in cui è necessario parlare. E trattino, di preferenza, con persone mature e prudenti, che saranno indicate a ciascuno dal superiore. Parimente, se due dormono in una stessa camera, uno dei due sia tale che l'altro, in sua compagnia, debba certamente cambiarsi in meglio. Per lo stesso motivo, è bene che tra le camere dei più giovani che stanno soli, abbiano la loro alcuni dei più anziani.*

Ordinariamente, nessuno entri nella camera di un altro senza il permesso del superiore; e se è autorizzato a farlo, la porta resti sempre aperta, finché vi si tratterà con l'altro, perché il superiore e i capi degli uffici designati a tal fine, possano entrarvi ogni volta che fosse opportuno.

[250] 4. Mettano tutti una cura speciale per custodire con molta diligenza da ogni disordine le porte dei loro sensi, specialmente degli occhi e della lingua. Si mantengano nella pace e nella vera umiltà dell'anima., e ne diano testimonianza col silenzio, quando è tempo d'osservarlo, e quando si deve parlare, facendo attenzione alle parole e dando così edificazione con la modestia del volto e la maturità nel camminare, e con tutti gli altri gesti, evitando ogni indizio d'impazienza e di superbia. E cerchino e desiderino in tutto di cedere agli altri, interiormente stimandoli quasi fossero superiori, ed esteriormente manifestando loro il rispetto e la deferenza consentita dalla condizione di ciascuno, con naturalezza e semplicità religiosa. In tal modo, considerandosi gli uni gli altri, cresceranno in devozione e loderanno Dio nostro Signore, che ciascuno deve sforzarsi di riconoscere nell'altro come nella sua immagine.

[251] 5. Nella refezione del corpo, si procuri di osservare in tutto temperanza, urbanità e decoro interno ed esterno, premettendovi la benedizione, e facendo seguire il ringraziamento, che tutti devono fare con la devozione e la riverenza che conviene. **Durante il pasto poi si dia qualche nutrimento anche all'anima, con la lettura di libri** piuttosto pii che difficili, che tutti possono capire, e dai quali possano trarre profitto. Oppure, qualcuno faccia una predica durante quel tempo secondo gli ordini dati dai superiori; o qualcosa di simile, a gloria di Dio nostro Signore (E)⁴.

[252] E. *Cose simili sono, per esempio, leggere lettere edificanti, e fare qualche altro esercizio che una volta o l'altra può apparire opportuno.*

⁴ Dichiarato. (La CG 31, d. 20, n. 1, diede mandato al Padre Generale di provvedere sul da farsi in ciascuna Provincia o Regione, circa la lettura a tavola, come la prudenza gli avrebbe suggerito).

[253] 6. Tutti quelli che stanno bene siano generalmente occupati in cose spirituali o esteriori. E quelli che hanno un ufficio, come devono essere aiutati, in caso di bisogno, così devono occuparsi di altre cose, quando loro avanza tempo, perché l'ozio, che è origine di tutti i mali, per quanto è possibile non trovi alcun posto in casa.

[254] 7. Perché tutti comincino ad esercitare la virtù della santa povertà, si insegni loro che non devono adoperare le loro cose come proprie. **Non è però richiesta la rinunzia dei beni durante la probazione, a meno che non lo comandi il superiore finito il primo anno**⁵, giudicando che sono occasione per qualcuno di tentazioni e di profitto minore nello spirito, per avere egli un disordinato amore e fiducia in essi (*F*); nel qual caso, il modo di disporre dev'essere conforme ai consigli di Cristo nostro Signore (*G*). Tuttavia, si lascerà alla devozione di ciascuno di disporre di tutti o parte dei propri beni per una piuttosto che per un'altra opera pia, come Dio nostro Signore gli farà intendere che è meglio per il suo divino servizio, come si è detto nell'Esame.

[255] *F. La rinunzia deve intendersi sia dei beni propri, che attualmente sono nelle mani sue o di altri, sia dei diritti o dell'azione circa quelli che attende. Quando ciò debba farsi, lo si lascerà al criterio del Superiore Generale o della persona da lui incaricata.*

[256] *G. Prima d'entrare, ognuno può far ciò che vuole dei suoi beni. Una volta però entrato, è tenuto a disporre, siano questi ecclesiastici o secolari, come si addice a un uomo incamminato in un genere di vita spirituale.*

Pertanto, quando riterrà di disporre in favore di parenti, dovrà rimettersi e stare al parere d'una, due o tre persone dotte e virtuose, e far ciò che queste stimeranno più perfetto e grato a Dio nostro Signore, dopo aver ponderato tutte le circostanze, com'è detto più estesamente nell'Esame.

[257] 8. Sappiano anche che non possono dare in prestito, né ricevere, né disporre di nessuna cosa di casa, all'insaputa e senza il consenso del superiore.

[258] 9. Se uno, nell'entrare sotto l'obbedienza o anche in seguito, sentisse devozione a disporre di tutti o di parte dei suoi beni temporali in favore della Compagnia, senza alcun dubbio la cosa è di maggior perfezione, distacco e abnegazione di ogni amor proprio, se non cede per tenerezza d'affetto in pro di luoghi particolari, e se perciò non destina i suoi beni ad uno piuttosto che a un altro di essi (*H*). Ma anzi, mosso dal desiderio del bene maggiore e più universale della Compagnia, che è ordinata a un servizio di Dio e a un bene delle anime più grande e più universale e di loro maggior profitto spirituale, è più perfetto lasciar la decisione sulla necessità di assegnarli ad un luogo piuttosto che a un altro della stessa provincia a chi detiene la responsabilità dell'intera Compagnia. Questi, infatti, può discernere meglio d'ogni altro ciò che conviene, e tutti i casi urgenti che si presentano in ogni sua parte, avendo riguardo ai re, ai principi e ai potenti, perché non si dia loro alcun motivo di offesa; ma tutto si svolga con maggiore edificazione di ognuno, a maggior profitto delle anime e a gloria di Dio nostro Signore.

[259] *H. I rettori o i superiori locali o i provinciali, e chiunque altro avrà da fare con chi desidera disporre dei propri beni così, dovranno anche in questo caso, come in tutti gli altri, fargli presente ciò che è più perfetto e che sarà per lui di maggior merito davanti a Dio*

⁵ Dichiarato in NC 32. (Circa il modo di intendere e compiere questa rinuncia).

nostro Signore. Tuttavia, se vedranno che, pur rimettendosi ad essi, propende per un luogo piuttosto che per un altro, cosa che è imperfetta, potranno informare il Superiore Generale o chi ne fa le veci, qualora sembrasse doversi tollerare tale imperfezione, nella speranza che in seguito sparirà e che Dio nostro Signore supplirà a ciò che gli fa difetto, per la maggior gloria di Dio e per la perfezione maggiore dell'individuo.

[260] 10. Si insegni loro a guardarsi, nelle pratiche di pietà, dalle illusioni del demonio e a difendersi da tutte le tentazioni. Conoscano anche i mezzi che si potrebbero adoperare per vincerle e per applicarsi alle vere e solide virtù, tanto se le visite di Dio sono molte, quanto se sono poche, sforzandosi di andar sempre avanti nella via del servizio divino.

[261] 11. Facciamo ogni giorno, abitualmente, l'esame di coscienza, e **ogni settimana la confessione e la comunione**⁶, a meno che il superiore, per qualche motivo non comandi altrimenti. E **[vi sia un solo confessore per tutti, scelto da chi ha la responsabilità degli altri]**⁷. Ma se ciò non è possibile (I), per lo meno ciascuno abbia il suo confessore stabile, a cui manifesti pienamente la sua coscienza [e che sia **al corrente dei casi riservati al superiore. Tali casi poi saranno quelli, la cui conoscenza appare necessaria o molto conveniente per lui, per rimediarvi meglio e per meglio preservare da ogni danno coloro, di cui egli è responsabile]**⁸.

[262] I. *Dove sono in molti, o dove qualcuno in particolare sembra dover ricevere più aiuto da un confessore diverso dall'ordinario, per cause che possono intervenire, non si potrà ottenerlo agevolmente. Il superiore pondererà tali cause, e provvederà nel modo che nel Signore nostro riterrà più opportuno.*

[263] 12. Gioverà avere una persona fedele e capace, che istruisca ed insegni come debbono comportarsi interiormente ed esteriormente (K); una persona che tutti quelli che stanno in probazione amino, alla quale ricorrano nelle loro tentazioni, e con la quale si aprano con fiducia, sperando da essa, nel Signor nostro, conforto ed aiuto in ogni cosa. Siano poi avvertiti che non debbono tener nascosta nessuna tentazione senza manifestarla a questa persona o al proprio confessore, oppure al superiore, godendo che tutta la loro anima gli sia completamente manifesta. E non solo i difetti, ma anche le penitenze o mortificazioni, le devozioni e tutte le virtù, con pura volontà di essere raddrizzati ogni volta che deviassero, desiderosi di non fare di testa propria, se non corrisponde al parere di colui che si tiene in luogo di Cristo nostro Signore.

[264] K. *Questi sarà il maestro dei novizi o chi il superiore ordinerà come il più adatto per tale incarico.*

[265] 13. Bisogna prevenire le tentazioni con ciò che è loro contrario. Per esempio, quando ci si rende conto che uno è portato alla superbia, lo si eserciterà in cose di poco conto, che si pensa aiuteranno ad umiliarlo; e così delle altre malvagie inclinazioni.

⁶ Modificato da CIC 663 § 2 e CCEO 473, 474 § 1. (Quanto alla frequenza ai Sacramenti).

⁷ Abrogato da CIC 630 § 1 e CCEO 473 § 2, 2°; 474 § 2. ("I Superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per quanto riguarda il sacramento della penitenza...").

⁸ Abrogato. (Nel diritto vigente, sia comune sia proprio della Compagnia, non vi sono casi § peccati § riservati).

[266] 14. Inoltre, come convenienza e decoro esigono, **è bene che le donne non entrino nelle case e nei collegi, ma solo nelle chiese (L)**⁹; e che non si tengano in casa né armi né oggetti che fanno di mondanità (M), ma solo ciò che giova al fine che la Compagnia persegue del servizio e della lode di Dio.

[267] L. *La norma di non far entrare donne nelle case e nei collegi della Compagnia si deve osservare abitualmente. Ma se si trattasse di persone di grande carità, o molto qualificate e insieme di grande carità, la discrezione del superiore potrà, per un giusto riguardo, concedere una dispensa, se desiderano entrare per una visita.*

[268] M. *Per esempio, [oggetti da gioco e strumenti di musica]¹⁰, libri profani e cose simili.*

[269] 15. Quanto alle correzioni e penitenze, la misura da osservare la stabilirà la carità discreta del superiore e di chi egli metterà in suo luogo. Essi le proporzioneranno alla disposizione delle persone e alla edificazione di tutti e di ciascuno in particolare a gloria di Dio (N). Ognuno, poi, dovrebbe accettarle volentieri e con desiderio sincero d'emendarsi e di profittarne spiritualmente, anche se gli fossero imposte per una mancanza non colpevole.

[270] N. *L'ordine da seguire nella correzione, e che la discrezione può cambiare in casi particolari, è il seguente: primo, quelli che mancano siano ripresi con amore e dolcezza; secondo, con amore, ma in modo che restino confusi dalla vergogna; terzo, con amore e con l'incutere loro timore. Tuttavia, se le mancanze sono pubbliche, pubblica dev'esserne la penitenza; ma palesando soltanto ciò che è di utilità per la maggiore edificazione di tutti.*

[271] 16. **Vi sia in casa un ispettore**¹¹, col compito di vegliare su tutto e su tutti in ciò che tocca le convenienze e il decoro esteriore, percorrendo la chiesa e la casa, notando quel che disdice, e informandone il superiore o la persona stessa che manca, se ne ha l'autorità, per essere di maggiore aiuto nel Signor nostro.

[272] 17. Tutti procurino di ricavar frutto dalle infermità, non solo per se stessi, ma per l'edificazione degli altri, non essendo né impazienti né difficili da contentare. Abbiamo, invece, e dimostrino molta pazienza e obbedienza al medico e all'infermiere, adoperando parole buone ed edificanti, le quali manifestino che si accetta l'infermità come una grazia dalla mano di Dio, Creatore e Signore nostro, poiché non lo è meno della sanità.

[273] 18. Tutti dobbiamo avere, per quanto è possibile, gli stessi sentimenti e lo stesso linguaggio, come dice l'Apostolo. E **non si devono tollerare differenze di dottrina**¹² né a voce, nelle prediche o lezioni pubbliche, né nei libri (O), **che non sarà lecito pubblicare senza l'approvazione e il permesso del Superiore Generale. Questi ne affiderà l'esame ad almeno tre persone di sicura dottrina e di giudizio perspicace nella materia di cui si**

⁹ Dichiarato in NC 327 §§ 2-3.

¹⁰ Abrogato dalla CG 34. (Questa norma è da ritenere obsoleta).

¹¹ (L'ufficio di ispettore [*syndicus*] viene di solito affidato al Ministro, che nelle case più grandi è aiutato da un Sottoministro).

¹² (Sulla dottrina da trasmettere in Compagnia, cfr. NC 99-105).

tratta¹³. E anche nella opinioni riguardanti il campo dell'azione si deve evitare, per quanto è possibile, la diversità che di solito è madre della discordia e nemica dell'unione delle volontà. Questa scambievole unione e conformità, poi, dev'essere fomentata con molta diligenza e non deve permettersi che avvenga l'opposto (*P*), perché, uniti tra loro dal vincolo della carità fraterna, possano impiegarsi meglio e più efficacemente nel servizio di Dio e in aiuto del prossimo.

[274] O. *Non si introducano dottrine nuove. E se vi fossero opinioni discordanti da ciò che la Chiesa e i suoi dottori comunemente sostengono, devono sottomettersi a quanto deciderà la Compagnia, com'è detto nell'Esame. Anche nelle dottrine sostenute da dottori cattolici, ma contrarie o discordanti tra loro, si deve procurare la conformità nella Compagnia.*

[275] P. *Non si sopporti in nessun modo, tra quelli di casa, passione o collera alcuna degli uni verso gli altri. E se qualcosa di simile si verificasse, si procuri una sollecita riconciliazione e insieme l'opportuna riparazione.*

[276] 19. Il buon esempio dei più anziani giova molto per progredire nelle virtù, ed anima gli altri ad imitarli. Perciò il superiore, se per motivi particolari non stima conveniente altrimenti, e così pure tutti gli altri sacerdoti che egli crederà, faranno talvolta durante l'anno, per qualche tempo, l'ufficio o gli uffici di quelli che sono incaricati dei servizi. In tal modo, agli altri riuscirà più gradevole quell'esercizio, al quale sono addetti per maggior servizio e gloria di Dio nostro Signore.

[277] 20. In alcuni giorni della settimana **s'insegni la dottrina cristiana, il modo di confessarsi bene e con frutto (Q), di comunicarsi, d'ascoltare la Messa e di servirla, di pregare, meditare e leggere secondo la capacità di ciascuno**¹⁴. Si abbia anche cura di far imparare quanto è utile e d'impedire che lo si dimentichi, e di far esercitare in quello che si è appreso, dando il suo tempo alle cose spirituali, e fomentando la devozione secondo la misura della grazia divina comunicata a ciascuno. A questa gioverà che a quelli che non li hanno fatti si diano, interi o in parte, gli Esercizi spirituali, come si stimerà conveniente per essi nel Signor nostro (R).

[278] Q. *Oltre al modo di confessarsi bene, [se ne fisserà anche il tempo. E se vi mancheranno, non si darà loro il cibo corporale finché non avranno preso quello spirituale]*¹⁵. E chi *si confesserà* con altri *che col suo confessore ordinario*, in seguito *dovrà*¹⁶, per quanto si ricorda, manifestare tutta la propria coscienza allo stesso suo confessore, perché egli, nulla ignorando di essa, possa aiutarlo meglio nel Signor nostro.

[270] R. *Quelli che s'impegnano da sé soli e progrediscono speditamente negli Esercizi spirituali, ed hanno metodo di procedere in essi, o quelli che hanno altre occupazioni,*

¹³ Modificato da NC 296. (Quanto all'approvazione e al permesso del Generale).

¹⁴ Dichiarato in NC 48 §1.

¹⁵ Abrogato. (In forza di CIC 630 § 1: "I Superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per quanto riguarda il sacramento della penitenza..."; cfr. anche CCEO 473 § 2, 2°; 747 § 2).

¹⁶ (Cfr. NC 227 § 3: "Ciascuno abbia un proprio confessore stabile al quale ordinariamente si confessi").

potranno essere dispensati in tutto o in parte dal superiore, su questo punto, dalle regole comuni.

Altri che, pur adatti agli Esercizi spirituali, non ne hanno l'esperienza, sarà bene aiutarli per un po' di tempo, scendendo con essi a considerazioni particolari, che li eccitino al timore e all'amore di Dio e delle virtù, ed alla pratica delle medesime, come la discrezione mostrerà essere opportuno.

Quelli che non si vedranno adatti per esercizi del genere, come può accadere per l'uno o l'altro dei coadiutori temporali, dovranno essere aiutati, proponendo loro gli esercizi adatti alla loro capacità, per il servizio di Dio nostro Signore.

[280] 21. § bene che tutti, salvo che qualcuno non sia esentato dal superiore, si esercitino a predicare nell'ambiente di casa (S). In tal modo, oltre ad occupare lodevolmente in questa pratica qualche ora dopo pranzo, s'incoraggeranno e s'impratichiranno nell'uso della voce, nel modo di porgere e in tutto il resto. Mostreranno anche il talento, di cui Dio nostro Signore li ha forniti, ed esprimeranno le loro buone idee per la propria edificazione e per quella del prossimo, trattando spesso della abnegazione di se stessi, delle virtù e di ogni perfezione, ed esortandosi ad esse, specialmente alla unione e alla carità fraterna.

[281] S. *Quelli che predicano nell'ambiente domestico non muovano rimprovero ad alcun confratello di casa o della Compagnia. Lo evitino anche i predicatori che tengono discorsi nelle chiese, sempre che il superiore non ne sia stato messo al corrente. Tuttavia, è consentito incitare se stessi e insieme i propri confratelli a progredire nel maggior servizio di Dio, anche se ciò si addice più alle prediche di casa che a quelle fatte in chiesa.*

[282] 22. Gioverà in modo tutto particolare compiere con ogni devozione possibile gli uffici, in cui maggiormente si esercita l'umiltà e la carità. E in genere, più uno si unirà a Dio nostro Signore e più si mostrerà generoso verso la sua divina Maestà (T), più lo troverà generoso verso di sé, e più sarà preparato per ricevere da lui, di giorno in giorno, maggiori grazie e doni spirituali.

[283] T. *Unirsi maggiormente con Dio nostro Signore e mostrarsi generoso con lui è consacrarsi interamente e irremovibilmente al suo servizio, come fanno quelli che vi s'impegnano con voto. Tuttavia, benché questo giovi molto per ricevere una maggiore abbondanza di grazia, non si deve imporre a nessuno di farlo, né costringerVELo in alcun modo nei due primi anni.*

E se alcuni per propria devozione e di loro iniziativa s'inducessero ad anticipare il voto, questo non deve farsi nelle mani di alcuno, né rivestire nessuna solennità; ma ognuno l'offrirà a Dio nostro Signore nel segreto della sua anima. Ed è bene, qualora lo facciano, che chiedano la formula ordinaria dei voti semplici e che serbino per iscritto, per ricordarsene, ciò che hanno promesso a Dio nostro Signore.

[284] 23. Giova assai al profitto ed è molto necessario che tutti si diano alla completa obbedienza, riconoscendo che il superiore, chiunque egli sia, occupa il posto di Cristo nostro Signore, ed avendo per lui internamente riverenza e amore. E non soltanto nell'esecuzione esteriore di quanto egli comanda devono obbedirgli internamente e prontamente, con la debita fermezza ed umiltà, senza scusarsi e mormorare anche se comanda cose difficili e che ripugnano alla sensibilità (V); ma devono anche sforzarsi di avere interiormente rassegnazione e vera abnegazione della propria volontà e giudizio, conformando totalmente, in tutte le cose, il loro volere e il loro sentimento con ciò che vuole e sente il superiore, **dove non si vede il**

peccato¹⁷, e ritenendo la volontà e il giudizio del superiore come norma del proprio giudizio, per conformarsi più da vicino con la regola prima e suprema di ogni buona volontà e giudizio, che è l'eterna bontà e sapienza.

[285] V. *Gioverà che i superiori facciano sentire ogni tanto l'obbedienza e la povertà a quelli che si trovano in probazione, provandoli per il loro maggior profitto spirituale come Dio nostro Signore provò Abramo, e perché diano un saggio della loro virtù e crescano in essa. Ma in questo, per quanto è possibile, si osserverà misura e proporzione secondo quanto ciascuno può sopportare, come la discrezione suggerirà.*

[286] 24. E per esercitarsi maggiormente nell'obbedienza è bene, anzi è molto necessario, che obbediscano non solo al Superiore della Compagnia o della casa, ma anche ai subalterni capi degli uffici, che hanno ricevuto i poteri da lui, in tutto ciò per cui sono costituiti sopra di essi. E si avvezzino a non badare qual è la persona, alla quale obbediscono, ma piuttosto chi è quegli, per cui ed a cui obbediscono in tutti, cioè Cristo nostro Signore.

[287] 25. Amino tutti la povertà come una madre e, secondo la misura di una santa discrezione, ne provino talvolta qualche effetto. E, com'è detto nell'Esame, **dopo il primo anno, siano pronti a disfarsi dei beni temporali, in qualunque momento il superiore comanderà**¹⁸, nella forma loro proposta nell'Esame già citato.

[288] 26. Tutti devono sforzarsi di conservare retta la loro intenzione non solo circa lo stato della propria vita, ma anche in tutte le cose particolari, procurando sempre di servire unicamente e di compiacere in esse alla divina Bontà per se stessa, e per l'amore e i benefici così straordinari, con cui ci ha prevenuto, piuttosto che per timore di pene o speranze di premi, pur dovendo giovare anche di questo. E li si esorterà spesso a cercare in ogni cosa Dio nostro Signore, rigettando da sé, per quanto è possibile, l'amore di tutte le creature, per riporlo nel loro Creatore, amando in lui tutte e tutte in lui, conforme alla sua santissima e divina volontà.

[289] 27. Lo studio, al quale si applicheranno tutti quelli che sono in probazione nelle case della Compagnia, sembra dover riguardare ciò che li aiuta nell'abnegazione, di cui s'è detto, e a crescere maggiormente nella virtù e nella devozione. **Generalmente parlando, non si faranno studi di lettere in casa, a meno che, per motivi speciali, non sembri di dover dispensare alcuni**¹⁹ (X). I collegi, infatti, sono istituiti per apprendere le lettere; le case, invece, sono fatte per dar modo di esercitarle a coloro che le hanno apprese, o per preparare in quelli che devono apprendere il loro fondamento di umiltà e di virtù.

[290] X. *Benché in generale non si facciano studi di lettere nelle case della Compagnia, tutti quelli che si dedicano alla predicazione e alle confessioni possono studiare quanto fa al caso loro*²⁰. *E se a qualcuno in particolare riuscisse utile studiare anche altre cose, si lascerà alla discrezione del superiore prenderlo in considerazione e darne la dispensa.*

¹⁷ Dichiarato in NC 154. (Per casi di conflitto di coscienza).

¹⁸ Dichiarato in NC 32.

¹⁹ Dichiarato in NC 55 § 1. (Circa la possibilità di compiere studi durante il noviziato).

²⁰ (Cfr. NC 240-243: sulla formazione continua).

[291] 28. Vi sia chi ogni settimana, o almeno ogni quindici giorni, richiami alla loro memoria queste ed altre simili disposizioni, oppure siano essi stessi tenuti a leggerle, perché, per la condizione della nostra fragile natura, non si dimentichino e in tal modo non se ne tralasci l'esecuzione. Alcune volte l'anno, poi, tutti chiedano al superiore che imponga loro penitenze per le mancanze commesse nell'osservanza delle regole, per dimostrare così la cura che si ha nel progredire nel servizio di Dio.

*

CAPITOLO II Conservazione del corpo

[292] 1. Com'è biasimevole l'eccessiva preoccupazione per quanto riguarda il corpo, così è lodevole la cura conveniente di conservare la salute e le forze per il servizio di Dio, e tutti la devono avere. Pertanto, quelli che s'accorgono che una cosa è loro nociva o che un'altra è necessaria quanto al vitto, alle vesti, alla dimora, all'ufficio o attività, e cose simili, sono tenuti ad informare il superiore o altri da lui designato. Si osservino però due cose: la prima, di raccogliersi in preghiera avanti di avvisare; e poi, se sentono di doverlo far presente a chi è responsabile, lo facciano. La seconda, dopo aver messo al corrente a voce o in breve per iscritto il superiore, perché non se ne dimentichi, di lasciarne a lui tutto il pensiero, pronti a riconoscere per migliore la sua decisione, senza fare obiezioni e senza insistere né personalmente né per mezzo d'altri, conceda egli o rifiuti quello che si domanda (A). Infatti, devono esser persuasi che quanto il superiore deciderà, una volta informato, sarà più utile per il servizio di Dio e per il maggior bene proprio nel Signor nostro.

[293] A. *Benché chi fa presente ciò di cui ha bisogno non debba personalmente né fare obiezioni né insistere, se il superiore non avesse capito sufficientemente e chiedesse maggiori spiegazioni, gliel darà. E se mai dimenticasse di prendere provvedimenti, pur mostrando di volerlo fare, non sarà fuori posto ricordarglielo e farlo presente, con la debita modestia.*

[294] 2. Vi sia buon ordine, per quanto possibile, circa l'orario dei pasti, del sonno e della levata, da osservarsi comunemente da tutti (B).

[295] B. *In genere, tutti devono osservare l'orario fissato per i pasti e per il sonno. Ma se, per motivi speciali, si richiedesse una diversa distribuzione per qualcuno, il superiore vedrà se debba o no concedergli la dispensa.*

[296] 3. Per quanto riguarda gli alimenti, le vesti (C), le stanze, e altre cose necessarie per il corpo, pur dovendovi essere in che provare la virtù e l'abnegazione di se stessi, si procuri con l'aiuto di Dio che non manchi di che sostenere e conservare la costituzione fisica per il suo servizio e lode, avendo per le persone il debito riguardo nel Signor nostro.

[297] C. *Nelle vesti si guardi allo scopo che è difendersi dal freddo e dalla sconvenienza. Per il resto, quelli che sono in probazione è bene che circa i vestiti siano aiutati alla mortificazione ed all'abnegazione di se stessi, e a calpestare il mondo e le sue vanità. Questo, quanto è consentito, tenuto conto della natura, degli usi, dell'ufficio e di altre circostanze attinenti alle persone.*

Con gli scolastici approvati e con quelli che attendono agli studi tenendo presente la fatica dello studio e il fatto che i collegi posseggono rendite, pare si possa aver maggior riguardo al decoro esteriore e alla comodità, sempre però evitando ogni eccesso. Coi singoli ci si potrà regolare come a ciascuno conviene.

[298] 4. Non è bene sovraccaricarsi di tanto lavoro fisico da opprimere lo spirito e da recar danno al corpo (D). tuttavia, ordinariamente per tutti è utile qualche esercizio fisico a vantaggio dell'uno e dell'altro, anche per quelli che devono applicarsi al lavoro intellettuale. E

questo dovrà alternarsi col lavoro esterno, e non prolungarsi né intraprendersi senza la misura della discrezione.

[299] D. *Dopo pranzo, specie d'estate, per una o due ore non devono permettersi, per quanto è possibile, esercizi violenti del corpo e della mente (misurando tutte le esigenze con ogni carità possibile). Tuttavia, in tal tempo potranno occuparsi in altri esercizi leggeri. E anche fuori di queste ore, è bene no prostrarli troppo senza qualche riposo o ricreazione.*

[300] 5. Non bisogna esagerare né essere indiscreti nel castigo del corpo, con digiuni, veglie (E), ed altre penitenze esterne e fatiche (F), che recano danno ed impediscono beni maggiori. Perciò, è bene che ognuno informi il confessore di quanto fa in questo punto. E questi, se pensa o dubita che uno ecceda, lo mandi dal superiore. Questo si fa per procedere con più lume, e per glorificare maggiormente Dio nostro Signore nelle nostre anime e nei nostri corpi.

[301] E. *Il tempo da dare al sonno sembra, in generale, doversi aggirare tra le sei e le sette ore; e non si dorma senza alcun indumento, tranne il caso di necessità riconosciuta dal superiore. Ma poiché in tanta diversità di persone e di costituzioni fisiche non è possibile stabilire una norma certa, si lascerà alla discrezione del superiore l'accorciare o il protrarre questo limite, disponendo come riterrà essere richiesto dall'esigenza della complessione di ognuno.*

[302] F. *Ciascuno dev'esser pronto ad accettare qualsiasi incombenza gli sarà affidata. Ma si deve badare che ai posti che richiedono soggetti più robusti e più forti (come la sacrestia, la portineria e l'infermeria) siano destinate, per quanto è possibile, persone fornite delle qualità fisiche adatte a tali incombenze.*

[303] 6. § bene che in casa vi sia qualcuno che sovrintenda su quanto riguarda la salute, per conservarla in quelli che l'hanno (specialmente nei più deboli per età o per altre cause), e per farla riacquistare a quelli che sono malati. Chi si sente indisposto più del solito, è obbligato a manifestarlo a lui, perché egli provveda il rimedio conveniente, come vuole la carità (G).

[304] G. *Si abbia grande cura dei malati. Appena l'infermiere è informato della loro indisposizione, deve avvisare il superiore, se stima che il caso sia di rilievo. Quindi si chiami il medico, che ordinariamente sarà uno solo, salvo diverso avviso del superiore in casi particolari. E si osservino le sue disposizioni, in quanto si può, circa la dieta e le medicine, senza che il malato ingerisca altro, ma badi ad esercitare la sua obbedienza e pazienza; mentre la cura di tutto il resto la lascia al superiore e ai suoi ministri, attraverso i quali la divina Provvidenza lo dirige.*

E benché sia proprio della nostra vocazione andar qua e là e vivere in qualsiasi parte del mondo, dove si spera maggior servizio di Dio e aiuto alle anime, tuttavia, se l'esperienza dimostra che uno non può sopportare il clima d'un paese e che vi sta sempre male, si lascerà al superiore di ponderare se convenga cambiarlo di posto, dove, con una salute fisica migliore, gli sia possibile impegnarsi maggiormente nel servizio di Dio nostro Signore. Peraltro, non spetterà al malato chiedere il trasferimento, né manifestarne il desiderio; ma tale pensiero sarà lasciato al superiore.

[305] 7. In tutto ciò che tocca la conservazione dei beni materiali, tutti avranno il riguardo, a cui li obbliga la carità e la ragione. Ma sarà bene che sia uno ad avere più in particolare il compito di pensare ad essi, come a beni e proprietà di Cristo nostro Signore. Similmente, per altre incombenze indispensabili, bisogna fare in modo che vi siano sufficienti capi degli uffici, specie per ciò che è più decoroso fare in casa che fuori (*H*). Ed è bene che i coadiutori temporali imparino questi mestieri, se non li sanno, indirizzando sempre ogni cosa alla maggior gloria di Dio, nostro Creatore e Signore.

Parte Quarta
Istruzione nelle lettere
e in altri mezzi d'aiuto del prossimo
per quelli che si tengono in Compagnia

*

Proemio

[307] 1. Premesso che lo scopo, che la Compagnia direttamente persegue, è di aiutare l'anima dei suoi soggetti e quella del prossimo nel conseguimento del fine ultimo, per cui sono state create; e che per questo, oltre l'esempio della vita è necessaria la dottrina e la maniera di presentarla; dopo che in essi si sarà riscontrato il debito fondamento dell'abnegazione di se stessi e del profitto richiesto nelle virtù, si dovrà innalzare l'edificio delle lettere e acquistare la maniera di servirsene per aiutare a conoscere e a servir meglio Dio, nostro Creatore e Signore. Ecco perché la Compagnia accetta i collegi e anche alcune università, dove quanti superano bene la prova nelle case, ma vi giungono privi della dottrina necessaria, potranno apprenderla insieme con gli altri mezzi per aiutare le anime (A). Pertanto, si tratterà anzitutto di ciò che riguarda i collegi, e quindi si dirà delle università, con l'aiuto della divina ed eterna Sapienza, a sua maggior gloria e lode.

[308] A. *Siccome lo scopo e il fine di questa Compagnia è di andar qua e là per le varie parti del mondo, per mandato del sommo Vicario di Cristo nostro Signore o del Superiore della Compagnia, per predicare, confessare e servirsi degli altri mezzi che uno può usare con la grazia di Dio in aiuto delle anime; ci è parso necessario o molto conveniente che quanti devono entrarvi siano persone dabbene e provviste dell'istruzione sufficiente per tale compito. E siccome di gente dabbene e istruita ve n'è poca, in paragone dell'altra, e di quella poca la maggior parte desidera ormai riposarsi dalle fatiche passate, vediamo che è molto difficile per questa Compagnia potersi arricchire di persone dabbene e istruite, sia per le pesanti fatiche come per la grande abnegazione di se stessi che vi si richiede. Pertanto, a tutti noi, che ne desideriamo la conservazione e l'incremento per la maggior gloria e servizio di Dio nostro Signore, è parso bene prendere altra strada: ammettere, cioè, giovani che per la loro morigeratezza e ingegno facciano sperare di divenire insieme virtuosi e dotti per lavorare nella vigna di Cristo nostro Signore. Così pure, ci è parso bene, alle condizioni espresse nella Bolla, accettare collegi, siano o no uniti a qualche università, e se lo sono, siano o no queste dirette dalla Compagnia. Infatti, siamo persuasi nel Signor nostro che in tal modo sarà di maggior servizio di sua divina Maestà l'aumento numerico e l'aiuto nelle lettere e nelle virtù di quelli che in tale servizio devono impiegarsi. Perciò, si tratterà anzitutto di ciò che riguarda i collegi, e quindi di ciò che riguarda le università. E quanto ai collegi, in primo luogo si discorrerà di quanto spetta ai fondatori; secondariamente di quel che spetta ai collegi fondati sotto l'aspetto materiale o temporale; per terzo, di ciò che si riferisce agli scolastici che vi debbono studiare: la loro ammissione, conservazione e profitto nelle lettere e negli altri mezzi in aiuto del prossimo, e la loro uscita dagli studi; in quarto luogo, di quanto concerne il governo dei collegi.*

*

Capitolo I Ricordo dei fondatori e dei benefattori dei collegi¹

[309] 1. Poiché è assai doveroso, da parte nostra, corrispondere alla devozione e alla generosità verso la Compagnia di quelli che la divina Bontà prende come ministri per la fondazione e dotazione dei suoi collegi, anzitutto in ognuno di questi si celebri ogni settimana, e in perpetuo, una messa per il suo fondatore e per i suoi benefattori, vivi o defunti.

[310] 2. Così pure, tutti i sacerdoti presenti in collegio saranno tenuti, in perpetuo, a celebrare per essi una messa al principio di ogni mese. Inoltre, ogni anno, nell'anniversario della presa di possesso del collegio, vi si celebrerà una messa solenne (A) per il fondatore e per i benefattori; e tutti gli altri sacerdoti ivi residenti celebreranno per questa stessa intenzione.

[311] A. *La solennità s'intenda secondo l'uso della Compagnia e del luogo, dove si celebra la messa.*

[312] 3. Quello stesso giorno, al fondatore o a uno dei suoi parenti più stretti (B) o a chi il fondatore avrà stabilito, si offrirà un cero ornato del suo stemma gentilizio o di decorazioni sacre, ispirate a ciò di cui egli è più devoto, in segno della gratitudine che gli si deve nel Signor nostro (C).

[313] B. *Se nel luogo di fondazione del collegio non si trova, in quel momento, nessun discendente del fondatore, si può inviare il cero dove risiede qualcuno della sua famiglia, o lo si può deporre, in nome e in luogo del fondatore, sull'altare dove si celebra il santo Sacrificio.*

[314] C. *Con questo cero si vuol significare la gratitudine dovuta ai fondatori, e non un diritto di patronato, né alcun altro diritto loro e dei loro successori sul collegio o sui beni temporali di esso, perché diritti di tal genere non vi saranno.*

[315] 4. Appena la Compagnia sarà venuta in possesso di un collegio, il Superiore Generale ne partecipi la notizia a tutti e da per tutto, ovunque essa è stabilita, perché ogni sacerdote celebri tre messe per il fondatore vivente e per i benefattori, per ottenere che Dio nostro Signore li protegga e li faccia progredire nel suo servizio. Quindi, allorché verrà a sapere che Dio li ha fatti passare da questa vita all'altra (D), il Superiore Generale ne comunicherà la notizia, perché si celebrino altre tre messe per la loro anima. Tutte le volte che si dice che i sacerdoti devono celebrare messe, gli altri, che non sono sacerdoti e vivono nei collegi, sono tenuti a pregare secondo la stessa intenzione, per la quale celebrano i sacerdoti. Infatti, l'identico motivo di gratitudine obbliga gli uni e gli altri nel Signor nostro.

¹ Modificato tutto il capitolo I [309-319], quanto alle determinazioni concrete, fermo restando il senso di gratitudine della Compagnia verso fondatori e benefattori: NC 413.

[316] D. *Quando si tratta di comunità che, in quanto tali, non sono soggette a morte, queste messe si celebreranno per i defunti di esse, specialmente per quelli, cui si è maggiormente debitori nel Signor nostro.*

[317] 5. I fondatori e i benefattori di tali collegi siano resi partecipi in maniera speciale di tutte le loro opere e di quelle di tutta la Compagnia.

[318] 6. E in genere, la Compagnia si ritenga particolarmente obbligata, con vincolo di carità e d'amore, a rendere a costoro durante la loro vita (*E*) e ai loro parenti, sia durante che dopo la vita dei fondatori e benefattori, tutti quei servizi che sono possibili per la nostra umile professione, a gloria di Dio.

[319] E. *Quanto si è detto, dovrà osservarsi in tutto e per tutto verso coloro che provvedono alla fondazione completa dei collegi. Con quelli che provvedono soltanto all'avvio della fondazione, questo si farà parzialmente, come il Superiore Generale giudicherà nel Signore.*

*

Capitolo II Cose riguardanti i collegi nel loro aspetto materiale

[320] 1. Il Superiore Generale avrà autorità assoluta, in nome della Compagnia, per accettare i collegi a questa offerti senza condizioni, perché essa ne disponga interamente, conforme alle sue Costituzioni.

[321] 2. Quando il fondatore esige condizioni non del tutto conformi con l'ordinamento e con il modo di procedere solito a usarsi della Compagnia, si lascerà allo stesso Generale, udito il parere di altri che giudicherà migliori consiglieri in tali questioni, il compito di considerare se, tutto sommato, è bene per la Compagnia, in ordine al fine del servizio di Dio che essa persegue, accettare o no quel collegio. Ma se in seguito la Compagnia si sentisse gravata da quel peso, potrà farlo presente alla congregazione generale, e ordinare che si lasci quel collegio, o che il peso sia alleviato, oppure che le si diano altri mezzi su cui contare. Questo nel caso che il Generale non vi abbia provveduto prima di tale congregazione, come conviene nel Signor nostro.

[322] 3. **L'autorità di abbandonare o alienare collegi o case già accettate spetterà al Superiore Generale e alla Compagnia congiuntamente (A)². [Infatti, perché è come staccare un membro dal suo corpo, ed è decisione di carattere permanente e importante, è meglio che ne tratti con l'intera Compagnia]³.**

[323] A. *Il Superiore Generale e la Compagnia, congiuntamente, decideranno se si debbano o no abbandonare i collegi o le case già accettate. [Ma questo lo si può fare nella congregazione generale o, in mancanza di essa facendo inviare i suffragi da chi ne ha diritto]⁴. E in tal caso, né alla Compagnia né al Generale è lecito offrire tutto o parte di ciò che si abbandona a persone estranee alla Compagnia. Ma, una volta che questa avrà rinunciato all'incarico avuto, quelli che al momento della fondazione s'eran d'altra parte riservata tale autorità, potranno destinare ad altro fine ciò che così si abbandona, secondo la propria devozione. Se tale riserva non esistesse, la Compagnia potrà procedere secondo il suo Istituto, come giudicherà più utile a gloria di Dio.*

[324] 4. Nei collegi della Compagnia, non si deve accettare cura d'anime, né impegni di messe o di cose somiglianti, che distraggano troppo dallo studio e impediscano quanto in essi si cerca per il servizio di Dio. Lo stesso vale per le case e le chiese della Compagnia professa, che dev'esser libera, per quanto è possibile, per le missioni della Sede Apostolica e per altre opere in servizio di Dio e in aiuto delle anime (B).

² Dichiarato in NC 402 § 3. (Questa facoltà, ora ordinaria del Generale, va esercitata dopo aver chiesto il parere del Consiglio).

³ Abrogato da NC 402 § 3.

⁴ (Cfr. le due note precedenti).

[325] B. *Con le parole non accettare impegni, ecc., s'intende che non è lecito assumere impegni di messe e cose simili, che siano esattamente corrispondenti alla rendita offerta. Però, non si ritiene che sia inconveniente assumerne qualcuno facile o che rappresenti un obbligo di poco conto (a patto che non sia cura d'anime), se vi è un motivo sufficiente, particolarmente trattandosi di cosa che comporta poca o nessuna distrazione e occupazione. Tali impegni non sono compatibili con le case professe, prive come sono di ogni rendita, e perché i professi non vi risiedono tanto stabilmente. Non si fa parola di altri impegni di lezioni o di professori; ma anche questi, nei collegi e nelle università, si accetteranno con molta ponderazione, e non oltre il limite che il Superiore Generale giudicherà tornar utile al bene comune e della Compagnia, a gloria di Dio nostro Signore.*

[326] 5. La Compagnia prenderà possesso dei collegi e dei beni temporali che li riguardano (C), assegnandovi un rettore provvisto dei talenti più indicati per tale scopo. Questi avrà la responsabilità della conservazione ed amministrazione dei loro beni temporali, provvedendo alle esigenze sia dell'edificio materiale sia degli scolastici che risiedono nei collegi o si preparano a venirvi (D), e di quelli che ne trattano gli affari dal di fuori (E). Il rettore abbia cura di tutto, per darne conto, quando gli sarà ordinato, alla persona indicata dal Generale. E questi, che non può destinare a proprio vantaggio o di alcuno dei suoi parenti e neppure della Compagnia professa i beni temporali dei collegi (F), si comporterà con molto maggiore disinteresse nel sovrintendervi, a maggior gloria e servizio di Dio nostro Signore.

[327] C. *A norma delle Bolle, la Compagnia terrà l'amministrazione delle rendite, a vantaggio dei suoi scolastici, per mezzo del Superiore Generale o del provinciale o di una persona incaricata dal Generale, per proteggere e conservare le proprietà e le rendite dei collegi, anche davanti alla giustizia, quando ciò sarà utile o necessario. Ed allo stesso Generale, o alla persona da lui incaricata, spetterà ricevere gli altri doni fatti a questi collegi per il loro sostentamento o per il loro sviluppo nelle cose temporali.*

[328] D. *Quelli che si preparano ad andare nei collegi sono coloro che stanno nelle case di probazione, e gli altri inviati agli studi dalle case della Compagnia professa o da quelle di probazione.*

[329] E. *Quelli che curano gli affari dei collegi dal di fuori s'intendono essere principalmente i procuratori, che trattano gli affari della Compagnia presso la corte del Sommo Pontefice o di altri principi. Tuttavia, i contributi da versare per queste ed altre spese necessarie, il Generale li stabilirà personalmente o per mezzo d'altri, osservando le debite proporzioni.*

[330] F. *Quando si dice che la Compagnia o il Generale non possono giovare delle rendite dei collegi, s'intende, conforme a quanto afferma la Bolla, che non possono servirsi delle rendite a proprio vantaggio. § lecito, però, impiegarle per tutti quelli che si prodigano in utilità di tali collegi, come nel caso di amministratori, predicatori, lettori, confessori, visitatori e d'altri professi o simili persone, impegnate in beneficio spirituale o temporale di detti collegi. Anche al di fuori di questi casi, si può fare qualche piccola spesa in pro di qualsiasi membro della Compagnia, rifocillarlo per qualche giorno, dargli un po' di provvigione per il viaggio o altra cosa del genere, quando è di passaggio per il collegio diretto in qualche parte. Infatti, una cosa tanto da poco si reputa roba da niente. E si eliminano gli scrupoli, da un lato di comportarsi inumanamente, e dall'altro di agire contro l'intenzione della Sede Apostolica.*

[331] 6.⁵ Nei collegi, che con le proprie rendite possono mantenere dodici scolastici oltre il corpo insegnante, non si chiederanno né si accetteranno elemosine né doni d'alcun genere, per maggiore edificazione della gente (*G*). Quando le rendite non arrivano a tanto, sarà lecito accettare, ma non chiedere, qualche elemosina, tranne che si fosse così poveri da rendere necessario anche il chiedere almeno ad alcune persone. In tal caso, infatti, lo si potrà fare, mirando sempre al maggior servizio di Dio e al maggior bene universale, anche mendicando di porta in porta, durante qualche tempo, per tutte le necessità che lo esigono.

[332] *G. Peraltro, se vi fossero benefattori disposti a dare qualche proprietà o rendita, si potrà accettare per mantenere un tanto maggior numero di scolastici e di maestri per un più grande servizio di Dio.*

⁵ (Questi paragrafi [331-332] oggi debbono piuttosto intendersi in un senso più generale, cioè di non chiedere elemosine non necessarie per i collegi dei Nostri).

*

Capitolo III Gli scolastici che si destineranno ai collegi

[333] 1. Quanto agli scolastici, per la cui istruzione si accettano i collegi, occorre anzitutto considerare, nel Signor nostro, le qualità che devono possedere per esservi inviati o ammessi.

[334] 2. E per prima cosa, nessuno potrà esser scolastico in collegio alcuno della Compagnia, se avrà anche uno solo dei cinque impedimenti elencati nella prima parte (A). E all'infuori dei coadiutori necessari per il servizio e per l'aiuto al collegio, gli altri devono esser soggetti tali da sperare, a ragione, che ne usciranno operai degni per esempio e dottrina della vigna di Cristo nostro Signore. E quanto più saranno capaci e di costumi più specchiati, e avranno salute migliore per sopportare le fatiche dello studio, tanto più saranno adatti per essere inviati con maggior sollecitudine ed ammessi nei collegi.

[335] A. *Quando il Vicario di Cristo concede a uno la dispensa di dimorare in qualche casa della Compagnia, s'intende che l'ha anche per dimorare nei collegi.*

[336] 3. Tuttavia, come scolastici approvati si accettano soltanto quelli che sono stati provati nelle case o negli stessi collegi, e che, dopo due anni di esperimenti e di probazione, fatti i voti e la promessa d'entrare in Compagnia, sono ricevuti per vivere e morire in essa a gloria di Dio nostro Signore.

[337] 4. Oltre a questi, si possono ammettere agli studi altri che prima del termine e delle probazioni anzidette sono inviati dalle case ai collegi (perché così sembra conveniente) o vi sono ricevuti. Però, non saranno considerati scolastici approvati prima d'esservi ammessi per tali, dopo compiuti i due anni e aver fatti i loro voti e la loro promessa (B).

[338] B.⁶ *Se nei collegi della Compagnia non vi fosse un numero abbondante di scolastici, che abbiano fatto la promessa o il proposito di servire in essa a Dio nostro Signore, non sarà alieno dal nostro Istituto, col permesso del Superiore Generale e per il periodo che a lui sembrerà opportuno, che vi siano ammessi altri studenti poveri anche se privi di questa determinazione. A patto, però, che non abbiano gli impedimenti elencati nella prima parte, e che siano soggetti idonei, cioè tali da far sperare che ne usciranno buoni operai della vigna di Cristo nostro Signore, per l'ingegno o per le basi poste nelle lettere, e per i buoni costumi, l'età conveniente e le altre doti, che in essi si scorgessero per il servizio di Dio, la qual cosa unicamente si desidera in quelli della Compagnia e fuori di essa. Questi studenti sono tenuti a uniformarsi nelle confessioni, negli studi e nel modo di vivere, agli scolastici della Compagnia, pur avendo un abito differente e una abitazione separata nello stesso collegio, in modo, cioè, che quelli appartenenti alla Compagnia stiano per conto loro, senza mescolarsi con gli altri che non le appartengono. Tuttavia, per maggiore edificazione e servizio di Dio nostro Signore, potranno conversare tra loro nella misura che il superiore giudicherà conveniente.*

⁶ (Queste disposizioni quasi mai saranno applicate nelle odierne circostanze).

Anche se v'è un numero abbondante di nostri, nulla vieta che si ammetta nei collegi qualcuno che non ha il proposito d'appartenere alla Compagnia, se così è richiesto dagli accordi stipulati con i fondatori, quando si vede che per il fine inteso dalla Compagnia o per altri motivi eccezionali e importanti è utile accettare il collegio a questa condizione. Però, tali persone dovrebbero stare per conto loro e non aver contatti se non coi soggetti della Compagnia designati a ciò, e col permesso del superiore.

La povertà degli studenti che non sono della Compagnia sarà valutata dal Superiore Generale o da chi avrà da lui l'autorità. E qualche volta, per un giusto riguardo, non pare che ci si debba opporre a che si accettino figli di persone facoltose o nobili, che stiano a proprie spese.

L'età conveniente sembra dover essere tra i quattordici e i ventitre anni, a meno che si tratti di persone provviste di basi nelle lettere. E, in generale, saranno tanto più adatti ad essere ammessi, quanto maggiori doti avranno di quelle richieste in Compagnia. Tuttavia, si sia circospetti per stringere piuttosto che largheggiare con simili persone. E si faccia una scelta accurata tra quelli che vengono ammessi, sottoponendoli a un esame speciale, prima di accettarli.

Alcuni, pochi però, potranno essere accolti a vivere tra noi, per motivi speciali e validi, a giudizio del superiore.

*

Capitolo IV Conservazione degli scolastici accettati

[339] 1. Per conservare in ciò che riguarda il corpo e le cose esteriori quelli che stanno nei collegi, basterà quanto si è detto nella terza parte. Si faccia attenzione speciale perché non si applichino allo studio in ore dannose per la salute del corpo; e perché diano il tempo sufficiente al sonno. Siano anche moderati nel lavoro intellettuale, per potervi applicare più a lungo, così nel periodo degli studi come pure in seguito allorché faranno uso di quanto si sarà appreso a gloria di Dio nostro Signore.

[340] 2. In ciò che spetta allo spirito, la norma è la stessa, sia per quelli che sono accolti nei collegi, finché durano le prove, sia per quelli che lo sono nelle case. Finite le prove, mentre attendono agli studi, come bisogna badare che il fervore dello studio non li intiepidisca nell'amore delle vere virtù e della vita religiosa; così anche non si dovrà dare molto posto, in questo periodo, a mortificazioni, preghiere, e meditazioni prolungate (A). Infatti, l'applicazione alle lettere, che s'imparano con intenzione pura di servire Dio e che assorbono in certo senso tutto l'uomo, non sarà meno, ma anzi più gradita a Dio nostro Signore, nel corso degli studi.

[341] A. *Se per qualcuno in particolare il rettore vedesse l'opportunità di aumentare ancor più, per motivi speciali, non tralascerà di farlo con discrezione.*

[342] 3. Perciò, oltre la confessione e la comunione, la cui frequenza sarà **settimanale**⁷, e la messa che ascolteranno ogni giorno, **avranno un'ora, durante la quale reciteranno l'ufficio della Madonna, ed esamineranno le loro coscienze due volte al giorno, aggiungendovi altre preghiere secondo la devozione personale, fino a riempire**, se non lo fosse ancora, **la detta ora**⁸ (B). E ogni cosa, secondo gli ordini e il parere dei loro superiori, cui si obbligano a prestare obbedienza in luogo di Cristo nostro Signore.

[343] B. *Non si permetta la comunione più spesso di ogni otto giorni, se non per motivi speciali, e avendo riguardo piuttosto al bisogno che alla devozione. Parimente, non la si differirà oltre gli otto giorni, senza motivi particolari*⁹, per il quali si potrà anche tralasciare qualche giorno la messa e concedere ad alcuni di aumentare o abbreviare il tempo della preghiera. Questo si lascerà interamente alla discrezione del superiore. Benché s'impieghi approssimativamente l'ora fissata per recitare l'ufficio della Madonna, tuttavia, per gli scolastici che non sono tenuti a recitare l'ufficio divino si potrà di tanto in tanto variare con più facilità, mediante meditazioni e altri esercizi spirituali (fino a riempire l'ora). Ciò vale specialmente per alcuni che nella forma ordinaria non traggono profitto spirituale, perché possano aiutarsi di più per mezzo della seconda, con l'aiuto della grazia di Dio, e col

⁷ Modificato da CIC 663 § 2, 664 e CCEO 473 §1, 474 §1. (Quanto alla frequenza ai Sacramenti).

⁸ Modificato da NC 67 § 2. (Quanto al tempo da dedicare alla preghiera e alla messa).

⁹ Modificato. (Cfr. nota 7).

*permesso o per ordine dei propri superiori. A questi, in ogni caso, si lascerà il vedere, per poi prescriverlo, se ad alcuni in particolare, per qualche motivo, convenga piuttosto qualcosa di diverso, avendo riguardo alla vera devozione loro e del fondatore, e alle circostanze di persone, di tempo e di luogo. A quelli che sono inesperti di cose spirituali, ma desiderosi di essere in ciò aiutati, si potrà proporre qualche punto di meditazione e di orazione, come sembrerà per essi più utile. [Ai superiori toccherà decidere se gli scolastici durante la messa, nei punti in cui il sacerdote non parla a voce bassa affinché il popolo l'intenda, possano o no recitare una parte delle Ore, per le quali hanno il tempo assegnato. Essi, a seconda dei soggetti, dei paesi, dei caratteri e dei periodi, provvederanno come loro parrà meglio per la maggior gloria di Dio]*¹⁰.

[344] 4. Altri (quali potrebbero essere certi coadiutori temporali che non sanno leggere), oltre la messa avranno un'ora, durante la quale reciteranno il rosario o corona della Madonna (C), e faranno il loro esame due volte il giorno, oppure diranno alcune altre preghiere secondo la propria devozione, come s'è detto degli scolastici.

[345] C. *Quanto alla recita del rosario, si istruiscano a riflettere o a meditare sui misteri che vi si contemplanò, perché possano fare tale esercizio con maggiore attenzione e devozione. E nel caso che quelli che sanno leggere ricavino da ciò maggior profitto che dall'ufficio della Madonna, potranno commutarlo, come si è già detto, in quello che li aiuterà di più.*

[346] 5. Per maggior devozione, per rinnovare il ricordo dell'impegno assunto, e per confermarsi ulteriormente nella vocazione, **sarà bene che** gli scolastici, due volte l'anno, **a Pasqua di Risurrezione e a Natale (D) rinnovino i loro voti semplici (E)**¹¹, di cui si tratterà nella quinta parte. E chi non li avesse fatti, li farà al termine dei due anni di probazione, come si propone nell'Esame.

[347] D. *Se al rettore, autorizzato dal superiore, sembrasse dover riuscire più comodo, in certi casi particolari, trasferire questa rinnovazione ad alcune altre grandi feste, lo si potrà fare senz'altro. Parimente, per feste della Resurrezione e della Natività, devono intendersi anche gli otto giorni che seguono e che precedono tali ricorrenze.*

[348] E. *Ciò che lo scolastico promette è di entrare a far parte del corpo della Compagnia, vale a dire di osservare ormai effettivamente la castità, la povertà e l'obbedienza, secondo l'usanza della Compagnia, sia che venga ammesso per divenire poi, dopo i suoi studi, professore, oppure per essere coadiutore formato. [Di conseguenza, il superiore può ammetterlo subito come scolastico]¹², in prova soltanto per essere ammesso alla professione, a suo tempo, al grado di coadiutore. Quest'uso permette che, pur essendovi il voto di povertà, si possano conservare i beni temporali fino a un tempo determinato, che parrà al superiore, entro i limiti della probazione*¹³.

¹⁰ Abrogato. (In quanto contrario alle vigenti norme liturgiche).

¹¹ Dichiarato in NC 75.

¹² Abrogato da NC 6 § 1,2°. (Con l'emissione dei voti, al termine del noviziato, Scolastici e Fratelli approvati sono ammessi ipso facto come tali).

¹³ Dichiarato in NC 32.

[349] 6. Quando dovranno recarsi alle scuole pubbliche (altrove, infatti, non andranno senza chiedere il permesso), vi si recheranno e torneranno **[a due a due]**¹⁴ (*F*), con la modestia interiore ed esteriore che conviene all'edificazione propria e degli altri. **E la conversazione con gli studenti che non appartengono alla Compagnia sia soltanto di argomenti di studio o di contenuto spirituale, affinché in ogni cosa possano trovare un aiuto a maggior gloria di Dio**¹⁵.

[350] *F. Il rettore indicherà quelli che devono farsi scambievolmente da compagni, e saranno coloro che uniti insieme possano maggiormente aiutarsi.*

¹⁴ Abrogato. (In quanto norma stretta, è obsoleta).

¹⁵ Dichiarato in NC 111.

*

Capitolo V Le materie di studio per gli scolastici della Compagnia¹⁶

[351] 1. Il fine per cui in Compagnia si acquista il sapere è d'aiutare, col favore di Dio, le anime dei suoi membri e quelle del prossimo. Questa sarà la norma con cui si determineranno in genere ed in particolare le materie che i Nostri dovranno apprendere, e fino a che punto avanzare in esse. E siccome, generalmente parlando, giovano a ciò gli studi umanistici delle varie lingue (A), la logica, la filosofia naturale e morale, la metafisica, la teologia scolastica e positiva (B), e la Sacra Scrittura, allo studio di tali materie si consacreranno quanti sono inviati nei collegi (C). E insisteranno con diligenza maggiore in quella parte di esse che più conviene a detto scopo, tenendo presenti le circostanze di tempo, di luogo, di persone, ecc., come parrà opportuno, nel Signor nostro, a chi ha la responsabilità principale.

[352] A. *Sotto la denominazione di studi umanistici, oltre la grammatica, s'intende anche la retorica.*

[353] B. *Se nei collegi fosse mancato il tempo di esporre i testi dei Concili, dei decreti e dei santi dottori, e di altri argomenti di morale, dopo lasciati gli studi potrà ciascuno farlo per conto suo, d'accordo con i propri superiori, soprattutto se ha buone basi nel campo della scolastica.*

[354] C. *Secondo l'età, l'ingegno, la propensione d'animo e le basi che uno ha, oppure secondo il bene comune che se ne spera, egli potrà applicarsi a tutte queste materie, o ad una sola, o ad alcune di esse. Infatti, chi non può in tutte, deve sforzarsi di eccellere in qualcuna.*

[355] 2. In particolare, alla discrezione dei superiori si lascerà anche il decidere ciò che questi o quei soggetti debbano studiare (D). Tuttavia, chi ne ha la capacità, quanto più approfondirà tali materie, tanto meglio sarà.

[356] D. *Alcuni potranno essere inviati nei collegi, non perché si spera che ne usciranno formati nelle lettere al livello che si è detto ma per alleggerire gli altri: per esempio, qualche sacerdote per ascoltare le confessioni, ecc. E questi e gli altri che, per l'età o per altri motivi, non lasciano sperare che ne escano con salde basi nelle materie anzidette, converrà che, secondo gli ordini del superiore, studino ciò che possono, e procurino di far profitto nelle lingue, nei casi di coscienza, e insomma in ciò che può loro servire di più per il bene comune delle anime.*

[357] 3. Il rettore, dopo un conveniente esame, vedrà e deciderà quanto tempo debba darsi ad una materia, e quando si debba passare ad un'altra.

[358] 4. In ogni materia, sono tenuti a seguire **la dottrina** più sicura e **approvata**, e gli autori che l'insegnano. A questo faranno attenzione i rettori, conformandosi alle decisioni prese in tutta la Compagnia, a maggior gloria di Dio (E)¹⁷.

¹⁶ Dichiarato in NC 81-105.

[359] E. *Nei testi letterari di autori pagani non si esponga nulla di disdicevole. Del rimanente la Compagnia potrà servirsi come delle spoglie d'Egitto. In quanto agli autori cristiani, anche se l'opera è buona, non si leggerà quando l'autore è cattivo, per evitare che ne derivi una simpatia. Ed è bene stabilire nei particolari quali libri siano da esporre e quali no, sia delle materie umanistiche come delle altre.*

¹⁷ Dichiarato in NC 99-105. (Quanto alla dottrina da trasmettere ai Nostri in formazione).

*

Capitolo VI
Metodo per progredire
nel buon apprendimento di queste materie

[360] 1. Per fare molto profitto in queste materie, gli scolastici procureranno anzitutto d'avere l'anima pura e l'intenzione retta nello studio. Nelle lettere, non cercheranno se non la gloria di Dio e il bene delle anime; e a tale scopo chiederanno spesso, mediante la preghiera, la grazia di far progressi nel sapere.

[361] 2. Inoltre, dovranno avere il fermo proposito d'essere studenti nel vero senso della parola, convinti che non possono fare cosa più gradita a Dio nostro Signore, nei collegi, che applicarsi allo studio con tale proposito; e che, quando pure non giungessero mai a far uso di quanto hanno appreso, la stessa fatica dello studio, presa per motivo di carità e d'obbedienza, com'è giusto, è un'opera molto meritoria dinanzi alla divina e somma Maestà.

[362] 3. Si dovranno anche rimuovere gli ostacoli che distraggono dallo studio; così, le devozioni e mortificazioni eccessive o fatte senza il debito ordine (A), come anche le preoccupazioni e le occupazioni esteriori negli uffici di casa (B), e le conversazioni, confessioni e altri impegni con il prossimo, fuori di casa (C), quanto sarà possibile evitarlo nel Signor nostro. Per essere in seguito di maggior aiuto al prossimo con ciò che avranno appreso, è bene che simili esercizi, per quanto pii, si differiscano a dopo gli studi; perché, nel frattempo, altri li eserciteranno. E tutto questo, con il maggiore desiderio del servizio e della gloria di Dio.

[363] A. *Questo in generale, ma se qualcuno, in particolare, avesse bisogno di darsi alla devozione e alla mortificazione, si lascerà alla discrezione di chi ha la responsabilità principale il ponderare fin dove si debba andare avanti in esse.*

[364] B. *Non v'è alcun inconveniente ad aiutare un poco quelli che compiono incarichi gravosi. Tuttavia, il loro assolvimento appartiene più propriamente ai coadiutori, che si potranno impiegare per alleviare gli scolastici.*

[365] C. *Per tal motivo, è bene che quanti non sono stati ordinati, differiscano gli Ordini sacri finché non siano al termine degli studi, per non esserne impacciati. Però, a volte è necessario, per esigenze occorrenti, concedere qualche dispensa, ecc.*

E quanto ad aiutare il prossimo, potranno sopperirvi alcuni che hanno terminati gli studi o che proprio a tale scopo vengono inviati nei collegi. Così pure, per le occupazioni domestiche, che in collegio impegnano maggiormente, sarà bene aver persone, il cui intento principale non sia lo studio. Tali sono i coadiutori temporali, e certuni che sono in probazione, ma non per studiare.

[366] 4. Si segua un ordine nelle varie discipline. Dovranno porre salde basi nel latino, prima di affrontare le arti; e in queste, prima di passare alla teologia scolastica, che dev'essere

bene studiata prima della positiva. La Scrittura potrà essere studiata contemporaneamente o in seguito¹⁸.

[367] 5. Le lingue, poi, in cui la Scrittura fu scritta o tradotta, si potranno studiare prima o dopo, secondo la varietà delle circostanze e la diversità dei soggetti, come parrà meglio al superiore. Questa decisione, pertanto, si lascerà alla sua discrezione (*D*). Tuttavia, se s'imparano le lingue, tra i fini che si perseguono vi sia quello di difendere la versione approvata dalla Chiesa.

[368] *D. Perché dallo studio delle lingue ricavino profitto e non danno, è bene che abbiano i gradi in teologia o la conoscano discretamente, e siano informati delle conclusioni a cui sono giunti i santi dottori e la Chiesa. Peraltro, se si vede che taluni sono così umili e saldi nella fede da non temere per essi inconveniente alcuno dallo studio delle lingue, il superiore potrà concedere una dispensa, perché vi si consacrino, quando ciò conviene al bene comune o particolare.*

[369] 6. Tutti gli scolastici frequenteranno le lezioni dei professori pubblici, che il rettore del collegio segnalerà (*E*). § desiderabile che tali professori, appartengano o no alla Compagnia (*F*), siano dotti, diligenti, assidui e impegnati nel far profittare gli studenti sì nelle lezioni come nelle esercitazioni letterarie.

[370] *E. Se a qualcuno convenisse altrimenti, il superiore lo pondererà con la sua discrezione e potrà concedere la dispensa. Il fatto, poi, delle lezioni pubbliche, non esclude le private dentro o fuori del collegio, qualora siano necessarie o convenienti.*

[371] *F. Nessuno della Compagnia insegnerà in pubblico senza l'approvazione e il permesso del superiore provinciale, salvo nelle classi inferiori o temporaneamente in caso di necessità. Ma coloro che hanno talento, specialmente quelli che sono usciti dagli studi, potranno fare esercizio d'insegnamento, se cose di maggiore importanza non esigeranno altrimenti.*

[372] 7. Nei collegi vi sia possibilmente una biblioteca comune, di cui terranno la chiave quelli che, a giudizio del rettore, devono averla. Oltre a ciò, i singoli devono avere i libri loro necessari (*G*).

[373] *G. Tuttavia, non vi si devono fare annotazioni. Chi è responsabile dei libri ne abbia cura.*

[374] 8. Gli scolastici siano assidui nella frequenza alle lezioni, e diligenti nel prepararle e nel ripeterle dopo averle ascoltate (*H*). Lo siano anche nel domandare ciò che non capiscono e nel prender nota di quanto è utile, per sopperire alla memoria in seguito (*I*).

[375] *H. Quanto alle ripetizioni, il rettore procurerà che si facciano in ora determinata, a scuola o in casa. Uno ripeterà e gli altri ascolteranno; e si proporranno le difficoltà incontrate, ricorrendo al professore in ciò che non sono ben capaci di risolvere tra di loro. Il*

¹⁸ I paragrafi [366-383] sono modificati secondo NC 81-88, quanto alle determinazioni concrete circa i programmi di studio; tuttavia molti criteri qui contenuti sono ancora oggi validi e utili.

rettore avrà cura anche delle dispute e degli altri esercizi scolastici che si riterranno opportuni, secondo le materie di cui si tratta.

[376] I. *I superiori vedranno se è bene che i principianti abbiano quaderni per scrivervi le lezioni e per annotarvi sopra e ai margini ciò che è utile. I più provetti negli studi umanistici e in altre materie abbiano fogli di carta per annotare quanto ascoltano o ciò che capita di notevole. E dopo metteranno a posto in forma più sistematica e con più ordine, nei quaderni, quel che devono conservare per l'avvenire.*

[377] 9. Il rettore del collegio avrà cura d'osservare come compiono il proprio dovere, nel Signor nostro, tanto i professori che gli alunni.

[378] 10. Siccome è utile esercitarsi nelle dispute, in particolare per quelli che studiano arti e teologia scolastica, gli scolastici assisteranno alle dispute o circoli ordinari della scuola che frequentano, anche se questa non è affidata propriamente alla Compagnia, procurando di segnalarsi insieme nella dottrina e nella modestia. E se un motivo speciale non l'impedisce, è bene che ogni domenica, o altro giorno della settimana, vi sia in collegio, dopo il pasto, uno di ogni classe delle arti e di teologia, designato dal rettore, che difenda alcune tesi. Queste saranno affisse la sera precedente alla porta della scuola, perché quelli che lo desiderano vengano a prender parte o ad assistere alla disputa. Prima si dimostreranno brevemente le tesi; poi, chi vuole, degli esterni e di casa, farà le obiezioni. Vi sarà uno che presieda per dirigere la discussione, risolvere le obiezioni e dedurre chiaramente la dottrina di cui si tratta, per utilità dell'uditorio. Egli darà ai disputanti il segnale della fine, ripartendo il tempo in modo che vi sia posto per le dispute di tutti.

[379] 11. Oltre ai due modi di disputare indicati, anche ogni giorno deve assegnarsi, nei collegi, un'ora per la disputa, con uno che presiede, come s'è detto. Lo scopo è di fare esercitare maggiormente l'intelletto e di chiarire i punti difficili di ogni materia, a gloria di Dio nostro Signore.

[380] 12. Anche coloro che compiono gli studi umanistici avranno i tempi assegnati per trattare insieme e discutere di argomenti riguardanti la loro materia, alla presenza di uno che li diriga. E di domenica o in altro giorno assegnato, dopo il pasto, una volta difenderanno alcune tesi; un'altra volta, invece, faranno esercizio di composizione in prosa o in versi, sia che improvvisino lì per lì, per accertarsi della loro prontezza, sia portando lavori già fatti da leggere là in pubblico. Il tema su cui scrivere si darà loro lì per lì nel primo caso, in precedenza nel secondo.

[381] 13. Tutti, e specialmente quelli che frequentano gli studi umanistici, dovranno parlare abitualmente in latino (*K*); impareranno a memoria quanto sarà loro assegnato dai rispettivi professori, e faranno molto esercizio di stile nel comporre (*L*), con qualcuno che li corregga. Alcuni potranno anche, col permesso del rettore, leggere privatamente certi autori oltre quelli che studiano a scuola. E un giorno la settimana, dopo il pasto, uno dei più provetti terrà un'orazione in latino o in greco su un argomento edificante per quelli di casa e di fuori, per animarsi a ciò che è di maggior perfezione nel Signore nostro.

[382] K. *Se per circostanze di luogo, di tempo e di persone si deve fare qualche cambiamento circa gli esercizi di ripetizioni, dispute, e parlare latino, il giudicarlo si lascerà alla discrezione del rettore, con l'autorizzazione almeno generale del suo superiore.*

[383] L. *Perché gli scolastici siano aiutati maggiormente, sarà bene mettere insieme alcuni di pari livello, che con santa emulazione si stimolino scambievolmente. Gioverà anche inviare, di tanto in tanto, alcuni saggi dei loro studi, ora dell'uno e ora dell'altro, all'indirizzo del superiore provinciale o Generale: per esempio, componimenti degli studenti di umanità o tesi degli studenti di arti e di teologia. Gioverà pure ricordare loro che, venendo in una casa al termine degli studi, subiranno un esame su tutte le materie imparate.*

[384] 14. Inoltre, per gli studenti delle arti e di teologia in modo particolare, ma anche per gli altri, vi dovrà essere un tempo di studio personale e tranquillo, per comprendere meglio e più ampiamente gli argomenti trattati (M).

[385] M. *Durante questo studio personale, se parrà al rettore, potranno consultare qualche altro commentario, che in genere dovrebbe essere unico per tutti e bene scelto nel periodo che vanno a scuola. Potranno anche prendere appunti su ciò che loro parrà utile, per aiutarsi maggiormente.*

[386] 15. Com'è necessario frenare chi corre molto, conviene incitare, spingere e incoraggiare chi ne avesse bisogno. A tal fine, il rettore è tenuto a informarsi personalmente o per mezzo di qualcuno, cui affiderà l'incarico di ispettore o visitatore degli scolastici.

E se si vede che uno perde il tempo in collegio, senza cercare o senza riuscire a ricavarne profitto, è preferibile ritirarlo di là e farvi subentrare un altro al posto suo, che trarrà più profitto per il fine inteso del servizio di Dio (N).

[387] N. *Se qualcuno non fosse fatto per gli studi, ma lo fosse per altri ministeri, lo si potrebbe impiegare in ciò che si stimasse conveniente all'interno dei collegi o delle case della Compagnia. Se fosse inutile per l'una e l'altra cosa, pur essendo entrato come scolastico, lo si potrebbe congedare. Tuttavia, sarà bene che il rettore, ponderato l'affare, ne informi il provinciale o il Generale e ne esegua gli ordini.*

[388] 16. **Terminata qualche materia, sarà bene ripassarla, consultando uno o diversi autori in più della prima volta, a giudizio del rettore. Col parere di questo, si farà anche di ciò che riguarda tale materia un sunto più conciso e più sistematico di quanto lo erano i primi appunti che uno andava facendo, quando non si era capito come a corsi finiti (O)¹⁹.**

[389] O. *Questi riassunti è bene farli fare soltanto da persone che hanno appreso di più e che sono di più chiaro ingegno e giudizio. Gli altri potranno giovare del lavoro dei primi, che sarebbe bene fosse approvato dal professore. Il resto potrà aiutarsi con le dispense del professore e con gli appunti più importanti raccolti personalmente. Per l'uso pratico, poi, gioverà che si facciano indici riassuntivi al margine e l'indice generale delle materie trattate, per trovare più facilmente ciò che si cerca. Peraltro, è inteso che di questi quaderni di riassunti o di appunti personali o di altri scritti di qualsiasi genere compilati da uno, non si deve mai pubblicare libro alcuno senza il controllo e la speciale approvazione, come s'è detto, del Superiore Generale.*

[390] 17. Nelle date stabilite, dovranno prepararsi agli atti pubblici di esami orali e scritti. **Quelli che dopo diligente esame saranno trovati meritevoli, potranno prendere i**

¹⁹ Dichiarato in NC 83.

gradi²⁰, ma non occupare posti speciali, per evitare ogni specie d'ambizione o di desideri non bene ordinati. Perciò, tutti prenderanno posto come capita, senza alcuna precedenza, anche se nell'università, dove fanno gli studi, questo viene assegnato. E quando prendono i gradi, non facciano spese che disdicano a poveri. Essi, infatti, devono essere accettati senza pregiudizio dell'umiltà, e unicamente per potere aiutare di più il prossimo, a gloria di Dio.

[391] 18. Il superiore vedrà se è opportuno che quelli che hanno terminato gli studi insegnino in privato o in pubblico, per profitto loro o di altri, e deciderà come gli parrà più conveniente nel Signor nostro.

²⁰ Dichiarato in NC 92.

*

Capitolo VII Corsi che si tengono nei collegi della Compagnia²¹

[392] 1. Si faccia attenzione perché nei nostri collegi non solo si aiutino nelle lettere i nostri scolastici, ma anche gli esterni sia nelle lettere sia nei buoni costumi. E dove lo si potrà fare comodamente, si tengano almeno centri di studi umanistici (A), e anche superiori, secondo le possibilità esistenti nei luoghi, dove tali collegi si trovano (B), mirando sempre al maggior servizio di Dio nostro Signore.

[393] A. *La decisione dove tenere comodamente tali centri di studi spetterà al Generale.*

[394] B. *E anche secondo i mezzi di cui dispone la Compagnia. Tuttavia, nostro disegno sarebbe che nei collegi si tenessero comunemente corsi di studi umanistici e di lingue, e vi s'insegnasse la dottrina cristiana. E se la necessità lo richiedesse, vi sia un corso di casi di coscienza; se poi fosse facile trovare qualcuno per predicare o confessare, lo si faccia. Ma non s'introducano corsi di discipline superiori, per apprendere le quali s'invieranno dai collegi alle università della Compagnia quelli che avranno compiuti gli studi letterari.*

[395] 2. In questi centri si seguirà un metodo tale, per cui quelli che vengono di fuori siano istruiti bene nella dottrina cristiana. E, possibilmente, una volta al mese si facciano accostare costoro alla confessione, e assistere frequentemente alla predica. Per ultimo, si procurerà che con le lettere acquistino anche costumi degni di cristiani. E siccome nei casi particolari vi è necessariamente molta varietà secondo le circostanze di luoghi e di persone, qui non si scenderà oltre fino alle minuzie; basti dire che nei collegi devono aversi regole che provvedano a tutti i bisogni di ciascuno di essi (C). Qui si raccomanderà soltanto che **[non manchi la giusta correzione per gli esterni che ne hanno bisogno (D); non mai però di mano di alcuno della Compagnia]**²².

[396] C. *[Si potrà adattare agli altri collegi quella parte che loro conviene delle regole del Collegio Romano]*²³.

[397] D. *Perciò, dove sarà possibile avere uno che infligga il castigo, lo si tenga. In caso contrario, dev'esserci un modo per farlo, o per mezzo di uno tra gli studenti o in altra maniera opportuna.*

[398] 3. Poiché è tanto proprio della nostra professione non accettare alcuna ricompensa materiale per i ministeri spirituali, di cui ci occupiamo secondo il nostro Istituto in aiuto del prossimo, non è bene accettare dotazione di sorta per un collegio, **con l'onere per**

²¹ Dichiarato (in modo generale) in NC 277-292.

²² Abrogato dalla CG 34. (La correzione degli alunni § senza dubbio non corporale § in quanto risulterà necessaria, può avvenire con modalità diverse, a seconda della differenza dei luoghi).

²³ Abrogato. (Questa norma è obsoleta e non può essere applicata).

noi di dare un predicatore o un confessore o **un professore di teologia** ²⁴ (E). Infatti, benché motivi di equità e di gratitudine ci spingano a servire con più impegno in tali attività proprie del nostro Istituto nei collegi che sono stati fondati con maggior liberalità e devozione; tuttavia, non bisogna impegnarsi in obblighi ed accordi nocivi alla purezza d'intenzione del nostro modo d'agire, il quale consiste nel dare gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto. Peraltro, si può accettare, per il sostentamento di quanti prestano la loro opera in bene dei collegi o studiano a questo scopo, la dotazione che la carità dei fondatori è solita assegnare alla gloria di Dio.

[399] E. *Quando il Superiore Generale o la Compagnia si assumono l'incarico di una università, non contrasta con ciò che la presente costituzione intende che, di conseguenza, si contragga l'obbligo di tenervi i corsi ordinari, anche se tra questi ve ne fossero alcuni di teologia.*

²⁴ (Ciò tuttavia non sarà illecito; cfr. NC 186).

*

Capitolo VIII Formazione degli scolastici nei mezzi per aiutare il prossimo²⁵

[400] 1. Considerato lo scopo che la Compagnia persegue mediante gli studi, verso la fine di questi è bene cominciare ad addestrarsi nelle armi spirituali da usarsi in aiuto del prossimo. Ciò si fa più propriamente e in maniera più continuata nelle case, ma vi si può dare inizio nei collegi.

[401] 2. Anzitutto, quelli che, a giudizio del superiore, dovranno esser promossi ai sacri Ordini, s'istruiranno nel celebrare la messa non solo con comprensione e devozione interna, ma anche con un degno comportamento esteriore, per edificazione di coloro che ascoltano. **E tutti quelli della Compagnia osservino, per quanto è possibile, le stesse cerimonie²⁶**, conformandosi in esse, per quanto lo permetterà la diversità delle regioni, all'uso romano, come al più universale, e adottato in maniera speciale dalla Sede Apostolica.

[402] 3. **Parimente, si eserciteranno nella predicazione e nelle lezioni sacre in modo conveniente all'edificazione del popolo, modo che differisce da quello scolastico (A). E procureranno di rendersi ben padroni della lingua, e di tener preparate e a portata di mano le cose più utili per tale ufficio (B), giovandosi di tutti i mezzi adatti per adempierlo meglio e con più frutto delle anime (C)²⁷.**

[403] A. *Nelle lezioni sacre, si deve badare non solo alla spiegazione, ma che vengano toccati i punti giovevoli ai costumi e alla vita cristiana. Ciò vale per l'insegnamento scolastico, ma molto più quando si parla al popolo.*

[404] B. *Gioverà scorrere con studio particolare e in vista della predicazione, i vangeli che ricorrono durante l'anno, e alcuni punti della Scrittura da spiegare. Così pure, si terrà pronto quanto tocca i vizi, induce ad abborrirli e vi pone rimedio; e al contrario, per i comandamenti, per le virtù e per le opere buone, ciò che induce ad amarle e i mezzi di acquistarle. E, possibilmente, si terrà questo di preferenza in riassunti per evitare di dover avere molti libri.*

[405] C. *I mezzi sono: la lettura dei princìpi sul modo di predicare, elaborati da quelli che si sono distinti nell'esercizio di tale ufficio, e l'ascolto di buoni predicatori; esercitarsi a predicare in casa o nei monasteri, e avere un buon correttore, che avvisi dei difetti riguardanti il contenuto delle prediche, la voce, l'espressione, i gesti e i movimenti. L'individuo stesso, poi, riflettendo anche lui su ciò che ha fatto, può aiutarci di più in tutto.*

²⁵ (Cfr. NC 106-112).

²⁶ (Cfr. CIC 846: "§1. Nella celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa - § 2. Il ministro celebri i sacramenti secondo il proprio rito"; CCEO 674 §§ 1-2).

²⁷ (Cfr. NC 96).

[406] 4. Si eserciteranno anche nell'amministrare i sacramenti della confessione e comunione (D). Conosceranno e procureranno di mettere in pratica non solo quanto riguarda i medesimi, ma anche ciò che tocca ai penitenti e a chi si accosta alla comunione, perché li ricevano bene, con frutto, e frequentemente, a gloria di Dio.

[407] D. *Circa la confessione, oltre la trattazione scolastica e i casi di coscienza, specie in fatto di restituzione, è bene avere un compendio dei casi e delle censure [riservate]²⁸, perché ognuno sappia fin dove si estende la propria giurisdizione, e le formule straordinarie d'assoluzione che occorrono. Inoltre, avranno una breve serie di domande circa i peccati e i loro rimedi, e un'istruzione per il buono e prudente uso, nel Signore, di quest'ufficio, senza danno personale per loro e con utilità del prossimo. E prenderanno l'abitudine, dopo avere udite le confessioni, di riflettere con se stessi, per vedere se in qualcosa hanno errato e giovare in seguito, specialmente agli inizi.*

[408] 5. **Si abitueranno a dare agli altri gli Esercizi spirituali, dopo averli sperimentati sopra se stessi. Ognuno sappia spiegarli e giovare di quest'arma, perché si osserva che Dio nostro Signore le conferisce tanta efficacia per il suo servizio (E)²⁹.**

[409] E. *Potranno cominciare a dare gli Esercizi a persone, con le quali il rischio sia minore, e a consigliarsi con qualcuno più esperto sul metodo da usare, annotando con cura ciò che vi trovano di più o meno utile. E le spiegazioni non saranno fornite soltanto per dar soddisfazione agli altri, ma anche per suscitare in essi il desiderio di trarne profitto. Generalmente, non si daranno se non gli Esercizi della prima Settimana; e se si danno interi, lo si farà con persone scelte o con chi desidera prendere una decisione intorno allo stato della propria vita.*

[410] 6. Parimente, si farà uno studio adeguato sul modo di insegnare la dottrina cristiana e di adattarsi alla capacità dei piccoli e dei semplici (F).

[411] F. *Gioverà avere un compendio scritto, contenente la spiegazione dei punti necessari per la fede e per la vita cristiana.*

[412] 7. Come per mezzo delle cose ora dette si aiuta il prossimo a vivere bene, così bisogna procurare di conoscere quel che aiuta a morire bene, e come ci si deve comportare in un punto tanto importante per conseguire o perdere il fine ultimo dell'eterna felicità (G).

[413] G. *§ bene avere un compendio sul come aiutare a morir bene, per richiamarlo alla memoria quando sarà necessario esercitare questo santo ministero.*

[414] 8. In generale, devono essere istruiti sul comportamento che deve tenere uno della Compagnia, che è in contatto con persone tanto differenti e nelle più svariate parti, prevedendo gl'inconvenienti possibili a verificarsi e i vantaggi che si possono ricavare, per il maggior servizio di Dio, dall'uso di tali o tali mezzi. E benché questo possa insegnarlo soltanto l'unzione dello Spirito Santo e la prudenza, che Dio nostro Signore comunica a chi

²⁸ Abrogato. (Quanto ai peccati-casi: non sussistono più infatti peccati riservati in quanto tali).

²⁹ (Cfr. NC 108 § 4, 271 § 3).

confida nella sua divina Maestà, se ne può almeno spianare la via con alcuni consigli, che aiutino e dispongano al fine che la grazia divina deve conseguire.

*

Capitolo IX Ritiro dagli studi

[415] 1. Alcuni vengono ritirati dai collegi per motivi addotti nella seconda parte, e nel modo ivi spiegato, perché altri possano prendere il loro posto e trarne maggior profitto in servizio di Dio nostro Signore. Sotto questo aspetto, infatti, la stessa ragione che vale per le case, vale anche per i collegi (A).

[416] A. *[Altri vengono ritirati dopo sette anni, cioè quelli che furono ammessi nei collegi per tale periodo, senza essere, come s'è detto, decisi ad entrare in Compagnia. Tuttavia, si potrebbe concedere una dispensa e prolungare questo periodo di sette anni, qualora tali individui fossero di così grande esempio da far sperare che da essi debba venirne un gran servizio di Dio, o quando fossero utili al collegio]*³⁰.

[417] 2. Talvolta, ancora, saranno ritirati perché è utile per essi, in vista di un profitto più grande nello spirito e nelle lettere da fare altrove, o perché è utile al bene universale della Compagnia. **Per esempio, nel caso che uno, prima di studiare la teologia, fosse ritirato da un collegio, dove ha studiato le arti, per andare a insegnarle in un altro**³¹; e così pure per altri scopi di maggior servizio di Dio nostro Signore.

[418] 3. Ordinariamente, uno sarà ritirato dal collegio, dove ha studiato tutte le materie, quando avrà terminati i suoi studi, cioè dopo aver frequentato il corso delle arti e studiato quattro anni di teologia. Verso la fine di questo periodo, il rettore deve prevenire il Generale o il provinciale, informarlo sulle capacità della persona, ed eseguire gli ordini che gli saranno impartiti a gloria di Dio nostro Signore.

³⁰ Abrogato dalla CG 34. (Si tratta infatti di alunni esterni, che attualmente non si trovano nei Collegi dei Nostri, o, se vi si trovano, non dipendono dalla Compagnia).

³¹ Dichiarato in NC 109. (Vi si tratta dell'esperimento di "magistero").

*

Capitolo X Governo dei collegi

[419] 1. La Compagnia professa, a norma delle Bolle della Sede Apostolica, avrà la sovrintendenza dei collegi. Essa, infatti, non potendo ricavare alcun profitto né aiuto dalle loro rendite, molto probabilmente si comporterà a lungo andare con maggior disinteresse e più spiritualmente circa gli opportuni provvedimenti da prendere in quelli per il maggior servizio di Dio nostro Signore e per il loro buon governo.

[420] 2. E salvo quanto ha attinenza con le Costituzioni e con la soppressione e l'alienazione di detti collegi, tutti i poteri e tutta l'amministrazione e, in genere, l'esercizio di questa sovrintendenza risiederà nel Superiore Generale. Egli, avendo di mira lo scopo dei collegi e dell'intera Compagnia, vedrà ciò che è utile per i medesimi.

[421] 3. Il Superiore Generale, personalmente o per mezzo d'altri, cui avrà delegati i propri poteri a questo riguardo, **[metterà]** come rettore, munito della responsabilità principale, **[uno dei coadiutori della Compagnia]**³² (A). Questi renderà conto del suo ufficio al provinciale o alla persona designata dal Generale, che potrà anche toglierlo o cambiarlo d'ufficio, come gli parrà meglio nel Signor nostro.

[422] A. *Ciò non toglie che un professo, inviato per visitare o riformare la vita di un collegio, possa abitarvi o presiedere su tutti, provvisoriamente o altrimenti, come sembrerà più utile per il bene del collegio o per il bene universale.*

[423] 4. Si procurerà che il rettore sia persona di grande esempio, edificazione e mortificazione di tutte le cattive inclinazioni, e particolarmente provato nell'obbedienza e umiltà. Abbia anche discernimento, attitudine al governo, pratica di affari ed esperienza nelle cose dello spirito. Sappia, al momento opportuno, comporre la severità con la bontà. Sia sollecito, sopporti le fatiche e sia uomo di lettere, di cui insomma i superiori maggiori possano fidarsi, e al quale possano con tutta sicurezza delegare i loro poteri. Infatti, quanto più grandi saranno tali poteri, tanto meglio sarà possibile governare i collegi, a maggior gloria di Dio.

[424] 5. Primo compito del rettore sarà di sostenere tutto il collegio con preghiera e santi desideri; quindi, il procurare che si osservino le Costituzioni (B), vegliando su tutti con molta sollecitudine e difendendoli da ogni cosa nociva in casa e fuori, prevenendola, o, se accadesse, rimediandovi come conviene per il bene dei singoli e per quello universale. Egli procurerà che facciano profitto nelle virtù e nelle lettere; conserverà la loro salute insieme ai beni materiali, mobili e immobili, del collegio (C); stabilirà con discernimento i capi degli uffici, facendo attenzione al loro comportamento, e conservandoli nella carica o cambiandoli, come gli parrà opportuno nel Signore. In generale, egli baderà che si osservi quanto è stato detto nei capitoli precedenti circa i collegi; osserverà puntualmente la subordinazione che è tenuto a mantenere non solo verso il Superiore Generale, ma anche verso il provinciale,

³² Abrogato dalla CG 34. (Come norma precettiva: quasi mai infatti è stata applicata in modo costante nella Compagnia; al contrario, in Coll. d. 244 si trovava piuttosto una direttiva contraria).

informandolo e ricorrendo a lui per gli affari più importanti, ed eseguendo gli ordini che gli saranno impartiti, perché è suo superiore, così com'è giusto che facciano, nei suoi stessi confronti, i sudditi del suo collegio. Questi dovranno avere per lui grande ed umile rispetto e riverenza, come a chi tiene il posto di Cristo nostro Signore, lasciandogli con vera obbedienza la libera disposizione di se stessi e delle cose loro. Non gli terranno chiuso nulla (*D*), nemmeno la propria coscienza, ma gliela manifesteranno, com'è detto nell'Esame, nei tempi assegnati, e anche più spesso, qualora se ne offrisse un motivo, senza ripugnanza od opposizione e senza alcun segno di disaccordo. Infatti, uniti in un medesimo sentimento e in una medesima volontà e nella debita sottomissione, si conserveranno meglio e andranno avanti nel servizio di Dio.

[425] B. *Sarà compito del rettore di adoperarsi per l'intera osservanza delle Costituzioni, di dispensarvi, con l'autorizzazione dei suoi superiori, quando giudica, in casi particolari, che tale sarebbe l'intenzione dell'autore di esse, secondo le circostanze e le necessità, tenendo presente il maggior bene comune.*

[426] C. *Rientra in questo anche la giusta sollecitudine di conservarvi gli amici e di rendersi benevoli gli avversari.*

[427] D. *Per cosa chiusa s'intende qualche porta o cassa, ecc.*

[428] 6. Per il buon governo della casa, il rettore deve designare i capi degli uffici che siano non solo in numero sufficiente, ma anche adatti, per quanto è possibile, al loro impiego (*E*), dando a ciascuno le proprie regole riguardanti i suoi compiti (*F*), e facendo attenzione perché nessuno s'ingerisca nel lavoro di un altro. Inoltre, com'è tenuto a farli aiutare, quando hanno bisogno d'aiuto; così quando avanza loro un po' di tempo, deve fare in modo che lo impieghino con frutto in servizio di Dio nostro Signore.

[429] E. *Adatti, intendo, avendo riguardo alla capacità delle persone e alle loro occupazioni. Infatti, gli uffici che comportano un eccessivo lavoro non si adatterebbero bene a chi è troppo preso da altre cose; alcuni, poi, che richiedono esperienza per essere assolti bene, non dovrebbero esser cambiati facilmente.*

[430] F. *Tra le regole, ognuno dovrebbe scorrere, **una volta la settimana**³³, quelle che lo riguardano.*

[431] 7. I capi degli uffici necessari al rettore sembrano essere, anzitutto un buon ministro, che sia vice-rettore o maestro di casa, per provvedere a tutto ciò che è utile al bene universale; poi, **un ispettore per la disciplina esterna**³⁴, e un altro per sovrintendere alle cose spirituali; e due o più persone, la cui discrezione e bontà diano molto affidamento, per poter conferire con loro intorno alle difficoltà che si presentano e che parrà giusto far sapere ad essi, a maggior gloria di Dio (*G*); senza contare gli altri, indispensabili per uffici più particolari (*H*).

³³ Modificato da NC 415.

³⁴ (Cfr. nota 11 a [271]).

[432] G. *Se non si disponesse di tanta gente, uno solo potrebbe avere più incarichi. Per esempio, il ministro e il sovrintendente potrebbero assumersi l'incombenza di occuparsi delle cose riguardanti i novizi, ecc.*

[433] H. *Così, vi potrebbe essere un amanuense, un portinaio, un sacrestano, un cuoco, un lavandaio. Gli altri uffici meno gravosi potrebbero essere ripartiti tra gli scolastici, quando non v'è nessun altro che vi si possa dedicare.*

[434] 8. Il rettore procurerà che si osservi una perfetta obbedienza da parte di tutti quelli che sono in collegio verso i capi degli uffici, in quel che spetta alla mansione di ciascuno, e da parte di questi verso il ministro e verso lo stesso rettore, secondo gli ordini che egli impartirà loro. E, in genere, quelli che hanno la responsabilità di altri e devono essere obbediti, sono tenuti ad essere modelli d'obbedienza personale verso coloro che saranno loro superiori in luogo di Cristo nostro Signore.

[435] 9. Gioverà, in tutto, la saggia distribuzione del tempo per lo studio, la preghiera, le messe, i corsi, i pasti, il sonno, e così via. Se ne darà il segno alle ore stabilite (I), e tutti, udito, accorreranno subito, lasciando la sillaba incominciata. E quando tale orario dev'essere cambiato, secondo i vari periodi dell'anno o per altre cause straordinarie, lo giudicherà il rettore o chi è a capo, e si farà ciò che egli ordinerà.

[436] I. *Il segno si darà con la campana³⁵, che si suonerà per andare a dormire, per i pasti, ecc.*

[437] 10. **[Il rettore deve spiegare, ossia insegnare personalmente la dottrina cristiana per un periodo di quaranta giorni]³⁶ (K).** E vedrà anche chi ed entro quali limiti debba, sia in casa che fuori, aver contatti con il prossimo, mediante conversazioni spirituali, Esercizi, confessioni, ed anche con la predicazione, le lezioni sacre e l'insegnamento della dottrina cristiana, in parte quale esercizio personale, specialmente al termine degli studi, e in parte perché se ne veda il frutto in casa e fuori. Inoltre, egli provvederà, dopo aver ponderata ogni cosa, tutto ciò che sentirà esser più gradito alla divina e somma Bontà, per il suo maggior servizio e gloria (L).

[438] K. *Se non sembrasse conveniente, per l'edificazione o per un'altra ragione sufficiente, che il rettore insegnasse personalmente, ne tratterà col provinciale; e qualora questi condividesse tale parere, potrà farsi sostituire da un altro.*

[439] L. *Le costituzioni riguardanti i collegi possono tenersi distinte dalle altre, e leggersi in pubblico due o tre volte l'anno³⁷.*

³⁵ (Si provvederà in tal senso secondo le diverse consuetudini dei luoghi).

³⁶ Abrogato dalla CG 34, come norma stretta; (lo si consideri piuttosto come un consiglio ad esercitare un ministero pastorale umile).

³⁷ Modificato da NC 415. (Quanto alla lettura in pubblico).

*

Capitolo XI³⁸ Le università della Compagnia: loro accettazione

[440] 1. Lo stesso motivo di carità, che fa accettare i collegi e svolgervi corsi pubblici per formare nella dottrina e alla vita non solo i Nostri, ma anche più quelli che non sono della Compagnia, si potrà estendere fino ad assumersi l'onere delle università. Il frutto che attraverso queste si diffonderà sarà più universale, così con le materie che vi s'insegnano, come col pubblico che vi accorre, e con i gradi che vi si prendono per potere insegnare autorevolmente altrove ciò che vi si è bene appreso, a gloria di Dio nostro Signore.

[441] 2. Tuttavia, a quali condizioni e con quali obblighi (A), e dove si debbano accettare, si lascerà al parere di chi ha la responsabilità universale della Compagnia. Egli, udita l'opinione dei suoi assistenti e degli altri consiglieri, di cui vorrà giovarsi, potrà deciderne da solo l'accettazione; **[ma, una volta accettate, queste università non potranno venir soppresse senza la congregazione generale]** ³⁹.

[442] A. *Quando il fondatore vuole imporre alla Compagnia l'obbligo di assegnare un certo numero di professori, o di assumersi altri obblighi, si badi che se si accetta, pensando che ciò tornerà sempre utile per i fini che la Compagnia persegue in servizio di Dio nostro Signore, non si dovrà mancare di adempirli. E non si deve neppure, senza il consenso del Generale, esser facili, a tal riguardo, a far più di quello cui ci si è impegnati, specialmente se ciò potesse interpretarsi come un'assunzione di nuovi obblighi da parte nostra. E il Generale non dovrà mostrarsi arrendevole; ma anzi, dopo essersi consultato con i suoi assistenti, farà attenzione a non gravare la Compagnia. E poiché si fa una concessione su un punto, sia chiaro che non si contrae alcun obbligo, ma quel che si fa in più è volontario.*

[443] 3. Tuttavia, siccome la tranquillità della vita religiosa e le attività spirituali non consentono alla Compagnia le distrazioni e gli altri inconvenienti che deriverebbero dall'esercizio dell'ufficio di giudice in materia civile o criminale, non si accetterà una giurisdizione di tal natura, che la Compagnia dovrebbe esercitare essa stessa o far esercitare da altri, dipendenti da lei. Pertanto, in ciò che appartiene propriamente al buon andamento dell'università, è opportuno che la giustizia ordinaria, secolare o ecclesiastica, esegua, nei confronti degli studenti, le decisioni che le saranno comunicate dal rettore dell'università circa l'irrogazione di pene (B); e che, in via generale, essa si eserciti per favorire gli studi, specialmente nelle istanze raccomandate dal rettore (C).

[444] B. *Riguarda propriamente il buon andamento della università il caso di uno studente ribelle o scandaloso, che convenga espellere non soltanto dai corsi, ma anche dalla città o mettere in prigione. Si avviserà allora la giustizia ordinaria, perché lo esegua*

³⁸ Abrogate in genere dalla CG 34 le determinazioni normative concrete contenute nei capitoli XI-XVII, ad eccezione di [440-442] (in quanto non siano state ormai abrogate da leggi della Chiesa sulle Università sia Ecclesiastiche che Cattoliche. Vi sono tuttavia qui molti criteri e suggerimenti ancora opportuni e utili, che si debbono prendere in attenta considerazione nel nostro apostolato dell'educazione superiore. Cfr. anche NC 289, 293-295).

³⁹ Abrogato da NC 402 § 3.

immediatamente. A tale scopo, e per casi simili, sarebbe bene avere per iscritto un'autorizzazione del principe o del potere supremo. Così pure, la raccomandazione del rettore in favore di qualche studente dovrebbe avere il suo peso presso i ministri della giustizia, perché gli studenti non siano vessati.

[445] C. *Dato che non vi sarà l'esenzione dai giudici ordinari ad attirare un gran numero di studenti, si procuri di compensar ciò con altre indulgenze e privilegi.*

*

Capitolo XII

Materie di insegnamento nelle università della Compagnia

[446] 1. Siccome il fine della Compagnia e degli studi è d'aiutare il prossimo a conoscere ed amare Dio, e a salvare la propria anima, e poiché il mezzo più adatto a tale scopo è la facoltà di teologia, a questa disciplina bisogna anzitutto consacrarsi nelle università della Compagnia. E si curerà che venga trattata diligentemente da ottimi professori la parte riguardante la dottrina scolastica e la Sacra Scrittura, come anche quegli aspetti della dottrina positiva che si addicono al fine inteso, ma senza addentrarsi nella parte del diritto canonico che serve per le questioni del foro contenzioso.

[447] 2. E perché così la conoscenza della teologia come l'uso di essa, specialmente nell'epoca nostra, esige la conoscenza delle materie attinenti agli studi umanistici (A) e della lingua latina, greca ed ebraica, vi dovranno essere bravi professori di tali materie e in numero sufficiente. E ve ne potranno essere anche per le altre lingue, come la caldea, l'araba e l'indiana, dove se ne vedesse la necessità o l'utilità per il fine inteso, tenuto conto dei diversi paesi e dei motivi, che possono indurre ad insegnarle (B).

[448] A. *Sotto la denominazione di materie attinenti agli studi umanistici, s'intende la grammatica e, inoltre, quanto riguarda la retorica, la poesia e la storia.*

[449] B. *Quando si farà un piano per la formazione, in un collegio o università, di soggetti da inviare tra i Mori o i Turchi, sarà indicato l'arabo o il caldeo; o l'indiano per andare tra gli Indiani; e così delle altre lingue, che potranno essere più utili in altri paesi, per cause somiglianti.*

[450] 3. Così pure, siccome le arti o le scienze naturali dispongono gli intelletti alla teologia e servono per acquisirne perfettamente la conoscenza e la pratica, e nello stesso tempo sono un aiuto per i medesimi fini, devono essere trattate con la diligenza che meritano da valenti professori, cercando in tutto sinceramente l'onore e la gloria di Dio nostro Signore (C).

[451] C. *La logica, la fisica, la metafisica e la morale, come anche le matematiche, dovranno esser trattate tutte nei limiti consentiti dal fine che ci si propone. Anche insegnare a leggere e a scrivere sarebbe opera di carità, se la Compagnia avesse tanti soggetti da poter attendere a tutto; ma, in mancanza di uomini, non ci si darà a quest'insegnamento in via ordinaria.*

[452] 4. Lo studio della medicina e della giurisprudenza, come troppo alieno dal nostro Istituto, non si farà nelle università della Compagnia, o per lo meno non sarà la Compagnia a incaricarsene direttamente.

*

Capitolo XIII Metodo e ordine per trattare queste materie

[453] 1. Nello svolgimento dei corsi, tanto delle facoltà inferiori quanto della teologia, vi sia quell'assetto e quell'ordinamento che è comodo sia per la mattina che per il pomeriggio.

[454] 2. E sebbene, secondo le regioni e i tempi, possano variare l'ordinamento e gli orari stabiliti per questi studi, deve esservi uniformità nel fare in ogni luogo ciò che vi si giudica più adatto per un maggiore profitto nelle lettere (A).

[455] A. *Delle ore dei corsi, del loro ordine e metodo, delle esercitazioni così nei componimenti (che dovranno esser corretti dai professori) come nelle dispute in tutte le materie, e nella declamazione in pubblico di orazioni e di versi, si dirà in particolare in un trattato a sé approvato dal Generale, al quale la presente costituzione rinvia. Per ora, basti dire che tale trattato deve adattarsi ai luoghi, ai tempi e alle persone, anche se è bene, per quanto è possibile, giungere a un ordinamento comune.*

[456] 3. E vi saranno non solo corsi svolti in pubblico, ma anche professori differenti, secondo la capacità e il numero degli uditori (B). I professori, poi, devono rendersi conto del profitto di ciascuno dei loro alunni, chiedere spiegazioni intorno ai propri corsi (C), e farseli ripetere (D). Faranno anche esercitare gli alunni, che compiono gli studi umanistici, a parlare abitualmente in latino, a comporre, e a declamare con proprietà le loro composizioni. A questi, poi, e più ancora agli studenti delle facoltà superiori, faranno fare frequenti dispute, in ore e in giorni destinati a tale scopo. E tali dispute non si svolgeranno soltanto tra condiscipoli; ma quelli che stanno più indietro negli studi disputeranno di argomenti alla loro portata con quelli che stanno più avanti; e, al contrario, i più provetti con i meno provetti, adattandosi alle materie di studio di questi ultimi; i professori poi, disputeranno tra loro. Tutto questo si farà, conservando sempre la debita modestia, e sotto la presidenza di qualcuno, che interrompa il dibattito e riassume la dottrina esatta.

[457] B. *Ordinariamente, vi saranno tre professori per le tre differenti classi di grammatica; un altro per insegnare umanità, e un altro per la retorica. Nella classe di questi due ultimi, s'insegnerà il greco e l'ebraico, o altra lingua eventualmente in programma. Si farà in maniera da aver sempre cinque classi: e se in qualcuna vi è tanto da fare che un professore solo non basta, gli si darà un aiutante. Se il numero degli uditori non permette che un professore da solo, pur sprovvisto di aiutanti, possa occuparsi di loro, si potrà sdoppiare la classe così sovraffollata, tanto da avere due quinte e due quarte. Tutti i professori, per quanto è possibile, saranno della Compagnia, anche se è lecito assumerne altri in caso di necessità. Se il ridotto numero o le condizioni degli uditori non richiedono tante classi e tanti professori, si potrà limitarne il numero, adoperando discrezione in tutti, assegnandone quanti bastano e non più.*

[458] C. *Se oltre i professori ordinari, che si occupano particolarmente degli uditori, se ne richiedono uno o più in qualità di professori addetti all'insegnamento pubblico della filosofia, delle matematiche, o di qualche altra materia, con più apparato dei professori*

ordinari, sarà la prudenza a deciderlo, secondo i luoghi e le persone, con cui si ha da fare, e avendo sempre di mira la miglior edificazione e servizio di Dio nostro Signore.

[459] D. *Le ripetizioni non tratteranno soltanto della materia dell'ultima lezione, ma delle lezioni della settimana e oltre, quando si giudicherà di doverlo fare.*

[460] 4. Parimente, sarà sempre compito del rettore, personalmente o per mezzo del cancelliere, sorvegliare che i nuovi venuti siano esaminati e assegnati alle classi ed ai professori adatti per loro. Sarà anche compito suo, udito il consiglio di quelli che sono designati a tal fine, giudicare se debbano restare più a lungo nella medesima classe o passare a quella superiore, e così, stabilire se lo studio delle altre lingue, ad eccezione del latino, debba farsi prima o dopo le arti e la teologia, e quanto tempo ciascuno debba avanzare in esse. Lo stesso dicasi delle altre discipline superiori: data la disuguaglianza degli ingegni e dell'età, e in considerazione di altre gravi ragioni, sarà sempre compito del rettore ponderare quanto tempo ciascuno debba avanzare in esse e quando indugiarvisi. Tuttavia, è preferibile che quelli che hanno l'età e la capacità progrediscano e si segnalino in tutto a gloria di Dio nostro Signore (E).

[461] E. *Potrà accadere che l'età o l'ingegno di un individuo non gli permetta nulla oltre il latino, e delle altre materie se non nella misura indispensabile per udir le confessioni e per trattare col prossimo. Questo potrà accadere ad alcuni che si trovano in cura d'anime, ma che non sono capaci di darsi a studi più profondi; altri, invece, avanzeranno ulteriormente in queste discipline. Ma sarà compito del rettore giudicare in che misura convenga lasciar le une e dedicarsi alle altre. Tuttavia, se questo giudizio venisse comunicato agli studenti esterni, e questi volessero invece regolarsi altrimenti, sarà bene non forzarli.*

[462] 5. Com'è necessaria la continuità nell'esercizio delle lettere, così si esige anche qualche riposo. Si lascerà alla considerazione e al discernimento del rettore il deciderne i limiti e i tempi, tenuto conto delle circostanze di persone e di luoghi (F).

[463] F. *Almeno un giorno la settimana vi sia un pomeriggio destinato al riposo. Per il resto, si consulterà il provinciale circa l'ordine da seguire per le vacanze o per le ordinarie interruzioni dello studio.*

*

Capitolo XIV I testi per l'insegnamento

[464] 1. In generale, come s'è detto parlando dei collegi, per ogni materia si seguiranno quei testi, che espongono la dottrina più solida e più sicura, tralasciando certi altri che siano sospetti per il loro contenuto o per i loro autori (A). Questi ultimi, peraltro, saranno citati singolarmente per nome in ogni università.

In teologia, s'insegnerà il Vecchio e il Nuovo Testamento, e la dottrina scolastica di S. Tommaso (B); mentre della teologia positiva si dovranno scegliere gli autori che fanno più al nostro scopo (C).

[465] A. *Anche se il libro non desta alcun sospetto di dottrina perversa, non è bene seguirlo nell'insegnamento, quando il suo autore è sospetto. Infatti, per mezzo dell'opera ci si affeziona all'autore, e il credito che egli riscuote per ciò che dice di giusto, potrebbe riscuoterlo, in seguito, anche in ciò che dice di male. Ed è raro che un po' di veleno non sia mescolato a ciò che esce da un cuore che ne è pieno.*

[466] B. *S'insegnerà anche il Maestro delle Sentenze. Ma può accadere che si veda che gli studenti trarrebbero maggior giovamento da un altro autore: come sarebbe se si redigesse un compendio o un testo di teologia scolastica, che paresse più adatto alla nostra epoca. Dopo maturo consiglio e lunga riflessione sull'argomento, da parte delle persone ritenute le più adatte in tutta la Compagnia, e con l'approvazione del Superiore Generale, lo si potrà insegnare. Questo potrà farsi anche per le altre discipline e per i corsi di studi umanistici, nel caso che vengano adottati testi fatti in Compagnia e ritenuti da preferirsi a quelli che comunemente si usano. Ma lo si farà dopo matura riflessione, tenendo sempre davanti agli occhi il fine nostro del maggior bene universale.*

[467] C. *Per esempio, parte del diritto canonico, dei Concili, ecc.*

[468] 2. Circa i testi per gli studi umanistici di latino e di greco, si eviti tanto nelle università che nei collegi, per quanto è possibile, di farne spiegare alla gioventù qualcuno contenente particolari offensivi per i buoni costumi, prima di averlo espurgato dei brani e delle parole immorali (D).

[469] D. *Se alcuni, come Terenzio, non possono essere espurgati in nessun modo, è preferibile non farli spiegare, perché la natura degli argomenti non offenda la purezza degli animi.*

[470] 3. Nella logica, nella filosofia naturale e morale e nella metafisica, si seguirà, come anche nelle altre arti liberali, la dottrina di Aristotele. E tra i commentari degli autori, tanto di queste materie che degli studi umanistici, si farà una scelta e si segnaleranno quelli che gli alunni devono leggere, e anche quelli la cui dottrina i professori devono seguire di preferenza nel loro insegnamento. E il rettore, in tutto ciò che comanderà, si regolerà secondo quello che nell'intera Compagnia si giudica più utile per la gloria di Dio nostro Signore.

*

Capitolo XV I corsi e i gradi

[471] 1. Per i corsi di studi umanistici e di lingue, non è possibile assegnare un periodo preciso di tempo per completarne lo studio, a causa della differenza d'ingegno e di sapere negli uditori, e per molte altre ragioni, che non permettono altri limiti di tempo se non quelli che ad ognuno verranno prescritti come adatti per lui dalla prudente riflessione del rettore o del cancelliere (A).

[472] A. *Per i principianti ben dotati, si vedrà se è sufficiente un semestre per ognuna della quattro classi inferiori, e due semestri per la classe finale da consacrare alla retorica e alle lingue. Una regola certa, peraltro, non è possibile darla.*

[473] 2. Per le arti, bisognerà organizzare corsi, in cui s'insegnino le scienze naturali. Per queste, si pensa che non basteranno meno di tre anni (B). Un altro semestre si riserverà alle ripetizioni, alla celebrazione degli atti scolastici, e al ricevimento del grado di maestro da parte di quelli che devono conseguirlo. Di modo che il corso per divenire maestro delle arti durerà tre anni e mezzo. Ogni anno, un corso comincerà e un altro terminerà, con l'aiuto di Dio (C).

[474] B. *Se qualcuno avesse seguito altrove parte del corso delle arti, se ne potrà tener conto; generalmente, però, per conseguire il grado è necessario avere studiato i tre anni che s'è detto. E così anche per la teologia si richiedono quattro anni per ottenere l'ammissione agli atti scolastici e per conseguire il grado.*

[475] C. *Se, per mancanza di uomini o per altre cause, non vi fossero le condizioni richieste per far tutto ciò, si farà meglio che si potrà, d'accordo con il Generale o almeno con il provinciale.*

[476] 3. Il corso di teologia durerà sei anni. Nei primi quattro anni, s'insegnerà l'insieme del programma; nei rimanenti due, questo verrà ripetuto, e si celebreranno i consueti atti riguardanti il dottorato, per quelli che devono riceverlo. Il ciclo comincerà ordinariamente ogni quattro anni, ripartendo in modo tale i trattati da svolgere che chiunque vi si possa inserire in qualsiasi dei quattro anni (D), e che, seguendo la parte rimanente di un corso iniziato e quella del corso seguente fino a quel punto, alla fine dei quattro anni si sia seguito il corso intero.

[477] D. *Se, per le particolari condizioni di un collegio o università della Compagnia, sembrasse più opportuno iniziare il ciclo ogni due anni, o meno spesso di ogni quattro anni, d'accordo col Generale o col provinciale si potrà fare ciò che si vedrà essere più conveniente.*

[478] 4. Per i gradi di maestro delle arti e di dottore in teologia, si osserveranno tre cose. Primo, nessuno sarà promosso senza diligente e pubblico esame (E) da parte di persone designate a tal fine e capaci di compiere bene il loro ufficio, e senza essere stato riconosciuto idoneo per l'insegnamento di quella materia, tanto se si tratta di un soggetto della Compagnia, quanto se si tratta di un esterno. Secondo, si chiuderà la porta all'ambizione: pertanto, non si

assegnerà un posto fisso a quelli che conseguono i gradi, ma piuttosto ognuno preverrà l'altro nell'esibizione dell'onore, senza osservare alcuna distinzione di posti. Terzo, sia l'insegnamento come il conferimento dei gradi da parte della Compagnia saranno assolutamente gratuiti. Ed agli esterni non si permetteranno se non spese molto limitate, anche se volontarie, perché l'usanza non venga ad assumere forza di legge e, con l'andar del tempo, non si arrivi ad eccessi in questo punto (*F*). Il rettore farà anche attenzione a non consentire né ai professori né ad alcun altro della Compagnia di accettare, per sé o per il collegio, denaro o regali da parte di chicchessia, per ciò che si sarà fatto per lui: infatti, secondo il nostro Istituto, la nostra unica ricompensa dev'essere Cristo nostro Signore, che è la nostra grandissima mercede.

[479] E. *Se, per cause sufficienti, sembrasse di non dover far subire a qualcuno l'esame pubblico, col permesso del Generale o del provinciale, si potrà fare ciò che il rettore giudicherà essere di maggior gloria di Dio nostro Signore.*

[480] F. *Perciò, non si permetteranno banchetti né altre feste costose e inutili al nostro fine. E neppure si daranno berretti dottorali o guanti o altra cosa.*

*

Capitolo XVI Norme relative ai buoni costumi

[481] 1. Si avrà una cura tutta speciale perché quelli che vengono nelle università della Compagnia per apprendere le lettere, vi apprendano nello stesso tempo i buoni e cristiani costumi. A ciò gioverà molto che tutti si confessino almeno una volta al mese, ascoltino la messa ogni giorno, e la predica tutti i giorni di festa, quando vi sarà. I professori avranno cura di ciò, ognuno per i propri alunni (A).

[482] A. *Per quelli, dai quali lo si può ottenere facilmente, sarà obbligatorio ciò che si è detto della confessione, messa, predica, dottrina cristiana e declamazione. Per gli altri, si ricorra all'amorevole persuasione, senza forzarli né mandarli via dalla scuola perché non lo fanno, purché non siano causa di rilassamento o di scandalo ai rimanenti.*

[483] 2. In un giorno della settimana s'insegnerà anche, in collegio, la dottrina cristiana. Si curerà perché i fanciulli l'imparino e la sappiano ripetere; e perché la sappiano tutti, anche, se possibile, i più grandi.

[484] 3. Così pure, come s'è già detto per i collegi, si terrà settimanalmente una declamazione da parte di qualcuno degli studenti su un argomento che edifichi gli ascoltatori e li ecciti al desiderio di progredire in ogni purezza e virtù. Si deve, infatti, non solo esercitare lo stile, ma giovare anche i costumi (B). E tutti quelli che comprendono il latino dovranno esser presenti.

[485] B. *Il designato per questa declamazione, tanto se è scelto tra gli scolastici della Compagnia quanto se tra gli esterni, dovrà essere, comunemente, uno dell'ultima classe. Qualche volta, però, d'accordo con il rettore, potrà farla un diverso studente o pronunziare il discorso composto da un altro. Tuttavia, dato che ciò avviene in pubblico, la declamazione dovrà risultar tale da non esser giudicata indegna d'un tal luogo, chiunque sia colui che la pronunzia.*

[486] 4. Non si tollereranno negli ambienti scolastici né giuramenti, né espressioni o azioni ingiuriose, né alcunché d'immorale o di licenzioso da parte degli esterni che frequentano la scuola. I professori faranno speciale attenzione, durante le lezioni e fuori di esse, quando se ne presenterà l'occasione, a spronare gli alunni all'amore e al servizio di Dio nostro Signore, e alle virtù, con le quali dovranno piacergli, e a indirizzare a tal fine tutti i loro studi. E per ricordarselo, prima dell'inizio della lezione uno reciterà una breve preghiera a tale scopo, che professore ed alunni seguiranno, stando a capo scoperto e attenti (C).

[487] C. *La preghiera si reciti in modo che dia edificazione e muova alla devozione, altrimenti non si reciti; ma il professore, togliendosi la berretta, si faccia il segno della croce, e dia inizio alla lezione.*

[488] 5. Per quelli che avranno commessa qualche mancanza, sia nella diligenza richiesta negli studi, sia in fatto di buoni costumi, e con i quali non bastano le buone parole e le ammonizioni, si terrà un correttore, che non appartenga alla Compagnia, per incutere

timore e infliggere la punizione a quelli che ne hanno bisogno e che possono esser puniti. Ma quando né parole né correttore sono sufficienti, e si vede che uno è incorreggibile e di scandalo agli altri, è meglio mandarlo via dalla scuola piuttosto che tenerlo dove non ritrae giovamento e fa del male agli altri (D). Tale decisione si lascerà al giudizio del rettore dell'università, perché tutto ridondi, com'è giusto, in gloria e in servizio di Dio nostro Signore.

[489] D. *Se in un caso determinato non è sufficiente il licenziamento dalla scuola per rimediare allo scandalo, il rettore pondererà quel che è meglio fare. Tuttavia, per quanto è possibile, si dovrà procedere con spirito di dolcezza, e mantenere la pace e la carità con tutti.*

*

Capitolo XVII I capi degli uffici o ministri dell'università

[490] 1. Il rettore avrà la disponibilità suprema o sovrintendenza e il governo dell'università (A). Egli potrà essere contemporaneamente rettore del collegio più importante della Compagnia, e dovrà avere le doti che si sono descritte per quest'ultimo, per essere in condizione di svolgere con soddisfazione l'ufficio affidatogli, cioè della direzione intellettuale e morale di tutta l'università. La sua scelta spetterà al Generale o ad altri, cui questi la rimetterà, quali il provinciale o il visitatore. Ma sarà sempre il Generale a confermare la scelta fatta. Il rettore avrà quattro consiglieri o assistenti, che possano aiutarlo in via generale negli affari del suo ufficio; con essi tratterà le questioni importanti (B).

[491] A. *Tuttavia, se il farlo non è stato rimesso a lui, non cambierà i professori principali né i capi degli uffici, come il cancelliere, senza avvisare il provinciale o, se questi è più vicino, il Generale, che si deve tenere informato di tutto.*

[492] B. *Uno di questi consiglieri potrà essere collaterale, se ciò sembrasse necessario al Superiore Generale. Se poi non vi fosse disponibilità di tante persone, ci si regolerà meglio che si potrà.*

[493] 2. Vi sarà anche un cancelliere (C), che sia persona insigne nelle lettere e nel fervore dello zelo, e dotato di giudizio per i compiti che gli saranno affidati. Il suo ufficio consisterà nell'essere in ogni cosa lo strumento del rettore per una buona organizzazione degli studi, per dirigere le dispute negli atti pubblici e per giudicare dell'idoneità dei candidati agli atti scolastici e ai gradi che egli stesso conferirà.

[494] C. *Se il rettore bastasse da solo a svolgere le funzioni sue e quelle di cancelliere, le due cariche potrebbero cumularsi nella stessa persona.*

[495] 3. Vi sarà un segretario, anch'egli della Compagnia, che terrà il registro d'immatricolazione, dove siano iscritti tutti gli studenti che frequentano i corsi (D). Egli riceverà la loro promessa d'obbedire al rettore e d'osservare le costituzioni, che egli stesso esibirà loro (E). Egli terrà il sigillo del rettore e dell'università. Tutte queste cose si devono fare senza spese per gli studenti.

[496] D. *Quando da una settimana e più frequentano regolarmente, è bene invitarli a farsi immatricolare. Si leggeranno loro le costituzioni, non tutte però, ma soltanto quelle che ciascuno è tenuto ad osservare; e si dovrà chiedere loro una promessa, ma non un giuramento, di obbedire e di osservare le costituzioni esibite loro. Se alcuni rifiutassero di legarsi con una promessa e di farsi immatricolare, non per questo si chiuderà loro la porta della scuola, a patto, però, che si comportino disciplinatamente e senza dare scandalo. Questo si potrà dir loro, aggiungendo che per gli studenti immatricolati si ha una cura tutta speciale.*

[497] E. *Tuttavia, in seguito, quelle che tutti devono osservare, saranno affisse in pubblico, dove tutti possano leggerle; e quelle proprie di ciascuna classe, nelle aule particolari.*

[498] 4. Vi sarà anche un notaio, i cui atti faranno fede ufficialmente circa i gradi e circa quant'altro occorrerà (F); e due o tre bidelli, uno per il corso di lingue, un altro per le arti, e un terzo per la teologia (G).

[499] F. *Questi potrà percepire un diritto da parte di quelli che non appartengono alla Compagnia, e che chiederanno un attestato dei loro gradi. Ma tale diritto sarà cosa non eccessiva, e nessun utile dovrà venirne alla Compagnia. Per i membri della Compagnia basterà il diploma rilasciato dal rettore.*

[500] G. *Questi ultimi non saranno della Compagnia; ma poiché avranno molto da fare saranno ben retribuiti. Uno di essi potrà fare da correttore.*

[501] 5. L'università sarà divisa in queste tre facoltà. Ciascuna avrà il suo decano, più due delegati, scelti tra coloro che conoscono meglio l'andamento della facoltà, e che, invitati dal rettore, possano dire quello che sentono circa ciò che è opportuno per il bene della loro facoltà. E se ad essi viene in mente qualcosa, a tal proposito, trattandone tra loro, lo faranno presente al rettore, anche senza esserne interpellati.

[502] 6. Per gli affari riguardanti una sola facoltà, il rettore convocherà, oltre il cancelliere e i suoi consiglieri, il decano e i delegati di detta facoltà. Per gli affari che le riguardano tutte, egli convocherà tutti i decani e tutti i delegati (H). E se al rettore pare opportuno, potrà anche convocare alla riunione altre persone, appartenenti o no alla Compagnia, perché, dopo essersi reso conto di quello che sentono, prenda una decisione migliore sul da fare.

[503] H. *Anche se la decisione non dipenderà dai suffragi di costoro, è bene che siano interpellati ed ascoltati. E il rettore terrà nel debito conto il parere dei più competenti. Ma se tutti fossero di parere contrario al suo, non si metterà contro tutti, senza trattarne col provinciale.*

[504] 7. Vi sarà anche un ispettore generale, che informerà il rettore, il superiore provinciale e il Generale circa le questioni personali e amministrative, quando gli parrà opportuno (I). Egli dovrà essere uomo di grande fedeltà e giudizio. Il rettore avrà, oltre di lui, i suoi ispettori particolari, perché gli riferiscano ciò che accade in ogni classe (K) ed esige che s'intervenga. Egli stesso, poi, scriverà al Superiore Generale sul conto di tutti i professori e degli altri membri della Compagnia; e il collaterale, l'ispettore e il consiglio scriveranno sul conto del rettore e degli altri una volta l'anno; e due volte l'anno, invece, scriveranno al provinciale, che avviserà il Generale di ciò che è opportuno (L). Così si procederà in tutto con maggior circospezione e sollecitudine, perché ciascuno faccia quel che deve fare.

[505] I. *Questo ufficio di ispettore potrebbe conciliarsi con quello di collaterale o di consigliere, se ciò paresse opportuno, per il fatto che nell'università non v'è alcuno più adatto di costoro.*

[506] K. *E anche se gli ispettori non hanno nulla d'importante da riferire, andranno almeno ogni sabato dal superiore per dirgli che non vi è niente di nuovo.*

[507] L. *Tali lettere si spediranno chiuse in modo che nessuno sappia ciò che l'altro scrive. E quando il Superiore Generale o il provinciale chiederanno informazioni più complete, gli scriveranno non soltanto il collaterale, l'ispettore e il consiglio sul conto del rettore e di tutti gli altri; ma anche ciascuno dei professori e degli scolastici approvati, come pure i coadiutori formati, scriveranno ciò che sentono sul conto di tutti, e tra gli altri sul rettore. E perché questa non sembri un'innovazione, si farà dare quest'informazione, come cosa ordinaria, almeno ogni tre anni.*

[508] 8. Quando si accetta un'università, spetterà al Generale del tempo il considerare se il rettore, il cancelliere e i bidelli, come anche i dottori e i professori debbano portare qualche insegna, che li distingua nell'università, o almeno durante gli atti scolastici pubblici, e, se la portano, quale debba essere (M). E il Generale, tenuto conto delle circostanze, impartirà personalmente o farà impartire da altri gli ordini che giudicherà opportuni per la maggior gloria e servizio di Dio nostro Signore, e per il maggior bene universale, che è il solo fine che si cerca in questa come in ogni altra cosa.

[509] M. *Tuttavia, ciò che parrà opportuno in ciascun luogo, a proposito di queste insegne, sarà indicato separatamente nelle regole di ciascuna università.*

Parte Nona
Norme riguardanti il capo
e il governo che ne discende

*

CAPITOLO I
Necessità di un Superiore Generale a vita

[719] 1. Come in tutte le comunità o congregazioni bene ordinate è necessario che, oltre quelli che attendono a compiti particolari, vi sia una o più persone che attendano al bene universale come a un fine loro proprio; così anche in questa Compagnia, oltre quelli che sono responsabili di singole case, collegi e provincie, in cui essa possiede tali case o collegi, è necessario che vi sia uno responsabile di tutto il corpo della Compagnia, con il compito di ben governare, conservare e sviluppare tutto questo corpo: questi è il Superiore Generale. Egli può essere eletto in due modi: o a tempo determinato, oppure a vita. Ma, per l'aiuto che ritrarrà dall'esperienza (A), dalla pratica di governo, dalla conoscenza degli individui, e dall'autorità nei loro confronti al fine di compiere bene il proprio ufficio (B), **egli sarà eletto a vita, e non a tempo determinato**¹. In tal modo, la Compagnia si affaticherà meno e perderà anche meno tempo in assemblee generali (C), occupata com'è, di solito, in affari importanti per il servizio di Dio.

[720] A. *Oltre le ragioni toccate nella presente costituzione, ve ne sono anche altre perché vi sia un Generale a vita. La prima è che i pensieri e le occasioni di ambizione, che sono la peste di simili incarichi, saranno tenute più lontane che se dovessero aversi elezioni a scadenze fisse.*

L'altra è che è più facile trovarne uno adatto per questo incarico che trovarne molti.

L'ultima è l'esempio desunto dal procedimento solito dei governi più importanti. Questi sono a vita, così quello ecclesiastico del Papa e dei vescovi, come quello laico dei principi e dei signori. In merito ad alcuni inconvenienti, che potrebbero seguire dal fatto che un incarico di questo genere sia tenuto a vita, si dirà come rimediarsi, più oltre, nel capitolo quarto.

[721] B. *L'autorità del Generale sarà più grande se è inamovibile che se egli fosse eletto per uno o più anni: con gli esterni, perché sarà più conosciuto da tutti; e con i soggetti della Compagnia, per lo stesso motivo. Invece, il sapere che deve lasciare l'incarico e divenire uguale o inferiore agli altri, e così pure il sapere che in quell'ufficio è nuovo, può diminuirne l'autorità.*

[722] C. *§ certo che, se il Generale è a vita, le riunioni plenarie della Compagnia saranno di meno; infatti, per lo più essa è tenuta a riunirsi per la sua elezione, mentre le altre occasioni sono rare.*

¹ Dichiarato in NC 362, 366. (Circa la possibile rinuncia del Generale e la sua possibile sostituzione in caso di grave e perpetua incapacità di governare la Compagnia).

*

CAPITOLO II

Qualità che deve avere il Superiore Generale

[723] 1. Quanto alle doti (A) che si devono attendere nel Superiore Generale, la prima è un'intima unione e familiarità con Dio nostro Signore, nella preghiera e in tutta la sua attività, per impetrare meglio da Lui, come dalla fonte di ogni bene, una abbondante partecipazione dei suoi doni e delle sue grazie a tutto il corpo della Compagnia e una piena validità ed efficacia di tutti i mezzi adoperati in aiuto delle anime.

[724] A. *A queste sei doti, come a principali, si riducono tutte le altre. Infatti, in esse consiste la perfezione del Generale verso Dio e ciò che rende perfette le sue qualità di cuore, di intelletto, e di esecuzione, come pure ciò che gli è di aiuto delle doti fisiche ed esteriori. Dall'ordine in cui sono disposte, se ne valuta l'importanza.*

[725] 2. La seconda è che sia persona, che con l'esempio di ogni virtù aiuti il resto della Compagnia. In lui deve risplendere, in modo speciale, la carità col prossimo, senza eccezione, e segnatamente verso la Compagnia, e la vera umiltà, che lo rendano amabilissimo a Dio nostro Signore e agli uomini.

[726] 3. Inoltre, dev'essere libero da ogni passione, tenendole domate e mortificate, perché non gli perturbino interiormente il giudizio della ragione; ed esteriormente dev'esser tanto padrone di sé e così misurato, massimamente nel parlare, che nessuno possa notare in lui parola o atto che non lo edifichi, tanto tra i membri della Compagnia, che devono considerarlo come specchio ed esemplare, quanto tra gli esterni.

[727] 4. Tuttavia, deve saper temperare la rettitudine e la necessaria severità con la benignità e la mansuetudine, in modo da non lasciarsi distogliere da ciò che giudicherà più gradito a Dio nostro Signore, e da non omettere d'avere per i suoi figli la giusta indulgenza. In tal modo, anche quelli repressi o puniti riconosceranno che in ciò che fa procede con rettitudine nel Signor nostro e con carità, benché, secondo l'uomo inferiore, ciò sia contro il loro gusto.

[728] 5. Così pure, gli è molto necessaria la magnanimità e la fermezza d'animo per sopportare le debolezze di tanti, per intraprendere cose grandi in servizio di Dio nostro Signore e perseverarvi con costanza, quando è necessario, senza perdersi d'animo per le contrarietà, anche se provengono dai grandi e dai potenti, e senza lasciarsi allontanare da ciò che chiede la ragione e il servizio di Dio né da preghiera né da minacce. Perciò, egli dev'essere superiore a tutti gli avvenimenti, senza lasciarsi eccitare dai prosperi né abbattere nell'animo dagli avversi; e dev'essere prontissimo ad accettare la morte, se necessario, per il bene della Compagnia, in servizio di Gesù Cristo, Dio e Signore nostro.

[729] 6. La terza è che dovrebbe esser dotato di grande intelligenza e giudizio, perché questo talento non gli faccia difetto né nelle questioni speculative né in quelle pratiche che si presentassero. E sebbene la dottrina sia necessaria a chi avrà il governo di tanti dotti, tuttavia gli è più necessaria la prudenza e l'esperienza delle cose spirituali ed interne per discernere i vari spiriti e per consigliare e soccorrere tanti nelle loro necessità spirituali.

Così pure, gli è necessaria la discrezione negli affari esterni e nel modo di trattare questioni tanto disparate e di aver contatti con persone tanto diverse dentro e fuori della Compagnia.

[730] 7. La quarta, molto necessaria per il trattamento degli affari, è che sia vigilante e sollecito nell'intraprenderli e risoluto nel condurli al fine ed alla perfezione loro, senza alcuna trascuratezza e debolezza, così da lasciarli iniziati e incompiuti.

[731] 8. La quinta riguarda l'aspetto fisico. A tal proposito, per ciò che si riferisce alla salute, alla presenza ed età (B), si deve tener conto da una parte del decoro e dell'autorità, dall'altra delle forze fisiche richieste dall'ufficio per poter compiere in esso il proprio dovere a gloria di Dio nostro Signore.

[732] B. *Perciò, si pensa che l'età non dev'essere troppo avanzata, perché di solito non è adatta alle fatiche e alle preoccupazioni di quest'incarico; e neppure troppo giovane, perché di solito non si accompagna né con l'autorità né con l'esperienza corrispondente.*

[733] 9. La sesta riguarda le doti esterne (C), tra le quali sono da preferirsi quelle che, in quest'incarico, giovano maggiormente all'edificazione ed al servizio di Dio nostro Signore. In genere, sono tali la stima e il buon nome, e ciò che, delle altre, giova a conferire autorità presso gli esterni e presso quelli della Compagnia.

[734] C. *Le doti esterne sono la nobiltà, la ricchezza posseduta nel mondo, l'onore, e cose simili. Di queste, a parità di condizione, si deve tenere un certo conto; ma ve ne sono altre più importanti che, in mancanza di queste, potrebbero bastare per l'elezione.*

[735] 10. Finalmente, dev'essere uno dei più eminenti in ogni virtù e dei più meritevoli dentro la Compagnia, dove da molto tempo dev'essere conosciuto come tale. E se facessero difetto alcune delle doti sopra enumerate, almeno non manchi una grande bontà e amore alla Compagnia, come pure un sano giudizio, accompagnato da una buona cultura. Quanto al resto, i collaboratori che avrà, e dei quali si dirà più avanti, potranno supplirvi a sufficienza, con l'aiuto e col favore divino.

*

CAPITOLO III Autorità del Superiore Generale sulla Compagnia e suoi compiti

[736] 1. Per il buon governo della Compagnia si giudica molto opportuno che il Superiore Generale vi abbia ogni autorità per l'avanzamento spirituale di essa. Questa autorità, dalla quale si desumono i suoi compiti, sarà la seguente. Anzitutto, il Superiore Generale potrà ammettere, di persona o per mezzo di altri, nelle case, collegi, o dove che sia, quelli che gli parranno idonei per l'Istituto della Compagnia, tanto alla probazione quanto alla professione (A), tra i coadiutori formati e tra gli scolastici approvati. Potrà, anche, **licenziarli e dimetterli**² (B).

[737] A. *Per ammettere alla professione uno o più soggetti per interposta persona, dovrà esser prima avvisato espressamente sul loro conto ed esser soddisfatto delle loro doti. Oppure dovrà dare a persona, di cui si fida come di se stesso, un mandato speciale per ammettere chi essa crederà opportuno, conforme a quanto è dichiarato nella quinta parte.*

[738] B. *Conforme a quanto si dice nella seconda parte circa il dimettere.*

[739] 2. Potrà anche inviare agli studi quelli che gli parrà e dove gli parrà. Potrà altresì richiamarli prima o dopo il termine degli studi, e trasferirli da una parte all'altra, come giudicherà più utile per il loro bene particolare e per il bene universale della Compagnia nel Signor nostro.

[740] 3. Egli avrà tutta la sovrintendenza e il governo dei collegi per ciò che riguarda gli scolastici, i professi e i capi degli uffici, tra i quali il più importante è il rettore. Lo potrà nominare e deporre, conferendogli i poteri che sentirà essere opportuni nel Signor nostro. E per mezzo di questi rettori eserciterà l'amministrazione dei beni materiali e temporali dei collegi, a beneficio degli scolastici, com'è detto nella Bolla.

[741] 4. Si farà dar conto da essi del loro ufficio, nel modo che gli parrà il migliore (C). E quanto si dice dei collegi, deve intendersi delle università che sono affidate alla Compagnia. In queste, la direzione di tutto quanto concerne la vita e la dottrina spetterà al Superiore Generale; ma sarà esercitata mediante i ministri, che egli avrà nominati, conforme alle Costituzioni, ecc.

[742] C. *Sia che debbano dar conto a lui personalmente o al superiore provinciale, sia a qualche altro, che abbia per delega i poteri di ricevere questo rendiconto.*

[743] 5. Il Superiore Generale avrà tutti i poteri per stipulare **qualsiasi contratto di compravendita** dei beni mobili **di qualsiasi genere**, appartenenti ai collegi o alle case della Compagnia, **e per imporre o riscattare qualunque gravame**³ sui loro beni stabili in utilità e beneficio degli stessi collegi, con facoltà di potersene liberare, restituendo il denaro che sarà

² (Cfr. note 5-7 a [208]).

³ (Si faccia attenzione a CIC 638 § 3 e CCEO § 4: in determinati casi è richiesta la licenza della Santa Sede).

stato dato. [Tuttavia, non potrà alienare o chiudere collegi o case della Compagnia già erette senza il permesso della congregazione generale]⁴.

[744] 6. **Il Superiore Generale potrà anche disporre**⁵ dei beni lasciati a disposizione della Compagnia in modo indeterminato, sia che si tratti di beni stabili, quali una casa o proprietà, che il donatore non ha attribuita o legata in maniera determinata a qualche collegio, sia che si tratti di beni mobili, quali denaro, grano, o qualsiasi altra cosa. Egli potrà vendere, ritenere, o attribuire a questo o a quel luogo ciò che riterrà opportuno, come sentirà esser conveniente alla maggior gloria di Dio nostro Signore.

[745] 7. I superiori provinciali o i locali, i rettori e gli altri delegati speciali del Generale, avranno di questi poteri la parte che da lui sarà loro comunicata. E non saranno tenuti a riunire collegialmente, per l'approvazione di atti di questo genere, i membri del collegio.

[746] 8. Come spetta al Generale sorvegliare che le Costituzioni della Compagnia vengano osservate da per tutto, così è suo potere **dispensare**⁶ (*D*), quando casi particolari lo esigeranno, tenuto conto delle persone, dei luoghi, dei tempi, e delle altre circostanze, con quella discrezione che la Luce eterna gli concederà, e ricordando sempre che il fine delle Costituzioni è il maggior servizio di Dio e il bene di quanti vivono in questo Istituto. E ciò vale sia per gli esperimenti di quelli che si trovano nella probazione (*E*), sia per il resto, quando si giudicherà esser tale l'intenzione di quelli che hanno stabilito le Costituzioni, a gloria di Dio nostro Signore.

[747] *D. Il Generale deve esercitare questi poteri personalmente. In casi urgenti, potrà farlo per mezzo d'altri, quando non è possibile attendere senza inconvenienti gravi, o quando egli ha concesso una delega speciale a qualcuno, di cui si fida come di se stesso, specialmente in luoghi lontanissimi, quali le Indie. E s'intende che può dispensare, quando giudica in nostro Signore che tale è l'intenzione delle Costituzioni, tenuto conto delle particolari circostanze, e non in altri casi.*

[748] *E. Spetterà al Generale disporre che vengano fatti i sei e anche più esperimenti, di cui s'è trattato nell'Esame, o che se ne tralasci uno o più, o anche che si sostituiscano con altri, quando a qualcuno in particolare non riesce utile ciò che lo è di solito agli altri: così, per esempio, l'ospedale, il pellegrinaggio, le lezioni sacre, o qualche altro esperimento.*

[749] 9. Il Generale avrà anche pieni poteri sulle missioni, senza però opporsi in nessun caso a quelle della Sede Apostolica, com'è detto nella settima parte. Pertanto, di tutti coloro che sono sotto la sua obbedienza, professi e non professi, invierà, in qualsiasi parte del mondo (*F*) e per il tempo che crederà, quegli che gli parrà opportuno, a certa o incerta scadenza, per esercitarvi tutte le attività svolte dalla Compagnia in aiuto del prossimo. Così pure, potrà richiamare quelli inviati (*G*), regolandosi in tutto come sentirà esser di maggior gloria di Dio nostro Signore. Inoltre, dopo aver conosciuto i talenti di quelli che sono sotto la sua

⁴ Abrogato da NC 402 § 3.

⁵ Dichiarato in NC 173.

⁶ Dichiarato in NC 19 § 1.

obbedienza, sarà lui a distribuire anche gli uffici di predicatore, di professore, e di confessore, e così gli altri (*H*), destinando ciascuno dove giudicherà nel Signor nostro più opportuno per il servizio di Dio e il bene delle anime.

[750] F. *Tra i fedeli delle Indie, per esempio, e tra gli infedeli, in mezzo ai quali vi sono abitanti cristiani; e, in qualche caso o per urgenti necessità, anche se non ve ne sono. Questo, però, dopo matura considerazione.*

[751] G. *Potrà richiamare non soltanto quelli inviati da un predecessore o da lui personalmente, ma anche coloro che ha inviati il Sommo Pontefice senza precisazione di tempo, come appare dalla Bolla dei privilegi concessi dal nostro Santo Padre Paolo III, nel 1549.*

[752] H. *Questo, come anche molte altre cose dette e da dire, il Generale potrà farlo per mezzo dei suoi ministri, tanto se sono superiori locali quanto se non lo sono.*

[753] 10. Spetterà a lui l'uso dei privilegi concessi dalla Sede Apostolica e la comunicazione, a ognuno di quelli che sono sotto la sua obbedienza, di quella parte che penserà, nel Signor nostro, dover essere bene impiegata, per il fine che si persegue del servizio di Dio. A lui anche apparterrà revocarli o limitarli, avendo presente la stessa regola del maggior servizio di Dio.

[754] 11. A lui spetterà altresì correggere e dar le penitenze che gli parranno opportune, per qualsiasi difetto, tenuto conto delle persone e di altre circostanze. La loro valutazione resta affidata alla sua prudente carità, che egli userà a gloria di Dio nostro Signore.

[755] 12. § anche suo dovere convocare la Compagnia per la congregazione generale, quando ciò deve avvenire per motivi differenti da quello dell'elezione del Generale. § suo dovere ordinare **la riunione della congregazione provinciale, quando lo giudica opportuno**⁷, dirigere gli intervenuti a quella generale, e **congedarli**⁸, a suo tempo, appena conclusi gli affari da trattare.

[756] 13. Senza il suo permesso e la sua approvazione, nessuno potrà accettare dignità alcuna fuori della Compagnia. Ed egli né lo permetterà né lo approverà, tranne che ve lo costringa l'obbedienza alla Sede Apostolica.

[757] 14. Spetta inoltre a lui nominare personalmente, come s'è detto, i rettori dei collegi e delle università, e a superiori locali delle case quelli che giudicherà più adatti allo scopo. Nominerà anche i provinciali, di solito per tre anni (*Q*), con facoltà di abbreviare o prolungare questo termine, quando, a suo parere, ciò sarà di maggior gloria di Dio nostro Signore. E conferirà loro i poteri, che riterrà opportuno di comunicare.

⁷ Modificato da Form. Congr. Prov. n. 3 § 1. (I casi nei quali deve essere convocata la Congregazione Provinciale sono ridotti in due: 1° L'indizione della Congregazione Generale; 2° L'indizione della Congregazione dei Procuratori).

⁸ Modificato da Form. Congr. Gen. n. 143. (Dichiarare conclusa la Congregazione non spetta unicamente al Preposito Generale, ma occorre il consenso della maggioranza assoluta dei Padri Congregati).

[758] I. *Quanto a quelli che adempiono bene il loro ufficio e riescono a soddisfarlo, non si perde nulla con questa limitazione di tre anni, perché la durata può essere abbreviata o prolungata; mentre v'è il vantaggio di rimuovere senza screditarli, finito il triennio, quelli che non si mostrassero idonei, a meno che il Generale non creda opportuno rimuoverli prima per il bene universale.*

[759] 15. Potrà anche togliere, estendere o restringere i loro poteri, e chieder conto ad essi della loro amministrazione. E se comunica al provinciale la sua potestà personale di nominare superiori locali e rettori, spetterà a lui **confermarli**⁹ o rimuoverli.

[760] 16. Sempre lui destinerà gli altri capi degli uffici, necessari al governo della Compagnia (K), quali il procuratore generale e il segretario della Compagnia, dando loro le facoltà, che giudicherà opportune nel Signor nostro, secondo la qualità degli affari e delle persone.

[761] K. *Benché, per queste scelte e altre questioni importanti e controverse, possa valersi del parere di altri, che egli giudicherà nel Signore sentire in maniera giusta, la decisione finale dovrà prenderla lui personalmente.*

[762] 17. Inoltre, egli può, senza attendere una congregazione generale, accettare case, collegi e università per conto della Compagnia; ammettere tra i fondatori, con i privilegi notati nella quarta parte, quelli che nel Signore giudicherà doversi ammettere, e dotare le fondazioni di professori, di sacerdoti, e di quant'altro sarà necessario, procurando che avvenga a condizioni tali che la Compagnia ne senta vantaggio e non detrimento per il fine che persegue del servizio di Dio. **[Tuttavia, se alla prova si capisse che per la Compagnia è un peso e non un vantaggio, e il Generale non vi rimedia, nella prima congregazione che vi sarà, la Compagnia potrà discutere, se convenga abbandonare o tenersi con pesi simili la tale casa, collegio e università]**¹⁰.

[763] 18. **[Il Superiore Generale, come si dichiara nella quarta parte, non potrà trasferire o chiudere case o collegi già fondati, o convertirne le rendite in uso della Compagnia professa]**¹¹.

[764] 19. Deve conoscere, nei limiti del possibile, la coscienza di quelli che governa, specialmente dei superiori provinciali e degli altri soggetti, cui affida incarichi d'importanza.

[765] 20. Generalmente parlando, deve poter comandare a tutti in virtù d'obbedienza in tutte le cose che spettano al fine che la Compagnia persegue dell'aiuto e della perfezione del prossimo a gloria di Dio. E anche se comunica i propri poteri ad altri inferiori a lui: superiori, visitatori, o delegati speciali, potrà approvare e revocare quel che essi fanno, e ordinare in tutto come gli parrà meglio. E gli si dovrà sempre obbedienza e riverenza, come a chi sta in luogo di Cristo nostro Signore.

⁹ Dichiarato in NC 343, 3°.

¹⁰ Abrogato da NC 402 § 3.

¹¹ Abrogato da NC 402 § 3; cfr. 190.

*

CAPITOLO IV
Autorità o provvidenze che la Compagnia deve avere
verso il Superiore Generale

[766] 1. I poteri o le provvidenze che la Compagnia deve avere verso il Superiore Generale (A), mirando sempre al bene universale e alla maggiore edificazione, si riducono a sei capi, che possono giovare a gloria di Dio nostro Signore.

[767] A. *E li eserciterà per mezzo degli assistenti, di cui si tratterà in seguito.*

[768] 2. Il primo riguarda particolari esterni: il vestiario, il vitto e ogni sorta di spese concernenti la persona del Generale. In questo, la Compagnia potrà allargare o ridurre, come giudicherà esser decoroso per il Generale e per la Compagnia e di maggior servizio di Dio. Il Generale dovrà esser contento dei provvedimenti adottati.

[769] 3. Il secondo riguarda il suo corpo, perché non ecceda in fatiche o in soverchio rigore. Il Generale si lascerà indurre alla moderazione e si rimetterà a quanto sarà stabilito dalla Compagnia.

[770] 4. Il terzo riguarda la sua anima, perché anche uomini perfetti possono avere qualche bisogno in questo o per la propria persona o per il loro ufficio. La Compagnia dovrà avere vicino al Superiore Generale § e lo stesso potrà fare con i superiori subalterni § qualcuno che sia obbligato, se gli parrà giusto, dopo essersi raccolto presso Dio in preghiera e aver consultato la sua divina Bontà, ad avvisarlo, con la debita modestia e umiltà, di ciò che gli sembrerà esigersi in lui per il maggior servizio e gloria di Dio. Questo potrà farlo **tanto il suo confessore quanto un'altra persona designata dalla Compagnia**¹², perché ritenuta capace a tale scopo.

[771] 5. Il quarto considera l'ipotesi che egli sia soggetto a pressioni (B), pur senza esservi obbligato sotto pena di peccato, perché accetti una dignità, per cui si trovi nella necessità di deporre la sua carica. Egli non potrà accettarla senza il consenso della Compagnia, la quale, mirando a ciò che conviene per il maggior servizio e gloria di Dio nostro Signore, non darà mai il suo consenso, tranne che non sia costretta dall'obbedienza alla Sede Apostolica.

[772] B. *Ciò avverrebbe se un principe laico brigasse in tal senso, e se il Papa gli comandasse di accettare una dignità, senza peraltro esigerlo in modo categorico, tale cioè da far vedere di volerlo obbligare ad accettare quella carica. Infatti, in casi del genere, dove manca l'obbligo, egli non può né deve accettare senza l'approvazione della Compagnia; né questa deve darla, se il Papa non ve la costringe con un precetto che obbliga sotto pena di peccato.*

¹² Dichiarato in NC 379. (Costui sarà l'Ammonitore del Generale).

[773] 6. Il quinto considera l'ipotesi di una sua notevole trascuratezza o lentezza in affari importanti del suo ufficio, a causa di un'infermità o dell'estrema vecchiaia, senza speranza di miglioramento in questo, con sensibile danno per il bene comune. **In tal caso, si eleggerà un coadiutore o vicario, che svolgerà le mansioni di Generale. Detto vicario o se lo sceglierà lo stesso Generale, con l'approvazione dei superiori provinciali, o lo eleggeranno questi ultimi, udito il parere di due superiori locali o rettori della propria provincia, per lettera, a maggioranza di voti, perché governi la Compagnia. A lui saranno conferiti i poteri, che il Generale o la Compagnia, se è questa ad eleggere, riterranno dovergli trasmettere**¹³.

[774] 7. Il sesto riguarda certi casi, che per grazia della Bontà divina si spera di non veder mai accadere. Tali sono alcuni peccati mortali consumati: in particolare, la fornicazione, l'aggressione (C), lo storno delle rendite dei collegi per spese personali o per darle a chiunque fuori dalla Compagnia (D), l'alienazione dei beni stabili di case o collegi, o le deviazioni dottrinali. Una volta stabilito il fatto con più che sufficiente certezza (E), la Compagnia può e deve deporlo dal suo ufficio e, se necessario, dimetterlo dall'Ordine. In tutto si agirà come si giudicherà di maggior gloria di Dio e per il bene universale della Compagnia.

[775] C. *Per esempio, con un'arma, un coltello, o altro arnese capace di produrre una lesione grave.*

[776] D. *In particolare, si esige che non dia a parenti o a persone che gli sono legate con i vincoli del mondo. Ma non si deve chiudere la porta alle elemosine o ai doni, che il Generale sentirà di dover fare a chi crede, a gloria di Dio nostro Signore.*

[777] E. *Infatti, quelli che hanno responsabilità, specialmente così universali, possono esser calunniati da tanti per vari motivi; perciò, si deve badar molto che le prove delle colpe sopra enumerate siano il più possibile moralmente valide.*

¹³ Modificato da NC 366 §§ 2-4.

*

CAPITOLO V

Modo di procedere della Compagnia nelle questioni riguardanti il Generale

[778] 1. Anzitutto, **i superiori provinciali**, nominati personalmente dal Generale, **saranno tenuti**¹⁴ davanti a Dio nostro Signore a riflettere e a compiere il proprio dovere, per il bene universale della Compagnia, in tutto ciò che si è detto riguardare il Superiore Generale, come sentiranno nel Signor nostro.

[779] 2. Secondo, per quel che si riferisce alle sue spese e alla cura della sua persona, oltre a questioni di minor conto, non vi sarà bisogno di congregazione. Ma la Compagnia avrà quattro assistenti (A), uomini discreti e zelanti del bene della Compagnia, deputati a star vicino al Generale, con l'obbligo, davanti al loro Creatore e Signore, di dire e di fare quanto sentiranno esser di maggior gloria di Dio in merito ai tre primi capi enumerati nel capitolo precedente.

[780] A. *Devono esser professi, [se lo si può ottenere senza difficoltà]*¹⁵. *E se a volte questi assistenti, o qualcuno di essi, si allontanassero dal Generale, perché inviati qua e là, in luoghi donde devono tornar presto, non sarà necessario sostituirli con altri. Ma se dovessero trattenersi molto, si sostituiranno con altri*¹⁶. *Tuttavia, il Generale non dovrà inviarli lontano da sé senza grave causa o necessità.*

[781] 3. L'elezione di questi quattro assistenti spetterà a quei medesimi, che eleggeranno il Generale, **quando si riuniscono a tale scopo**¹⁷. Se qualcuno di loro morisse o dovesse, per importanti motivi, star troppo a lungo lontano dal Generale, questi, se i provinciali della Compagnia non vi si oppongono, ne sceglierà un altro, **che, con l'approvazione di tutti o della maggioranza di essi, resterà al posto dell'assistente**¹⁸.

[782] 4. Terzo, nel caso che (Dio non lo permetta!) fosse commesso qualcuno dei peccati, sufficienti a deporre dall'ufficio il Generale, non appena il fatto risultasse sufficientemente per mezzo di testimoni o fosse ammesso dall'interessato, i quattro assistenti saranno obbligati, sotto giuramento, ad informare e a convocare, mediante la firma di tutti o almeno di tre, la Compagnia alla congregazione, vale a dire i provinciali, che saranno tenuti a radunarsi ognuno con altri due rappresentanti (B). Qualora il fatto fosse pubblico e noto a tutti, **i provinciali**¹⁹, senza attendere la convocazione dei quattro assistenti, dovranno mettersi in viaggio, invitandosi gli uni gli altri. Il primo giorno che si rinchiuderanno nella sala della

¹⁴ Dichiarato in NC 363. (Comunemente i Provinciali lo faranno mediante gli Assistenti "ad providentiam").

¹⁵ Abrogato da NC 364 § 1.

¹⁶ Dichiarato in NC 376 § 3, 5° e § 4.

¹⁷ Modificato da NC 376 § 1. (Devono essere eletti in ogni Congregazione Generale).

¹⁸ Dichiarato in NC 376 § 3, 1° e § 5.

¹⁹ Dichiarato in NC 363. (Cfr. nota 14 a [778]).

congregazione, ove staranno i quattro autori della convocazione e gli altri venuti in seguito al loro invito, il più informato prenderà la parola e sarà illustrata chiaramente l'accusa. Dopo di che, il Generale verrà ascoltato e quindi dovrà uscire dalla sala. Allora, il provinciale più anziano, insieme al segretario e a un altro che assista, sottoporrà a scrutinio il caso: anzitutto, se si ritiene vero il peccato; quindi, se è tale che comporti la deposizione. E lo stesso provinciale proclamerà i voti, che, per esser sufficienti, dovranno superare i due terzi. Se ciò avviene, si tratterà subito della scelta di un altro; e possibilmente non usciranno di lì senza che la Compagnia abbia il Superiore Generale. Se in quella stessa giornata non si riesce a prendere una decisione, il giorno seguente, o appena possibile, si dovrà giungere a una conclusione, regolandosi secondo quanto è stato indicato nell'ottava parte.

[783] B. *Nondimeno, tengano l'affare segretissimo con gli altri, più che è possibile, anche se appartengono essi pure alla Compagnia, finché non si farà luce sulla verità. Perché, se ciò di cui i quattro assistenti erano persuasi non risultasse vero, il Generale non resti disonorato ingiustamente.*

[784] 5. Se le mancanze riscontrate non sono tali da esigere la deposizione (C), ma solo una correzione, ne daranno l'incarico a quattro persone, perché considerino quale correzione convenga dare. Se queste non si mettono d'accordo e i voti sono uguali, verrà aggiunta una quinta persona e altre tre per decidere quel che conviene nel Signor nostro.

[785] C. *Qualora le mancanze riscontrate non fossero sufficienti per la deposizione, si trattino altre questioni, per dar l'impressione che la congregazione è stata convocata a tal fine, dissimulando l'affare riguardante il Generale. Anzi, possibilmente, non dev'esser reso di pubblico dominio, in nessun momento. Perciò, occorre esser prevenuti fin da quando avviene la convocazione; una volta, poi, chiarito l'affare, quelli che ne sono al corrente, specialmente i provinciali, devono essere ammoniti a non svelarlo a nessuno. E qualora si decidesse di deporlo, anche in tal caso bisogna trattare in segreto col Superiore Generale, perché sia lui stesso a deporre il proprio ufficio, in modo che la cosa possa esser resa pubblica in questa forma, occultando la sua colpa e la conseguente deposizione.*

[786] 6. Se si verifica il caso che il Superiore Generale sia inetto per il governo della Compagnia (D), l'affare verrà trattato parte in sua presenza e parte lui assente. E si vedrà **se debba eleggersi un vicario munito di pieni poteri, pur senza avere il titolo di Superiore Generale, finché vive l'antico. Se sarà questo il parere della maggioranza, così si farà**²⁰. Se ciò non sembrasse necessario, si vedrà se è bene che la Compagnia provveda il Generale di altri ministri, oltre quelli che egli aveva, perché ne sia più sollevato e aiutato, e non si senta carenza alcuna nel governo della Compagnia. In ciò si dovranno seguire le decisioni prese dalla maggioranza della congregazione. Se si trattasse di dignità, incompatibile, di regola, con la carica di Generale; ma l'obbedienza del Sommo Pontefice, che può obbligare sotto pena di peccato, non fosse di tal natura da costringervelo, la questione non dev'esser presa nemmeno in esame, essendo evidente che non si deve né si può consentire che il Generale accetti (E).

[787] D. *Si avrebbe totale inettitudine, se il Generale avesse perso l'uso della ragione, o se soffrisse di un'infermità incurabile e tanto grave da non poter attendere agli affari del suo ufficio, né si sperasse che lo potrebbe in seguito. Se l'infermità non fosse tale da far perdere*

²⁰ Modificato da NC 366 §§ 2-4.

ogni speranza di guarigione, il Generale potrebbe nominare lui stesso, senza bisogno di una congregazione generale, un vicario, che svolgesse in pieno le sue mansioni fino al momento della convalescenza, quando cederebbe i poteri ricevuti precedentemente.

[788] E. *Di qui appare che non è necessario venire alla congregazione per deciderlo, a meno che si tratti di un'obbedienza della Sede Apostolica, che obblighi, come s'è detto, sotto pena di peccato il Generale o la Compagnia, se la cosa non si esegue.*

*

CAPITOLO VI
Di quel che può aiutare il Superiore Generale
a compiere bene il suo ufficio

[789] 1. Poiché l'ufficio proprio del Generale non consiste nel predicare, confessare e svolgere altre simili attività, egli vedrà quel che potrà fare come persona privata in questo campo, quando le occupazioni proprie del suo ufficio gliene daranno il tempo, e soltanto in questo caso. Suo dovere, invece, è governare tutto il corpo della Compagnia, in modo che si conservi e cresca, con la divina grazia, nel suo buono stato e comportamento a gloria di Dio nostro Signore (A). In vista di questo obiettivo, farà uso dei poteri che ha nella maniera opportuna.

[790] A. *Farà ciò anzitutto con la riputazione, con l'esempio della sua vita, con la carità e l'amore verso la Compagnia, in Cristo nostro Signore, con l'orazione assidua e piena di desideri e con i Santi Sacrifici, per impetrare la grazia della conservazione e dell'accrescimento anzidetto. Per quanto sta in lui, deve far gran conto e aver molta fiducia, nel Signor nostro, in questi mezzi, perché sono efficacissimi ad impetrare dalla sua divina Maestà la grazia, dalla quale procede ciò che si desidera. Questo lo farà specialmente nelle necessità che si presentano. E lo farà anche mediante la sollecitudine perché si seguiti ad osservare le Costituzioni, facendosi informare spesso dai provinciali di quanto accade in tutte le provincie, scrivendo loro quel che sente circa quanto gli viene comunicato, e prendendo personalmente e facendo prendere le misure opportune per mezzo dei ministri, di cui si parlerà in seguito.*

[791] 2. Oltre le doti, che si presuppongono, di uomo molto spirituale e con quelle grandi virtù, di cui si parla nel capitolo secondo, egli ha bisogno di buoni ministri per gli affari più minuti. Infatti, benché a volte se ne possa occupare direttamente, non gli è possibile fare a meno di superiori subalterni, che dovranno essere uomini scelti, cui gli sia consentito di concedere larghi poteri e affidare, normalmente, questi affari minuti. Fra i superiori subalterni, avrà contatti più frequenti con i provinciali, come questi li avranno con i rettori e con i superiori locali, perché si osservi meglio la subordinazione. A volte, tuttavia, per esser meglio informato su tutti gli affari e sugli altri casi che sogliono presentarsi, il Generale tratterà con i rettori o con i superiori locali, e anche con i singoli, procurando insieme di aiutarli con il consiglio, la riprensione e la correzione, se necessario. A lui, infatti, spetta di rimediare alle deficienze dei superiori subalterni e di render perfetto ciò che in essi tale non è, con il favore e l'aiuto di Dio.

[792] 3. Al Generale gioverà anche, per ogni evenienza, aver presso di sé le Bolle, i Brevi, tutte le concessioni riguardanti l'istituzione, le grazie o privilegi della Compagnia, e un loro compendio. Terrà anche una lista di tutte le case e collegi della Compagnia, con le rispettive rendite; e un'altra di tutti i soggetti che vivono in ogni provincia, non solo dei professi, coadiutori formati e scolastici approvati, ma anche di quelli che sono nella probazione. In detta lista saranno notati i nomi e le qualità loro; e il Generale provvederà che sia aggiornata ogni anno, se ciò gli parrà conveniente. Finalmente, dovrà esser informato di tutto, per poter provvedere meglio in tutte le necessità, a gloria di Dio.

[793] 4. Ciò che è dichiarato in genere nella sesta parte, cioè che i membri della Compagnia non devono occuparsi di attività secolari, benché pie, vale per il Generale più che per chiunque altro. Egli non deve occuparsi di tali cose; né di altre attività, anche pie, non pertinenti alla Compagnia (B), in modo che gli manchino tempo ed energie per ciò che spetta al proprio ufficio, il quale richiede più che tutto un uomo.

[794] B. *Naturalmente, nella misura che gli sarà possibile d'evitarlo. Peraltro, la discrezione gl'insegnerà, in ultima analisi, se qualche volta deve esser lui in persona o altri della Compagnia ad addossarsi l'onere di alcune opere pie non riguardanti la Compagnia, per l'importanza che esse hanno in servizio di Dio nostro Signore o per deferenza alle persone che ne fanno istanza.*

[795] 5. E neppure dev'essere molto impegnato nell'esecuzione dei singoli ministeri spettanti alla Compagnia, che possono esser fatti da altri. Tale sarebbe, per esempio, la cura particolare di una casa, per ciò che riguarda il suo mantenimento materiale e il suo governo (C). Invece, egli deve piuttosto, come s'è detto sopra, avere in ogni luogo, anche nella casa dove risiede, i suoi capi degli uffici, grazie ai quali, pur non liberandosi completamente da tale sollecitudine, per lo meno se ne sentirà sollevato e alleggerito.

[796] C. *Più specialmente, è dovere del Generale prescrivere gli ordinamenti da osservarsi nella casa dove abita, e anche altrove, se non ve ne fossero di adatti. Tuttavia, come s'è detto, dell'esecuzione deve incaricare gli altri.*

[797] 6. Così pure, egli dovrà avere in ogni provincia, come provinciali, uomini di piena fiducia, convinto che su di loro e sui superiori locali si fonda, in gran parte, il buon governo della Compagnia. Se sono uomini così, e se, negli affari che lo consentono, il lavoro è suddiviso con loro, facendosi informare su ogni questione più importante, gli rimarrà più tempo per attendere agli affari universali, che lui solo può trattare. E gli rimarrà anche più luce, per scorgere in essi quel che conviene fare, perché non perderà quella parte di luce, di cui è fornito l'intelletto, come invece suole accadere quando ci si occupa di cose particolari e minute, per cui resta oppresso e indebolito per le cose universali.

[798] 7. Il Superiore Generale ha bisogno di ministri non soltanto per gli affari più minuti, come s'è detto, ma anche per quelli universali e propri del suo ufficio, per essere in grado di soddisfarvi bene e agevolmente (D). Perciò, è necessario che abbia aiutanti per ricordargli il dovere di attendere ai tanti impegni del suo ufficio, per consigliarlo sulla maniera di organizzarli e per condurli a termine, grazie alla loro diligenza e collaborazione. § evidente, infatti, che la memoria di un uomo solo non potrebbe bastare a ricordarsi di tante cose, e, anche se bastasse, l'intelligenza di uno solo non varrebbe a riflettervi sopra e a organizzarle; e ammesso pure che questa fosse sufficiente, le forze di uno solo non sarebbero capaci di condurle a termine.

[799] D. *Infatti, dati i rapporti che deve avere con tante persone e dovendo trattare di affari così diversi e di tanta importanza, se non avesse ministri, sosterrebbe un peso insopportabile, che non gli sarebbe possibile portar bene, pur con grande scapito della salute e abbreviandosi la vita. E così si vede che tutti quelli, che hanno importanti mansioni di governo, hanno molti aiutanti per potervi attender bene e con soddisfazione. Perciò, anche il Generale ne ha bisogno per compiere bene, speditamente e agevolmente il proprio ufficio.*

[800] 8. Relativamente al primo dovere, di attendere premurosamente a tutti gli affari, sembra che debba avere una persona che di solito l'accompagni (*E*), che sia per lui memoria e braccio per tutto ciò che vi è da scrivere e da fare, e insomma per tutti gli affari del suo ufficio, e che s'immedesima nella persona del Generale e creda che, esclusa l'autorità, tutto il peso di lui grava sulle sue spalle.

[801] *E. Sarà suo compito raccogliere la sostanza di tutte le lettere e informazioni e i punti che devono esser sottoposti al generale, e che esigono una risposta o una presa di posizione. E, secondo l'estensione del mandato conferitogli dal Generale, potrà rispondere alle lettere, sia che la firma spetti al medesimo Generale sia che spetti al segretario stesso, per mandato del Generale. Queste lettere, poi, le mostrerà al Generale o agli assistenti, o ad uno di essi, se così ordina il Generale, oppure a nessuno, secondo che richiede la natura degli affari trattati e la situazione personale del segretario.*

[802] 9. Questi dovrebbe essere persona diligente e giudiziosa, e possibilmente dotta; dovrebbe avere buona presenza e bei modi per trattare a voce o per lettera con ogni genere di persone; soprattutto dovrebbe esser uomo di fiducia e amante della Compagnia, nel Signor nostro, perché il Generale possa meglio servirsene e giovarsene a gloria di Dio.

[803] 10. Il secondo aiuto, cioè del consiglio per dare le opportune disposizioni circa gli affari più importanti che si presentano, quanto sia necessario al Generale lo si può comprendere dalla loro mole ingente e dalla natura dell'intelletto umano, incapace di ripartire la propria attenzione in tanti campi o impossibilitato a provvedere a tutto. Donde si vede che dovrebbero esserci, nella casa dove risiede il Superiore, alcuni uomini di cultura ed esimi in tutte le altre buone qualità, **con il compito di assisterlo**²¹ e di assumersi l'incarico di curare con speciale sollecitudine gli affari universali della Compagnia, che il Generale loro affidasse. Tra questi potrebbero esser ripartiti i vari compiti per un esame più approfondito degli affari: uno, per esempio, potrebbe occuparsi degli affari delle Indie, un altro di quelli della Spagna e del Portogallo, un terzo di quelli della Germania e della Francia, un quarto di quelli dell'Italia e della Sicilia, e via di seguito, a misura che la Compagnia si diffonderà in più paesi. Ognuno, poi, farebbe speciali preghiere e si ricorderebbe nei Santi Sacrifici della parte a lui soprattutto affidata, e insieme osserverebbe ciò che può riuscire ivi più utile per il conseguimento del fine inteso dalla Compagnia. Quindi, trattandone con gli altri, quando sembrasse molto opportuno, potrebbero, dopo aver lungamente esaminata la cosa, parlarne al Superiore. Così pure, sarebbero questi ad occuparsi degli affari che il Generale o il segretario della Compagnia proporrebbero loro, per poi sottoporre ogni cosa al Generale, dopo averla elaborata di più (*F*). Insomma, il sollievo e l'aiuto da dare al Generale deve consistere nello studio e nella soluzione dei problemi di dottrina e di azione, che richiedono maggiore ponderazione. Oltre a ciò e al fatto che così è possibile provveder meglio a molte cose, essi potrebbero consacrarsi alla predicazione, alle lezioni sacre, alle confessioni, e ad altre buone e pie opere, a gloria di Dio e in aiuto delle anime.

[804] *F. Anche gli affari più importanti, che devono esser messi in iscritto, e le istruzioni per quelli che sono inviati nelle varie parti, potrebbero esser discussi con loro prima di redigerli; e il segretario potrebbe esporre il loro parere al Generale. Lo stesso*

²¹ Dichiarato in NC 380, 384-385. (Oltre ai Consiglieri Generali vi sono anche altri Consiglieri del Preposito Generale).

dicasi per le questioni dottrinali. Questa prassi, oltre ad alleggerire il lavoro del Generale, darebbe maggiore autorità alle disposizioni impartite da lui.

[805] 11. Gli assistenti saranno, per il momento, in numero di quattro; e potranno esserlo quelli di cui s'è parlato sopra. E anche se gli affari importanti devono esser trattati con loro, la decisione, dopo averli ascoltati, spetterà sempre al Generale.

[806] 12. Il terzo dovere riguarda la diligenza per adempiere ed eseguire gli ordini impartiti in considerazione dei bisogni della Compagnia: per esempio, la trattazione o il disbrigo di affari riguardanti le case e collegi, la difesa dei loro interessi, e, in genere, gli affari di qualsiasi tipo. A tal fine, gioverà molto, anzi si renderà necessario, **l'aiuto di un procuratore generale della Compagnia**²², che risieda a Roma e che sia uomo prudente, fedele, abile nel trattare con le persone, e fornito di tutte le altre doti. **[Questi, però, non dovrà esser professo]**²³ **[né abitare nella casa della Compagnia professa]**²⁴ (G), ma altrove, com'è stato dichiarato nella quarta parte. Anch'egli dovrebbe avere i suoi ministri e gli aiuti necessari per gli affari che non fosse in grado di trattare personalmente e da solo (H).

[807] G. *[Benché i procuratori non debbano, di regola, stare nelle case della Compagnia professa, ma in quella loro destinata]²⁵, tuttavia, quando non si occupano di contese giudiziarie o in caso di urgente necessità, oppure per motivi di convenienza, potrebbero dimorarvi temporaneamente. La decisione sarà affidata a coloro che sono responsabili di queste case della Compagnia professa, secondo gli ordini o le disposizioni impartite dal Generale, oppure secondo quel che loro risulterà delle sue intenzioni.*

[808] H. *Potranno anche esservi più procuratori, secondo le circostanze e i bisogni impellenti delle diverse regioni e della loro varietà.*

[809] 13. Una volta che il Generale avrà assicurati questi aiuti, si ritiene che dovrebbe ripartire il tempo, che salute e forze gli permettono, parte con Dio e parte con questi capi degli uffici e ministri, in modo da intrattenersi con gli uni e con gli altri. Una parte, infine, dovrebbe riserVARla a se stesso, alla riflessione personale, ed alla risoluzione e decisione delle cose da fare, con l'aiuto e la protezione di Dio nostro Signore.

[810] 14. I superiori provinciali, i rettori dei collegi, o i superiori delle singole case, devono avere anch'essi propri aiuti, più o meno numerosi secondo le esigenze e l'importanza degli affari loro affidati. In particolare, devono avere uomini assegnati loro quali consiglieri, con cui trattare le questioni importanti che si presentano, anche se la decisione spetterà ad essi, una volta che li abbiano ascoltati (I).

²² Modificato da NC 383 §§ 23. (La funzione di Procuratore, come qui descritta, oggi è esercitata anche dall'Economo Generale).

²³ Abrogato da CG 34. (Ai nostri giorni non si vede più ragione di proibire che sia professo).

²⁴ Abrogato. (Essendo stata soppressa la distinzione tra le case, in base alla povertà, questa prescrizione non ha più fondamento).

²⁵ Abrogato. (Cfr. nota precedente).

[811] I. *Da ciò che s'è detto del Generale si potranno arguire le doti, l'autorità, i compiti, gli aiuti, che sono utili e necessari ai superiori provinciali e locali, e ai rettori dei collegi. Tutto questo potrà essere esposto distintamente nelle regole proprie di tali categorie di superiori.*

Parte Quinta¹
Norme riguardanti l'ammissione
o l'incorporazione nella Compagnia

*

Capitolo I
L'ammissione: chi deve farla e quando

[510] 1. Quelli che sono stati sufficientemente provati nella Compagnia per un periodo bastante affinché dall'una e dall'altra parte si conosca se è utile al maggior servizio e gloria di Dio nostro Signore che restino in essa, devono esservi ammessi non in prova, come per l'innanzi, ma in un modo più intimo, come membri di uno stesso corpo, quello della Compagnia (A). Tali sono, principalmente, quelli che vengono ammessi come professi o come coadiutori formati. Ma, poiché anche **gli scolastici approvati**² sono ammessi essi pure in una maniera diversa e più intima di quelli che sono in probazione, in questa quinta parte si dirà anche, intorno alla loro ammissione, ciò che nel Signor nostro ci sembra doversi osservare.

[511] A. *La Compagnia, nella sua più ampia accezione, comprende tutti quelli che vivono sotto l'obbedienza del suo Superiore Generale, compresi i novizi e **le persone che, siccome aspirano a vivere e morire nella Compagnia, si trovano in probazione***³, in attesa d'esservi ammessi in uno dei vari modi che si dirà.

*Nel secondo modo, che è meno esteso, la Compagnia **comprende** non solo i professi e i coadiutori formati, ma **anche gli scolastici approvati***⁴. *Queste, infatti, sono le tre parti o categorie di membri, che costituiscono il corpo della Compagnia.*

Nel terzo modo, che è più esatto, comprende i professi e i coadiutori formati. In tal senso, appunto, deve intendersi la promessa fatta dagli scolastici d'entrare in Compagnia, cioè di divenire suoi professi o coadiutori formati.

Nel quarto modo, che è quello più esatto di tutti, il nome della Compagnia comprende unicamente i professi. E non perché il suo corpo non abbia altri membri, ma perché essi sono i principali, e perché alcuni professi, come si dirà più avanti, hanno voce attiva e passiva nell'elezione del Superiore Generale, ecc.

Chi sta in Compagnia, in qualsiasi di questi quattro modi, ha la capacità di partecipare a tutti i favori spirituali che, per concessione della Sede Apostolica, il Superiore Generale può accordare nell'ambito della Compagnia, a maggior gloria di Dio. Peraltro, dell'ammissione nel primo modo, equivalente all'esser ricevuti in probazione, si è trattato nella prima parte. In questa quinta parte, si tratta dell'ammissione negli altri tre modi che seguono.

¹ (In tutta questa Parte quinta le parole "ammettere ai voti" sono usate anche nel senso di "ricevere i voti". Ambedue gli atti sono distintamente indicati in NC 113, 114).

² (Lo stesso vale per i Fratelli approvati; cfr. NC 6).

³ (Ai nostri giorni non vi è nessun altro in probazione, all'infuori dei novizi; cfr. NC 6).

⁴ (Cfr. nota 2 a [510]).

[512] 2. E anzitutto, quanto al potere d'ammettere nel corpo della Compagnia quelli che devono esserlo, questo risiederà, come ragion vuole, in chi ne è il capo. **Tuttavia**, siccome il Superiore Generale non può trovarsi da per tutto, **potrà render partecipi altri della Compagnia di quella parte di poteri (B) che crederà, per il bene di tutto il corpo della Compagnia**⁵.

[513] B. *Le persone, che più abitualmente e più pienamente egli renderà partecipi, saranno i superiori provinciali. Peraltro, il Generale potrà render partecipi di tali poteri alcuni superiori locali o rettori, o alcuni visitatori o altre persone insigni. Anzi, in qualche caso, anche chi non è della Compagnia: per esempio, un vescovo, o una persona rivestita d'una dignità ecclesiastica, quando non v'è nessun professo della Compagnia nel luogo, dove uno dev'essere ammesso.*

[514] 3. Generalmente, **dovranno passare almeno due anni**, prima d'ammettere nel modo predetto (C)⁶. Ma chi **dev'essere ammesso alla professione**⁷ dopo d'essere stato provato a lungo avanti il suo invio agli studi, oppure nel corso di essi, **avrà ancora un altro anno**⁸ al termine di questi, per essere anche meglio conosciuto prima di fare la professione. **Questa scadenza**, come s'è detto nell'Esame, **potrà essere prorogata, quando si desiderano maggiori garanzie da parte della Compagnia**⁹ o di chi ne ha la responsabilità in nostro Signore.

[515] C. *Tuttavia, com'è lecito prostrarre così sarà anche lecito abbreviare questa scadenza, in qualche caso e per motivi importanti, a giudizio del Generale, cui spetterà il diritto di dispensare. Peraltro, lo si dovrà fare di rado.*

⁵ Dichiarato in NC 113 (quanto alla facoltà di ammettere ai voti) e NC 114, 115 (quanto alla facoltà di ricevere i voti).

⁶ Modificato da NC 119. (Vi si determina il tempo da passare in Compagnia prima degli ultimi voti).

⁷ Modificato da NC 125. (Anche coloro che sono ammessi come Coadiutori spirituali e Fratelli fanno la terza probazione).

⁸ Modificato da NC 125 § 1. (La terza probazione deve essere compiuta da tutti coloro che emettono gli ultimi voti, compresi i Fratelli).

⁹ Dichiarato in NC 56, 117 §2.

*

Capitolo II

Qualità richieste in coloro che devono essere ammessi

[516] 1. Nessuno dev'essere ammesso in alcuno dei modi anzi detti, se non **sarà stato ritenuto idoneo nel Signor nostro**¹⁰. **Saranno giudicati tali, per essere ammessi alla professione, quei soggetti, di cui** con lunghe e diligenti prove **si sarà conosciuta ed approvata la vita**¹¹ da parte del Superiore Generale (A), che verrà informato dai superiori particolari o dalle persone che ne saranno richieste dal Generale. A tal fine, gioverà che **quelli che sono stati inviati agli studi**¹², **una volta finita la preoccupazione e l'impegno di coltivare l'intelletto, nel tempo della terza probazione insistano nella scuola dell'affetto**¹³, applicandosi in quegli esercizi spirituali e corporali, che siano capaci di procurar loro una più grande umiltà e abnegazione d'ogni affetto sensibile e d'ogni volontà e giudizio proprio, ed una maggior conoscenza e amore di Dio nostro Signore. Così, dopo aver progredito essi stessi, potranno meglio far progredire gli altri, a gloria di Dio nostro Signore.

[517] A. *In qualche paese troppo lontano, quali le Indie, il Generale può lasciare che il provinciale giudichi lui*¹⁴ *se debba o no ammettere alcuni alla professione, senza attendere l'approvazione di qui che non giungerebbe se non dopo molti anni. Ma nei luoghi, dove le comunicazioni sono più celeri, non si dovrà esser facili ad affidare a nessun provinciale il compito di ammettere alla professione, senza che il Generale ne sia stato informato in precedenza ed abbia dato il proprio consenso caso per caso sul conto di quelli che, a suo giudizio nel Signor nostro, devono essere ammessi alla professione.*

[518] 2. Similmente, oltre la cultura nelle lettere d'umanità e nelle arti liberali, costoro devono avere una sufficiente conoscenza della teologia scolastica e della Sacra Scrittura. E anche se alcuni saranno capaci di progredire in un tempo più breve quanto altri in uno più lungo, tuttavia, per stabilire una misura comune, sarà necessario determinare uno spazio di tempo: questo sarà di quattro interi anni per lo studio della teologia, dopo quello delle arti (B). Perciò per essere ammessi alla professione, bisogna che uno si sia applicato tutto questo tempo alla teologia, e vi abbia fatto buoni progressi a gloria di Dio nostro Signore. E **in prova del suo profitto, ciascuno dovrà sostenere, prima della professione, l'esame su alcune tesi di logica, di filosofia e di teologia scolastica, davanti a quattro persone deputate ad argomentare e a giudicare, con ogni verità e sincerità, se, a loro sentire, raggiunge un livello sufficiente**¹⁵. Se le cognizioni che hanno non bastano, è preferibile che aspettino fino

¹⁰ Dichiarato in NC 118-120. (Vengono indicati i requisiti sia generali sia particolari per i diversi modi di ammettere agli ultimi voti).

¹¹ Dichiarato in NC 121.

¹² Modificato (cfr. la precedente nota 8).

¹³ Dichiarato in NC 125-126. (Circa i fini e il modo di fare la terza probazione).

¹⁴ Dichiarato in NC 113.

¹⁵ Modificato da NC 93. (Vi sarà un esame comprensivo di teologia davanti a tre esaminatori approvati dal Superiore maggiore).

ad averle raggiunte. Così pure, devono attendere quelli che, nell'abnegazione di se stessi e nelle altre virtù religiose, non hanno dato una prova pienamente sufficiente.

[519] B. *Di solito, si dovrà rispettare questo periodo di quattro anni di teologia (oltre gli studi di umanità e delle arti) e il relativo esame di controllo circa il profitto ricavato. Tuttavia, se uno avesse una sufficiente preparazione in diritto canonico o fosse fornito di altre doti insigni¹⁶, capaci di supplire alle lacune negli studi teologici, potrebbe essere ammesso senza di questo alla professione di tre voti. Alcuni uomini insigni, poi, si potrebbe ammetterli anche alla professione di quattro voti. Ma in questo è bene non largheggiare.*

Il giudizio su queste doti spetterà unicamente al Superiore Generale e ad altri, cui egli avrà affidato tale incarico, con delega particolare per fare ciò che è di maggior gloria di Dio nostro Signore.

[520] 3. Oltre questi (C), altri ancora potranno essere ammessi alla professione di tre voti solenni soltanto. Ciò, peraltro, lo si farà di rado e per motivi speciali e di rilievo. Tuttavia, dovranno **essere stati conosciuti per sette anni in Compagnia¹⁷**, e averle dato piena soddisfazione per il loro talento e virtù, a maggior gloria di Dio nostro Signore.

[521] C. *Quelli che vengono ammessi alla professione di tre voti solenni, in generale devono esser forniti di sufficiente istruzione nelle lettere, almeno quanto basta per essere buoni confessori, oppure devono avere l'equivalente in alcune qualità non comuni, di maniera che il Superiore Generale o la persona che da lui ha ricevuto un incarico speciale giudichino che così conviene per il maggior servizio di Dio e per il bene della Compagnia. E di regola si tratterà di persone che, anche se sprovviste dell'istruzione e del talento per predicare, quali il nostro Istituto esige nei professi, abbiano tali benemerenze e una devozione così grande, per cui si ritenga nel Signor nostro di doverle ammettere.*

[522] 4. Per esser ammessi come **coadiutori formati, devono dare ugualmente soddisfazione circa la propria vita, il buon esempio e il talento per aiutare la Compagnia nell'attività spirituale, grazie alla loro formazione intellettuale, o, senza di questa, nell'attività esteriore, nella misura che a ciascuno sarà comunicata da Dio¹⁸**. Anche questo dovrà valutarlo la discrezione del Superiore Generale; tranne che non gli sembri opportuno di affidarne il compito ad altri, di cui si fidi molto nel Signor nostro.

[523] 5. Per essere ammessi come scolastici approvati, si richiedono in proporzione le stesse cose. E, in particolare, si esige che la loro capacità faccia sperare che trarranno profitto dalle lettere. Tale giudizio spetterà al Generale o alla persona che egli stabilirà, confidando nel criterio e nella bontà d'animo, che Dio nostro Signore le avrà dati.

¹⁶ Dichiarato in NC 121.

¹⁷ Modificato da NC 119.(Si richiedono dieci anni trascorsi in Compagnia).

¹⁸ Dichiarato in NC 123.

*

Capitolo III Come ammettere alla professione

[524] 1. Quelli che, finita la loro probazione e fatti gli esperimenti e quanto altro è detto nell'Esame, devono essere ammessi alla professione, perché la Compagnia e il suo Superiore sono interamente soddisfatti nel Signor nostro, faranno la professione nel modo seguente.

[525] 2. Anzitutto, il Superiore Generale o la persona da lui autorizzata ad **ammettere alla professione**¹⁹, **dopo aver celebrato pubblicamente**²⁰ in chiesa, davanti ai membri della casa e agli altri ivi presenti (A), si volterà col SS. Sacramento verso colui che fa la professione. Questi, **recitato il Confiteor e le preghiere solite a dirsi prima della comunione**²¹, **leggerà a voce alta**²² la formula scritta del suo voto (che avrà precedentemente sottoposta a riflessione per alcuni giorni). Eccone il testo:

[526] A. *Questi e gli altri riportati più sotto sono particolari confacenti e che devono osservarsi, quando è possibile, ma non sono indispensabili. Potrebbe, infatti, darsi il caso che la persona che per ordine del Superiore Generale ammette uno alla professione non sia sacerdote o non possa celebrare. L'essenziale è leggere pubblicamente la formula del voto, alla presenza dei membri della Compagnia e degli esterni che vi si troveranno*²³, e che essa venga pronunciata e ricevuta come solenne.

[527] 3. Io N.N. faccio la mia professione, e prometto a Dio onnipotente, alla presenza della Vergine sua madre, di tutta la corte celeste e di tutti i circostanti, e a te, Reverendo Padre N., Superiore Generale della Compagnia di Gesù, che tieni il posto di Dio come pure ai tuoi successori (oppure: a te, Reverendo Padre N., rappresentante del Superiore Generale della Compagnia di Gesù e dei suoi successori, che tieni il posto di Dio), povertà, castità ed obbedienza perpetua. E conforme a questa obbedienza prometto una cura speciale per l'istruzione dei fanciulli (B); tutto, secondo la forma di vita contenuta nelle lettere apostoliche della Compagnia di Gesù e nelle sue Costituzioni.

Inoltre, prometto un'obbedienza speciale al Sommo Pontefice circa le missioni (C), a norma delle stesse lettere apostoliche e Costituzioni. Roma, o altrove, il giorno, mese ed anno. Nella chiesa di...

[528] B. *La promessa d'istruire i fanciulli e la gente incolta, conforme alle lettere apostoliche e alle Costituzioni, non comporta un obbligo più grande delle altre attività*

¹⁹ (Ci si riferisce all'atto del ricevere i voti).

²⁰ Modificato da prassi antichissima. (Cfr. nota 30 a NC 132. Così attesta il P. Nadal in uno scolio a questo passo; e certamente questa fu la consuetudine già dalla professione dei primi Padri: cfr. MHSI Mon. Ign., Fontes narr. I 21).

²¹ Modificato per mutata disposizione liturgica. (Cfr. NC 132).

²² (Cfr. tuttavia NC 130).

²³ Modificato da NC 130. (Per la validità è sufficiente una qualche espressione certa del voto che si fa).

spirituali in aiuto del prossimo. Queste sono le confessioni, le prediche, ecc., in cui ciascuno deve occuparsi, secondo l'ordine voluto dall'obbedienza ai superiori. Tuttavia, nella formula del voto si fa menzione dei fanciulli, perché si ritenga come raccomandato in maniera più particolare questo santo esercizio per il servizio singolare che in tal modo si rende a Dio nostro Signore in aiuto delle loro anime, e perché corre maggior pericolo d'esser dimenticato e tralasciato che non altri più appariscenti, quali il predicare, ecc.

[529] C. *Tutta l'intenzione di questo quarto voto d'obbedienza al Papa era ed è per le missioni. In tal senso vanno intese le Bolle, ove si tratta di questa obbedienza: in tutto ciò che ordina il Sommo Pontefice, e ovunque egli invia, ecc.*

[530] 4. Quindi riceverà il SS. Sacramento dell'Eucarestia. Ciò fatto, si scriverà nel libro che la Compagnia terrà a tale scopo, il nome del professo e della persona nelle cui mani avrà fatta la professione, con il giorno, il mese e l'anno in cui è avvenuto. E la sua formula del voto, scritta, verrà custodita perché possa sempre risultare ogni cosa, a gloria di Dio nostro Signore.

[531] 5. Quelli ammessi alla professione di tre voti solenni **leggeranno**²⁴ la formula del voto, scritta, in chiesa e davanti ai membri della casa e agli altri esterni che vi si troveranno, prima di ricevere il SS. Sacramento. La formula sarà la seguente:

[532] 6. Io N.N. faccio la mia professione, e prometto a Dio onnipotente, alla presenza della Vergine sua madre, di tutta la corte celeste e di tutti i circostanti, e a te, Reverendo Padre N., Superiore Generale della Compagnia di Gesù, che tieni il posto di Dio come pure ai tuoi successori (oppure: e a te, Reverendo Padre N., rappresentante del Superiore Generale della Compagnia di Gesù e dei suoi successori, che tieni il posto di Dio), povertà, castità ed obbedienza perpetua. E, conforme a questa obbedienza, prometto una cura speciale per l'istruzione dei fanciulli; tutto, secondo la forma di vita contenuta nelle lettere apostoliche della Compagnia di Gesù e nelle sue Costituzioni. Roma, o altrove, il giorno, mese ed anno. Nella chiesa di... Seguirà quindi la comunione e il resto, come s'è detto sopra.

²⁴ (Cfr. NC 130).

*

Capitolo IV Ammissione dei coadiutori formati e degli scolastici

[533] 1. Quelli che vengono ammessi come coadiutori spirituali formati, faranno il loro voto nella chiesa o nella cappella di casa o in altro luogo conveniente, davanti ai membri della casa e a quelli di fuori che vi si troveranno, ma saranno voti semplici e non solenni. Leggeranno la formula qui sotto riportata, e saranno voti fatti nelle mani di chi li riceve (A).

[534] A. *I voti si dicono fatti nelle mani di uno, quando si fanno alla presenza di chi li riceve, perché ne ha i poteri. E anche se all'emissione di questi voti è presente molta gente, non perciò cessano d'essere semplici, dato che l'intenzione di chi li fa e di chi li riceve, conforme alle facoltà conferite alla Compagnia dalla Sede Apostolica, è che non si facciano e non si ricevano come solenni. Tuttavia, si lascerà alla discrezione di chi li riceve tener conto dell'edificazione che ne può derivare: egli farà dunque in modo che vi assista più o meno gente. Per il resto, la stessa forma si seguirà per i coadiutori spirituali e temporali; e sia per gli uni che per gli altri, essa sarà esteriormente molto simile a quella dei professi.*

[535] 2. Io N.N. prometto a Dio onnipotente, alla presenza della Vergine sua madre, di tutta la corte celeste, e a te, Reverendo Padre N., Superiore Generale della Compagnia di Gesù, che tieni il posto di Dio, e ai tuoi successori (oppure: e a te, Reverendo Padre N., rappresentante del Superiore Generale della Compagnia di Gesù e dei suoi successori, che tieni il posto di Dio), povertà, castità ed obbedienza perpetua. E, conforme a questa obbedienza, prometto una cura speciale per l'istruzione dei fanciulli; tutto, conforme al modo espresso nelle lettere apostoliche e nelle Costituzioni della suddetta Compagnia (B). Roma, o altrove, nel tal luogo, il giorno, mese ed anno, ecc. Quindi, chi fa i voti si comunicherà; e si seguirà quanto si dice per i professi.

[536] B. *L'accento alle Bolle e alle Costituzioni sottintende che i coadiutori fanno questi voti semplici a una tacita condizione, quanto alla loro perpetuità, cioè se la Compagnia vorrà tenerli. Infatti, benché essi, per parte loro, si leghino in perpetuo per loro devozione e stabilità, **la Compagnia resta libera di dimetterli**²⁵, com'è detto nella seconda parte. E in tal caso, essi rimangono senza alcun obbligo derivante dai loro voti.*

[537] 3. La formula dei coadiutori temporali sarà la stessa, tralasciando quanto riguarda l'istruzione dei fanciulli (C).

Quelli che, terminata la loro prima probazione e i due anni di esperimenti, **sono ricevuti come scolastici approvati**²⁶, faranno i loro voti alla presenza di alcuni membri della casa, non però nelle mani di alcuno (D). La formula sarà la seguente:

[538] C. *Se si tratta di persone che non comprendono il latino, come nel caso di alcuni coadiutori temporali, si tradurrà la formula in lingua volgare. Essi la leggeranno personalmente, o la ripeteranno mentre un altro la legge in vece loro.*

²⁵ (Cfr. nota 6 a [208]).

²⁶ (Ciò deve intendersi anche per l'emissione dei voti dei Fratelli approvati).

[539] D. *Siccome questo voto si fa a Dio solo e non a un uomo, [ne segue che non sarà nessun uomo a riceverlo]²⁷. Perciò si è detto che non si fa in mano di nessuno. E la condizione tacita riguardante la perpetuità, di cui s'è parlato nel caso del voto dei coadiutori, vale anche in questo caso, cioè: se la Compagnia li vorrà tenere.*

[540] 4. Onnipotente ed Eterno Iddio, io N.N., quantunque indegnissimo della tua divina presenza, confidando tuttavia nella tua infinita pietà e misericordia, e mosso dal desiderio di servirti, alla presenza della SS. Vergine Maria e di tutta la corte celeste faccio voto alla tua divina Maestà di povertà, castità e obbedienza perpetua nella Compagnia di Gesù e prometto di entrare nella medesima Compagnia (E) per vivervi e morire, intendendo ogni cosa conforme alle Costituzioni della stessa Compagnia. Domando, dunque, alla tua immensa bontà e clemenza, per il Sangue di Gesù Cristo, di degnarti d'accettare questo olocausto in odore di soavità, e che come mi hai dato la grazia di desiderarlo e di offrirlo, così anche me la conceda abbondante per adempirlo. Roma, o altrove, nel tal luogo, il giorno, mese ed anno, ecc. Dopo di che, similmente si comunicherà; quindi si farà quant'altro è stato detto più sopra.

[541] E. *La promessa d'entrare in Compagnia, come s'è detto al principio, vale per ogni suo professore o coadiutore formato, secondo che al Superiore Generale parrà dover riuscire di maggior servizio di Dio²⁸.*

[542] 5. Dopo che uno è stato incorporato in un grado della Compagnia, non deve procurare di passare ad un altro (F). Ma cerchi di perfezionarsi in quello, e di servirvi e glorificarvi Dio nostro Signore, lasciando il pensiero di tutto il resto al superiore, che tiene in luogo di Cristo nostro Signore.

[543] F. *§ lecito far presente i propri pensieri e quelle cose che vengono alla mente. Tuttavia, com'è detto nell'Esame, si dev'esser pronti a ritenere per meglio quel che parrà esser tale al proprio superiore.*

[544] 6. **Alla stessa maniera** degli scolastici, che al termine dei due anni devono **fare i loro voti**²⁹ e legarsi a Cristo nostro Signore, devono farli anche quelli che dimorano nelle case; e ciò, nonostante che non sembri di doverli destinare agli studi e benché non sembri opportuno ammetterli così presto come coadiutori formati o come professi. E se qualcuno, per sua devozione personale, l'facesse in anticipo, prima dello scadere dei due anni, potrà servirsi della stessa formula. E, mentre consegnerà una copia del suo voto (G), un'altra la conserverà per ricordarsi di ciò che ha offerto a Dio nostro Signore. Allo stesso scopo, e per fomentare ancor più la devozione, è bene che in certe date fisse che parranno convenienti rinnovino i loro voti (H). Questo non significa contrarre un nuovo obbligo, ma ricordare e confermare quello che si ha nel Signor nostro.

²⁷ Abrogato. (Questi sono veri voti pubblici § cfr. Gregorio XIII, *Ascendente Domino* § e pertanto ricevuti a nome della Chiesa dal legittimo Superiore; cfr. CIC 1192 § 1; CEO 889 § 4).

²⁸ Dichiarato in NC 131 § 2.

²⁹ (Attualmente tutti i novizi, al termine del noviziato, emettono voti religiosi pubblici e divengono Scolastici o Fratelli approvati; cfr. NC 6 § 1,2°).

[545] G. *Per buone ragioni, si deve anche conservare in un libro l'annotazione di questi voti come degli altri.*

[546] H. *Quanto agli scolastici, già nella quarta parte si è dichiarato in quali circostanze dovrebbero rinnovare i loro voti. Lo stesso vale per quelli che si trovano nelle case e che sono legati dai voti. **Essi dovranno rinnovarli in due feste principali dell'anno**³⁰, o in un'altra che parrà conveniente al superiore. E non li faranno nelle mani d'alcuno, ma ciascuno leggerà i suoi dinanzi al SS. Sacramento, alla presenza di tutti gli altri o di alcuni della Compagnia. Così, si animeranno maggiormente a osservare con devozione ciò che hanno promesso a Dio nostro Signore, e terranno più presenti davanti agli occhi gli obblighi, contratti in tal modo, sempre nel Signore.*

³⁰ Dichiarato in NC 75.

Parte Sesta
Norme riguardanti la vita individuale
delle persone già ammesse o incorporate
nella Compagnia

*

Capitolo I
Norme circa l'obbedienza

[547] 1. Perché quelli già ammessi come professi o come coadiutori formati possano applicarsi con più frutto, secondo il nostro Istituto, nel servizio di Dio e nell'aiuto del prossimo, devono osservare alcune norme di vita personale. E benché le più importanti di queste si riducano ai voti, offerti a Dio, Creatore e Signor nostro, in conformità delle lettere apostoliche; tuttavia, se ne parlerà in questa sesta parte, per dichiararle e raccomandarle meglio. **E poiché quanto riguarda il voto di castità non ha bisogno d'essere spiegato**¹, essendo evidente la perfezione con la quale si deve osservare, sforzandosi cioè d'imitare a tal riguardo la purità angelica con la purezza del corpo e dell'animo, parleremo della santa obbedienza. Tutti devono esser pronti ad osservarla diligentemente e a segnalarvisi, non solo in ciò che è obbligatorio, ma anche nel resto, benché non appaia altro se non un indizio della volontà del superiore, e non un ordine esplicito. E devono avere davanti agli occhi Dio, Creatore e Signore nostro, per il quale si obbedisce, sforzandosi di procedere con spirito d'amore e non con turbamento di timore. In tal modo, tutti ci faremo animo per non perdere neanche un punto di quella perfezione, che con la grazia di Dio possiamo raggiungere con l'osservanza di tutte le Costituzioni (A) e col nostro modo di comportarci nel Signore. E consacreremo, in maniera specialissima, tutte le nostre forze alla virtù dell'obbedienza anzitutto al Sommo Pontefice, e poi ai superiori della Compagnia. Sicché, in qualsiasi campo, ove insieme con la carità può estendersi l'obbedienza (B), dobbiamo essere solleciti alla sua voce, come se venisse da Cristo nostro Signore (infatti, la prestiamo in luogo di Lui e per suo amore e riverenza); e dobbiamo lasciare incompleta qualunque sillaba o altra cosa nostra incominciata, indirizzando tutta l'intenzione e tutte le forze nel Signore di tutti, affinché la santa obbedienza sia perfetta sempre e in ogni cosa quanto all'esecuzione, alla volontà e all'intelletto (C). E facciamo quanto ci sarà comandato con molta prontezza, gaudio spirituale e perseveranza, persuadendoci che tutto ciò è giusto, e rinnegando con cieca obbedienza ogni parere e giudizio personale in contrario, in tutte le cose che il superiore ordina, e **nelle quali non è dato individuare** (come si è detto) **alcuna sorta di peccato**². Persuasi come siamo che chiunque vive sotto l'obbedienza si deve lasciar portare e reggere dalla Provvidenza, per mezzo del superiore, come se fosse un corpo morto, che si fa portare dovunque e trattare come più piace, o come un bastone da vecchio che serve da per tutto e per tutti gli scopi, per i quali vorrà servirsene chi lo maneggia. Infatti, chi obbedisce deve applicarsi così, di buon animo, a tutto ciò in cui il superiore vuole impiegarlo in vantaggio di tutto il corpo dell'Ordine, tenendo per fermo che in ciò **egli si conforma con la volontà di Dio, meglio che**

¹ Dichiarato in NC 144-148.

² Dichiarato in NC 154. (Per i casi di conflitto di coscienza).

in altra cosa che diversamente potrebbe fare, se andasse dietro alla propria volontà e al proprio parere diverso³.

[548] A. *Queste prime Dichiarazioni, che si pubblicano insieme con le Costituzioni, hanno la medesima forza delle Costituzioni stesse. Perciò, si deve avere ugual cura per osservare tanto le une che le altre.*

[549] B. *Ciò vale per tutti i casi, in cui non v'è alcuna evidenza di peccato.*

[550] C. *V'è obbedienza di esecuzione, quando si adempie ciò che è stato comandato; di volontà, quando chi obbedisce vuole la medesima cosa di chi comanda; d'intelletto, quando si condivide il suo modo di sentire, ritenendo cosa buona quanto viene comandato. E l'obbedienza è imperfetta, quando all'esecuzione non è unita questa conformità della volontà e dell'intelletto tra chi comanda e chi obbedisce.*

[551] 2. Così pure, si deve assai raccomandare a tutti di portare grande riverenza, soprattutto internamente, ai propri superiori, considerando in essi e riverendo Gesù Cristo, e di amarli in Lui con tutto il cuore come padri. In tal modo, procederanno in ogni cosa con spirito di carità, senza tener loro nulla celato, sia della vita esteriore che di quella interiore, nel desiderio di tenerli al corrente di tutto, perché in tutto possano meglio indirizzarli nel cammino della salvezza e della perfezione. E perciò, una volta l'anno, e ogni volta che parrà al loro superiore, tutti i professi e i coadiutori formati devono esser pronti a manifestargli la propria coscienza **[in confessione]⁴ o in segreto⁵ o in altra maniera, per la grande utilità che v'è nel farlo, come s'è detto nell'Esame. **[E devono anche esser pronti a fare una confessione generale alla persona che al superiore piacerà di designare in sua vece, a partire dall'ultima generale che hanno fatto]⁶.****

[552] 3. Tutti devono ricorrere al superiore per ogni loro eventuale desiderio. E nessuno, senza il permesso e senza la sua autorizzazione, deve chiedere né far chiedere, direttamente o indirettamente, favore alcuno al Sommo Pontefice o ad altra persona che non sia della Compagnia, né per sé né per altri. E ognuno deve persuadersi che se non ottiene quanto desidera dalla mano del superiore o col suo consenso, vuol dire che non gli conviene per il servizio divino; e che, se gli conviene, l'otterrà con il consenso del superiore, che tiene per lui il posto di Cristo nostro Signore.

³ Dichiarato in NC 152, 153.

⁴ Abrogato dalla CG 34. (In conseguenza di CIC 984 § 2 e CCEO 734 § 2, poiché una siffatta manifestazione di coscienza è in diretta opposizione al fine di essa, come precisato nell'Esame [92]).

⁵ (Cfr. NC 155 § 2).

⁶ Abrogato. (Cfr. nota 23 a [200]).

*

Capitolo II Norme riguardanti la povertà o con questa connesse

[553] 1. La povertà, come salda difesa dell'Ordine, deve essere amata e conservata nella sua purezza, quanto è possibile con la grazia di Dio. E poiché il nemico della natura umana suol fare di tutto per indebolire questa difesa e riparo, che Dio nostro Signore ha ispirato agli Ordini religiosi contro di lui e contro gli altri nemici della loro perfezione, cambiando ciò che i primi fondatori avevano ordinato per bene, con dichiarazioni o innovazioni non conformi al loro spirito primitivo; perciò, onde prendere a questo proposito i provvedimenti che sono in nostro potere, tutti quelli che faranno la professione in questa Compagnia devono promettere di non far nulla per cambiare, nelle Costituzioni, ciò che tocca la povertà (A), se non per **renderla in qualche modo più stretta**, secondo che le circostanze richiederanno **nel Signore**⁷.

[554] A. *Sarebbe un cambiare in materia di povertà, se si allargasse, ritenendo qualche rendita o proprietà per uso personale, per la sacrestia, per gli edifici o per un altro fine, all'infuori dei casi riguardanti i collegi e le case di probazione*⁸. *E perché in materia così importante non vengano cambiate le Costituzioni, ciascuno deve fare questa promessa, dopo aver letta la professione, davanti al Superiore Generale e agli altri che saranno presso di lui, impegnandosi davanti al Creatore e Signor nostro a non far nulla per cambiare le Costituzioni in materia di povertà, né nella congregazione che riunisce tutta la Compagnia né con iniziative personali di qualsiasi genere.*

[555] 2. **Nelle case** o chiese che la Compagnia accetterà per aiutare le anime, **nessuna rendita**⁹ (B) **potrà aversi**¹⁰, neppure a vantaggio della sacrestia o degli edifici, né ad alcun altro titolo, così da poterne disporre in qualsiasi modo, per la fiducia che la Compagnia ripone nel Signor nostro, al quale serve mediante la sua divina grazia. Egli farà sì che, senza bisogno di rendite, essa sia del tutto provvista di quanto potrà contribuire alla Sua maggior lode e gloria.

[556] B. *Se un fondatore di case o chiese volesse lasciare alcunché a titolo di rendita per la fabbrica, o in altri casi simili, non vi sarebbe alcun inconveniente nella cosa, purché la Compagnia non ne abbia la disponibilità e non sia tenuta ad occuparsi di essa (pur vigilando che l'incaricato faccia il suo dovere).*

⁷ (Cfr. NC 137).

⁸ Dichiarato in NC 137, 191 § 1. (Quanto alla materia del voto di non allentare in fatto di povertà).

⁹ Dichiarato in NC 191 § 1. (La Congregazione Generale 32^a d. 12, n. 41, ha dichiarato autenticamente quali sono i redditi proibiti alle comunità apostoliche).

¹⁰ Modificato da NC 191. (A seguito della distinzione tra comunità destinate all'apostolato e chiese, da una parte, e istituti apostolici, dall'altra, le suddette comunità e chiese sono soggette al regime previsto nelle Costituzioni per le case, mentre gli istituti apostolici seguono il regime dei collegi. I seminari dei Nostri hanno un regime di povertà proprio, che viene seguito anche dalle case o infermerie per l'assistenza agli anziani o ai malati).

[557] 3. Quando i professi non sono inviati fuori delle case, devono vivere in queste **di elemosina**¹¹. **[E non avranno ufficio ordinario di rettori dei collegi o delle università della Compagnia]**¹² (C) (salvo che ciò non sia necessario o molto utile per esse), **né si gioveranno delle rendite dei collegi nelle case**¹³ (D).

[558] C. *Il divieto ai professi di vivere nei collegi vale quando si tratta di un lungo spazio di tempo; ma possono dimorarvi di passaggio, per qualche giorno o per un periodo proporzionato di tempo. Potrebbero dimorarvi anche più a lungo, qualora fosse necessario e conveniente per il bene di quello stesso collegio o università; per esempio, nel caso che siano necessari per la direzione degli studi, oppure, se insegnano o si occupano dei ministeri spirituali delle confessioni o della predicazione, per sollevare gli scolastici che dovrebbero attendervi; o per supplire in ciò che questi non possono; oppure, se sono inviati in quei collegi o università per visitarli o per riformarli; o, infine, quando è necessario o conveniente per il bene universale: allorché, per esempio, uno vi si ritira alcun tempo allo scopo di scrivere, per espresso mandato del Superiore Generale.*

[559] D. *Le minuzie sono considerate cosa da niente. Pertanto, onde togliere di mezzo ogni scrupolo, si dichiara che, quando uno passa per un collegio senza il necessario per il viaggio, e il rettore, per aiutarlo, gli dà qualcosa in elemosina, è lecito accettare. Parimente, che i collegi suppliscano a qualche spesa, che farebbero le case se lo potessero e se i collegi non lo facessero: per esempio, fornendo il vestiario e provvedendo alle spese di viaggio di quelli che sono inviati dalle case nei collegi, anche se giova o sembra giovare alla casa, non è contro l'intendimento della presente costituzione. Questa vieta di giovare della rendita dei collegi per il vitto, il vestiario, e per le altre spese proprie della casa. Così pure, s'intende non esser contrario alla costituzione che i malati o i sani delle case facciano un po' di ricreazione in qualche campagna del collegio, purché non stiano a carico del medesimo, finché appartengono alle case. E lo stesso può ritenersi in casi analoghi.*

[560] 4. I coadiutori che stanno nelle case vivranno di elemosina, come si vive in esse. Nei collegi, se fanno da rettori o da professori, o se sono di aiuto in cose necessarie o molto convenienti ai collegi stessi, vivranno delle rendite dei medesimi, come gli altri, fino a che durerà il bisogno della loro presenza. Ma, una volta finito questo, non dovranno risiedere più là, bensì nelle case della Compagnia, come s'è detto dei professi.

[561] 5. **Le case o chiese della Compagnia non solo non possederanno rendite, ma neppure beni di sorta, né in proprio né in comune**¹⁴, tranne ciò che è loro necessario o

¹¹ Dichiarato in NC 181-187. (La Congregazione Generale 31^a, d. 18, nn. 15-16 ha dichiarato autenticamente che, oltre le elemosine ed alcuni redditi, il frutto o compenso del lavoro è fonte legittima dei beni materiali, necessari per la nostra vita e per l'apostolato).

¹² Abrogato. (Cfr. nota 32 a [421]).

¹³ (Resta tuttavia la concessione fatta da Giulio III § *Sacrae religionis* § a favore dei Professi e Coadiutori formati anziani e infermi: cfr. NC 196 § 2. Inoltre coloro che lavorano per la formazione dei Nostri possono vivere dei redditi dei collegi e delle case di probazione; cfr. NC 197, 205, 1°).

¹⁴ Dichiarato in NC 190. (Quanto ai beni e ai diritti destinati agli istituti apostolici, di cui le comunità possono essere soggetto giuridico, in modo tale però che né i beni capitali né i redditi degli istituti possano tornare a vantaggio dei Nostri o delle comunità, salvo l'approvata remunerazione per il lavoro svolto in tali istituti e i servizi prestati: cfr. NC 190 § 2).

molto conveniente per abitazione ed uso di essa (E). Così, ad esempio, se per i convalescenti o per quelli che vi si ritirano per dedicarsi alle cose spirituali si acquistasse qualche alloggio separato dall'abitazione comune, a motivo dell'aria più salubre o di altri vantaggi che offre. E in tal caso, deve trattarsi di roba da non affittare ad altri e che non dia utili equivalenti a rendita (F).

[562] E. *Poiché, come dice la Bolla, la Compagnia non deve avere alcun diritto civile per ritenere qualsiasi bene stabile, all'infuori di ciò che sarà opportuno per sua abitazione ed uso¹⁵; sarà obbligata a disfarsi al più presto di ogni bene stabile che le sarà dato, vendendolo per sovvenire ai bisogni dei poveri, sia dentro la Compagnia che fuori.*

Questo, però, non esclude la scelta opportuna del tempo di vendere. Ciò deve intendersi, quando il bene stabile non è necessario per uso della casa, come nelle varie evenienze riferite sopra. Circa gli altri beni mobili, quali sono i denari, i libri, o l'occorrente per il vitto o il vestiario, la Compagnia può averne la proprietà in comune per uso proprio¹⁶.

[563] F. *Ciò avverrebbe se queste proprietà producessero vino, olio o frumento, o se si vendessero la frutta o gli ortaggi. Ebbene, nulla di ciò sarà lecito, anche se è concesso il godimento di tutti o di parte dei prodotti per uso della casa. Se la Compagnia avesse qualche ortolano o qualche laico, che si occupasse degli orti o delle campagne di proprietà di queste case, non gli si deve proibire di farne quel che sembra convenire al suo utile personale; purché, in tali casi, nessun profitto ne derivi né alle case né ai singoli membri della Compagnia.*

[564] 6. Benché sia cosa lodevole l'indurre a compiere buone e sante opere, specialmente se durature; tuttavia, per maggiore edificazione, nessuno della Compagnia deve né è autorizzato ad indurre persona alcuna a lasciare elemosine permanenti alle case o chiese della Compagnia stessa. E se alcuni lo facessero di loro iniziativa, non si acquisirà alcun diritto civile, che permetta di esigerle per giustizia; ma le diano pure quando ve li spinge la carità, per servizio di Dio nostro Signore.

[565] 7. Tutti quelli che sono sotto l'obbedienza della Compagnia, **si ricordino che devono dare gratuitamente ciò che gratuitamente hanno ricevuto (G); senza chiedere né accettare stipendio o elemosina alcuna in ricompensa di messe, confessioni, prediche, lezioni sacre, visite o per qualsiasi altro ufficio, che la Compagnia può esercitare, secondo il nostro Istituto¹⁷.** In tal modo, essa potrà con più libertà e con maggiore edificazione del prossimo andare avanti nel servizio di Dio.

[566] G. *Sebbene tutti quelli che lo desiderano, possano fare elemosine alla casa o alla chiesa (sia che si valgano o no di essa a profitto dello spirito), non si deve, tuttavia, accettar*

¹⁵ Modificato da NC 203-205. (La Compagnia, le Province e le Regioni anche dipendenti, in quanto si distinguono dalle comunità e dagli istituti apostolici, possono possedere beni anche fruttiferi e percepire redditi stabiliti e certi, entro i limiti ivi definiti).

¹⁶ (Si deve tuttavia notare che i beni di ciascuna comunità sono propri a questa medesima e distinti dai beni sia della Compagnia sia delle Province sia anche delle altre comunità; cfr. P. IV c. 2 n. 5 [326]; P. VI c. 2 n. 5 [561]).

¹⁷ Dichiarato in NC 181-187.

nulla che equivalga a stipendio o elemosina per ciò che loro si dà per il solo servizio di Cristo nostro Signore, in maniera che il dare o il prendere sia uno scambio tra le due cose.

[567] 8. Per evitare ogni apparenza d'avidità, specialmente nel ministero sacro che la Compagnia esercita in aiuto delle anime, non devono tenersi in chiesa cassette del genere di quelle, ove i fedeli, che intervengono per le prediche, messe, confessioni, ecc., depongono abitualmente le loro elemosine.

[568] 9. Per lo stesso motivo, non devono fare a persone ragguardevoli quei piccoli regali, soliti a farsi per ottenerne dei maggiori. E neppure devono esser soliti recarsi in visita a tali personaggi, eccetto che ciò avvenga per qualche santo scopo, in vista di opere pie, o quando sono legati da così intima benevolenza, nel Signor nostro, da sembrar doveroso verso di loro, di tanto in tanto, tale riguardo.

[569] 10. Devono esser pronti ad andar mendicando di porta in porta, quando l'obbedienza o la necessità lo esigerà. E vi saranno uno o più soggetti, incaricati di chiedere l'elemosina per il mantenimento dei membri della Compagnia: il che faranno con semplicità, chiedendola per amore di Dio nostro Signore.

[570] 11. Come non è permesso tener niente di proprio, in casa, così neppure lo è fuori di casa in mano d'altri (*H*). Ciascuno deve contentarsi di ciò che gli verrà somministrato della roba comune, per suo uso, tenuto conto delle sue necessità o della utilità della cosa, senza niente di superfluo.

[571] *H. Questo deve intendersi in maniera assoluta per i professi e per i coadiutori formati. Ma per gli scolastici e per gli altri che sono ancora nel periodo della loro probazione, ciò deve intendersi dei beni, che sono attualmente a loro disposizione. Di questi, non devono averne alcuno senza che il superiore lo sappia e vi acconsenta. Ma non deve intendersi dei beni che eventualmente posseggono lontano da lì, consistenti in case o altre proprietà terriere. Anche di queste, però, dovranno esser pronti a disfarsi non appena così parrà al superiore¹⁸, come s'è detto nell'Esame.*

[572] 12. Perché si conservi meglio nella sua purezza la povertà e la pace che essa reca con sé, non soltanto i professi o i coadiutori formati non avranno la capacità di adire personalmente eredità alcuna, ma neppure le case, chiese o i collegi per conto di essi. E così, più agevolmente si taglierà corto ad ogni lite e contesa, e si conserverà la carità con tutti, a gloria di Dio nostro Signore.

[573] 13. Quando il Sommo Pontefice o il Superiore manda i professi o i coadiutori a lavorare nella vigna del Signore, essi non possono chieder nulla per il viaggio; ma devono offrire generosamente se stessi per essere inviati nel modo che parrà meglio per la gloria divina (*I*).

[574] *I. Vale a dire: a piedi o a cavallo, con o senza denaro. E devono essere pronti effettivamente a far ciò che chi li manda giudicherà più conveniente e di maggior edificazione universale.*

¹⁸ Dichiarato in NC 32. (Cfr. nota 5 a [254]).

[575] 14. Per regolarsi anche in questo punto conformemente alla debita povertà, **[d'ordinario nelle case della Compagnia non si terrà nessuna cavalcatura a disposizione di persone della Compagnia stessa, né superiore né suddito]**¹⁹ (K).

[576] K. *Tranne che ciò avvenga per malattie croniche o per necessità urgenti riguardanti pubblici affari, specialmente in province molto estese. Perché allora si deve aver riguardo al bene universale e alla salute degli individui più che al fatto che l'uso del mezzo è provvisorio o permanente e che il cammino si fa a piedi o a cavallo, mirando sempre alla necessità e al decoro, e guardandosi a tutti i costi da ogni specie di fasto.*

[577] 15. Così pure, le vesti devono avere tre qualità: la prima, che siano decorose; la seconda, che siano conformi all'uso della regione, in cui si vive (L); la terza, che non contrastino con la professione di povertà, come sarebbe l'indossare roba di seta o panni fini (M). L'uso di questi deve evitarsi, perché in tutto si conservi l'umiltà e il debito abbassamento, a maggior gloria di Dio.

[578] L. *O almeno non devono essere totalmente diverse.*

[579] M. *Questo vale per coloro che la casa provvede di vesti nuove. Non si esclude, però, che quelli che entrano, portando con sé panni fini o indumenti simili, non possano utilizzarli; e neppure si esclude che taluno, in qualche occasione o in caso di necessità, indossi vesti migliori, purché convenienti; queste, tuttavia, non devono indossarsi come vesti ordinarie. Peraltro, si deve tener conto del fatto che non tutti hanno la stessa vigoria naturale, né sono forniti di salute fisica o d'età conveniente per essa. Perciò, si deve tener presente il loro maggior bene personale e quello universale di molti altri, e provvedervi come si può, a maggior gloria di Dio.*

[580] 16. Tutto ciò che **riguarda il vitto, il sonno e l'uso delle altre cose necessarie o convenienti alla vita, sarà comune (N) e conforme al parere del medico del luogo dove si vive, in modo che quanto da ciascuno sarà sottratto, lo sia per devozione e non per obbligo. Tuttavia, si terrà conto dell'abbassamento, povertà ed edificazione spirituale, che dobbiamo tener sempre dinanzi agli occhi nel Signor nostro**²⁰.

[581] N. *Nei casi particolari, il decidere se sia necessario qualche cosa di più o di meno, secondo le circostanze delle persone, lo si lascerà alla discrezione di quelli che hanno cura di loro, perché provvedano come conviene.*

¹⁹ Abrogato dalla CG 34. (Nelle circostanze odierne infatti questa disposizione non è applicabile; il suo senso tuttavia può applicarsi agli odierni mezzi di trasporto; cfr. NC 178).

²⁰ (Cfr. NC 176-179).

*

Capitolo III

Attività in cui devono o non devono occuparsi i membri della Compagnia

[582] 1. Poiché, in considerazione del tempo e dell'approvazione della vita, che si richiedono prima che i soggetti ammessi in Compagnia siano accolti tra i professi o i coadiutori formati, si presume che riusciranno uomini spirituali, che hanno fatto tali progressi da correre nella via di Cristo nostro Signore, compatibilmente con le forze del corpo e con le occupazioni esteriori di carità e di obbedienza, **non sembra che, per quanto riguarda l'orazione, la meditazione, lo studio, come anche la pratica corporale dei digiuni, delle veglie e delle altre austerità e penitenze, si debba assegnare regola diversa da quella dettata dalla discreta carità (A). Ma se ne deve sempre informare il confessore e, nel dubbio intorno a quel che convenga fare, anche il superiore**²¹. In generale, si dirà soltanto questo: si badi che l'uso immoderato di questi mezzi non debiliti le forze del corpo e non occupi il tempo talmente che non siano sufficienti per l'aiuto spirituale del prossimo, secondo il nostro Istituto; e che, al contrario, non si giunga a un rilassamento tale, per cui lo spirito si raffreddi e s'infiammino le basse passioni umane.

[583] A. *Se si giudicasse conveniente assegnare ad alcuni un tempo determinato, perché negli esercizi spirituali non vi sia eccesso o difetto, il superiore potrà farlo. Lo stesso dicasi per l'uso degli altri mezzi, se egli giudicasse, concretamente, doversene adottare qualcuno senza lasciarlo alla discrezione del singolo: in tal caso, procederà come Dio nostro Signore gli farà capire esser conveniente. E spetterà al suddito accettare con ogni devozione l'ordine che gli sarà impartito.*

[584] 2. Sia molto raccomandata la frequenza dei sacramenti. **Oltre gli otto giorni, non si differirà la comunione e la celebrazione della messa, senza legittimi motivi, che il superiore vaglierà**²². **[E tutti si confesseranno con il confessore che sarà stato loro assegnato o si conformeranno agli ordini che ciascuno avrà ricevuto dal superiore]**²³.

[585] 3. Delle regole particolari in uso nelle case dove dimorano, è bene che procurino di osservar quella parte che conviene e che vien loro proposta a giudizio del superiore, o per il proprio profitto ed edificazione, o per l'edificazione degli altri, tra i quali vivono.

[586] 4. Poiché le occupazioni, che si accettano in aiuto delle anime, sono molto importanti e proprie del nostro Istituto e si offrono con tanta frequenza; mentre la nostra permanenza in un luogo o in un altro è, d'altra parte, così incerta, i nostri non useranno il coro per la recita delle ore canoniche, né per la celebrazione delle messe o delle ufficiature cantate (B). Infatti, chi avrà devozione per assistervi, non mancherà di occasioni per appagarla;

²¹ Dichiarato in NC 225.

²² Modificato da NC 227, per mutata prassi sacramentale della Chiesa. (Cfr. CIC 663 § 2, 664; CCEO 473, 474).

²³ Abrogato dal diritto universale della Chiesa, CIC 630 § 1; CCEO 473 § 2, 2°, 474 § 2.

mentre per i nostri è preferibile che si dedichino a ciò che è più peculiare della nostra vocazione, a gloria di Dio nostro Signore.

[587] B. *Se in alcune case o collegi, quando la sera si deve tenere una predica o una lezione sacra, si giudicherà conveniente fare così, si potranno recitare soltanto i vespri per trattenerne il popolo prima di queste lezioni o prediche. E lo si potrà fare anche, di regola, le domeniche e le feste, senza suono d'organo né canto fermo, ma in tono devoto, piacevole e semplice. E ciò allo scopo e nella misura che si giudicherà servire, perché il popolo s'induca a frequentare maggiormente le confessioni, prediche e lezioni, e non diversamente. Lo stesso tono potrà usarsi nella Settimana Santa, per l'ufficiatura delle tenebre.*

Quando si diranno le messe solenni, benché lette, sarà consentita, avendo di mira la devozione e il decoro, la presenza di uno o due assistenti, con indosso la cotta, in tutto regolandosi secondo le possibilità nel Signore.

[588] 5. Così pure, poiché i soggetti di questa Compagnia devono star sempre pronti ad andare in questa o in quella parte del mondo, dove saranno inviati dal Sommo Pontefice o dai propri superiori, **non devono aver cura d'anime²⁴ e nemmeno direzione di religiose o di altre donne di qualsiasi genere, per confessarle abitualmente o per dirigerle²⁵**. Però, non è vietato, una volta tanto, confessare le religiose di un monastero, per motivi speciali.

[589] 6. Né dovranno caricarsi di obblighi di messe perpetue, nelle loro chiese, né di pesi simili, che siano incompatibili con la libertà necessaria al nostro modo di operare nel Signore (C).

[590] C. *Quanto ai collegi, nella quarta parte si tratta di ciò che, a tal proposito, è tollerabile; per le case, conviene assolutamente che non si assumano siffatti pesi.*

[591] 7. Perché la Compagnia possa consacrarsi più interamente alle attività spirituali, proprie della sua professione, rinunzierà per quanto è possibile ad ogni attività secolare (D), come l'essere esecutori di testamenti o di mandati, o procuratori di affari civili o di altre cose del genere. Perciò, non accetterà tali incarichi, né se ne occuperà, per quanto pregata. E se si tratta di affari dei collegi, questi avranno un procuratore, che se ne occuperà e difenderà i loro diritti. Se si tratta di affari delle case o di tutto il corpo della Compagnia, perché questa possa conservare la sua pace, lo stesso procuratore, o qualche altro **[coadiutore]²⁶**, o altra persona esterna alla Compagnia, o infine qualche famiglia che si assuma la protezione della casa, potranno difendere il diritto della Compagnia, a maggior gloria di Dio.

[592] D. *Questo, per quanto è possibile, venga osservato. Nei casi di necessità o importanti per il fine, cui si tende, del servizio divino, si lascerà al superiore l'autorità di dispensare temporaneamente. E questo superiore sarà il Generale o chi da lui avrà avuti i poteri al riguardo.*

[593] 8. Per la stessa ragione, per evitare ogni occasione d'inquietudine, così aliena dalla nostra professione, e per conservare meglio la pace e le relazioni amichevoli con tutti a

²⁴ Dichiarato in NC 274. (Quanto all'accettazione delle parrocchie).

²⁵ Modificato da NC 237.

²⁶ Abrogato dalla CG 34.

maggior gloria di Dio, nessun professo o coadiutore o scolastico della Compagnia si lascerà interrogare, senza licenza del superiore, non solo in cause criminali, ma neppure in quelle civili (*E*), salvo esservi costretto da chi può obbligarlo sotto pena di peccato. E il superiore non lo concederà **se non in cause riguardanti la religione cattolica o in altre cause pie, che favoriscono uno, ma in modo da non risolversi ai danni di un altro**²⁷. Perché è proprio del nostro Istituto, in quanto si può, senza danno di nessuno, servire tutti nel Signor nostro.

[594] E. *Quando il superiore dovesse concedere il permesso a qualcuno per una causa civile, per riguardo a qualche persona alla quale non sembra che ciò si possa rifiutare, è necessaria una clausola limitante, che interdica [il suddito] di essere interrogato su un articolo criminale o diffamatorio, qualora questo si presentasse. Per questo caso, infatti, nessun superiore deve dare il permesso.*

²⁷ Dichiarato in NC 239.

*

Capitolo IV

Gli aiuti che si danno in morte ai membri della Compagnia e i suffragi dopo la morte

[595] 1. Come in tutta la vita, così ed anche più in morte, ciascuno della Compagnia deve sforzarsi e procurare che Dio nostro Signore sia glorificato e servito in lui, e il prossimo sia edificato almeno dall'esempio della sua pazienza e forza, ma altresì **dalla sua fede viva, dalla speranza e dall'amore dei beni eterni, che Cristo nostro Signore ci meritò ed acquistò con le pene incomparabili della sua vita terrena e della sua morte**²⁸. Ma perché molte volte l'infermità è di tal natura da togliere in gran parte l'uso delle potenze dell'anima; e quel passo è tale che per i violenti attacchi del demonio e per l'estrema importanza di non esser vinti da lui, esige il soccorso della carità fraterna, il superiore farà molta attenzione perché chi, a giudizio del medico, sta in pericolo, prima di perdere i sensi riceva tutti i sacramenti e si fortifichi, in vista del passaggio dalla vita terrena all'eterna, con le armi offerteci dalla divina liberalità di Cristo nostro Signore.

[596] 2. L'infermo dev'essere anche aiutato con specialissime preghiere da parte di tutti quelli che si trovano nella casa, finché abbia resa l'anima al suo Creatore. E oltre quelli che potranno entrare da lui per assistere alla sua morte, in maggiore o minor numero, come parrà opportuno al superiore (A), dovranno esservene altri designati individualmente per fargli compagnia, infondergli coraggio e ricordargli quanto può convenientemente aiutarlo in quel punto. E quando non potrà essere aiutato in altro, lo si raccomanderà a Dio nostro Signore, finché Colui che lo redense a tanto caro prezzo, cioè del suo sangue e della sua vita, non ne riceva l'anima separata dal corpo.

[597] A. *Quegli infermi che delirassero e perdessero l'uso della ragione (senza che ciò che dicono possa ascriversi a loro colpa o merito), o chi, come può accadere, non desse nella propria infermità la conveniente edificazione, potranno avere ad assisterli poche persone, e delle più fidate.*

[598] 3. Dopo che uno sarà spirato, se ne conserverà decentemente il corpo per il tempo che conviene, fino alla sepoltura (B). Quindi, lo si seppellirà, dopo aver recitato, come d'uso, l'ufficio alla presenza di quelli di casa (C). Il giorno susseguente alla sua morte, tutti i sacerdoti di casa celebreranno la messa per la sua anima, e gli altri faranno una preghiera speciale per lui. E continueranno così in seguito, a giudizio del superiore e secondo la propria devozione e gli obblighi che si avranno nel Signor nostro.

[599] B. *Potrà accadere, talvolta, che manchino alcune ore per completare un giorno intero, quando, a causa del cattivo odore, specialmente nei tempi di gran caldo, si stimerà, a giudizio del superiore, di poter anticipare. Tuttavia, d'ordinario ci si regolerà secondo quanto si è detto.*

[600] C. *V'è l'uso di dire l'ufficio, recitandolo a voce mediocrementemente alta, presenti in chiesa quelli di casa, ciascuno con la candela accesa, ecc.*

²⁸ (Cfr. NC 244 § 4).

[601] 4. Saranno informati anche tutti gli altri della Compagnia, che il superiore giudicherà opportuno avvisare, perché facciano altrettanto, in modo che si manifesti la carità verso i morti non meno che verso i vivi nel Signor nostro.

*

Capitolo V

Le Costituzioni non obbligano sotto pena di peccato

[602] La Compagnia desidera che tutte le Costituzioni, Dichiarazioni e regolamenti del tenore di vita vengano osservati interamente, secondo il nostro Istituto, senza deviare in alcun punto; desidera similmente che i suoi singoli soggetti siano ben difesi o aiutati per non cadere in nessun laccio di peccato, commesso in forza di queste Costituzioni od ordinamenti. Perciò stimiamo nel Signor nostro che, all'infuori del voto esplicito, che lega la Compagnia al Sommo Pontefice attuale e futuro, e degli altri tre voti essenziali di povertà, castità ed obbedienza, nessuna Costituzione, Dichiarazione o regolamento del tenore di vita può obbligare sotto pena di peccato mortale o veniale, a meno che il superiore non comandi loro in nome di Cristo nostro Signore, o in virtù di obbedienza. Questo lo si potrà fare in quelle circostanze e per quelle persone, nei confronti delle quali ciò si giudicherà di grande utilità per il bene personale dei singoli o per quello universale. In tal modo, al posto del timore dell'offesa subentrerà l'amore e il desiderio d'ogni perfezione e del conseguimento di una più grande gloria e lode di Cristo nostro Creatore e Signore.

Parte Settima
Rapporti col prossimo di quelli che, già ammessi
nel corpo della Compagnia, sono distribuiti nella
vigna di Cristo nostro Signore

*

CAPITOLO I
Missioni da parte del Sommo Pontefice¹

[603] 1. Nella sesta parte si tratta del comportamento, che ciascun soggetto della Compagnia deve osservare nella sua vita personale; in questa settima, invece, si tratta dei doveri da osservare verso il prossimo (che è il fine specifico del nostro Istituto) da parte dei soggetti della Compagnia, quando si recano qua e là nella vigna di Cristo per lavorare nel luogo e nel compito loro affidato. Essi possono essere inviati all'una o all'altra destinazione per ordine del Supremo Vicario di Cristo nostro Signore, o per mezzo dei superiori della Compagnia, posti anch'essi in luogo di sua divina Maestà. Oppure, possono essi stessi scegliere dove e come lavorare, quando è stato dato loro l'incarico di spargersi per i luoghi, da cui giudicano dover derivare maggior servizio di Dio nostro Signore e bene per le anime. O, infine, possono svolgere il loro lavoro non già percorrendo vari luoghi, ma risiedendo stabilmente e ininterrottamente in alcuni, dove si spera gran frutto per la gloria ed il servizio di Dio (A). E per trattare anzitutto della missione da parte di Sua Santità, che è la più importante, si deve avvertire che l'intento del voto **fatto dalla Compagnia**² di prestargli obbedienza come a Supremo Vicario di Cristo (B), senza addurre alcuna scusa, si riferiva a qualsiasi destinazione, dove egli giudicasse opportuno inviarne i soggetti, per la maggior gloria di Dio e il bene delle anime, così tra i fedeli come tra gli infedeli. Né la Compagnia ebbe di mira un luogo particolare, ma di essere sparsa per il mondo, nelle diverse regioni e luoghi, nel desiderio di riuscir meglio nello scopo, lasciando al Sommo Pontefice la ripartizione dei suoi soggetti.

[604] A. *Questi sono i quattro modi più generali di distribuzione nella vigna di Cristo nostro Signore. Di essi si tratta nei quattro capitoli di questa settima parte.*

[605] B. *Il quarto voto al Papa non aveva di mira un luogo particolare, ma di recarsi qua e là nelle varie parti del mondo. Infatti, siccome i primi uomini della Compagnia che si riunirono erano di diverse provincie e regni, e non sapevano in quali paesi andare, se tra i fedeli o gl'infedeli, per non errare nella via del Signore, fecero questa promessa o voto, per lasciare a Sua Santità di distribuirli a maggior gloria di Dio conforme alla loro intenzione di spargersi attraverso il mondo. E, qualora non avessero raccolto il frutto spirituale sperato in una parte, se ne sarebbero andati in un'altra e poi in un'altra, alla ricerca della maggior gloria di Dio nostro Signore e dell'aiuto delle anime.*

¹ (Cfr. NC 252 - 254).

² (Con tale voto sono direttamente e personalmente obbligati coloro che in Compagnia emettono la professione di quattro voti: cfr. Form. Ist. n. 3).

[606] 2. E, poiché su questo punto ogni intenzione e volere della Compagnia sono sottomessi a Cristo nostro Signore e al suo Vicario, né al superiore, in proprio vantaggio, né ad alcuno degli inferiori, in proprio o altrui vantaggio, sarà lecito procurare o adoperarsi, direttamente o indirettamente, con il Papa o con i suoi collaboratori, per ottenere di risiedere o d'essere inviato in una piuttosto che in un'altra parte (C). Gli inferiori dovranno lasciarne tutta la cura nel Signor nostro al Supremo Vicario di Cristo e al proprio superiore; e il Superiore, per quanto riguarda la sua persona, a Sua Santità e alla Compagnia (D).

[607] C. *Nel caso che un inferiore fosse designato per un luogo o per un'opera, e si giudicasse che il Supremo Vicario di Cristo, informato a dovere, non ve lo invierebbe, il Preposito Generale potrà informarlo meglio, lasciando Sua Santità arbitro di decidere in ultima analisi di tutto l'affare.*

[608] D. ***Quando si dice la Compagnia, bisogna intendere quei suoi membri, che si trovassero là dove risiede il Generale***³. *Essi potrebbero informare con esattezza il Sommo Pontefice, quando si pensasse che questi, in seguito ad inesatte informazioni altrui, intendesse inviare il Generale ad una destinazione inopportuna per il bene della Compagnia e per il maggior servizio di Dio.*

[609] 3. Inoltre, chi da Sua Santità sarà stato designato a recarsi ove che sia, vi si offrirà generosamente, senza chiedere né far chiedere nessun aiuto materiale per le spese di viaggio, in modo che Sua Santità lo mandi, come giudicherà essere di maggior servizio di Dio e della Sede Apostolica, senza nessun'altra considerazione al riguardo (E).

[610] E. *Quello che si potrà, anzi si dovrà, investigare mediante il prelado o la persona, di cui Sua Santità si serve per impartir l'ordine di recarsi in qualche luogo, riguarnerà il suo pensiero circa il viaggio e il soggiorno colà, vale a dire se debba viverci d'elemosina e di mendicizia per amore di Dio nostro Signore, o in altra maniera. Così si farà ciò che a Sua Santità sembrerà meglio, con maggior devozione e sicurezza nel Signor nostro.*

[611] 4. Se Sua Santità non designa la persona, ma si limita ad ordinare che uno o più vadano qua o là, lasciando al superiore il giudizio sulle persone più adatte per quella missione, il superiore designerà, conforme all'ordine di Sua Santità, i soggetti più indicati o più idonei allo scopo, avendo di mira il maggior bene universale, e col minor danno possibile per le altre attività intraprese in servizio di Dio nostro Signore.

[612] 5. § quanto mai opportuno che la persona inviata così abbia istruzioni esaurienti sulla propria missione, sulle intenzioni di Sua Santità, e sugli scopi per cui è inviata. Ciò avvenga possibilmente per iscritto (F), per poter eseguire meglio il compito che è stato affidato. Il superiore, poi, procurerà di aiutarla ulteriormente con quegli altri consigli che potrà (G), perché in tutto sia servito meglio Dio nostro Signore e la Sede Apostolica.

[613] F. *Se non si ottiene questo aiuto, si dovrà almeno procurare di sapere a voce quali sono le intenzioni di Sua Santità, sia che egli le esponga direttamente alla persona che deve andare, sia che lo faccia mediante il superiore o un prelado o qualche altra persona.*

³ (Si intendano gli Assistenti "ad providentiam").

[614] G. *Il superiore potrà anche dare un aiuto servendosi d'istruzioni, non solo nelle missioni che affida egli stesso, ma anche in quelle di Sua Santità, perché si ottenga meglio ciò che si cerca in servizio di Cristo nostro Signore.*

[615] 6. Quando Sua Santità invia in luoghi determinati senza fissare scadenze, bisognerà intendere che la permanenza si deve protrarre per tre mesi, e di più o di meno secondo il maggior o minor frutto spirituale, che si giudicherà di raccogliervi o che si spererà altrove, oppure secondo che parrà più conveniente per qualche bene universale. E in tutto questo, si seguirà il giudizio del superiore, che terrà presenti le sante intenzioni del Pontefice, in servizio di Cristo nostro Signore.

[616] 7. Qualora si dovesse risiedere più a lungo in luoghi determinati, e lo si potesse fare senza pregiudizio della missione principale e delle intenzioni del Sommo Pontefice, non vi sarà nessun inconveniente se si faranno alcuni ministeri fuori di lì ogni volta che ciò sia possibile e quando sembri che debbano riuscire fruttuosi in servizio di Dio nostro Signore, in modo da aiutare le anime delle località vicine e poi rientrare nel luogo normale di residenza. Così pure, là dove uno risiede, oltre al dovere d'attendere con cura particolare al compito di cui è stato specialmente incaricato, senza tralasciarlo in vista di altre occasioni pur buone del servizio di Dio, può e deve considerare, senza pregiudizio della sua missione (come s'è detto), in quali altre attività possa impiegarsi che siano di gloria di Dio nostro Signore e di bene per le anime. E non si lascerà sfuggire l'opportunità a tal fine offertagli da Dio, quanto in Lui gli sembrerà convenire.

[617] 8. Per raggiungere meglio il fine della nostra professione e della nostra promessa, il Superiore Generale in carica al tempo dell'elezione del nuovo Vicario di Cristo sarà tenuto, di persona o per mezzo d'altri, a manifestare a Sua Santità, entro un anno dalla sua elezione e incoronazione, la professione e promessa esplicita che ha la Compagnia di prestargli obbedienza, specialmente circa le missioni, a gloria di Dio nostro Signore.

*

CAPITOLO II

Missioni da parte del Superiore della Compagnia

[618] 1. Per poter soccorrere le necessità spirituali delle anime in molti luoghi più facilmente e con più sicurezza di quelli che a tal fine vi saranno inviati (A), i Superiori Generali della Compagnia (B), per concessione fattane dal Sommo Pontefice, potranno mandare, dove loro parrà più utile (C), qualsiasi soggetto della Compagnia. Tuttavia, dovunque questi si troveranno, resteranno sempre a disposizione di Sua Santità. E poiché sono molti quelli che ci chiedono, piuttosto in considerazione dei loro obblighi spirituali verso il proprio gregge o di altri vantaggi non così immediati che in vista di quelli comuni e universali, il Superiore Generale, o chi ne avrà avuto da lui l'autorità, deve far molta attenzione in queste missioni, perché la scelta del luogo (D), dei fini (E), delle persone (F), dei modi (G) e della durata (H), avvenga sempre tenendo presente ciò che è di maggior servizio di Dio e di bene universale. Egli serberà questa intenzione molto retta e pura davanti a Dio nostro Signore. E se gli parrà che la difficoltà o l'importanza della decisione lo richieda, la raccomanderà egli stesso e la farà raccomandare a sua divina Maestà nelle orazioni e messe della casa; e ne tratterà con una o più persone presenti di sua scelta e nell'ambito della Compagnia. Infine, deciderà personalmente se inviare o no e su tutti gli altri particolari, come giudicherà opportuno per la maggior gloria di Dio. E chi viene inviato, senza intromettersi per andare o per rimanere in un luogo piuttosto che in un altro, dovrà lasciare la piena e liberissima disposizione di se stesso (I) al superiore, che lo dirige in luogo di Cristo nostro Signore nella via del suo maggior servizio e lode. Così pure, nessuno dovrà procurare, con qualsiasi espediente (K), perché altri restino in un luogo o vadano altrove, se non con il consenso del proprio superiore, per mezzo del quale ognuno deve lasciarsi guidare nel Signor nostro.

[619] A. *Il Superiore della Compagnia, specialmente in luoghi distanti dalla Sede Apostolica, può provvedere a molti di essi, più facilmente e più sollecitamente che mettendo quelli che avessero bisogno di soggetti della Compagnia stessa nella condizione di doversi rivolgere sempre al Sommo Pontefice. E anche i singoli troveranno più sicurezza nell'obbedienza ai propri superiori che se, pur potendolo, partissero senza sostegno e senza essere inviati da chi li deve governare in luogo di Cristo nostro Signore, quale interprete della sua divina volontà.*

[620] B. *Il Generale, come può esercitare gli altri uffici di persona o per mezzo degli inferiori, così può esercitare anche quello d'inviare, riservando a sé le missioni, che gli parrà suo dovere riservarsi.*

[621] C. *Quando si dice di mandare dovunque loro parrà, deve intendersi tra i fedeli, siano anche quelli dell'India, o tra gli infedeli, specialmente dove esistesse già qualche gruppo di fedeli, come in Grecia, ecc. Dove fossero praticamente tutti infedeli, il superiore dovrà esaminare a lungo, davanti a Dio nostro Signore, se deve o no mandare qualcuno, chi mandare e dove. Sarà poi sempre dovere del suddito accettare con animo lieto la sua missione come da Dio nostro Signore.*

[622] D. *Perché nella scelta delle mete sia meglio raggiunto lo scopo, senza perder di vista mai, quale regola dell'agire, il maggior servizio di Dio e il bene universale, sembra che della vastissima vigna di Cristo nostro Signore, a parità di condizioni (e l'osservazione vale per tutto il seguito), deve preferirsi quella parte, dove maggiore è il bisogno, così per la penuria di operai come per la miseria e la debolezza, in cui versa ivi il prossimo, e per il pericolo della sua dannazione finale.*

Si deve anche considerare dove, verosimilmente, saranno più abbondanti i frutti raccolti con i mezzi usati dalla Compagnia: per esempio, nei luoghi in cui si vedesse la porta più aperta, e la gente fosse più disposta e più pronta a trarre profitto. Questo si deduce dalla sua maggior devozione e desiderio (che si può in parte misurare dall'insistenza fatta), o dalla condizione e qualità delle persone più adatte a ricavar profitto e a conservare il frutto raccolto a gloria di Dio nostro Signore.

Dove maggiore è l'obbligazione, cioè ovunque esistesse una casa o un collegio della Compagnia, o sudditi suoi applicati agli studi e beneficati dalla gente del posto, sarebbe più opportuno (a parità di condizioni quanto al profitto spirituale), che vi fossero alcuni operai e che, per questo motivo, la preferenza fosse data a un luogo piuttosto che a un altro, conforme alla perfetta carità.

Poiché il bene quanto più è universale tanto più è divino, sono da preferirsi quelle persone e quei luoghi che, con il profitto che ne ritraggono, fanno sì che il bene si estenda a molti altri che subiscono il loro influsso o che si regolano come fanno essi. Così, per lo stesso motivo del bene più universale, l'aiuto spirituale che si dà a personaggi di rilievo e rivestiti di cariche pubbliche (sia laici, come i principi, i signori, i magistrati o amministratori della giustizia; sia ecclesiastici, come i prelati), e quello che si dà a uomini segnalati per dottrina e autorità, deve ritenersi più importante. Per lo stesso motivo, è da preferirsi l'aiuto dato a grandi popoli, come le Indie, o alle città capitali, oppure ad università, ove, di solito, occorre un maggior numero di persone, che aiutate potranno divenire operai in aiuto di altri.

Parimente, dove si conoscesse che il nemico di Cristo nostro Signore ha seminato la zizzania, ed ha suscitato soprattutto cattiva opinione o propositi ostili alla Compagnia, per ostacolare il frutto che questa potrebbe fare, si dovrebbe agire con più vigore, specialmente se si tratta di un luogo importante e da tenersi da conto. Bisognerebbe, cioè, inviarvi possibilmente soggetti tali che con la loro vita e la loro dottrina cancellassero la cattiva opinione, frutto di false informazioni.

[623] E. *Per una scelta migliore e più sicura delle opere, a cui il superiore invia i suoi, non si perda di vista la stessa regola di mirare al maggior onore di Dio e al maggior bene universale. Questa considerazione, infatti, può, a buon diritto, guidare la scelta preferenziale del luogo. Ed ecco accennati alcuni motivi, che possono avere il peso in un senso o nell'altro. Anzitutto, gli uomini della Compagnia possono occuparsi tanto in attività, in cui si perseguono beni spirituali, quanto in attività, in cui si perseguono beni corporali con l'esercizio della misericordia e della carità; possono anche aiutare alcuni in cose di loro maggiore o minore perfezione; e finalmente, possono occuparsi in cose che sono in sé più o meno buone. Tuttavia la scelta deve sempre cadere sulle prime anziché sulle seconde (a parità di condizioni), se non fosse possibile fare e le une e le altre.*

Così pure, se alcune cose sono più urgenti, nel servizio di Dio nostro Signore, e altre meno, e consentono meglio il differimento del rimedio, pur essendo ugualmente importanti, si devono anteporre le prime alle seconde.

E ancora, se alcune cose rientrano nel campo specifico del lavoro della Compagnia, o appaiono evidentemente trascurate dagli altri; ed altre, invece, hanno chi se ne curi e abbia modo di provvedervi, ragione vuole che nelle missioni si antepongano le prime alle seconde.

Similmente, tra le opere pie di uguale importanza, urgenza e necessità, se alcune sono più sicure per chi se ne occupa, ed altre più pericolose; se alcune sono più facili e più spedite nel condursi a termine, e altre più difficili e più lunghe, si dovranno preferire anche qui le prime.

Ancorché tutti i punti sopra elencati fossero d'uguale importanza, se alcune occupazioni sono di bene più universale ed estendono il loro aiuto a un maggior numero di persone, come la predicazione e le lezioni sacre, e se altre sono più particolari, come il confessare o il dare gli Esercizi spirituali; nell'ipotesi che non si possano fare le une e le altre, bisogna dedicarsi di preferenza alle prime, a meno che vi siano circostanze, per cui si giudichi che le seconde sono più opportune. Se poi alcune opere pie sono più durature e destinate a svilupparsi indefinitamente, come alcune pie fondazioni in aiuto del prossimo; e altre sono di minor durata e non offrono se non un aiuto limitato e transitorio, è chiaro che bisogna preferire le prime alle seconde. Pertanto, il Superiore della Compagnia deve, di preferenza, impiegare i suoi nelle une piuttosto che nelle altre; e ciò perché in quelle v'è un più grande servizio di Dio e un maggior bene del prossimo.

[624] F. *Benché sia la somma provvidenza e direzione dello Spirito Santo a far prendere efficacemente le decisioni giuste, come in tutte le altre cose così anche nell'inviare ad ogni destinazione le persone più indicate e più adatte agli individui e alle cose, per cui vengono inviate; tuttavia, si possono dare i seguenti principi generali. Anzitutto, per le cose di maggiore importanza, in cui preme molto evitare gli sbagli per quanto, con la grazia di Dio, dipende da chi deve provvedere, bisogna inviare persone scelte bene e nelle quali si riponga maggiore fiducia.*

Nelle cose che richiedono dal corpo fatiche maggiori, persone più robuste e più sane.

Nelle cose spiritualmente più pericolose, persone più provate nella virtù e più sicure.

Ad uomini prudenti, che hanno nelle mani un governo spirituale o temporale, pare più indicato inviare persone eminenti per prudenza e per grazia di conversare, la cui presenza esteriore (senza pregiudizio delle doti interiori) aiuti a conferir loro autorità. Il loro consiglio, infatti, può avere un peso rilevante.

Per uomini d'ingegno e di lettere sono similmente più indicati quelli particolarmente dotati per ingegno e per lettere, che potranno aiutarli molto con lezioni e colloqui.

Per il popolo, generalmente, saranno più adatti uomini, che hanno talento per predicare, confessare, ecc.

Anche circa il numero di questi operai da inviare e circa il loro appaiamento si deve procedere con ponderazione. Anzitutto, sarà bene, se è possibile, che non sia uno solo, ma almeno due, perché s'aiutino maggiormente tra loro nelle cose dello spirito e del corpo, e perché possano produrre maggior frutto tra coloro, cui sono inviati, dividendosi l'un l'altro le fatiche in servizio del prossimo.

E quando devono andare in due, sembra preferibile che a un predicatore o a uno che faccia lezioni sacre si unisca un altro per raccogliere la messe preparatagli dal primo con le confessioni e con gli Esercizi spirituali, e per aiutarlo nei colloqui e negli altri mezzi soliti a usarsi col prossimo.

Così pure, se il soggetto inviato è meno pratico del modo di operare della Compagnia e di trattare col prossimo, sembra che debba accompagnarsi con uno provvisto in ciò di maggiore esperienza da poter imitare e col quale conferire e consigliarsi nei dubbi che gli si presentano.

Ad uno molto fervente ed animoso converrebbe associare un altro circospetto e cauto. E così per altre simili composizioni. In tal modo, la diversità unita con il vincolo della carità, gioverà ad entrambi ed impedirà l'insorgere di contrasti e discordie sia tra loro che col

prossimo. Il Superiore potrà inviarne anche più di due, quando l'importanza dell'opera, che s'intraprende in servizio di Dio nostro Signore, è maggiore e richiede uomini in numero superiore, e quando la Compagnia può fornire più operai senza pregiudizio di altre opere di maggior gloria di Dio e bene universale. Egli si regolerà come l'unzione dello Spirito Santo gli ispirerà, o come sentirà esser meglio e più conveniente nella sua divina Maestà.

[625] G. *Il Superiore deciderà come convenga inviarli (a parte la conveniente istruzione): se alla maniera dei poveri, vale a dire a piedi e sprovvisti di denaro, o più comodamente; se con o senza lettere per il luogo di destinazione, sia per privati cittadini o per la città o per i suoi capi, perché li aiutino ad ottenere credito e benevolenza, tenendo ovunque presente la più grande edificazione del prossimo e il maggior servizio di Dio nostro Signore.*

[626] H. *Circa la durata della permanenza degli uni e degli altri nel tale o tal luogo, se il Sommo Pontefice non l'ha precisata, sembra doversi misurare sia dalla qualità degli interessi che si trattano e dalla loro maggiore o minore importanza, tenuto conto dei bisogni e dei frutti raccolti o sperati; sia dalle possibilità che altrove si offrono, dall'obbligo che si ha di prestarvi la propria opera, e dalle forze di cui la Compagnia dispone per impegnarsi in queste o in altre opere. Dovranno anche tenersi presenti quegli imprevisti facili ad accadere per protrarre o ridurre la durata del soggiorno. Finalmente, nel rispetto del nostro primo Istituto, che è di percorrere le varie parti del mondo, fermandovisi più o meno a lungo, bisognerebbe vedere se convenga dare più o meno a queste o a quelle missioni. Per rendersi conto di tutto ciò, è bene che quelli che sono inviati informino spesso il Superiore sul frutto che viene raccolto.*

Nel caso che il Superiore debba trasferire qualcuno altrove, tenga presente che nel richiamare deve, per quanto possibile, far uso di tali accorgimenti, per cui quelli del luogo, donde uno è rimosso, non siano male edificati, ma conservino invece tutta la loro benevolenza, persuasi che in ogni cosa si cerca l'onore e la gloria di Dio e il bene universale.

[627] I. *Ciò non vieta di far presenti i moti dell'animo o i pensieri che a ciascuno vengono in contrario, sottoponendo ogni proprio volere e sentire a quello del suo Superiore, che tiene il posto di Cristo nostro Signore.*

[628] K. *§ chiaro, pertanto, che è proibito far pressioni presso un principe, una comunità o una persona di riguardo, perché si rivolga al Superiore, a voce o per iscritto, chiedendo un soggetto della Compagnia: tranne che uno non abbia trattata la cosa antecedentemente col Superiore e abbia compreso esser questa la sua volontà.*

[629] 2. *A colui che egli invia a qualsiasi destinazione, il Superiore darà istruzioni complete, e d'ordinario per iscritto (L), sul modo che questi dovrà tenere e sui mezzi che egli vuole siano messi in atto per raggiungere il fine inteso. E per mezzo di un frequente contatto epistolare e d'informazioni, per quanto è possibile, su quanto accade, dal luogo dove risiede darà i consigli (secondo le esigenze delle persone e degli affari) e gli altri aiuti che potrà (M), affinché Dio nostro Signore sia meglio servito, e il bene comune sia promosso dagli uomini della Compagnia. Cose tutte che dovrà fare con cura tanto maggiore, quanto più è natura importante o difficile di un affare lo richiederà; e quanto più gli uomini inviati avranno bisogno di consiglio e d'istruzione (N).*

[630] L. *Si dice: d'ordinario, perché a volte, per essere la persona che si manda abbastanza colta e abile, ciò non è necessario. In conclusione, si farà ogni qual volta sarà necessario.*

[631] M. *Per esempio, preghiere e messe da applicare soprattutto agli inizi delle opere o quando, per la loro importanza o per le grandi difficoltà che s'incontrano, quest'aiuto appare più necessario. E così, con questo e con altri aiuti di lettere patenti o Bolle, ecc., che potrebbero essere indispensabili, il Superiore provvederà secondo le esigenze della ragione e della carità.*

[632] N. *Tali consigli ed istruzioni possono essere utili non solo per gli affari, ma anche per le persone, secondo che ciascuno ha bisogno di sprone o di freno. E questo deve intendersi anche del resto.*

*

CAPITOLO III **Iniziativa personale nei diversi spostamenti**

[633] 1. Benché quelli che vivono sotto l'obbedienza della Compagnia non debbano ingerirsi, né direttamente né indirettamente, in merito alle missioni loro affidate, tanto se è il Papa a inviarli quanto se è il loro superiore in nome di Cristo nostro Signore; tuttavia, chi fosse inviato in un vasto territorio, quale le Indie o altri paesi, senza che gli venisse assegnata alcuna sua zona in maniera speciale, può fermarsi più o meno a lungo in un posto o altrove, e spostarsi qua e là; e, dopo aver soppesato ogni cosa, sentita la propria volontà indifferente, e fatta orazione, andare dove giudicherà esser più conveniente alla gloria di Dio nostro Signore. Dal che si vede che, se ciò non pregiudica la prima e somma obbedienza a Sua Santità, il superiore potrà, in missioni di questo genere, indirizzare un soggetto in una regione piuttosto che in un'altra, come sentirà esser conveniente nel Signore.

[634] 2. Dovunque uno si trovi, se non gli si impone alcun ministero in particolare, come le lezioni sacre o la predicazione, potrà scegliere quello che gli parrà più conveniente tra i ministeri esercitati dalla Compagnia (A), di cui s'è parlato nella quarta parte e si parlerà nel capitolo seguente. Parimente, eviterà quanto ivi si prescrive di evitare, per il maggior servizio di Dio.

[635] A. *Tuttavia, sarà sempre più sicuro sentire il superiore più vicino in merito ai ministeri da esercitare.*

CAPITOLO IV L'aiuto al prossimo nelle case e collegi della Compagnia

[636] 1. Poiché la Compagnia non solo cerca d'aiutare il prossimo, andando nei diversi luoghi, ma anche creando qua e là stabili residenze, per esempio mediante case e collegi, è bene che si sia compreso chiaramente in quali modi sia possibile in detti luoghi aiutare le anime, per esercitare quella parte di essi che è attuabile a gloria di Dio nostro Signore

[637] 2. Il primo che si presenta è il buon esempio di una specchiata onestà e di ogni virtù cristiana, cercando di edificare coloro con cui si tratta, altrettanto e anzi più con le buone opere che con le parole.

[638] 3. Altro mezzo per aiutare il prossimo sono i desideri rivolti a Dio nostro Signore e le preghiere per tutta la Chiesa, soprattutto per quelli che in essa hanno più influsso sul bene comune (A); per gli amici e i benefattori, vivi e defunti, chiedano o no tali preghiere; e per tutti quelli, al cui particolare aiuto i membri della casa e gli altri della Compagnia sono impegnati nei diversi luoghi, tra i fedeli o gli infedeli, affinché Dio li disponga tutti a ricevere la sua grazia, per mezzo dei deboli strumenti di questa minima Compagnia.

[639] A. *Questi sono i principi ecclesiastici e secolari, e le altre persone che molto possono per promuovere od ostacolare il bene delle anime e il divino servizio.*

[640] 4. L'aiuto può esser dato anche con messe e altre funzioni sacre, **per le quali non si accetterà nessuna elemosina**⁴ (B), si dicano a richiesta di privati o no, ma per devozione dei celebranti. E quanto alle messe, **oltre a quelle da dirsi per i fondatori, se ne dica un'altra o due o più** (secondo il numero dei sacerdoti e secondo l'opportunità), **da prescriversi ogni settimana, per i benefattori vivi e defunti**⁵, pregando Dio nostro Signore di accettare per essi quel Santo Sacrificio e di ricompensarli con remunerazione eterna, secondo la sua infinita e somma liberalità, per quella da essi usata, per suo divino amore e riverenza, verso la Compagnia.

[641] B. *Questo è stato spiegato nella Parte sesta.*

[642] 5. Si potrà anche aiutare il prossimo con l'amministrazione dei sacramenti, specialmente ascoltando le confessioni (C) (ufficio, per il quale il superiore designerà alcuni), e con la santa comunione, **[tranne quella di Pasqua]**⁶ da farsi nella propria chiesa (D).

[643] C. *Oltre quelli che saranno destinati per confessori ordinari, spetterà al superiore, secondo i bisogni spirituali che si presentano, vedere se altri debbano consacrarsi all'amministrazione di questi sacramenti, e dare gli ordini opportuni.*

⁴ Dichiarato in NC 182, 184.

⁵ Modificato da NC 413.

⁶ Abrogato. (Questa eccezione non è più in vigore, essendo mutato il diritto universale della Chiesa in materia).

[644] D. *[Con Pasqua, s'intendono gli otto giorni prima e dopo. Peraltro, in tali giorni è lecito ammettere alla comunione quelli che ne hanno il permesso o i pellegrini e gli altri che il diritto esenta. § lecito ammettere anche coloro che avessero soddisfatto al precetto nella loro parrocchia e desiderassero, in quei quindici giorni, comunicarsi una o più volte nelle loro chiese]*⁷.

[645] 6. In chiesa, proporranno con assiduità la parola divina al popolo, con prediche, lezioni, e con l'insegnamento della dottrina cristiana, quelli che il superiore avrà approvati o designati a questo ufficio. E lo faranno nei tempi e nei modi che il superiore riterrà (E) di maggior gloria di Dio e di edificazione delle anime.

[646] E. *Siccome può accadere che in alcuni luoghi non sia opportuno, per un certo tempo, servirsi in tutto o in parte di questi mezzi, la costituzione non ne impone l'uso, se non quando così pare al superiore. Essa si limita a palesare l'intenzione, che la Compagnia ha nei luoghi in cui deve stabilirsi, di servirsi di tutti e tre i mezzi, o di due, oppure di quello tra essi che le sembrerà più opportuno.*

[647] 7. Quanto s'è detto può farsi anche fuori dalla chiesa della Compagnia, in altre chiese, piazze, o in altri punti del territorio, quando chi è responsabile lo riterrà opportuno per la maggior gloria di Dio.

[648] 8. Cercheranno anche di rendersi utili ai singoli individui con colloqui pii, dando consigli ed esortando a portarsi bene, e per mezzo degli Esercizi spirituali (F).

[649] F. *Gli Esercizi spirituali non devono darsi per intero se non a pochi; e questi siano tali che dal loro profitto si speri un frutto notevole a gloria di Dio. Gli Esercizi spirituali della prima settimana, invece, possono estendersi a molti; e a molti più ancora alcuni esami di coscienza e modi di pregare, soprattutto il primo di quelli proposti negli Esercizi, perché chiunque abbia buona volontà ne sarà capace.*

[650] 9. Anche la pratica delle opere di misericordia corporale si seguirà quando lo permetteranno quelle spirituali, che sono più importanti; e quando le forze lo consentiranno. Tali opere sono: l'aiuto agli infermi, specialmente negli ospedali, mediante visite e con la presenza di qualcuno che li serva; e la pacificazione delle discordie; così pure, l'impegno personale a fare per i poveri e i carcerati tutto quello che è possibile fare per loro, e a procurare che altri ancora lo facciano (G). In qual misura, poi, tutto questo debba farsi, spetterà alla discrezione del superiore, che avrà sempre dinanzi agli occhi il maggior servizio di Dio e il bene universale.

[651] G. *Non è opportuno, peraltro, che la Compagnia, o le sue case o collegi, si uniscano ad alcun'altra congregazione, né che in essa si tengano adunanze per altro fine che non sia quello conveniente a queste stesse case o collegi, in servizio di Dio nostro Signore.*

[652] 10. Di ciò che si è detto delle case, si applicherà ai collegi e alle loro chiese la parte possibile a farsi, nella misura che il superiore, come s'è detto, giudicherà opportuna.

⁷ (Cfr. nota 6 a [642]).

[653] 11. Chi, fornito di talento per comporre libri utili al bene comune, ne scrivesse, non deve pubblicare opera alcuna **senza che prima la veda il Superiore Generale e la faccia leggere ed esaminare**⁸. E sarà pubblicata, se è cosa che si giudica atta ad edificare, altrimenti no.

[654] 12. Per quanto riguarda gli uffici di casa e altri punti particolari, se ne parlerà nelle regole della casa. Qui non ci dilungheremo ulteriormente, trattando delle missioni e della ripartizione dei soggetti della Compagnia nella vigna di Cristo nostro Signore.

⁸ Modificato da NC 296. (Quanto all'intervento del Generale in persona).

Parte Ottava
Mezzi per unire con il proprio capo e tra loro
i soggetti sparsi per il mondo

*

CAPITOLO I
Sussidi per l'unione degli animi

[655] 1. Quanto più è difficile l'unione dei membri di questa congregazione con il proprio capo e tra loro, per essere così sparsi nelle diverse parti del mondo tra fedeli e infedeli (A), tanto più si deve ricercare ciò che giova a tal fine. Infatti, la Compagnia non può né conservarsi né reggersi, e perciò neppure raggiungere lo scopo, al quale tende a maggior gloria di Dio, senza che i suoi membri siano uniti tra loro e con il proprio capo. Pertanto, anzitutto si dirà di ciò che giova all'unione degli animi; e poi di ciò che riguarda l'unione delle persone in congregazioni. E quanto all'unione degli animi, si dirà ciò che giova da parte dei sudditi, dei superiori, e degli uni e degli altri.

[656] A. *Vi sono anche altre ragioni: per esempio, il fatto che per lo più saranno gente di lettere, che godranno del favore dei principi, dei grandi, delle popolazioni, ecc.*

[657] 2. Quanto ai sudditi, gioverà non ammettere alla professione una gran turba di gente, e non ritenere neppure come **coadiutori formati o scolastici**¹ se non persone scelte (B). Giacché, una gran moltitudine di gente, che non ha ben mortificato le proprie passioni, non sopporta l'ordine e l'unione, che pure è tanto necessaria in Cristo nostro Signore, perché si mantenga il buono stato e il buon funzionamento della Compagnia.

[658] B. *Con ciò non si vieta l'ammissione di un numero anche grande di persone idonee alla professione o per essere **coadiutori formati o scolastici approvati***¹. *Si esorta, però, a non aprire troppo la mano, giudicandosi idonei, specie per la professione, quelli che non lo sono. Basterà osservare bene quanto si è detto nella prima e nella quinta parte: persone così, infatti, non si devono stimare turba, ma anzi gente scelta, anche se numerosa.*

[659] 3. Poiché tale unione si attua in gran parte per mezzo del vincolo dell'obbedienza, questa deve mantenersi sempre nel suo vigore. E quelli che sono inviati fuori delle case, per lavorare nel campo del Signore, devono essere, per quanto si può, persone esercitate all'obbedienza (C). Quelli, poi, che occupano i primi posti nella Compagnia, devono essere, in questo, di esempio agli altri, tenendosi strettamente uniti con il superiore e obbedendogli con prontezza, umiltà e devozione. Invece, chiunque non avrà dato una prova sufficiente di questa virtù, dovrebbe per lo meno accompagnarsi con uno che l'avesse data. Infatti, il compagno che ha fatto maggiori progressi all'obbedienza sosterrà, generalmente, con l'aiuto di Dio, chi ne avrà fatti di meno. **D'altronde, anche indipendentemente da questo fine, il superiore potrà, se ritiene che in tal modo sarà adempito meglio il compito affidato, assegnare un**

¹ (A questi si aggiungano anche i Fratelli approvati; cfr. NC 6 § 1,2°).

collaterale a chi sarà inviato con qualche responsabilità (D). Questi e il suo collaterale avranno tra loro un contegno tale che non dia adito ad un affievolimento dell'obbedienza e del rispetto degli altri; ma anzi, chi porta la responsabilità deve trovare nel suo collaterale un vero e fedele aiutante e sollievo così per la propria persona come per gli altri, di cui è responsabile ².

[660] C. *Quando l'esperienza dimostrerà che alcuni di quelli inviati non si comportano correttamente nell'obbedienza, o dovranno essere richiamati indietro o si dovrà assegnar loro un compagno che abbia fatto progressi in essa, anche se inizialmente non era stato assegnato.*

[661] D. *Benché il collaterale non sia soggetto all'obbedienza del superiore o della persona alla quale è assegnato, tuttavia deve portargli rispetto interiormente ed esteriormente, dando così l'esempio agli altri che sono soggetti al superiore. § anche suo dovere esser d'aiuto, con tutta la diligenza possibile, a chi porta la responsabilità, in tutte le cose del suo ufficio, in ciò che gli sarà richiesto.*

E senza esserne affatto richiesto, quando s'accorgesse dell'opportunità di dirgli qualcosa intorno alla sua persona o alle incombenze del suo ufficio, è tenuto ad informarlo fedelmente e a manifestargli il suo parere con libertà e modestia cristiana. Tuttavia, una volta esposte le proprie ragioni e motivi, se il superiore è di parere contrario, il collaterale deve sottomettere il proprio modo di vedere e conformarsi con lui, quando non è del tutto evidente che l'altro sbaglia. In tal caso, è suo dovere informare il proprio superiore.

Il collaterale deve anche sforzarsi, nei limiti del possibile, di far andare d'accordo i sudditi tra loro e col loro superiore immediato, passando tra essi come un angelo di pace, e adoperandosi perché del loro superiore, che hanno in luogo di Cristo nostro Signore, conservino quel concetto ed amore che conviene.

Egli è tenuto, inoltre, ad informare il proprio Superiore Generale o provinciale sulle questioni che questi gli raccomanderà e su ciò che gli sarà raccomandato dalla persona, alla quale viene assegnato come collaterale. E deve farlo anche di propria iniziativa, al posto dell'altro, inviando informazioni, quando quegli mancherà di farlo per indisposizione, perché occupato, o per altra causa.

D'altra parte, il superiore è tenuto ad osservare alcune attenzioni verso il proprio collaterale. Anzitutto, in considerazione del fatto che non gli vien dato come suddito, ma piuttosto come aiuto e sostegno, deve avere per lui e manifestargli speciale amore e rispetto, usando un tratto familiare con lui, perché si senta più incoraggiato e a suo agio nel dirgli il proprio parere, e veda meglio in quali cose possa essergli d'aiuto. Deve anche adoperarsi, perché trovi credito e sia benvenuto da quelli, di cui è responsabile. Così, infatti, sarà per lui uno strumento più utile nei suoi rapporti con loro.

Sarà bene che tratti con lui le questioni, che parranno presentare qualche difficoltà, domandandone il parere e incoraggiandolo a manifestare il proprio modo di vedere, anche senza esserne richiesto, e a ricordargli quanto ritenga poter giovare alla sua persona e al suo ufficio. Se ascolterà ciò che il collaterale gli dirà, in seguito potrà prendere personalmente decisioni migliori.

In ciò che spetta all'adempimento del suo ufficio, il superiore deve servirsi del collaterale come di uno strumento fedele per governare quelli che sono a suo carico negli affari più

² (Questo ufficio, che nella Compagnia dei primi tempi fu talvolta in uso, successivamente non lo fu più; tuttavia non è abrogato).

importanti, tanto per le case nel loro insieme, quanto per ciascuno dei confratelli in particolare.

Deve servirsi del suo aiuto anche nei propri rapporti col Superiore Generale e nei suoi doveri verso di lui. E, fatta eccezione dei poteri che ha, deve riguardarlo come un altro se stesso e riporre in lui tutta la sua fiducia, in unione di spirito in nostro Signore.

Si osservi, poi, che l'assegnazione di un collaterale deve farsi specialmente in due casi. Primo, quando si vuol dare un aiuto molto più grande a chi viene inviato con l'incarico principale, o perché non ha tanta pratica ed esperienza in un governo di tal genere, o per altri motivi, anche se le sue aspirazioni e il suo modo di vivere sono degni di molta approvazione, a maggior gloria di Dio. Secondo, quando qualcuno di quelli che devono accompagnarlo fosse persona tale che ricaverebbe presumibilmente minor giovamento, stando sotto l'obbedienza che non essendo compagno di chi ricopre la carica, purché sia fornito delle doti per aiutarlo.

[662] 4. A questa stessa virtù dell'obbedienza appartiene la subordinazione bene osservata da parte dei superiori, gli uni verso gli altri, e degli inferiori tra loro, in modo che gli individui che risiedono in una casa o collegio, ricorrano al proprio superiore locale o rettore e si lascino governare in tutto da lui; e quelli che stanno sparsi per la provincia ricorrano al provinciale o ad altro superiore locale più vicino, come sarà loro ordinato. Tutti, poi, i superiori locali o rettori devono avere frequenti contatti con il provinciale, e devono anch'essi lasciarsi governare in tutto da lui. Allo stesso modo si regoleranno i provinciali col Generale. Infatti, se la subordinazione è osservata così, si manterrà anche l'unione, che soprattutto in quella è riposta, con la grazia di Dio nostro Signore (E).

[663] E. *Qualora, in casi particolari, al superiore provinciale sembrasse più conveniente per il servizio di Dio che qualcuno di quelli che sono nelle case o nei collegi sia soggetto immediatamente alla sua obbedienza, può esimerlo da quella del rettore o del superiore locale. Così pure, il Generale può prendere immediatamente sotto di sé alcuni individui e alcuni superiori locali o rettori. Di solito, però, la subordinazione, di cui s'è parlato, è tanto migliore quanto più perfetta è la sua osservanza.*

[664] 5. Chi risulta autore di divisione per quelli che vivono insieme, sia tra loro o con il loro capo, dev'essere allontanato con ogni cura da quella comunità (F); perché è una peste che può contagiare molto, se non vi si rimedia presto.

[665] F. *Questo comporta o un allontanamento radicale, mediante licenziamento dalla Compagnia, o un trasferimento altrove, se ciò sembrasse bastare e più conveniente per il servizio di Dio e il bene comune, a giudizio di chi ne è incaricato.*

[666] 6. Da parte del Superiore Generale, ciò che aiuterà a questa unione degli animi saranno le sue qualità personali (G), di cui si tratterà nella nona parte. Con esse, egli svolgerà il proprio ufficio di capo di tutti i membri della Compagnia, dal quale deve discendere in tutti l'impulso necessario al fine che la Compagnia persegue. Cosicché, dal Generale, come dal capo, deve emanare tutta l'autorità dei provinciali, e dai provinciali quella dei superiori locali, e da questi quella dei singoli. Così pure, dallo stesso capo, o almeno per suo mandato e con la sua approvazione, devono aver vita le missioni. Lo stesso dicasi della partecipazione alle grazie della Compagnia; infatti, più gli inferiori dipenderanno dai superiori, meglio si conserverà l'amore, l'obbedienza e l'unione scambievolmente.

[667] G. *Tra le altre qualità, gioverà in maniera specialissima il credito e l'autorità presso i sudditi, e l'amore e la cura che si avrà e dimostrerà per essi; sicché gli inferiori si convinceranno che il superiore sa, vuole e può governarli bene nel Signor nostro. A ciò, come in molte altre cose, servirà aver presso di sé, come si dirà nella nona parte, persone di consiglio, da cui potersi far aiutare per gli ordini da impartire, perché la Compagnia proceda bene dappertutto a gloria di Dio.*

Gioverà inoltre che il comandare sia assai circospetto e ordinato, cercando di mantenere l'obbedienza tra i sudditi a un grado tale che permetta al superiore, per parte sua, di adoperare tutto l'amore, la modestia e la carità possibile in nostro Signore. In questo modo i sudditi potranno disporsi ad aver piuttosto amore che timore verso i propri superiori, benché, in alcuni casi, possano entrambi essere utili. Così pure, in certe questioni si rimetterà a loro, quando gli parrà probabile che ne ricaveranno giovamento. In altri casi, invece, sarà indulgente con essi e li compatirà, quando ciò gli parrà opportuno.

[668] 7. *Perché il luogo favorisca le comunicazioni del capo con le sue membra, può giovare molto che il Generale risieda per lo più a Roma, dove le comunicazioni sono più facili con tutte le parti (H). Così pure, i provinciali devono risiedere per lo più in luoghi, dove possano comunicare con gli inferiori e con il Superiore Generale (I), quanto nel Signor nostro sarà possibile.*

[669] H. *Può visitare i propri sudditi altrove, secondo le circostanze e le necessità che si presentassero. Così pure, può risiedere di tanto in tanto nelle vicinanze di Roma, secondo che si riterrà di maggior gloria di Dio.*

[670] I. ***Il superiore provinciale si regolerà, per le visite³, come s'è detto del Generale. Potrà farlo, cioè, quando gli sembrerà doversene ricavare un maggior servizio di Dio nostro Signore: cosa questa quanto mai essenziale nel suo ufficio. Nel caso, tuttavia, che debba risiedere in qualche parte più a lungo, è tenuto, se può, a scegliere un luogo, di dove gli sia consentito di comunicare con quelli che sono sotto la sua responsabilità e con il Generale.***

[671] 8. *Il principale vincolo reciproco per l'unione delle membra tra loro e con il loro capo è l'amore di Dio nostro Signore. Infatti, se superiore e inferiori staranno molto uniti con la sua divina e somma Bontà, lo staranno con tutta facilità anche tra loro, in virtù dell'unico amore, che da essa discenderà e si estenderà a tutto il prossimo, specialmente al corpo della Compagnia. Sicché la carità, e in genere ogni bontà e virtù, che faranno avanzare lungo le vie dello Spirito, gioveranno all'unione scambievolmente. Aiuterà anche ogni disprezzo delle cose temporali, a causa delle quali suole cadere nei disordini l'amor proprio, principale nemico dell'unione e del bene universale. Può anche giovar molto l'uniformità, sia interna di dottrina, di giudizio e di volontà (K), per quanto è possibile; sia esterna, nel vestire, nelle cerimonie della messa e nel resto, quanto sarà compatibile con le differenti qualità delle persone, dei luoghi, ecc.*

[672] K. *§ bene fare in modo che tutti quelli, che non hanno fatto gli studi, seguano comunemente la dottrina accettata in Compagnia come la migliore e la più conveniente per i suoi sudditi. Chi ha già fatti i propri studi è anche tenuto a far attenzione, perché le divergenze non rechino danno all'unione della carità, e a conformarsi, in quanto si può, alla dottrina più comune nella Compagnia.*

³ (Cfr. NC 391 § 3).

[673] 9. Gioverà anche, in maniera specialissima, **la corrispondenza epistolare**⁴ tra sudditi e superiori (*L*), con scambio frequente d'informazioni tra gli uni e gli altri, la conoscenza delle notizie (*M*), e le relazioni provenienti dalle varie parti (*N*). Di ciò s'incaricheranno i superiori, specialmente il Generale e i provinciali, disponendo il modo per render possibile che in un luogo si sia informati degli altri per consolazione ed edificazione vicendevole nel Signor nostro.

[674] *L.* *I superiori locali o rettori, residenti in una provincia, e quelli che sono inviati a far frutto nel campo del Signore, sono tenuti a scrivere ogni settimana al proprio superiore provinciale, se ne hanno la possibilità. E così pure, il provinciale e gli altri superiori devono scrivere ogni settimana al Generale, se questi si trova vicino. Se invece risiedono all'estero, senza tale facilità, tanto i singoli che sono stati inviati, come s'è detto, a raccogliere frutti, i superiori locali e rettori, quanto i provinciali scriveranno una volta al mese al Generale. Questi, poi, farà scrivere loro abitualmente una volta al mese, almeno ai provinciali; i quali, dal canto loro, faranno scrivere parimente una volta al mese ai superiori locali, ai rettori e ai singoli, cui fosse necessario farlo. E anche più spesso lo faranno sia gli uni che gli altri, secondo che le circostanze nel Signor nostro lo richiederanno.*

[675] *M.* *Perché le notizie della Compagnia possano esser comunicate a tutti, si seguirà il modo seguente. I sudditi delle diverse case o collegi, che sono alle dipendenze di un provinciale, scriveranno al principio di ogni quadrimestre una lettera nella lingua parlata della provincia, e un'altra dello stesso tenore in latino, contenente soltanto le cose edificanti. E invieranno l'una e l'altra, in duplice copia, al provinciale, che inoltrerà la copia duplicata di ciascuna, in latino e in volgare, unitamente ad una lettera sua personale al Generale, con la relazione delle cose notevoli ed edificanti tralasciate dai singoli. La copia restatagli, poi, la farà trascrivere tante volte quanto basti per parteciparne la notizia agli altri della provincia. Nel caso che s'impiegasse molto tempo per inviare queste lettere al provinciale, i superiori locali e i rettori potranno spedire direttamente le lettere, in latino e in volgare, al Generale, e la copia al provinciale. Anche il provinciale, quando ritiene di doverlo fare, può incaricare alcuni superiori locali d'informare i membri della propria provincia, inviando loro copie delle lettere scritte a lui.*

Tuttavia, affinché le notizie di una provincia si sappiano in un'altra, il Generale disporrà perché delle lettere inviate dalle provincie si facciano tante copie quante bastino per distribuirle a tutti gli altri provinciali; e questi, a loro volta, ne faranno altre copie per quelli della loro provincia.

Qualora fra due provincie vi fosse grande scambio, come tra Portogallo e Castiglia e tra Sicilia e Napoli, il provinciale dell'una potrà inviare a quello dell'altra la copia delle lettere che invia al Generale.

[676] *N.* *Per una maggiore informazione di tutti, da ciascuna casa o collegio, ogni quattro mesi, s'invii al provinciale un breve elenco, in duplice copia, di tutti quelli che si trovano in detta casa, e di quelli che non vi stanno più perché morti o per altra causa, dall'invio dell'ultimo elenco alla data attuale, con brevi cenni su ciascuno. Parimente, il provinciale invierà ogni quattro mesi al Generale le copie degli elenchi di ciascuna casa e collegio. In tal modo, si avranno notizie più copiose sulle persone; e tutto il corpo della Compagnia potrà esser governato meglio a gloria di Dio nostro Signore.*

⁴ Modificato da NC 359-360. (Quanto alle determinazioni particolari contenute nelle dichiarazioni [674-675]).

*

CAPITOLO II

Casi nei quali si terrà la congregazione generale⁵

[677] 1. Quanto all'unione delle persone, che si fa nelle congregazioni generali della Compagnia, si devono considerare i casi, in cui sono tenute a riunirsi, chi deve parteciparvi e chi deve convocare; e così pure, il luogo, la data e il modo della convocazione; infine si devono determinare gli argomenti da trattare nella congregazione. E per chiarire anzitutto **in quali casi deve riunirsi la congregazione generale**⁶, si premette che, nella situazione attuale, non sembra opportuno nel Signor nostro che si tenga a scadenza fissa né molto spesso (A). Infatti, il Superiore Generale, grazie alle relazioni che ha con tutta la Compagnia (B) ed all'aiuto di quelli che stanno presso di lui, eviterà questo disagio e perdita di tempo all'intera Compagnia, per quanto è possibile. Tuttavia, in alcuni casi la riunione sarà necessaria, per esempio per l'elezione del Generale, sia che avvenga per la morte del predecessore, sia per qualsiasi altro motivo, per cui, come si esporrà in seguito, si può lasciare tale incarico.

[678] A. *Per esempio, all'incirca ogni tre anni od ogni sei anni.*

[679] B. *Queste relazioni avvengono per lettera e per mezzo di **persone, che sono tenute a venire dalle varie provincie, almeno una da ciascuna di esse ogni tre anni**⁷, e [ogni quattro dalle Indie]⁸, scelta con i voti dei professi e rettori della provincia, per informare il Generale su tante questioni. Per mezzo di queste relazioni si potrà anche, quando sarà necessario, sentire il parere di coloro che il Generale stimerà avere il giudizio migliore in tutta la Compagnia. Molte questioni le potrà anche decidere con quelli che ha presso di sé quali consiglieri, senza bisogno di convocare tutta la Compagnia. Infatti, la congregazione aiuta per lo più a prendere buone decisioni per le più ampie informazioni che si hanno o per la presenza di alcune persone eminenti, che esprimono quel che sentono. Ora questo, come s'è detto, lo si potrà ottenere, in molti casi, senza bisogno di una congregazione generale.*

[680] 2. Il secondo caso si presenta, quando si devono trattare questioni importanti e di carattere permanente (C), **[come la chiusura o il trasferimento di case o collegi]**⁹, o altre

⁵ (Per tutto ciò che segue di questa Parte, si noti: 1° Ciò che viene stabilito in questo capitolo e nei successivi di questa Parte circa le Congregazioni deve essere applicato secondo quanto determinato nelle Formule dalle diverse Congregazioni, ossia nella Formula della Congregazione Generale, nella Formula per l'elezione del Vicario Generale Temporaneo, nella Formula della Congregazione dei Procuratori, nella Formula della Congregazione Provinciale: NC 331; non pochi punti delle Costituzioni infatti sono stati dichiarati, modificati o abrogati da queste Formule. 2° Tutte le pene "latae sententiae" contenute in questa Parte sono state abrogate dal Preposito Generale dopo la Congregazione Generale XXXI, per mandato e autorità della stessa Congregazione § CG 31, d. 53, AR XIV 993 §, in occasione della revisione della Formula della Congregazione Generale compiuta nel 1973: AR XVI 142-178. 3° Le modifiche di indole prevalentemente procedurale non sono state qui indicate).

⁶ (Cfr. Form. Congr. Gen. n. 1).

⁷ Modificato da CG 34 d. 24, C 2. (La Congregazione dei Procuratori si terrà ogni quattro anni).

⁸ Abrogato da CG 26 d. 16, AR II 37. (Su questo punto non c'è più alcuna differenza tra le Provincie; cfr. Form. Congr. Proc. n. 3).

⁹ Abrogato da NC 402 § 3. (Questo è ora rimesso alla potestà ordinaria del Generale, udito il suo Consiglio).

questioni assai difficili, interessanti tutto il corpo della Compagnia o la sua linea di condotta per un maggior servizio di Dio nostro Signore.

[681] C. *Non basta qualsiasi questione di carattere permanente, perché debba essere convocata una congregazione generale; ma deve trattarsi di cosa importante. Tuttavia, alcune questioni importanti, anche se non di carattere permanente, potranno bastare. La decisione, in merito, spetterà al Superiore Generale. Però, nel caso che capitassero questioni urgenti e di grande importanza, per cui quelli che assistono il Generale, i provinciali e i superiori locali, a maggioranza di voti, ritenessero tra loro doversi convocare la congregazione generale¹⁰, come si dice nella parte nona, questa si deve convocare. E il Generale dovrà accettarlo di buon grado e darsi premura d'impartire gli ordini perché la congregazione si raduni.*

¹⁰ Dichiarato in NC 366 §§ 2-3. (Cfr. note 12 a [773] e 19 a [786]).

*

CAPITOLO III

Le persone che devono partecipare alla congregazione

[682] 1. **I membri della Compagnia, che sono tenuti ad adunarsi in congregazione generale, non sono tutti i sudditi soggetti alla sua obbedienza, e neppure gli scolastici approvati, ma i professori e alcuni coadiutori (A), se paresse nel Signor nostro opportuno di convocarli¹¹.** Di tutti costoro, interverranno solo quelli che possono venirvi comodamente. § chiaro, dunque, che non vi saranno compresi quelli che non stanno bene in salute, né altri che si troveranno in luoghi remotissimi, quali le Indie, e neppure coloro che hanno per le mani affari di grande importanza, impossibili a lasciarsi senza grave inconveniente. La decisione, in merito, sarà lasciata al giudizio del Superiore Generale, se è lui a convocare la congregazione, o a quelli che si adunano nella congregazione provinciale per eleggere chi vi si deve recare. Ecco una direttiva sul criterio da seguire. Quando v'è l'assemblea per l'elezione del Generale o per trattare affari che lo riguardano, ne verranno **tre di ogni provincia¹²**, e cioè il provinciale (B) e altri due scelti dalla maggioranza nella congregazione provinciale, che si terrà, a tal effetto, prima della generale. Vi parteciperanno, con diritto di voto, **tutti i professi¹³** che potranno venirvi, i superiori delle case e i rettori dei collegi, e i procuratori, o quelli che inviassero al loro posto. **Quando l'assemblea si tiene per altre questioni, il provinciale, a giudizio del Generale, potrà scegliere due della propria provincia, senza riunire la congregazione. Al Generale, infatti, tenuto conto delle circostanze, spetterà decidere se la congregazione provinciale per l'elezione di quei due deve farsi, o se deve sceglierli il provinciale senza bisogno di congregazione, come gli parrà nel Signore¹⁴.** Quelli che restano si rimetteranno a questi tre e alla congregazione generale (C). E se, oltre ai detti, il Superiore Generale ne nominasse alcuni altri, o il provinciale ritenesse di doverli far venire, la posizione di questi ultimi sarà come quella degli altri. Ma se il provinciale ne nominasse alcuni altri, oltre i tre, essi non dovranno essere più di due, in maniera che tutti siano al massimo cinque.

[683] A. *Quando a convocare la congregazione generale è colui che detiene la carica suprema, egli giudicherà se devono venire alcuni professi di tre voti o alcuni coadiutori, per discutere con essi delle questioni da trattare nella congregazione¹⁵. Sembra, infatti, che a volte la loro venuta potrà riuscire opportuna, specialmente trattandosi dei rettori dei collegi, dei loro procuratori, e di altri capi degli uffici, in possesso di molte informazioni su quanto riguarda gli uffici stessi. Inoltre, questi capi degli uffici potrebbero avere voce attiva e anche*

¹¹ Modificato da Form. Congr. Gen. nn. 6-7. (Inoltre CG 34 d. 23 A 2,1° ha stabilito che i Coadiutori formati possono essere eletti come Elettori e Sostituti alla Congregazione Generale, anche se ad essa parteciperanno in forma ridotta).

¹² Modificato da CG 33, d. 3, 1. (Cfr. Form. Congr. Prov. n. 60 § 1; Form. Congr. Gen. n. 6 § 1).

¹³ Modificato da Form. Congr. Prov. nn. 15-17 e CG 34 d. 23, D 4-5.

¹⁴ Modificato da CG 4 d. 37-39. (Cfr. Form. Congr. Prov. n. 3 § 1; per l'elezione di coloro che parteciperanno alla Congregazione Generale, si tengono sempre Congregazioni Provinciali).

¹⁵ (Cfr. nota 11 a [682]).

*passiva, ma non essere rivestiti d'incarichi sopra i professi di quattro voti. Se la congregazione si fa per l'elezione del Generale, nessuno al di fuori dei professi di quattro voti vi avrà voce attiva o passiva per tale elezione*¹⁶.

[684] B. *Si vuol dire che il provinciale deve venire, se gli è possibile; se no, invierà in vece sua un altro, che gli parrà più adatto fra i tre eletti nella congregazione.*

[685] C. *Sebbene quelli che restano non possano inviare il proprio voto per iscritto, tuttavia, se la questione da trattare viene loro comunicata, potranno esprimere per iscritto quel che sentono; e quelli che vengono esporranno tale opinione nella congregazione generale.*

[686] 2. Ciascuno dei professi partecipanti alla congregazione avrà soltanto un voto, e il Generale due. Però, se il numero dei voti fosse pari, quello del provinciale sarà preferito agli altri; e, in caso di parità dei provinciali, sarà preferita la parte, cui inclina il Generale o il suo vicario, se il Generale non è più in vita. Infatti, siccome è più necessario l'aiuto di Dio a causa dell'incarico che hanno, v'è da sperare che perciò Dio nostro Signore lo darà loro più copiosamente per sentire e dire ciò che sarà di suo servizio.

¹⁶ Modificato da CG 34 d. 23 n. 2, 1°-2°.

*

CAPITOLO IV

Chi deve convocare la congregazione generale

[687] 1. Quando la Compagnia dovrà riunirsi per l'elezione del Generale, perché Dio nostro Signore avrà richiamato a sé quello che ne ricopriva la carica, il compito di avvisare gli altri toccherà a uno dei professi, che il Generale, prima della sua morte, avrà designato a tale scopo per suo vicario (A). Questi sarà comunemente uno di quelli che lo aiutano e risiedono con lui o molto vicino. Il suo compito sarà quello di convocare la Compagnia in un luogo e per una data determinata.

[688] A. *Lo stesso procedimento vi sarà se presso il Generale non si trova nessun professo ed egli nomina uno dei dintorni. Ma se, prevenuto dalla morte o da una malattia che ne è l'equivalente, non ha nominato un vicario, **i professi che si trovano presso di lui**¹⁷ o nei dintorni, pur senza essere sul posto, eleggeranno un vicario a maggioranza di voti. E, tanto se il Superiore Generale ha nominato qualcuno dei dintorni ma assente, quanto se non ne ha nominato nessuno, **chi ha la responsabilità principale della casa, dove il Generale sarà morto, o il superiore più vicino**¹⁸, se non sarà morto in una casa della Compagnia, spedirà subito l'avviso ai professi vicini, perché si riuniscano ad eleggere un vicario, come s'è detto, o a riconoscere quello che sarà stato nominato. Questi terrà provvisoriamente la carica fino all'elezione del nuovo Generale.*

[689] 2. Negli altri casi, in cui l'assemblea non si tiene per l'elezione del Generale, il compito di convocare la congregazione spetta al medesimo Superiore Generale, tranne che in quelle circostanze, che si riferiranno nella nona parte. Peraltro, questi non riunirà spesso la Compagnia in congregazione, ma solo quando vi sarà costretto dalla necessità. Tuttavia, quando la congregazione si sarà riunita per eleggere il Generale, una volta questi eletto, potranno esser trattati altri affari, il cui studio supera la competenza del Generale e degli altri che sono presso di lui.

¹⁷ Modificato dalla Formula per l'elezione del Vicario Generale Temporaneo, n. 3, secondo CG 34 d. 23, B 2-3.

¹⁸ Modificato da NC 366 § 2.

*

CAPITOLO V

Luogo, data e modo della convocazione

[690] 1. Il luogo, in cui la Compagnia sarà convocata per l'elezione del Generale, sembra dover essere la curia del Sommo Pontefice, dove per lo più egli avrà la sua residenza, a meno che i membri della Compagnia si mettessero d'accordo su un altro luogo più accessibile a tutti, perché più centrale rispetto ai diversi paesi, dove la Compagnia risiede, o su qualche altro che sembrasse più a proposito. Negli altri casi, se chi convoca è il Generale, toccherà a lui scegliere e indicare il luogo che nel Signore gli parrà più conveniente.

[691] 2. Quando dovrà trattarsi dell'elezione, il tempo concesso per riunirsi sarà di cinque o sei mesi dalla data della lettera d'avviso. Ma questa scadenza potrà esser differita, se necessario. Quando la congregazione dovrà riunirsi per altri casi, il Superiore Generale indicherà la data, che a lui parrà opportuna.

[692] 3. Il procedimento per la convocazione sarà il seguente: chi ne ha l'incarico avviserà senza indugio, per diverse vie, i provinciali e gli altri professi che dovranno esser convocati, indicando la causa, il luogo e la data della congregazione, con la determinatezza che gli parrà sufficiente, e facendo dire da per tutto messe e preghiere per una buona elezione. A loro volta, i provinciali se non hanno da fare la scelta da soli, s'incaricheranno di avvisare i professi, che si trovano nella loro provincia, i rettori e i superiori locali che potranno venire. Quelli, cui sarà consentito farlo facilmente si riuniranno in congregazione provinciale e sceglieranno, a maggioranza di voti (e il provinciale avrà due voti), quelli che devono venire alla congregazione generale. Questi dovranno essere persone, la cui partecipazione converrà maggiormente, senza riuscir dannosa per l'assenza dall'ufficio. E partiranno al più presto possibile per il luogo indicato, lasciando uno che li sostituisca e le disposizioni necessarie nelle loro provincie.

[693] 4. Anche i superiori daranno disposizioni, perché tutti quelli che stanno sotto l'obbedienza della Compagnia preghino ogni giorno e si ricordino di raccomandare molto a Dio nostro Signore, nelle loro messe, quelli che vanno alla congregazione e tutti gli affari che vi saranno trattati, perché tutto si svolga secondo che è più conveniente per il suo maggior servizio, lode e gloria.

*

CAPITOLO VI Procedura per l'elezione del Generale

[694] 1. Appena la congregazione convocata per l'elezione del nuovo Generale, alla morte del predecessore, sarà riunita, colui che è stato vicario rivolgerà la parola a tutti i partecipanti quattro giorni prima dell'elezione del futuro Generale. Egli li esorterà a farla come conviene per il maggior servizio di Dio e per il buon governo della Compagnia. E oltre a questo, avranno altri tre giorni per raccomandarsi a Dio e per veder meglio chi, di tutta la Compagnia, sia il più indicato per tale incarico. E s'informeranno presso chi potrà farlo bene, ma senza prendere alcuna decisione, prima d'entrare e di rinchiudersi nella sala dell'elezione.

[695] 2. Durante questo tempo, chiunque avrà scoperto che qualcuno ha brigato o briga per avere questa carica, direttamente o indirettamente, facendo passi o dando indizi in tal senso, sarà obbligato, **[sotto pena di scomunica "latae sententiae"]**¹⁹ a manifestarlo al vicario o a qualcuno dei professi più anziani²⁰, che glielo comunicherà. E quegli, del quale sarà stata provata tale colpa, **sarà privato della voce attiva e passiva, essendo inabile ad eleggere e a essere eletto**²¹ (A); e non sarà ammesso nella congregazione né allora né mai²².

[696] A. *Per privare della voce, perché inabile, chi fosse accusato d'una simile ambizione, si esigerebbe che fosse dimostrato colpevole mediante testimoni, o che la verità dei punti addebitatigli fosse sufficientemente risultata con qualsiasi mezzo atto a provarlo. Tuttavia, [qualora le prove confermassero con ogni probabilità il sospetto, ma non offrirono una certezza assoluta, costui non sarà idoneo all'elezione*²³, e si dovrà fare in modo di escludervelo, cercando qualche occasione, senza però privarlo della voce, perché inabile, ed evitando altresì di render di pubblico dominio il sospetto. Molto meno poi si dovrà dar pubblicità al sospetto, se non appare probabile, perché in tal caso esso non deve in alcun modo danneggiare chi fosse stato accusato senza ragione; né questi cesserà di rimanere nella congregazione e di avervi voce come gli altri. Il giudizio, in merito, spetterà al vicario, dopo aver convocati altri tre professi dei più anziani; e la condanna deve avvenire col voto almeno di tre²⁴, [i quali, se non giudicano come sentono, incorreranno ipso facto nella scomunica]²⁵.

¹⁹ Abrogato. (Quanto alla pena, in virtù della facoltà conferita al Preposito Generale da CG 31 d. 53, 2°; cfr. Form. Congr. Gen. n. 52).

²⁰ Dichiarato in Form. Congr. Gen. n. 54. ("Giudici circa il brigare sono: il Vicario e, nelle singole Assistenze, diverse da quella del Vicario, l'Elettore con più anni di vita religiosa").

²¹ Dichiarato in Form. Congr. Gen. n. 56 § 1.

²² Modificato da Form. Congr. Gen. n. 56 § 4. (Si è privati di voce attiva e passiva soltanto in ogni elezione del Preposito Generale).

²³ Abrogato da Form. Congr. Gen. n. 56 § 2. ("Per l'emissione di tale sentenza si richiede una certezza morale, derivata da atti provati, circa la questione da definire").

²⁴ Modificato da Form. Congr. Gen. n. 56 § 2. ("La condanna può essere pronunciata solo per maggioranza di voti e, in caso di parità, il vicario non ha potere di decisione").

Se fosse accusato lo stesso vicario o qualcuno dei più anziani, il giudizio sarà affidato a quattro professi, sempre dei più anziani, lasciando da parte l'accusato. E chiunque di essi, alle cui orecchie giungesse l'eco di un'infamia simile, deve convocare gli altri per esaminarla giudizialmente.

[697] 3. Il giorno dell'elezione, che sarà quello successivo ai tre anzidetti, uno dirà la messa dello Spirito Santo, e tutti gli altri l'ascolteranno e vi si comunicheranno.

[698] 4. Quindi, i votanti saranno convocati a suon di campana nella sala destinata alla congregazione (B); e uno tra loro terrà un sermone, senza mostrare di accennare ad alcuno in particolare, per esortare in genere alla scelta di un Generale, quale si conviene per il maggior servizio di Dio. E recitato insieme il "Veni Creator Spiritus", ecc., saranno rinchiusi nella sala della congregazione da uno dei superiori o rettori o da qualcun altro della Compagnia, cui verrà affidato questo incarico nella casa destinata all'assemblea, in modo che non possano uscirne. E non sarà dato loro altro da mangiare se non pane e acqua, fino a che non avranno eletto il Generale.

[699] B. ***Quando si tratta dell'elezione del Generale, i votanti, come s'è detto, saranno soltanto i professi di quattro voti²⁶, anche se, in caso di necessità, si faranno venire altri per assumere maggiori informazioni e per trattare, una volta eletto il Generale, altre questioni. Riguardo a queste, avranno diritto al voto, come s'è detto sopra, i rettori e i superiori locali, che saranno stati convocati, purché siano professi di tre voti o coadiutori formati.***

[700] 5. **E se tutti, con unanime ispirazione, elegeranno uno, senza attendere la serie delle votazioni, questi sarà il Superiore Generale²⁷.** Infatti, lo Spirito Santo, che li ha mossi a questa elezione, ben supplisce a tutti gli ordinamenti e a tutte le procedure.

[701] 6. Se l'elezione non avverrà così, si procederà come segue. Anzitutto, ciascuno farà orazione privatamente e, senza farne parola con nessun altro (C), deciderà davanti al suo Creatore e Signore secondo le informazioni in suo possesso. Poi, scriverà in una scheda quale persona elegge per Superiore Generale, firmandola con il proprio nome. Per far ciò, si concederà al più lo spazio di un'ora. Quindi, tutti si riuniranno nei rispettivi seggi, e il vicario unitamente al segretario, scelto a tal fine tra i professi, con un altro in qualità di assistente (D), alzandosi in piedi, protesterà di non voler ammettere né escludere nessuno che non debba esserlo. E darà a tutti l'assoluzione generale da ogni censura in vista dell'elezione canonica (E). Allora, dopo avere invocata la grazia dello Spirito Santo, s'accosterà con i suoi compagni al tavolo posto in mezzo; tutti e tre si chiederanno reciprocamente i loro voti, giurando ciascuno, prima di consegnarlo, di nominare la persona che nel Signor nostro sente più idonea per tale incarico (F). I voti saranno custoditi insieme nelle mani del segretario. Dopo di che, chiederanno separatamente a ciascuno dei partecipanti alla congregazione, alla presenza di tutti gli altri, di consegnare anch'essi il loro voto per iscritto e premettendovi il medesimo

²⁵ Abrogato. (Quanto alla pena, in virtù della facoltà conferita al Preposito Generale da CG 31 d. 53, 2°; cfr. Form. Congr. Gen. n. 56 § 3).

²⁶ (Cfr. nota 16 a [683]).

²⁷ Dichiarato in Form. Congr. Gen. n. 77. ("Una tale elezione si deve accettare solo se così chiara ed evidente, senza eccezioni e senza dubbio che si possa trattare di ispirazione divina").

giuramento. Finalmente, il segretario proclamerà i voti stando in mezzo a tutti, e leggendo soltanto il nome dell'eletto. Quindi, si procederà al computo dei voti, e la persona che risulterà aver più della metà di tutti i voti, sarà il Superiore Generale. **[E il primo che ne avrà detto il nome, o il vicario, domanderà agli altri se approvano la scelta fatta dalla maggioranza; e, comunque rispondano]**²⁸, emanerà il decreto d'elezione così redatto: "Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo, io N., a nome mio e di tutti quelli che sono stati dello stesso parere, eleggo N. a Superiore Generale della Compagnia di Gesù". Fatto ciò, tutti s'accosteranno subito a riverirlo e a baciargli la mano, stando con ambedue le ginocchia a terra (G). L'eletto non potrà rifiutare né l'elezione né la riverenza, ricordandosi in nome di chi deve accettarla. Poi, tutti insieme, reciteranno il "Te Deum laudamus".

[702] C. *Nella sala, mentre sono rinchiusi, tutti osserveranno il silenzio; sicché, fino ad elezione del Generale avvenuta, nessuno parlerà con altri di cose riguardanti l'elezione, salvo che si trattasse di una questione ritenuta necessaria, ed alla presenza di tutti.*

[703] D. *Nello spazio dei quattro giorni che precedono la chiusura della sala, tutti i **professi presenti***²⁹ *per la congregazione si riuniranno per eleggere il segretario e un assistente. Ognuno indicherà per iscritto la persona che nomina; e il vicario con i due professi più anziani risconterà chi riporta la maggioranza dei voti. Se questi fossero pari, potranno votare loro tre: e saranno segretario e assistente quelli che avranno ricevuto il voto di due di essi.*

[704] E. *Assolverà da tutte le censure, in cui siano incorsi per difetti non connessi con la presente elezione.*

[705] F. *La formula del giuramento potrà essere questa: "Invoco a testimonio, con ogni riverenza, Gesù Cristo, Sapienza eterna, che io N. eleggo e nomino Superiore Generale della Compagnia di Gesù la persona che sento più adatta a ricoprire quest'incarico". Cosicché si giurano due cose: la prima, che appone il proprio nome quale elettore; la seconda, che indica come eletto il nome di colui che ritiene più idoneo. Quindi darà il suo suffragio per iscritto. Ciascuno avrà questa formula di giuramento scritta all'esterno della scheda del suo voto, e la leggerà ad alta voce nel consegnarla ai tre incaricati. Il luogo, poi, dove ognuno darà il proprio voto, separatamente e alla presenza di tutti, sarà il tavolo posto nel mezzo, dove si troveranno il vicario e i suoi assistenti.*

[706] G. *Cominceranno il vicario e gli assistenti, o, se l'eletto fosse uno di loro, gli altri due; quindi, seguiranno gli altri.*

[707] 7. *Se nessuno avrà raggiunto la metà dei voti, si prenderà un'altra via, quella del compromesso (H), scegliendo tra tutti, **a maggioranza di voti, tre o cinque elettori***³⁰. *E sarà*

²⁸ Abrogato. (Di fatti è stato omissso nella Form. Congr. Gen. n. 82 § 1. Questa richiesta di conferma non sembra sia stata mai in uso; cfr. già CG I d. 16 prima dell'elezione § Inst. II 157 §, dove non se ne fa alcuna menzione).

²⁹ (Cfr. nota 16 a [683]).

³⁰ Modificato da Form. Congr. Gen. n. 83 § 2. ("I designati nel caso di compromesso [*compromissarii*] debbono essere scelti fra gli elettori con maggioranza assoluta e voto segreto uno per Assistenza").

Superiore Generale quello che **la maggior parte di essi preferiranno**³¹. Egli sarà proclamato, gli si farà la riverenza, e se ne ringrazierà Dio nostro Signore, come s'è precedentemente dichiarato.

[708] H. *Il procedimento per la scelta degli elettori sarà questo: ciascuno indicherà, per iscritto, i nomi di quelli che sente adatti allo scopo: saranno elettori quelli che riporteranno più voti. Quindi, dopo che ciascuno avrà indicato per iscritto gli eletti e ne avrà parimente messi in iscritto i nomi, tutti presteranno giuramento con questa formula: "Io N. invoco a testimonio Gesù Cristo, Sapienza eterna, di eleggere e nominare Superiore Generale della Compagnia di Gesù quello che gli elettori, assegnati a tale scopo, avranno eletto e nominato".*

[709] 8. Avvenuta la proclamazione, nessuno potrà mutare il proprio voto, né tentare un'altra elezione, una volta questa avvenuta. Si attenga a quanto si è detto chi non vuol passare per scismatico e per distruttore della Compagnia, **[e non vuol incorrere nella pena della scomunica latae sententiae]**³² e in altre gravi censure, a giudizio della Compagnia (I), il cui bene esige una perfetta unione e concordia, a gloria di Dio nostro Signore.

[710] I. *Il vicario, udito il parere della maggioranza, o il Superiore Generale, che risulterà eletto, potrà decretare le censure che parranno opportune in nostro Signore.*

³¹ Modificato da Form. Congr. Gen. n. 83 § 7. (Si richiede la maggioranza assoluta dei voti; e si aggiunge: "Se dopo tre scrutini tra i designati nel caso di compromesso [*compromissarii*] nessuno otterrà la maggioranza assoluta dei voti di costoro, spetterà alla Congregazione stabilire cosa si deve fare").

³² Abrogato. (Quanto alla pena, demandata al Preposito Generale da CG 31 d. 53, 2°).

*

CAPITOLO VII

Procedure da seguire in caso di questioni estranee all'elezione del Generale

[711] 1. Quando la congregazione non tratta dell'elezione del Generale, ma di altre questioni di rilievo, riguardanti lo stato della Compagnia, non sarà necessario starsene rinchiusi. Tuttavia, si dovrà procurare di concludere al più presto la trattazione degli argomenti. Ma, poiché la luce per discernere ciò che è bene decidere deve discendere dalla prima e somma Sapienza, anzitutto si celebreranno messe e si farà orazione nella sede della congregazione e nelle altre parti della Compagnia, per tutta la durata della congregazione, mentre si trattano gli affari che richiedono una decisione, ad impetrare la grazia di deliberare su di essi com'è di maggior gloria di Dio nostro Signore.

[712] 2. Quindi, la congregazione si riunirà in una o più sedute. Il Superiore Generale e, dopo di lui, i provinciali (A), i rettori e **gli altri partecipanti**³³, convocati alla congregazione, proporranno, davanti a tutti, gli argomenti che parrà loro doversi trattare, dando in breve le ragioni di ciò che sentono. E dopo che ciascuno vi avrà riflettuto a lungo sopra e avrà raccomandato l'argomento a Dio nostro Signore, deve mettere ciò per iscritto; e quando avrà fatta la sua dichiarazione, potrà deporne il testo sul tavolo centrale (B), perché tutti quelli che vogliono possano osservarlo e dire ciò che sentono nella seduta seguente.

[713] A. *Quelli che vengono al posto dei provinciali assenti prenderanno la parola secondo l'ordine già stabilito. E l'ordine da seguire sarà questo: il professo più anziano di ogni provincia, tanto se è provinciale quanto se è suo sostituto, prenderà per primo la parola, seguito dagli altri della sua provincia per anzianità di professione o, se coadiutore spirituale, per anzianità di voti. Quindi, toccherà al più anziano degli altri provinciali, seguito da quelli della sua provincia. Finiti questi, se vi saranno altri non soggetti ad alcun provinciale o convocati in via straordinaria, parleranno anch'essi in ordine di anzianità.*

[714] B. *Deporranno il loro testo sul tavolo posto nel mezzo. Il segretario s'incaricherà, se necessario, di farne fare altre copie; oppure ciascuno le porterà già fatte e con le proprie ragioni, perché possano essere osservate da quelli che desiderano esprimere, al riguardo, il loro parere.*

[715] 3. Quando gli argomenti saranno stati trattati sotto i diversi aspetti, in una o più riunioni, senza giungere ad una decisione netta a favore d'una parte, **con il consenso unanime o quasi unanime**³⁴ **si dovranno eleggere, a maggioranza di voti, tra i partecipanti che**

³³ Modificato da Form. Congr. Gen. n. 116. ("Possono inviare postulati alla Congregazione Generale non solo le Congregazioni Provinciali ma anche tutti quelli della Compagnia").

³⁴ Dichiarato in Form. Congr. Gen. n. 126 § 1. (I definatori della prima categoria non possono essere eletti se così non avranno disposto i due terzi della Congregazione; quelli della seconda categoria, se così non sarà stato stabilito da più della metà. [Per la distinzione delle due categorie di definatori, cfr. Form. Congr. Gen; n. 125 §§ 1-2]).

hanno diritto di voto nella congregazione, quattro definitori³⁵. Questi, ai quali gli altri si rimetteranno come ad arbitri, si riuniranno insieme con il Superiore Generale tutte le volte che sarà necessario e concluderanno tutte le questioni da trattare. E se non fossero tutti dello stesso parere, si preferirà quello della maggioranza, e tutta la congregazione l'accetterà come dalla mano di Dio nostro Signore.

[716] 4. Se il Superiore Generale non fosse in condizione d'intervenire a tutte le riunioni, potrà farsi sostituire da un altro. E così, decidendo sulle varie questioni, punto per punto, secondo il parere della maggioranza, la risoluzione verrà posta in iscritto e letta in seduta plenaria. **Se poi a qualcuno parrà di dover esporre il proprio parere, potrà farlo**³⁶, rimettendosi, alla fine, alle conclusioni adottate dal Generale con i definitori.

[717] 5. Una volta riesaminati i punti che facevano difficoltà, e risolti nel modo che s'è detto, il segretario riporterà in un libro, a ciò destinato, la risoluzione che poi sarà promulgata (C).

[718] C. ***La promulgazione avverrà davanti a tutta la casa***³⁷, e quindi in tutte le altre case e collegi. Questo vale per tutte le ordinanze o statuti adottati per essere osservati dappertutto. Infatti, ciò che riguarda soltanto un collegio, una casa, o un singolo individuo, non dev'essere promulgato altrove, pur non trattandosi di decisioni segrete. Ma se lo fossero, molto più se ne deve vietare la divulgazione sotto pena di gravi censure, a giudizio del Superiore Generale.

Le ordinanze decise nella congregazione restano in vigore, finché non vengono revocate da un'altra congregazione generale, anche se Dio nostro Signore chiamerà a sé il Superiore Generale, sotto il quale sono state fatte.

³⁵ Modificato da Form. Congr. Gen. n. 126 § 3. (I definitori "siano eletti nel numero stabilito dalla Congregazione").

³⁶ Dichiarato in Form. Congr. Gen. n. 128. (Circa le *intercessionones*, anche dopo la decisione dei definitori).

³⁷ Modificato da Form. Congr. Gen. n. 144 § 2, 1°. ("Se la stessa Congregazione non avrà stabilito diversamente, per la promulgazione dei decreti si richiede ed è sufficiente che il Preposito Generale, a nome della Congregazione medesima, li comunichi alle Province affinché siano trasmessi a tutte le comunità").

Parte Decima

Modo di conservare e sviluppare tutto questo corpo nel suo buono stato

[812] 1. Poiché la Compagnia, che non è stata istituita con mezzi umani, non può conservarsi né svilupparsi con essi, bensì con la mano onnipotente di Cristo Dio e Signor nostro, in Lui solo è necessario riporre la speranza. Egli vorrà conservare e promuovere ciò che s'è degnato di cominciare per il suo servizio e lode, e per l'aiuto delle anime. Conforme a questa speranza, il mezzo principale e più adatto consisterà nelle preghiere e Santi Sacrifici da offrire per questa santa intenzione, e da prescrivere a tal fine ogni settimana, mese ed anno, dovunque risieda la Compagnia.

[813] 2. Per conservare e sviluppare non soltanto il corpo, cioè quello che è esterno della Compagnia, ma anche il suo spirito, e per conseguire il suo fine, che è di aiutare le anime al raggiungimento del loro fine ultimo soprannaturale, i mezzi che congiungono lo strumento con Dio e lo dispongono a lasciarsi guidare dalla sua mano divina sono più efficaci di quelli che lo dispongono verso gli uomini. Tali sono i mezzi di bontà e virtù, e specialmente la carità e l'intenzione pura del servizio divino e la familiarità con Dio nostro Signore negli esercizi spirituali di devozione, e lo zelo sincero delle anime, alieno dal cercare altro vantaggio se non la gloria di chi le ha create e redente. Pertanto, si ritiene che tutti insieme si debba aver cura che tutti quelli della Compagnia si diano alle solide e perfette virtù e alle cose spirituali, delle quali deve farsi più conto che delle lettere e degli altri doni naturali ed umani. Infatti, sono le doti interne che devono rendere efficaci quelle esterne in vista del fine che si persegue.

[814] 3. Una volta stabilito questo fondamento, i mezzi naturali, che dispongono verso il prossimo lo strumento di Dio nostro Signore, costituiranno universalmente un aiuto per la conservazione e lo sviluppo di tutto questo corpo, purché l'individuo li apprenda e li adoperi unicamente per il servizio di Dio, non per riporre in essi la propria fiducia, ma per collaborare con la grazia divina, secondo l'ordine della somma Provvidenza di Dio nostro Signore, che vuol essere glorificato per mezzo di ciò che egli dona come Creatore, e cioè la natura, e di ciò che dona come Autore della grazia, e cioè il soprannaturale. Perciò, si devono procurare diligentemente i mezzi umani o acquisiti, e specialmente la dottrina fondata e solida, il modo di proporla al popolo nella predicazione e nelle lezioni sacre, e l'arte di trattare e di conversare con gli uomini.

[815] 4. Così pure, gioverà molto conservare i collegi nel loro buono stato e disciplina, affidandone la sovrintendenza a persone, che non hanno nessuna possibilità di ricavarne alcun interesse temporale, com'è la Compagnia professa, che vi farà educare nella vita e nelle lettere degne di un cristiano coloro che avranno talento. Questi collegi, infatti, saranno seminari per i professi ed i coadiutori della Compagnia. E se, insieme con i collegi, vi sono università affidate alla sovrintendenza della Compagnia, anch'esse gioveranno allo stesso fine, osservando la maniera di comportarsi indicata nella quarta parte.

[816] 5. Poiché la povertà è, per gli Ordini religiosi, come un baluardo, che li conserva nel loro stato e disciplina e li difende da tanti nemici, il demonio si sforza con tutti i mezzi di abatterlo. Perciò, sarà importante, per conservare e sviluppare tutto questo corpo, che si bandisca molto lontano ogni specie di avarizia, **non accettando rendite, proprietà di qualsiasi genere, o retribuzione**¹ per prediche, lezioni sacre, messe, amministrazione dei sacramenti, o per altre attività spirituali, come s'è detto nella sesta parte, e non destinando a proprio profitto le rendite dei collegi.

¹ (Cfr. note 9-10 a [555], 11 e 13 a [557], 14 a [561], 17 a [565]).

[817] 6. Per rendere duraturo il buono stato della Compagnia, sarà anche sommamente importante che se ne bandisca con gran diligenza l'ambizione, madre di tutti i mali in ogni comunità o congregazione, serrando la porta alla ricerca diretta o indiretta di qualsiasi dignità o prelatura dentro la Compagnia. Perciò, tutti i professi dovranno promettere a Dio nostro Signore di non sollecitarla mai e di denunciare quelli che vedessero farlo; **[e colui del quale si potrà provare che l'ha sollecitata, sarà incapace e inabile ad ogni prelatura]**². Parimente, dovranno promettere a Dio nostro Signore di **non sollecitare nessuna prelatura o dignità fuori della Compagnia, e di non consentire, per quanto sta in loro, che la loro persona sia scelta per incarichi simili, salvo che non vi fossero costretti dall'obbedienza verso chi può comandarlo loro sotto pena di peccato**³. Ma ciascuno volga l'animo al servizio delle anime, conforme alla nostra professione di umiltà e abbassamento, e a non privare la Compagnia dei soggetti, che le sono necessari per il suo fine.

Inoltre, ciascuno prometterà a Dio nostro Signore che, quando avrà accettato, nelle circostanze che s'è detto, una prelatura fuori della Compagnia, **ascolterà in seguito, in ogni momento, i consigli del Generale allora in carica o della persona stabilita da lui per farne le veci**⁴ (A). Prometterà anche che, se giudicherà migliori i suoi consigli, li seguirà senz'altro, non perché abbia, nella sua qualità di prelato, per superiore qualcuno della Compagnia, ma perché desidera obbligarsi spontaneamente, davanti a Dio nostro Signore, a far ciò che riconoscerà esser meglio per il suo divino servizio, e ad esser contento che vi sia chi glielo faccia presente con carità e libertà cristiana, a gloria di Dio nostro Signore.

[818] A. *Vista l'insistenza messa in opera per tante vie al fine di indurre persone della Compagnia ad accettar vescovadi, e l'impossibilità di resistere, dopo averlo fatto in molti casi, quando si trattò di accettare il patriarcato e il vescovado d'Etiopia, si è ricorsi a tale espediente in quella circostanza e per altre simili, nell'eventualità che fosse impossibile resistere. La Compagnia, però, non si obbliga ad addossarsi questo onere ogni volta che qualcuno dei suoi deve accettare un vescovado. Essa si riserva la libertà di addossarselo o di rinunziarvi, quando lo giudicherà importante per il servizio di Dio. Fatta, dunque, la professione, seguirà questo voto semplice insieme con gli altri, di cui si è detto.*

[819] 7. Perché si serbi durevolmente il buono stato di tutto questo corpo, servirà molto, come s'è detto nella prima, seconda, e quinta parte, che non si accetti, neppure in probazione, una turba di gente o di persone inette per il nostro Istituto. E se alcuni non si rivelassero adatti, siano dimessi nel corso della stessa probazione. Molto meno, poi, si devono trattenere persone viziose e incorreggibili. Più stretta ancora conviene tenere la porta **per l'ammissione tra gli scolastici approvati**⁵ e tra i coadiutori formati, e molto di più ancora per l'ammissione tra i professi. Questa non deve farsi se non di persone scelte per spirito e dottrina, provate molto a lungo, e conosciute attraverso le varie dimostrazioni di virtù e d'abnegazione di se stessi, con soddisfazione ed edificazione di tutti. In tal modo, infatti, anche se il numero si moltiplica, non si sminuisce però né

² Abrogato da CG 34. (Nello spirito della raccomandazione fatta al Preposito Generale da CG 31 d. 53, 2°, questa pena comminata dal diritto è abrogata come le altre simili contenute nelle Costituzioni).

³ Dichiarato in NC 139 § 1 (con approvazione del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, mediante lettera del 10 giugno 1995 trasmessa dalla Segreteria di Stato); §§ 2-3.

⁴ Dichiarato in NC 142.

⁵ (A questi si aggiungano anche i Fratelli approvati; cfr. NC 6 § 1, 2°).

si debilita lo spirito, purché quelli che vengono incorporati nella Compagnia abbiano le qualità anzidette.

[820] 8. Poiché il benessere e il malessere del capo si riflette su tutto il corpo, è di somma importanza che l'elezione del Superiore Generale sia quale s'è detta nella nona parte, e lo sia altresì, oltre questa, anche la scelta degli altri superiori, inferiori a lui, nelle provincie, collegi e case della Compagnia. Infatti, quali essi saranno, tali saranno nell'insieme i sudditi. Ed è anche importante, oltre la loro scelta, che i singoli superiori abbiano grande autorità sopra i loro sudditi, e il Generale sopra i singoli superiori, e la Compagnia sopra il Generale, com'è stato dichiarato nella nona parte. In tal modo, tutti hanno piena possibilità di fare il bene, mentre, se si comportano male, restano completamente sottomessi. Così, è anche importante che i superiori abbiano ministri adatti, come s'è anche detto nella nona parte, per disporre ed eseguire quanto è richiesto dal loro ufficio.

[821] 9. Quello che giova all'unione dei membri della Compagnia tra loro e con il loro capo gioverà molto anche per conservarne il buono stato. Questo vale specialmente del vincolo delle volontà, e cioè della carità e dell'amore degli uni per gli altri. A tal fine aiuta che gli uni siano informati ed abbiano notizie sul conto degli altri; si stabilisca una fitta corrispondenza; si professi la stessa dottrina e si conservi, per quanto è possibile, l'uniformità in ogni cosa. Ma a ciò aiuterà, soprattutto, il vincolo dell'obbedienza, che unisce i singoli con i loro superiori, e questi tra loro e con i provinciali, e gli uni e gli altri con il Generale: così da osservare diligentemente fra tutti la mutua subordinazione.

[822] 10. La moderazione nelle fatiche dell'animo e del corpo, e la giusta misura nelle Costituzioni, perché non cedano né all'eccesso del rigorismo né a quello del lassismo (ottenendo così di poterle meglio osservare), gioveranno a temperare e a conservare tutto il corpo nel suo buono stato.

[823] 11. Aiuta, in genere, allo stesso scopo, adoperarsi per conservare sempre l'amore e la carità di tutti, anche degli estranei alla Compagnia, particolarmente di coloro, la cui buona o cattiva disposizione ha molta importanza per aprire o chiudere la porta al servizio di Dio e al bene delle anime (B). All'interno della Compagnia, poi, non vi sia né si senta nessuna preferenza per questa o quella fazione esistente tra i principi o tra i singoli cristiani, ma vi sia piuttosto amore universale, che abbracci tutte le parti nel Signor nostro, anche se tra loro sono in contrasto.

[824] B. *Soprattutto si conservi la benevolenza della Sede Apostolica, alla quale la Compagnia è tenuta a servire in maniera speciale; quindi, quella dei principi secolari, dei personaggi importanti e degli uomini di grande autorità, il cui favore o sfavore molto contribuisce ad aprire o serrare la porta del servizio di Dio e del bene delle anime. Parimente, qualora si sentisse in alcuni, specialmente se persone influenti, una cattiva disposizione d'animo, si deve pregare per loro e servirsi dei mezzi opportuni perché tornino ad essere amici, o per lo meno non siano avversi. Questo, non perché si abbia paura delle contrarietà e dei maltrattamenti, ma perché Dio nostro Signore sia maggiormente servito e glorificato in ogni cosa, mediante la benevolenza di tutti costoro.*

[825] 12. Gioverà servirsi con discrezione e moderazione dei favori concessi dalla Sede Apostolica, spinti unicamente dal desiderio di portare aiuto alle anime, in tutta sincerità. Perché così Dio nostro Signore svilupperà quel che ha cominciato; e il buon odore emanante dalla sincerità delle buone opere, accrescerà la devozione delle persone; cosicché si gioveranno della Compagnia e le gioveranno al fine che essa persegue della gloria e del servizio di sua divina Maestà.

[826] 13. Gioverà anche la sollecitudine per conservare la salute dei singoli soggetti, come si dichiara nella terza parte (C). Finalmente, tutti pongano ogni impegno per osservare le Costituzioni, e perciò dovranno conoscere almeno quelle che li riguardano personalmente. **Pertanto, bisognerà leggerle o ascoltarne la lettura ogni mese⁶.**

[827] C. *A tal fine, converrà anche fare attenzione perché le case e i collegi siano situati in luoghi salubri e in clima buono, e non in quelli che hanno caratteristiche opposte.*

A.M.D.G.

⁶ Modificato da NC 415. (Le Costituzioni debbono essere assiduamente lette e meditate da tutti).